SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

302ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2002

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-136

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 137-440

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 441-468

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3, 4
MALABARBA *(Misto-RC)* 2
LAURIA *(Mar-DL-U)* 3
GARRAFFA *(DS-U)* 4
ANGIUS *(DS-U)* 4

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

ANGIUS (DS-U) 5
D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 7
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 7, 8
RIPAMONTI *(Verdi-U)* . . . . . .9, 21, 27 e *passim*
FIRRARELLO *(FI)* 9
MALABARBA *(Misto-RC)* 12, 20
DE PETRIS *(Verdi-U)* 13, 82
ZAVOLI *(Misto)* 13
BARATELLA *(DS-U)* 14
CHIUSOLI *(DS-U)* 16
IOVENE *(DS-U)* 16
GRILLOTTI *(AN), relatore* . . . . . .17, 37, 45 e *passim*
MORANDO *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 17, 44, 45 e *passim*
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . .18, 37, 45 e *passim*
BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)* 20
PEDRIZZI *(AN)* . . . . . .21, 64, 67 e *passim*
MARINO *(Misto-Com)* 23
BONAVITA *(DS-U)* 25, 36
GARRAFFA *(DS-U)* 26, 34, 35
VALDITARA *(AN)* 30
FORCIERI *(DS-U)* 30, 31
FABRIS *(Misto-Udeur-PE)* 32
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . 36, 40, 50 e *passim*
TURCI *(DS-U)* 37, 71
D'AMICO *(Mar-DL-U)* 41, 69
TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 45, 110, 128
AGONI *(LP)* . . . . . .47, 55, 56 e *passim*
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* . 47, 63, 112 e *passim*
MANFREDI *(FI)* 52
MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* . . . . .52, 53, 63 e *passim*
CADDEO *(DS-U)* . . . . . .53, 61, 95 e *passim*
MORO *(LP)* 55, 81, 83
MONTALBANO *(DS-U)* 59, 75
BONGIORNO *(AN)* 61
BEDIN *(Mar-DL-U)* 68
FERRARA *(FI)* . . . . . .71, 72, 106 e *passim*
BASTIANONI *(Mar-DL-U)* 73
AZZOLLINI *(FI)* 73
FRANCO Paolo *(LP)* 74
D'IPPOLITO (FI) 76
SCALERA *(Mar-DL-U)* 76, 109
LAURO *(FI)* 79
DEMASI *(AN)* 79
GRILLO *(FI)* 79
BRUNALE *(DS-U)* 81
BASSANINI *(DS-U)* 85
PIZZINATO *(DS-U)* 88
GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)* 91
MARITATI *(DS-U)* 91
PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . .92, 94, 103 e *passim*
MODICA *(DS-U)* 93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ASCIUTTI *(FI)* . . . . . *Pag.* 100, 103
PAGANO *(DS-U)* 101, 114
DEL PENNINO *(Misto-PRI)* 101
VITALI *(DS-U)* 106, 118, 126
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 109
MICHELINI *(Aut)* 111
BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)* 112, 113
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 21, 22, 24 e *passim*
Verifica del numero legale 39

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 128, 130
ANGIUS *(DS-U)* 129
TOFANI *(AN)* 130

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826:

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 131, 133
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 131, 132, 133
MICHELINI *(Aut)* 132
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* 132
GRILLOTTI *(AN), relatore* 133

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 134, 135
LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali* . 134, 135

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2002 135

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1826:

Emendamento 4.0.17 e seguenti 137
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 141
Articolo 6 ed emendamenti 247
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 251
Articolo 11, emendamenti e ordine del giorno 252
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 268
Articolo 12 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 290
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 e ordini del giorno 305
Articolo 14, emendamenti ed ordini del giorno 341
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 361
Articolo 14-*bis* 361
Articolo 15, emendamenti ed ordini del giorno 362
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 385
Articolo 15-*bis,* emendamenti e ordine del giorno 391
Articolo 17 ed emendamenti 394
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17 439

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 441

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 453
Assegnazione 453
Presentazione di relazioni 454

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 454
Trasmissione di documenti 455

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 135
Mozioni 455
Interrogazioni 459
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 468
Ritiro di interrogazioni 468

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 15,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 12 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Sui lavori del Senato

MALABARBA *(Misto-RC)*. Lo sciopero della fame che sta conducendo da otto giorni ha l'obiettivo di sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica e del Parlamento sulla sorte dei lavoratori della FIAT e di indurre le forze politiche ad assumere una qualsiasi iniziativa volta a modificare il piano dell'azienda torinese. In tale contesto, chiede che il presidente Pera proponga alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'inserimento di un dibattito sulla vicenda FIAT a conclusione dell'esame della manovra finanziaria e prima della sospensione dei lavori parlamentari. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).*

PRESIDENTE. Nell'esprimere solidarietà al senatore Malabarba per la tenacia con cui si sta battendo per obiettivi condivisibili, assicura che il presidente Pera ha anticipato l'intenzione di sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo la proposta di una sollecita calendarizzazione di un dibattito sulla vicenda FIAT.

LAURIA *(Mar-DL-U)*. Chiede che il ministro Lunardi venga al più presto a riferire in Senato sulla grave situazione determinatasi in Sicilia a seguito della decisione autonoma dell'Alitalia e di altri vettori nazionali di sospendere i voli su Catania, nonostante l'ENAC abbia dichiarato l'ae-

roporto agibile. Ricorda che il Consiglio comunale di Catania, riunitosi presso l'aeroporto, ha deciso di autosospendersi da ogni attività in segno di protesta. Preannuncia infine che questo rilevante problema verrà sottolineato da alcuni senatori anche nel corso dell'esame della manovra finanziaria con forme di protesta di natura ostruzionistica. *(Applausi del senatore Rotondo).*

GARRAFFA *(DS-U)*. Chiede che il Ministro dell'interno riferisca al Senato sull'attentato intimidatorio verificatosi ai danni del «Blow up» di Palermo, un centro di associazione studentesca dove hanno sede Emergency, l'Unione degli universitari e la Mutua studentesca.

PRESIDENTE. Invita i senatori Lauria e Garraffa a presentare atti di sindacato ispettivo cui il Governo potrà essere chiamato a rispondere in Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,25 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Passa al seguito dell'esame degli articoli, ricordando che nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre sono stati approvati gli articoli 1 e 4 e sono stati accantonati gli articoli 2 e 3, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che sono stati presentati da parte del relatore emendamenti afferenti a numerosi articoli del disegno di legge, i quali sono stati a loro volta oggetto di subemendamenti. Anche al fine di consentire alla Commissione bilancio l'esame di tali proposte emendative, l'Assemblea procederà ad esaminare, dopo il voto sugli articoli aggiuntivi all'articolo 4, i seguenti articoli non interessati dalle suddette proposte emendative: articoli aggiuntivi agli articoli 4 e 5 e articoli 6, 10, 11, 12, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis*, 17, 18, 19, 23 24, 25, 27, 29, 34, 36, 36-*bis*, 37-*bis*, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66 e 68.

ANGIUS *(DS-U)*. Ritiene inaccettabile che possa proseguire la discussione sul disegno di legge finanziaria prima che il Ministro dell'economia abbia dato conto al Senato delle ragioni che hanno indotto il Go-

verno e la maggioranza a stravolgere completamente con proposte emendative il testo approvato alla Camera dei deputati; occorre inoltre chiarezza circa l'intenzione di avallare le proposte di condono fiscale e, stando a notizie comparse sulla stampa, quelle di condono edilizio. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Si associa alla richiesta, formulata dal senatore Lauria, di comunicazioni in Aula da parte del ministro Lunardi sulla grave situazione determinatasi all'aeroporto di Catania in seguito allo spostamento a Palermo dei voli Alitalia destinati a quello scalo aereo. Quanto ai recenti emendamenti alla finanziaria, trattandosi di proposte presentate dal relatore, il Governo avrà modo di intervenire in fase di espressione del parere sugli stessi.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. L'Assemblea dovrebbe essere informata delle nuove modifiche proposte alla finanziaria dal relatore considerato che sui mezzi di informazione si è aperto un ampio dibattito, soprattutto per quanto riguarda il condono edilizio. *(Proteste dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).*

PRESIDENTE. Considerata l'importanza delle novità introdotte dagli emendamenti del relatore, è comprensibile che si svolgano brevi interventi sul punto, auspicabilmente anche da parte del Governo.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. I Verdi hanno manifestato la disponibilità ad affrontare nella seduta odierna gli articoli non interessati dalle modifiche presentate dal relatore, a condizione che su queste sia garantito nei prossimi giorni un dibattito approfondito nel merito e pertanto investe la Presidenza della questione.

PRESIDENTE. Tale questione sarà valutata nell'imminente Conferenza dei Capigruppo. Riprende le votazioni a partire dagli emendamenti 4.0.17 (testo 2) e 4.0.18, di identico contenuto.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 4.0.17 (testo 2) e 4.0.18. Sono altresì respinti gli emendamenti 4.0.20, 4.0.21, 4.0.22 e 4.0.23.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1ª Commissione sugli emendamenti agli articoli dal 22 al 68. *(v. Resoconto stenografico)*. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 con eccezione di quelli concernenti la disciplina dei videogiochi, che saranno presi in considerazione con riferimento all'articolo 12-*bis*, nonché del 5.0.2000 che sarà esaminato assieme all'emendamento 12.0.2000 del relatore.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'emendamento 5.0.18 propone l'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie nei mercati italiani che,

pur non potendo assimilarsi alla Tobin *tax*, assumerebbe un valore simbolico nel senso di destinarne il ricavato ad obiettivi di carattere sociale nonché a colmare il divario tra Nord e Sud del mondo.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 5.0.15 prevede anch'esso l'istituzione di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani le cui risorse sarebbero destinate ad un aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e di quelli per il Mezzogiorno nonché alla riduzione del debito estero e delle emissioni inquinanti.

ZAVOLI *(Misto)*. Illustra in particolare l'emendamento 5.0.5 volto a offrire tutela ai lavoratori trasfrontalieri nei cui confronti occorre individuare un sistema di norme certe. *(Applausi del senatore Del Turco).*

BARATELLA *(DS-U)*. Illustra gli emendamenti riguardanti i settori del commercio del turismo, volti a prevedere misure di incentivazione fiscale attraverso, in particolare, l'estensione del credito di imposta al fine di rilanciare il sistema imprenditoriale in settori fondamentali troppo spesso dimenticati dal Governo. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Illustra gli emendamenti 5.0.111 e 5.0.144 riguardanti misure a favore del sistema produttivo, in particolare a sostegno delle esportazioni e degli investimenti per la ricerca e lo sviluppo delle imprese, che rappresentano importanti tasselli per far uscire le imprese dalla stagnazione. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

IOVENE *(DS-U)*. Illustra gli emendamenti 5.0.156, concernente misure fiscali a favore delle piccole e medie imprese commerciali, 5.0.62, sulla deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali, 5.0.95, concernente le cosiddette spese di cura di bambini, anziani e soggetti più deboli, la cui incentivazione incrementerebbe l'occupazione nelle cooperative sociali e nelle ONG e aumenterebbe il gettito fiscale, e 5.0.107, sulla destinazione dell'8 per mille dell'Irpef per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a favore del volontariato e del terzo settore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi.

MORANDO *(DS-U)*. Riguardando il regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente dei lavoratori transfrontalieri, su cui è stato preannunciato un emendamento del relatore, chiede l'accantonamento dei primi emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

PRESIDENTE. Condividendo tali osservazioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti da 5.0.1 a 5.0.12.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore per il parere contrario sugli emendamenti, facendo tuttavia presente che il Governo non condivide l'introduzione isolata della Tobin *tax* e che le disposizioni in materia di erogazioni liberali dovrebbero essere più opportunamente proposte in sede di riforma fiscale; detto poi che le misure a sostegno della ricerca sono contenute in uno degli emendamenti del relatore, ricorda che le modifiche dell'utilizzo dell'8 per mille non possono seguire la procedura delle leggi ordinarie, riguardando una revisione del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica e quindi una legge rinforzata.

Il Senato respinge l'emendamento 5.0.15.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 5.0.17 (testo 2), che potrebbe garantire la copertura finanziaria per l'adeguamento della formazione rispetto agli altri Paesi europei e per la tutela lavoristica dei medici specializzandi, di cui sono presenti tre rappresentanti in tribuna, compreso uno degli aderenti allo sciopero della fame, e consegna alla Presidenza la raccolta di firme di tale personale e di numerosi cittadini. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), respinge l'emendamento 5.0.17 (testo 2) identico all'emendamento 5.0.18. Viene poi respinto l'emendamento 5.0.19.

PEDRIZZI *(AN)*. Ritira l'emendamento 5.0.20.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge la prima parte dell'emendamento 5.0.21, risultando di conseguenza preclusa la restante parte dello stesso e l'emendamento 5.0.22. È quindi respinta la prima parte del 5.0.42, con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dei successivi fino all'emendamento 5.0.25. Con distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 5.0.26, 5.0.141, 5.0.156, 5.0.144, nonché la prima parte del 5.0.27, con la conseguente preclusione della restante parte e del 5.0.29. Il Senato respinge poi gli emendamenti 5.0.30 e 5.0.31.

MARINO *(Misto-Com)*. Chiede la votazione nominale elettronica sugli emendamenti 5.0.33 e 5.034, che propongono alcune misure contro l'evasione ed elusione fiscale per salvaguardare la credibilità del Paese in luogo dei prospettati condoni.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti 5.0.33 e 5.0.34. Sono altresì respinti gli emendamenti 5.0.36, 5.0.40, 5.0.41, 5.0.44, 5.0.45 e 5.0.139.

BONAVITA *(DS-U)*. L'emendamento 5.0.46 propone di estendere alle imprese turistiche, di cui è sottovalutata la potenzialità economica, la legge n. 449 del 1997 per l'ammodernamento degli impianti.

Con successive votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 5.0.46, con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del 5.0.48, nonché gli emendamenti 5.0.49, 5.0.50, 5.0.51, 5.0.52, 5.0.53 e 5.0.54.

GARRAFFA *(DS-U)*. L'emendamento 5.0.151 riconosce alcune deduzioni fiscali in materia di locazioni, nonché contributi per tutelare, salvaguardare e rilanciare le botteghe artigianali di interesse storico.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.151, 5.0.55, 5.0.57, 5.0.58, 5.0.59 e 5.0.60.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. In risposta all'invito del sottosegretario Vegas a riproporre le misure relative alle erogazioni liberali in sede di riforma fiscale, ricorda che in 6ª Commissione il rappresentante del Governo si è più volte espresso negativamente.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.62, 5.0.68, 5.0.69, 5.0.72, nonché la prima parte del 5.0.73 (con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del 5.0.75), la prima parte del 5.0.76 (con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del 5.0.77), la prima parte del 5.0.79 (con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso, del 5.0.80 e del 5.0.81) e la prima parte del 5.0.83 (con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e del 5.0.84).

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. L'emendamento 5.0.85 dispone uno stanziamento certo a favore della tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per il restauro paesaggistico, in luogo del ricorso al Fondo destinato alla realizzazione delle infrastrutture.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.85, 5.0.86 e 5.0.88.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.0.500 a 5.0.94 sono accantonati.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 5.0.95, la prima parte del 5.0.97 (risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso e il 5.0.98) e la prima parte del 5.0.100 (risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso e il 5.0.101).

VALDITARA *(AN)*. Ritira l'emendamento 5.0.102.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.103, 5.0.105, 5.0.107, 5.0.140, 5.0.109, 5.0.111, 5.0.114 e 5.0.116.

FORCIERI *(DS-U)*. L'emendamento 5.0.118, che chiede di votare mediante scrutinio elettronico, ripristina l'imposta di successione sui patrimoni superiori ad 1 milione di euro che, oltre a rispondere ad un principio etico, potrebbe essere tradotta in un sostegno alla ricerca scientifica o ai pensionati sotto la soglia della povertà.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.0.118.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. L'emendamento 5.0.501 (testo 2) *(v. Allegato A)* ripristina la tassa sulle successioni alle condizioni vigenti fino all'approvazione della Tremonti-*bis*, una misura con cui si potrebbero reperire cospicue risorse per finanziare settori strategici quali la ricerca o sostenere le aree deboli del Paese.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.501 (testo 2) e 5.0.600 (testo 2). È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 5.0.120; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 5.0.121 e 5.0.122. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.0.123, 5.0.124, 5.0.125, 5.0.127, 5.0.128 e 5.0.130. È inoltre respinta la prima parte dell'emendamento 5.0.131, con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e dell'emendamento 5.0.133. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.132, 5.0.146, 5.0.147, 5.0.148 e 5.0.149.

GARRAFFA *(DS-U)*. Annuncia il voto favorevole all'emendamento 5.0.152, che istituisce un credito di imposta per la diffusione del commercio elettronico. Ne chiede la votazione attraverso il procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 5.0.152. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.153, 5.0.155 e 5.0.950.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 6.11 consente una particolare valutazione, ai fini del concordato preventivo, del reddito prodotto da lavoro autonomo, se integrativo rispetto al lavoro dipendente o alla pensione.

BONAVITA *(DS-U)*. Il concordato preventivo muta la natura dell'imposta, la cui entità prescinde dal volume dell'attività di impresa o

di lavoro autonomo e pertanto difetta del requisito previsto dalla Costituzione e dal diritto tributario, cioè il legame con il reddito. Illustra l'emendamento 6.14, che contempla due situazioni nelle quali il concordato diviene inefficace.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI*, relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame, in quanto modificano la natura del concordato preventivo attraverso il ricorso agli studi di settore.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con il concordato preventivo si stabilisce un nuovo rapporto tra il fisco e le imprese nella prospettiva di una maggiore stabilità, per cui concorda con il parere del relatore.

TURCI *(DS-U)*. Annunciando il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi, evidenzia che il concordato preventivo è uno strumento adatto alle nuove imprese, ma inapplicabile a regime ad un'ampia fascia di piccole e medie imprese. Oltre ad incentivare future evasioni, determinerà uno sconto preventivo ai contribuenti e un ulteriore colpo al funzionamento dell'amministrazione finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Il concordato preventivo determinerà un minore gettito tributario e quindi richiede una clausola di copertura, in quanto l'adesione dei contribuenti è condizionata all'eventualità di pagare meno tasse. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione degli emendamenti soppressivi.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, è respinta la prima parte dell'emendamento 6.1; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 6.3.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira l'emendamento 6.11.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.5, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19 e 6.20.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 6, in quanto oltre a violare l'articolo 53 della Costituzione delega al Governo la decisione circa il livello e la distribuzione del carico fiscale, che invece sono elementi caratterizzanti della sovranità parlamentare. L'articolo presenta inoltre gravi conseguenze del punto di vista macroeconomico, in quanto o sarà proposto sulla base di una rilevante crescita economica e pertanto scaricando sugli operatori i costi di una crescita inferiore, oppure dovrà incorporare tassi di crescita più bassi rispetto alle previsioni. Si

tratta di una misura che riduce la capacità di utilizzo degli stabilizzatori economici e rischia di limitare gli effetti positivi di un'auspicabile ma solo eventuale ripresa economica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

MORANDO *(DS-U)*. Il concordato preventivo è una norma contraria agli interessi del Paese, che determina un aggravio per il bilancio dello stato in quanto l'adesione dei contribuenti è condizionata dall'interesse a pagare meno imposte rispetto alla legislazione vigente. La norma necessiterebbe quindi di una clausola di salvaguardia, con l'esplicita previsione dell'esclusione dell'impugnabilità da parte del contribuente in sede giurisdizionale, che nonostante gli impegni assunti in Commissione bilancio il Governo non ha presentato in Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, e Misto-SDI).*

Con votazione seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore MORANDO (DS-U), il Senato approva l'articolo 6.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira l'emendamento 6.0.2.

PRESIDENTE. Come convenuto, passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il parere del relatore, anche se in Commissione bilancio si era convenuto sull'opportunità di una riformulazione del comma 1.

GRILLOTTI, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'articolo per una migliore definizione del concetto di auto d'epoca.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento e passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti dall'11.0.2 all'11.0.8 e dall'11.0.30 all'11.0.33 sono accantonati per essere esaminati insieme all'emendamento 12.0.2000 del relatore.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 11.14 mira a rendere più facile l'accesso alle agevolazioni sui carburanti per uso agricolo. Gli emendamenti dall'11.15 all'11.17 affrontano con diverse soluzioni il problema della concessione imposta sull'utilizzo dell'acqua nelle zone montane. L'emendamento 11.0.34 estende il regime agevolativo dell'ICI anche a chi svolge attività agro-silvo-pastorale in terreni edificabili.

AGONI *(LP)*. Ritira l'emendamento 11.13. Gli emendamenti dall'11.19 all'11.21 introducono modifiche per consentire in agricoltura l'utilizzo del lavoro di parenti e affini senza obbligo di pagamento dei contributi. *(Applausi dal Gruppo LP).*

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 11.0.26 equipara, ai fini fiscali, i consorzi agrari agli imprenditori agricoli. L'emendamento 11.0.38 introduce misure agevolative al settore della pesca mediterranea e costiera.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ricordando al senatore Gubert che dalla cosiddetta legge Galli in poi è esclusa la concessione libera dell'utilizzo delle acque. Ricorda inoltre al senatore Agoni che nell'emendamento presentato dal relatore il problema dei contributi per il lavoro dei parenti è parzialmente affrontato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Le misure proposte dal senatore Gubert con l'emendamento 11.14 creerebbero difficoltà di controllo in ordine all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste. Più in generale, sottolinea che la montagna usufruisce nella legge finanziaria di alcune misure positive e che quindi sarebbe opportuno, considerati i problemi economici complessivi, non proporre ulteriori onerose misure di sostegno. Precisato che è impossibile estendere il trattamento fiscale di favore riservato agli imprenditori agricoli anche ai consorzi agrari, che sono imprese commerciali, ricorda per quanto riguarda l'emendamento 11.0.34 che un terreno edificabile, qualunque sia l'utilizzo che ne fa il proprietario, ha tuttavia un valore nominale superiore. Conferma il parere negativo ad ogni ulteriore proposta di incremento della spesa.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.5 e 11.501.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede il voto elettronico dell'emendamento 11.14, le cui previsioni rispondono a problemi concreti dei cittadini con una compensazione che esonera altri soggetti da agevolazioni meno giustificabili. Ricorda infine che l'autocertificazione viene usata anche dall'Unione europea in tema di concessione di agevolazioni.

Con votazione nominale elettronica, l'emendamento 11.14 viene respinto. Il Senato respinge anche gli emendamenti 11.23 e 11.40.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 11.15 che propone che la concessione all'utilizzo dell'acqua di un torrente da parte di agricoltori e allevatori che lo abbiano fatto per generazioni sia a titolo non oneroso.

MANFREDI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti 11.15 e 11.16.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 11.15.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira gli emendamenti 11.16, 11.17 e 11.0.34.

CADDEO *(DS-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 11.18, che avrà il voto favorevole dei Democratici di sinistra poiché ripropone il credito di imposta per le Regioni del Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore D'Amico).*

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 11.18.

AGONI *(LP)*. Ritira gli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.22, 11.24 e 11.26.

MORO *(LP)*. Dichiara voto contrario all'emendamento 11.27 che affronta in modo sbrigativo ed inopportuno nel disegno di legge finanziaria il problema degli usi civici. *(Applausi del senatore Gubert).*

Il Senato respinge gli emendamenti 11.27, 11.28, 11.500, 11.30, 11.32, 11.33, la prima parte dell'11.34 (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 11.36) e gli emendamenti 11.35 e 11.37.

AGONI *(LP)*. L'emendamento 11.39 propone l'utilizzazione delle risorse stanziate per il 2003 per i contributi all'acquisto di macchine agricole anche per le richieste non evase nel 2002.

GRILLOTTI, *relatore*. Si rimette al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La formulazione dell'emendamento non è condivisibile perché apre la possibilità ad espansioni del *plafond* annuale. Il Governo è disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno in materia.

AGONI *(LP)*. Trasforma l'emendamento 11.39 nell'ordine del giorno G11.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.41, 11.42 e 11.44.

MONTALBANO *(DS-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 11.45 che propone la sospensione degli oneri tributari e dei contributi previdenziali per gli anni 2001 e 2002 per gli agricoltori e gli allevatori siciliani colpiti dalla eccezionale siccità, rateizzando i relativi pagamenti in un quinquennio a partire dal 2004.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 11.45. Vengono respinti anche gli emendamenti 11.46 e 11.100.

Il Senato approva l'articolo 11.

Vengono respinti gli emendamenti 11.0.11, 11.0.13, 11.0.14 e 11.0.15.

BONGIORNO *(AN)*. Sottoscrive l'emendamento 11.0.16 che propone una applicazione più semplice della normativa vigente in materia di agevolazioni alle imprese agricole situate nei territori danneggiati dalla siccità negli ultimi tre anni.

Il Senato respinge il secondo comma dell'emendamento 11.0.16, con conseguente preclusione delle restanti parti dello stesso e dell'11.0.19.

CADDEO *(DS-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 11.0.18 che ha lo scopo di trasformare la Tremonti-*bis*, da uno strumento inutile allo sviluppo ed eccessivamente costoso per il bilancio ad un fattore di promozione della ricerca, dell'innovazione tecnologica, del miglioramento dell'efficienza energetica e, più in generale, di incremento della competitività delle imprese.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 11.0.18. Sono quindi respinti gli emendamenti 11.0.20, 11.0.23 e la prima parte dell'11.0.26, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 11.0.27.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira gli emendamenti 11.0.38 e 11.0.39.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.0.36 e 11.0.42.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 11.0.44 che propone misure a sostegno dei produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla siccità verificatasi in Sicilia nel 2002 e ne chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 11.0.44.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PEDRIZZI *(AN)*. Gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6 ripropongono al Senato il tema controverso e trasversale della tassazione delle produzioni pornografiche, respinta alla Camera con la motivazione che si tradurrebbe di fatto in una legittimazione del settore contraria ai principi di un fisco etico. Tale argomentazione non è condivisibile in primo luogo perché l'esenzione dalle imposte della produzione pornografica incentiva di fatto l'espansione del settore e quindi del relativo volume di affari; in secondo luogo perché analogo ragionamento sul fisco etico dovrebbe essere applicato ad altri casi, quali per esempio il fumo, escludendo dunque numerose forme di tassazione. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore.* Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12, ritenendo corretta la previsione della percentuale del 4 per cento dell'importo dichiarato ai fini dell'emersione di attività detenute all'estero. Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, il parere è favorevole sul 12.0.48, identico al 12.0.46, e sul 12.0.201 mentre è contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quanto agli emendamenti che ripropongono la questione della tassazione dei prodotti pornografici, la Camera ha a lungo discusso la questione respingendo tale proposta soprattutto per ragioni di carattere etico e per la difficoltà ad individuare l'ambito di applicazione. Invita pertanto a ritirare il 12.0.5. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 12.0.48. identico al 12.0.46, ed esprime parere favorevole sul 12.0.201, ma soltanto sul primo periodo del secondo comma. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

PEDRIZZI *(AN)*. Ritira gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6 e li trasforma nell'ordine del giorno G12.100 *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non sarà posto ai voti. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 12.2, soppressivo dell'articolo 12, confermando il giudizio negativo sulle misure per il rientro di capitali dall'estero espresso al momento della sua

approvazione anche a causa degli scarsi risultati che sono nel frattempo derivati.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 12.1, con la conseguente preclusione del successivo 12.2. Risultano altresì respinti gli identici 12.24, 12.26 e 12.27.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Sottoscrive l'emendamento 12.100.

Sono quindi respinti gli emendamenti dal 12.100 alla prima parte del 12.4, con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 12.207. Risultano poi respinti i successivi dal 12.30 al 12.35.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto contrario sull'articolo 12 in quanto le risorse derivate dall'emersione di attività detenute all'estero non si sono tradotte in investimenti, come era stato previsto, ed inoltre non si è realizzato quell'auspicato rafforzamento delle imprese attraverso l'aumento della capitalizzazione, confermando così che simili misure incidono proprio sulla convenienza ad investire. Peraltro, occorre riflettere anche in ordine alla sovrapposizione di tale misura con l'annunciato condono fiscale generalizzato per i riflessi negativi sulla copertura che ciò determina. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

TURCI *(DS-U)*. I Democratici di sinistra voteranno contro l'articolo 12 , esprimendo un giudizio negativo sullo strumento dello scudo fiscale che ha aperto la strada alla politica dei condoni e delle sanatorie e che viene ulteriormente peggiorato estendendo le misure anche alle imprese.

FERRARA *(FI)*. Dichiara il voto a favore dell'articolo 12, rappresentando lo scudo fiscale uno strumento efficace per consentire il rientro di capitali dall'estero. Peraltro le entrate sono state superiori alle aspettative e quindi la proroga appare auspicabile. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato approva l'articolo 12. Sono quindi respinti l'emendamento 12.0.1 e la prima parte del 12.0.2, con la conseguente preclusione della restante parte e del 12.0.3.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede l'accantonamento del 12.0.4.

PRESIDENTE. Accoglie tale richiesta.

È quindi respinta la prima parte del 12.0.7, con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 12.0.10.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto a favore dell'emendamento 12.0.13 in quanto la misura della riduzione dell'aliquota IVA sulle

riparazioni di autoveicoli determina ricadute positive nei confronti dell'utenza, delle assicurazioni e delle imprese di autoriparazione.

AZZOLLINI *(FI)*. Evidenzia problemi di inadeguatezza delle compensazioni degli emendamenti 12.0.48, identico al 12.0.46, e 12.0.201, sui quali è stato espresso parere favorevole dal relatore.

Il Senato respinge la prima parte del 12.0.13, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e i successivi fino al 12.0.15. Sono altresì respinti i successivi 12.0.17, 12.0.18, la prima parte del 12.0.24 (con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 12.0.25) e il 12.0.40.

FRANCO Paolo *(LP)*. L'emendamento 12.0.59 propone una modifica alla norma riguardante il fermo amministrativo che offre un maggiore bilanciamento per i casi in cui la misura è comminata.

È quindi respinto il 12.0.59. Risultano altresì respinti la prima parte del 12.0.27 (con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 12.0.28) e la prima parte del 12.0.31, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il successivo 12.0.34. Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 12.0.41, 12.0.42, 12.0.43 e 12.0.44, tra loro sostanzialmente identici, nonché il 12.0.39 e il 12.0.67.

D'IPPOLITO *(FI)*. Ritira l'emendamento 12.0.46 e presenta l'ordine del giorno G12.101. *(v. Allegato A).*

GRILLOTTI, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno e conferma di rimettersi al Governo sul 12.0.48, identico all'emendamento ritirato dalla senatrice D'Ippolito.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno ma è contrario all'emendamento, in considerazione delle osservazioni del senatore Azzollini sulla compensazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.101 non verrà posto in votazione.

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Mantiene l'emendamento 12.0.48 e ne chiede la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 12.0.48.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Gli emendamenti 12.0.49 e 12.0.51 tendono a reintrodurre i benefici fiscali per l'occupazione e gli investimenti nel Mezzogiorno, secondo un meccanismo automatico e quindi certo, che ricalca quello varato nella scorsa legislatura già foriero di molti risultati po-

sitivi, riducendo l'eccessiva burocratizzazione e centralizzazione e soprattutto scoraggiando l'intermediazione politica.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti dal 12.0.49 al 12.0.63.

LAURO *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti 12.0.58 e 12.0.60.

DEMASI *(AN)*. Aggiunge la sua firma agli emendamenti 12.0.58 e 12.0.60 e dichiara a titolo personale voto favorevole.

GRILLO *(FI)*. Richiama il Governo ad un dovere di coerenza, poiché la soppressione della modesta tassa di stazionamento delle imbarcazioni è già stata approvata in un disegno di legge in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 12.0.58. Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti dal 12.0.60 al 12.0.71.

PEDRIZZI *(AN)*. Ritira l'emendamento 12.0.201 e presenta l'ordine del giorno G12.200. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e poiché il rappresentante del Governo lo accoglie, l'ordine del giorno G12.200 non viene posto in votazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNALE (DS-U), respinge l'emendamento 12.0.840.

PRESIDENTE. Accantona gli articoli 12-*bis* e 13 e i relativi emendamenti e passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO *(LP)*. L'emendamento 14.101 si propone di correggere un'anomalia del mercato dovuta al fatto che le restrizioni previste dalla legge in tema di appalti per la fornitura di servizi si applicano solo alle concessionarie con maggioranza di capitale pubblico.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'emendamento 14.48 migliora ulteriormente la modifica introdotta al comma 2, lettera c), dalla Camera dei deputati per quanto riguarda l'esclusione delle cooperative sociali dall'obbligo di determinare procedure in materia di appalti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Trattandosi di un articolo relativo all'acquisto di beni e servizi di cui è difficile modificare l'equilibrio contabile, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Si rimette inoltre al Governo per il 14.0.1.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed esprime parere contrario sul 14.0.1, specificando che l'ulteriore modifica proposta con l'emendamento 14.48 è eccessivamente generica; invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 14.101, non essendo il disegno di legge finanziaria la sede adatta per modificare i meccanismi di appalto per la costruzione di strade ed autostrade.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Ritira l'emendamento 14.48.

MORO *(LP)*. Ritira l'emendamento 14.101 e presenta l'ordine del giorno G14.100. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto in votazione.

Con successive votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.3 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.12), la prima parte del 14.14 (con conseguente preclusione della restante parte e del 14.15), la prima parte del 14.67 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.21), la prima parte del 14.22 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 14.27), la prima parte del 14.28 (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 14.29), la prima parte del 14.43 (con conseguente preclusione della restante parte e del 14.49), la prima parte del 14.45 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 14.46 e 14.47) e la prima parte del 14.51 (con conseguente preclusione della restante parte e del 14.53). Sono altresì respinti gli emendamenti 14.39 e 14.42, tra loro identici, nonché gli emendamenti 14.1, 14.32, 14.33, 14.35 e 14.44.

BASSANINI *(DS-U)*. Oltre a superare i profili di illegittimità costituzionale, l'emendamento 14.56 si propone di escludere le Regioni e gli enti locali dall'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip spa quando non determinino una riduzione dei costi.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.56, risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso ed il successivo 14.58. Sono altresì respinti il 14.59 e il 14.61.

PEDRIZZI *(AN)*. Non si comprende il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo all'emendamento 14.62, che richiama l'applicazione di una legge specifica.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sarebbe opportuno ritirare l'emendamento, in quanto la disposizione è già prevista nella parte iniziale del comma 3 dell'articolo 14, altrimenti si rischia di creare confusione.

NANIA *(AN)*. Mantiene l'emendamento 14.62.

Il Senato approva l'emendamento 14.62.

MORANDO *(DS-U)*. In considerazione di tale approvazione e per evitare effetti devastanti sulla finanza pubblica, bisognerebbe specificare la copertura finanziaria indicata genericamente come compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Zavoli).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'emendamento produrrà effetti finanziari di modestissima portata, che potranno essere indicati alla conclusione dell'esame del disegno di legge finanziaria oppure, dopo una breve sospensione, anche nel corso dell'attuale seduta.

MORANDO *(DS-U)*. Per evitare un'ulteriore interruzione dei lavori causata dalla maggioranza, invita il sottosegretario Vegas a fornire tale indicazione in apertura della seduta antimeridiana di domani. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Con successive votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.64 (risultando pertanto preclusi la restante parte dello stesso ed il successivo 14.65), la prima parte del 14.69 (risultando pertanto preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi fino al 14.82), la prima parte del 14.84 (risultando pertanto preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi fino al 14.92) e la prima parte dell'emendamento 14.102 (risultando pertanto preclusi la restante parte dello stesso ed il successivo 14.103). Sono altresì respinti gli emendamenti 14.66, 14.83, 14.96, 14.97, 14.106 e 14.111.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Ritira l'emendamento 14.113, contenente una delega al Governo per emanare un regolamento concernente gli appalti pubblici con riferimento alle questioni economiche ma anche sociali, in osservanza della normativa europea, e presenta l'ordine del giorno G14.200. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Stante l'assenso del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G14.200 non verrà posto in votazione.

GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira l'emendamento 14.114 e sottoscrive l'ordine del giorno G14.200, di contenuto identico.

Il Senato approva l'articolo 14, nel testo emendato. Con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore MARITATI (DS-U), è quindi respinto l'emendamento 14.0.1, su cui il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario. È altresì approvato l'articolo 14-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASSIGLI *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 15.12 e presenta l'ordine del giorno G15.100. *(v. Allegato A)*. Nonostante le promesse elettorali, l'Italia non riesce a recuperare il ritardo nello sviluppo informatico, nonché generalmente quello della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, per le quali si propone l'istituzione di un apposito Ministero.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Gli emendamenti che recano la sua firma propongono la consultazione della Conferenza unificata quando gli interventi del Ministro per l'innovazione e le tecnologie vertono in materie di competenza degli enti locali e tendono a facilitare la diffusione della carta di identità elettronica e a favorire l'informatizzazione dei piccoli comuni.

MODICA *(DS-U)*. L'emendamento 15.115 esclude che attraverso l'accreditamento dei corsi universitari a distanza previsto dal comma 5 si inseriscano nel sistema italiano di formazione superiore istituzioni estranee al sistema universitario. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si attendono illustrati.

GRILLOTI, *relatore*. Anche in considerazione degli sforzi compiuti in favore della ricerca in sede di predisposizione del maxiemendamento, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti. È invece favorevole all'ordine del giorno G15.100.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G15.100, a cui propone delle modifiche, rilevato che la proposta va in senso contrario all'accorpamento di diversi Ministeri deciso nella scorsa legislatura; invita inoltre i presentatori dell'emendamento 15.115 a trasformarlo in un ordine del giorno.

PASSIGLI *(DS-U)*. Accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G15.100 (te-

sto 2), ma sottolinea che esso accorpa la ricerca al già esistente Ministero dell'innovazione e della tecnologia.

Con successive votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 15.4 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 15.8), la prima parte dell'emendamento 15.26 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 15.40) e la prima parte dell'emendamento 15.55 (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 15.56). Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste la prima dal senatore PASSIGLI (DS-U) e le altre dal senatore CADDEO (DS-U), sono quindi respinti gli emendamenti 15.14, 15.15 e 15.17. Sono altresì respinti gli emendamenti 15.1, 15.9, 15.10, 15.43, 15.45 e 15.49.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Ritira tutti gli emendamenti che recano la sua firma.

Il Senato respinge gli emendamenti 15.65, 15.67 e 15.69, tra loro identici, nonché gli emendamenti 15.63, 15.71, 15.72, 15.84, 15.85, 15.300, 15.95, 15.104. Sono altresì respinte la prima parte dell'emendamento 15.78 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 15.83), la prima parte dell'emendamento 15.88 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 15.93) e la prima parte dell'emendamento 15.500 (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 15.101). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CADDEO (DS-U), è infine respinta la prima parte dell'emendamento 15.105, risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso e il 15.106.

ASCIUTTI *(FI)*. Sollecita l'attenzione sull'emendamento 15.109, che corregge l'espressione erronea «istituti universitari abilitati».

GRILLOTTI, *relatore*. A correzione di quello reso precedentemente, esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 15.109. È quindi respinto il 15.108.

PAGANO *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 15.115, che senza modificare gli importi stanziati si limitava a definire il sostegno finanziario per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitario da parte dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presenta quindi l'ordine del giorno G15.200. *(v. Allegato A).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.200 non verrà posto in votazione.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. A seguito degli incrementi degli stanziamenti per la ricerca, ritira l'emendamento 15.116 (testo 2).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 15.117, 15.118 e la prima parte del 15.2; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 15.3.

È quindi approvato l'articolo 15 nel testo emendato. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 15.0.3, 15.0.800, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9, sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15-*bis* e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI*, relatore.* Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

PASSIGLI *(DS-U)*. Trasforma gli emendamenti 15.bis.2 e 15.bis.3 nell'ordine del giorno G.15bis.100. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno se il presentatore ne accetta una parziale riformulazione. *(v. Allegato A).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Accetta la riformulazione proposta al Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G15*bis*.100 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 15.bis.1, 15.bis.4, 15.bis.5, 15.bis.6 e 15.bis.7 (testo 2).

PASSIGLI *(DS-U)*. Si rammarica per la mancata approvazione degli emendamenti, che avrebbero consentito di specificare meglio i contenuti e gli strumenti operativi di un articolo, altrimenti molto generico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FERRARA *(FI)*. Annuncia il voto favorevole sull'articolo 15-*bis*, grazie al quale il progetto «PC ai giovani» potrà diventare realtà.

Il Senato approva l'articolo 15-bis.

PRESIDENTE. Come convenuto, passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VITALI *(DS-U)*. L'impostazione duramente centralista e antifederalista del Patto di stabilità della precedente finanziaria viene riconfermata dall'articolo 17, a dimostrazione che non vi è alcuna correlazione tra un vero federalismo e la devoluzione. Il Patto di stabilità è incostituzionale, in quanto il criterio del disavanzo finanziario vìola l'autonomia di entrata e di spesa che l'articolo 119 riconosce agli enti locali e ignora quello spirito di collaborazione tra il Governo centrale e gli enti locali che ha contraddistinto le finanziarie del centrosinistra. Risultano particolarmente penalizzate le province, che devono realizzare un miglioramento del 7 per cento rispetto al disavanzo finanziario del 2001, mentre i tagli dei trasferimenti ai comuni, oltre alla riduzione dei servizi e all'aumento delle tariffe, determineranno un appesantimento della loro situazione finanziaria, che richiede la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Ritiene vi siano le condizioni per terminare i lavori dell'Aula alle ore 21.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Illustra le modifiche proposte all'articolo 17, che pone agli enti locali dei vincoli più stringenti rispetto a quelli previsti dai Governi di centrosinistra, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 17.7, 17.178 e 17.203. Circa l'emendamento 17.263, che è disponibile a ritirare per convergere sul 17.800, evidenzia come la negoziazione tra il Ministero dell'economia e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano debba essere condotta su un piano paritario.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Gli emendamenti presentati all'articolo 17 si propongono di evitare che i vincoli previsti per gli enti locali abbiano pesanti conseguenze sulle fasce più deboli della società. Ribadisce la contrarietà al Patto di stabilità, che si è dimostrato un freno per la crescita dei Paesi europei, di cui il Patto di stabilità interno è la conseguenza. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Il Patto di stabilità interno previsto dall'articolo 17 contraddice la ricerca di un coerente federalismo fiscale evidenziato nell'accordo del giugno di quest'anno tra Governo e autonomie locali. Viene infatti esplicitata una visione neocentralistica, già evidenziata con la finanziaria dell'anno scorso, che attraverso la previsione di limiti massimi di spesa ha gravemente leso l'autonomia degli enti locali. Auspica pertanto un complessivo ripensamento dell'articolo 17.

FERRARA *(FI)*. Modifica gli emendamenti 17.21 e 17.64, sopprimendo la parte di compensazione.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Illustra l'emendamento 17.801, che ripristina un metodo corretto nella negoziazione tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale, prevedendo che in caso di mancato accordo intervenga, fino al conseguimento dell'accordo stesso, un decreto del Ministro dell'economia. È una formulazione che consente di evitare inutili contenziosi. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

MICHELINI *(Aut)*. Pur convenendo sulla necessità del concorso delle Regioni a Statuto speciale al Patto di stabilità interno, sottolinea che il comma 18 non rispetta i canoni di un accordo pattizio, in quanto consente al Governo un'autonoma determinazione dei flussi di cassa in caso di mancato accordo, ponendo pertanto lo Stato in una situazione di preminenza.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Con l'emendamento 17.221 si consente di assumere personale agli Istituti comunali per i servizi sociali, in considerazione della loro autonomia rispetto ai comuni e alla rilevanza delle prestazioni erogate, con l'unico vincolo del rispetto del bilancio di previsione.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Insieme con i colleghi Rotondo, Montalbano e Garraffa, sottoscrive gli emendamenti 17.800 e 17.801.

MORANDO *(DS-U)*. Segnala alla Presidenza che l'emendamento 17.221, pur comportando oneri, non prevede copertura finanziaria. Esprime inoltre contrarietà rispetto ad una chiusura anticipata della seduta, in quanto l'opposizione non intende fornire alibi di alcun tipo ad un Governo desideroso di porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI*, relatore*. Ritiene che la Commissione bilancio abbia compiuto un buon lavoro sull'articolo 17, per cui esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 17.21, sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 17.800 e 17.801, sui quali si rimette al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nell'assicurare il senatore Morando che il Governo non porrà la questione di fiducia, ricorda che l'articolo 17 si fonda sul principio imprescindibile del generale rispetto del patto di stabilità europeo, che va quindi esteso anche all'interno degli Stati. Il testo in esame indica agli enti locali una prospettiva per gli anni 2003-2004 al fine di giungere al regime di autentico federalismo fiscale nel 2005, indicando un sistema certo ed incontestabile di entrate ed uscite. Del resto, le autonomie non hanno formulato una proposta alternativa concreta e quindi è stato necessario ricorrere al sistema più efficace, quello del blocco sui saldi. Il Governo esclude che da tali misure

possa derivare la necessità di tagli ai servizi sociali degli enti locali, i quali, nella massima autonomia possibile, potranno invece calibrare i livelli di spesa, diminuendo in particolare i costi di gestione. Certamente qualche difficoltà in più si pone per le province, la cui situazione è stata diversificata rispetto a quella dei comuni in quanto hanno avuto anche nell'anno in corso canali di entrata e di spesa diversi, ma ad esse può essere offerto come valvola di sfogo il prolungamento dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. In sostituzione degli emendamenti 17.263, 17.800 e 17.801, propone l'emendamento 17.1000 *(v. Allegato A)*, che individua un periodo transitorio nel quale compensare i diversi interessi, nel rispetto delle autonomie.

PRESIDENTE. Invita a formalizzare il testo dell'emendamento. Passa alle votazioni, ricordando che gli emendamenti 17.121, 17.118, 17.225, 17.226 e 17.246 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 17.3.

VITALI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra all'emendamento 17.7, rilevando come anche settori della maggioranza abbiano dovuto riconoscere che la manovra in esame introduce elementi di inusitato neocentralismo. Come tutti gli amministratori sanno, le spese obbligatorie degli enti locali non sono comprimibili, per cui l'esistenza di un *trend* discendente dei trasferimenti non può che comportare una riduzione della spesa per i servizi non obbligatori ai cittadini. Peraltro, l'indicazione dei prossimi anni come fase di transizione verso il federalismo fiscale è contraddetta dal disinteresse manifestato dal Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non affrontato neppure dal disegno di legge La Loggia.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Il principio di unità economica della Repubblica non può essere tradotto in un potere di interferenza così penetrante nella gestione finanziaria degli enti locali.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.7 (testo corretto), 17.9, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.17 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 17.0.2), 17.902, 17.1061 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.802), 17.901, 17.900 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.16 (testo 2)/2), 17.803, 17.1064, 17.1066, 17.804, 17.18, 17.21 (testo 2) prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.28, nonché del 17.30), 17.29 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti dal 17.35 al 17.41), 17.31 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.33), 17.45 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.51), 17.57, 17.61, 17.62 prima parte

(con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.64), 17.68 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.75), 17.77, 17.83 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.85), 17.88, 17.89 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.92), 17.96 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.93), 17.104 prima parte, (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.106), 17.111, 17.112 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.113), 17.125, 17.124, 17.127, 17.128 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.133), 17.134, 17.123, 17.135 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.147), 17.140, 17.149 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.150). Vengono respinti gli identici 17.152, 17.153, 17.154 e 17.155.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.161 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.163), 17.164 e gli identici 17.167, 17.168, 17.169 e 17.170. Vengono respinti gli identici 17.171, 17.172 e 17.174, nonché gli emendamenti 17.177 e 17.176. Il Senato respinge gli emendamenti 17.184, 17.181, 17.185 e 17.178, tra loro identici. Sono altresì respinti gli emendamenti 17.191, 17.192, 17.194 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al 17.200), 17.201, 17.223 (testo corretto) prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.207), 17.210 e 17.218 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.219).

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Insiste per l'approvazione dell'emendamento 17.221 (testo corretto).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VITALI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 17.221 (testo corretto). Vengono quindi respinti gli emendamenti 17.228, 17.237 e gli identici 17.232, 17.234, 17.235 e 17.903. Il Senato respinge gli emendamenti 17.236, 17.238 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 17.239) e gli identici 17.241, 17.243, 17.244, 17.245 e 17.904. Il Senato respinge gli emendamenti 17.905, 17.249, 17.252 e 17.262 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 17.906).

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. La riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 17.801 sembra accoglibile.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Chiede alla Presidenza qualche minuto per giungere, alla luce delle proposte del sottosegretario Vegas, ad una formulazione concordata tra i presentatori degli emendamenti 17.800 e 17.801.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Precisa che la proposta di anticipare alle 21 la chiusura della seduta dipende dalla durata della stessa, iniziata alle ore 15, e dalla considerazione che in effetti la Conferenza dei Capigruppo aveva originariamente deciso di fissare la chiusura proprio per le ore 21.

ANGIUS *(DS-U)*. La questione sottolineata dal senatore Morando è di natura politica poiché il Senato non è stato ancora posto nelle condizioni di comprendere quali saranno gli sviluppi futuri della discussione sulla manovra finanziaria. In particolare, le opposizioni, interessate non ad una battaglia ostruzionistica ma ad un serio confronto sul merito del provvedimento, desiderano conoscere quando presumibilmente si concluderà l'esame dei documenti di bilancio da parte del Senato e se il Governo ha intenzione di porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza al momento non può prevedere quando si giungerà al voto finale. Per quanto riguarda la questione di fiducia, il sottosegretario Vegas ha escluso questa eventualità.

TOFANI *(AN)*. Conferma che la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito che la seduta odierna terminasse alle ore 21 e che quindi si è verificato un errore nella definizione dell'orario di chiusura.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Propone un nuovo testo dell'emendamento 17.801. *(v. Allegato A).*

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario su questa formulazione in quanto gli effetti debbono scattare dal raggiungimento dell'accordo e non dalla predisposizione degli elementi per la definizione dello stesso. Insiste per la formulazione precedentemente proposta.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Il problema si pone quando una delle due parti (che potrebbe essere lo stesso Governo) non volesse arrivare all'accordo.

MICHELINI *(Aut)*. La formulazione proposta dal sottosegretario Vegas non è accettabile in quanto pone in una posizione di prevalenza il Governo. Peraltro, i flussi di cassa, che non afferiscono all'accordo, sono definiti dalle norme d'attuazione e quindi il testo in esame potrebbe essere viziato di incostituzionalità.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Conferma il parere precedentemente espresso.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. A livello istituzionale è necessario assicurare pari dignità tra le parti che contrattano.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Propone di rinviare la discussione a domani per giungere ad una formulazione più meditata.

GRILLOTTI, *relatore*. Su tale proposta si rimette al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si rimette alla Assemblea.

PRESIDENTE. La questione è stata sufficientemente approfondita. Passa pertanto alle votazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 17.800 e 17.801. Viene approvato l'emendamento 17.1000, mentre sono respinti gli emendamenti 17.269 e 17.270.

Il Senato approva l'articolo 17 nel testo emendato.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Esprime il proprio dissenso sull'articolo 17.

Il Senato respinge l'emendamento 17.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.0.2 è precluso dalla reiezione della prima parte del 17.17. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Nel confermare l'agibilità dell'aeroporto di Catania e l'effettuazione di voli sullo scalo da parte di alcune compagnie comunica che il ministro Lunardi riferirà domani all'Assemblea sulle iniziative che il Governo intende assumere.

PRESIDENTE. Avverte che il ministro Lunardi riferirà all'Assemblea sulla vicenda dell'aeroporto di Catania domani alle ore 21. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 dicembre.

La seduta termina alle ore 21,16.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,05).*

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Battaglia Antonio, Bettamio, Callegaro, Chincarini, Collino, Compagna, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Gentile, Grillo, Guzzanti, Maffioli, Malan, Mantica, Massucco, Salerno, Saporito, Scarabosio, Semeraro, Sestini, Siliquini, Ventucci e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girfatti, impegnato a Copenhagen nella riunione del Gruppo di lavoro della COSAC; Budin, Contestabile, Crema, Danieli Franco, Giovanelli, Manzella, Nessa, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione Europea in occasione delle elezioni in Madagascar.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, prometto di essere particolarmente sintetico.

Giovedì sera, come risulta anche dal processo verbale appena letto, ho presentato una richiesta di inserimento urgente nel calendario dei lavori dell'Assemblea della discussione sulla vicenda FIAT che, come ricorderà, era stata sospesa in attesa degli sviluppi concernenti soprattutto gli assetti societari.

In una precedente votazione sulla questione, nonostante il presidente di turno Calderoli avesse esplicitato che la mia richiesta era aggiuntiva e non sostitutiva delle materie già all'ordine del giorno, alcuni esponenti della maggioranza mi hanno riferito di aver frainteso e che, solo per questo motivo, hanno votato contro tale proposta.

Sono qui a ribadire che la richiesta di voto sulle mozioni era ed è aggiuntiva. *(Bruìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio!

MALABARBA *(Misto-RC)*. Visto come sono andate le cose, se avessimo voluto avremmo potuto utilizzare tutta la giornata di venerdì per svolgere il dibattito sulla FIAT. Così non si è voluto. Anche con il mio sciopero della fame (giunto oggi all'ottavo giorno), mi sono ripromesso di sollecitare fino all'ultimo minuto possibile, in sede parlamentare, qualsiasi – lo sottolineo – iniziativa che possa modificare il piano FIAT, riducendo l'impatto sociale drammatico già in atto con la cassa integrazione a zero ore.

Se lei è d'accordo, signor Presidente, a questo punto mi esimerei dal chiedere la votazione della proposta di inserimento in calendario della discussione sulla vicenda FIAT a patto che il presidente Pera intenda proporre – come credo – all'attenzione dei Capigruppo la possibilità di inserire tale discussione dopo l'approvazione della finanziaria, ma prima della sospensione dei lavori del Senato per le festività natalizie.

Mi rendo conto delle difficoltà, ma il nostro sforzo non è comunque paragonabile a quello delle famiglie dei lavoratori colpiti che, anche con il mio sciopero della fame, che continua, voglio testimoniare in modo irrituale in quest'Aula.

A tal fine, sto scrivendo una lettera personale a tutti i senatori, che vorrei la prendessero seriamente in considerazione. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, al di là del merito delle soluzioni sulle quali il Parlamento si è espresso e si esprimerà come ritiene, le esprimo anzitutto, come ha già fatto il presidente Pera, solidarietà per la tenacia con la quale si sta battendo per un obiettivo in cui crede.

Ho avuto modo di parlare con il presidente Pera in ordine alla richiesta da lei avanzata e posso assicurare, a suo nome, che nella imminente Conferenza dei Capigruppo la questione da lei sollevata sarà prospettata ai Presidenti dei Gruppi ai fini di una sollecita calendarizzazione.

LAURIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per denunciare in quest'Aula la grave e intollerabile situazione che si è venuta a determinare in Sicilia, con la chiusura dell'aeroporto di Catania.

In queste ore il consiglio comunale della città si è tenuto presso l'aeroporto ed è pervenuto alla decisione di autosospendersi da ogni attività. Manifesto la mia solidarietà alla classe dirigente e agli operatori comunali e regionali della Sicilia. La decisione di chiusura dell'aeroporto ha bypassato l'ENAC, l'unico ente titolato a decidere se tenere aperto o chiuso uno scalo, secondo il quale l'aeroporto di Catania è agibile perché vi atterrano e decollano aerei di compagnie straniere.

Si tratta di una decisione di cartello, che vede purtroppo in testa, irresponsabilmente, l'Alitalia che, insieme ad altre compagnie, ha lucrato in questi anni sulla pelle dei siciliani con tariffe esose. Il risparmio di piccole somme in relazione a qualche disagio legato all'attività eruttiva del vulcano sta danneggiando l'immagine della Sicilia, provocando l'annullamento di convegni e mettendo in ginocchio l'attività alberghiera e l'intera economia dell'isola.

Chiediamo che il Ministro dei trasporti venga a riferire urgentemente in Aula; la magistratura si sta giustamente occupando delle illegalità connesse alla decisione assunta dalle compagnie aeree. Mi spiace dirlo, ma non escludo che molti senatori in quest'Aula procederanno ad un forte ostruzionismo nel corso della discussione della finanziaria. *(Applausi del senatore Rotondo).*

PRESIDENTE. Senatore Lauria, la questione da lei posta, che ha suscitato l'atto di protesta di tutto il consiglio comunale di Catania, è seria e rilevante, come ho avuto modo di constatare personalmente essendomi recato in quella città nei giorni scorsi. Invito tutti i parlamentari che ritengano utile una discussione su questo argomento a ricorrere agli appositi strumenti e la Presidenza informerà il Governo.

Chiederei ai senatori che intendono intervenire su altre questioni attinenti i lavori del Senato di chiedere la parola a fine seduta.

GARRAFFA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per denunciare il fatto che nella notte fra sabato e domenica, a Palermo, un atto intimidatorio ha colpito il «Blow Up», un centro di associazione studentesca ove hanno sede Emergency, l'Unione degli universitari e la mutua studentesca. È andata a fuoco una saracinesca e la natura dolosa dell'incendio ha avuto conferma dopo un sopralluogo della polizia scientifica che ha trovato la miccia da cui sono partite le fiamme. Nei giorni scorsi si era tenuta una festa, a seguito della vittoria della sinistra nelle elezioni universitarie.

L'atto intimidatorio arriva dopo una serie di iniziative, le assemblee universitarie, la marcia per la pace organizzata da Emergency, le manifestazioni a favore degli operai della FIAT. Gli studenti che gestiscono il centro escludono che il gesto possa partire dalla destra parlamentare con la quale vi è un confronto leale all'interno dell'università, i loro sospetti ricadono su frange di estrema destra esistenti a Palermo.

Mi farò promotore di un'interrogazione, ma chiedo che il Ministro dell'interno venga a riferire in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, come ho detto prima, per sollecitare all'attenzione del Parlamento delle tematiche ci sono gli strumenti delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari. Inviterei comunque – lei ormai ha avuto modo di svolgere il suo intervento ed è chiaro quello che ha detto – ad intervenire a fine seduta perché dobbiamo affrontare un importante adempimento qual è quello della legge finanziaria. Quindi, su questo o su eventuali altri punti si interverrà a fine seduta.

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, non intendo far perdere tempo né a lei né all'Assemblea. Noi avevamo avanzato una richiesta in merito alla discussione sulla legge finanziaria, richiesta che – secondo me – è resa anche più urgente in relazione alle notizie di stampa che abbiamo letto questa mattina; mi riferisco appunto alla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore Angius, dobbiamo prima passare all'esame della legge finanziaria, poi le darò la parola se il tema riguarda l'andamento dei lavori in relazione alla stessa.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Prima di passare ad esaminare la legge finanziaria, e di farlo secondo le formulazioni di rito, perché in Parlamento il rito è so-

stanza, avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,25).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre sono stati approvati gli articoli 1 e 4 e sono stati accantonati gli articoli 2 e 3. Hanno quindi avuto inizio le votazioni degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Ricordo altresì che sono stati presentati da parte del relatore emendamenti afferenti a numerosi articoli del disegno di legge, i quali sono stati a loro volta oggetto di subemendamenti. Anche al fine di consentire alla 5ª Commissione permanente l'esame di tali proposte emendative, cioè i nuovi emendamenti del relatore e i subemendamenti che sono stati presentati a questi emendamenti, una volta esaurito il voto degli articoli aggiuntivi dell'articolo 4 la Presidenza ritiene che si debba passare ad esaminare in primo luogo gli articoli non interessati alle proposte stesse, che sono i seguenti: articoli aggiuntivi all'articolo 5, articolo 6, articoli 10, 11 e 12, articoli 14, 14-*bis*, 15 e 15-*bis*, articoli 17, 18 e 19, articoli 23, 24 e 25, articoli 27, 29, 34, 36 e 36-*bis*, 37-*bis*, 38, 40 e 41, articolo 44, articoli 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57 e 58, articolo 60, articoli 62 e 63, articoli 65 e 66, articolo 68.

Do ora la parola al senatore Angius.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo sostanzialmente d'accordo nel procedere in questo modo, perché – come il Governo e la maggioranza sanno – stiamo conducendo contro la legge finanziaria un'opposizione netta e ferma ma non ostruzionistica. Siamo interessati infatti ad una discussione di merito sulla legge finanziaria, sui suoi singoli aspetti, secondo noi estremamente negativi per quanto riguarda l'economia e la finanza pubblica del nostro Paese, e rispetto a questi argomenti di merito intendiamo esporre le nostre motivate ragioni.

Detto questo, tuttavia, come accennavo poc'anzi, in relazione alle nuove iniziative che sono state prese dalla maggioranza – mi riferisco al cosiddetto condono fiscale – e a quanto emerso negli organi di stampa

e di informazione radiotelevisiva circa un'iniziativa della maggioranza (non si capisce bene se con l'avallo del Governo o meno; mi riferisco cioè al cosiddetto condono edilizio), riteniamo che sia pregiudiziale, per tanti versi, alla discussione che stiamo facendo e all'esame dei singoli articoli ascoltare in quest'Aula quello che sinora non abbiamo avuto il piacere di udire.

Vorremmo cioè conoscere quali sono le ragioni di carattere politico, sociale, economico, fiscale attinenti l'andamento dei conti pubblici che inducono la maggioranza ed hanno indotto il Governo, in particolare il Ministro dell'economia, ad avallare e sostenere le scelte sinora fatte relativamente al cosiddetto condono fiscale. Allo stesso tempo, vorremmo avere ragione anche dei motivi per cui si annuncia – se ne è fatto portavoce in diverse interviste sugli organi di stampa nazionali il relatore alla legge finanziaria – il cosiddetto condono edilizio.

In altre parole, vorremmo conoscere in Aula da parte del Governo, se possibile dal Ministro dell'economia e delle finanze, il motivo per cui l'Esecutivo ha intrapreso, rispetto alla legge finanziaria che aveva presentato, discusso ed emendato presso la Camera dei deputati, nuove iniziative tese a modificare profondamente quel provvedimento, dal Governo e dalla maggioranza stessi approvata presso l'altro ramo del Parlamento.

Queste motivazioni sono fondamentali non soltanto per la nostra discussione di merito ma anche, soprattutto, per quanto riguarda il Paese. Non siamo ancora in grado di conoscere le vere ed autentiche ragioni che hanno spinto il Governo ad una così rilevante iniziativa, che così forte contestazione ha ottenuto nel Paese da parte delle forze sociali direttamente interessate; mi riferisco a commercianti, artigiani ed imprenditori, cioè a quanti sinora nel nostro Paese hanno fatto il loro dovere di cittadini onesti, pagando il fisco e ricostruendo, laddove questo rapporto era stato reso più precario, il loro rapporto con lo Stato.

Tale questione è fondamentale ed essenziale per cui il Ministro dell'economia e delle finanze deve venire a riferire in Aula le ragioni di una così rilevante iniziativa. Penso che questa motivata richiesta, già avanzata nella scorsa settimana, è oggi ancora più fortemente sostenuta dai fatti, cioè dall'iniziativa stessa della maggioranza e del Governo.

In realtà, mi sembrerebbe davvero assai singolare che discutessimo in Aula di un'altra legge finanziaria rispetto a quella esaminata all'inizio dell'*iter* al Senato della Repubblica, senza sapere le ragioni, i motivi del perché di un così profondo cambiamento. Crediamo di avere il diritto di sapere quali sono le ragioni che hanno indotto il Ministro dell'economia ed il Governo ad una così rilevante decisione, ad una così importante iniziativa legislativa e normativa. È la terza volta, signor Presidente, che rivolgo questa richiesta alla Presidenza del Senato che invito caldamente a trasferire, sollecitando il Ministro affinché venga in Aula.

Vorrei far notare molto pacatamente e garbatamente che sarebbe veramente singolare non solo discutere in assenza del Ministro di una così rilevante iniziativa, ma anche senza ascoltare le ragioni e le motivate intenzioni che – ribadisco – vorremmo conoscere da parte del Governo.

In altre occasioni ed in circostanze di assai minore profilo, il Governo è stato obbligato a venire in Aula ed a riferire. Su una legge finanziaria, così profondamente modificata, in un modo, a nostro giudizio, così sconsiderato, crediamo di avere la pretesa di sapere e di conoscere dal Governo le sue reali intenzioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Avevo chiesto di intervenire, senza che la mia richiesta fosse stata rilevata. Intervengo soltanto per una questione di estrema urgenza: quanto detto dal collega Lauria in ordine alla decisione dell'Alitalia per quanto riguarda l'aeroporto di Catania costituisce una problematica molto importante. Anch'io, pertanto, mi associo nel chiedere che il ministro Lunardi venga oggi stesso a riferire al Senato sulle ragioni che hanno visto contrapporsi il Ministro con le decisioni assunte dall'Alitalia in ordine a Catania.

L'Alitalia ha fatto presente che si tratta di ragioni di sicurezza del volo; il capo della protezione civile ha detto che si tratta di interruzione di pubblico servizio; temo che poche ore siano decisive, quindi mi associo alla richiesta del senatore Lauria che il Governo venga a riferire oggi stesso sulla questione, di drammatica urgenza per la città di Catania e non soltanto per essa.

Quanto alle richieste del collega Angius, credo che il Governo avrà modo di esprimere il parere sugli emendamenti del relatore; il Governo non ha presentato emendamenti alla finanziaria e parlerà – ripeto – quando dovrà pronunciarsi sulle proposte di modifica del relatore. In quella sede saranno soddisfatte tutte le più che legittime domande che il collega Angius ha avanzato, non vedo pertanto nessuna ragione per rinviare l'esame della finanziaria, che ella, signor Presidente, ha indicato come possibile sugli articoli non toccati dagli emendamenti del relatore. Quindi concordo con quanto da lei stesso comunicato poco fa in ordine ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ho consentito di svolgere anche la prima parte del suo intervento perché fosse chiaro che da parte di tutti, anche della maggioranza, viene avanzata una richiesta nei confronti della situazione di Catania.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, è in corso attualmente un dibattito che sta riempiendo le telescriventi di tutte le agenzie del no-

stro Paese, nonché tutti i giornali radio di tutte le emittenti del nostro Paese, sia pubbliche che private: quello sul cosiddetto condono edilizio.

Signor Presidente, annuncio al Senato (perché tocca all'opposizione fare questo annuncio e questa è una piccola vergogna per il Governo) che il vice presidente del Consiglio, onorevole Fini, ha annunciato un'ora fa (lo dico anche al relatore Grillotti, che è di Alleanza Nazionale) che il Governo e questa maggioranza non hanno alcuna intenzione di procedere al condono edilizio.

GRILLOTTI, *relatore*. Ma lo so.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Glielo comunico io, perché siccome non c'è nessuno del Governo... *(Commenti dai Gruppi AN e FI. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo è rappresentato e, nel momento in cui ritenesse di dover intervenire, non ha che da chiederlo alla Presidenza.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Non c'è dubbio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, senatore Del Turco.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Se tocca alla signora Moratti annunciare che il Governo non ha alcuna intenzione di procedere al condono edilizio, io ne sono personalmente contento, per il nostro Paese, per il Parlamento e anche per la signora Moratti.

Aggiungo, a beneficio del relatore di maggioranza, presente in Aula in questo momento *(Commenti dal Gruppo AN. Richiami del Presidente)*, che un'ora fa il senatore Nania, presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, ha dichiarato che quel Gruppo non voterà nessun... *(Commenti del senatore Pastore)* ...nessun condono...

NOCCO *(FI)*. Ma ve l'abbiamo detto!

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Benissimo: state per dire che non c'è il condono edilizio? Se è questa la notizia, è una buona notizia, signor Presidente; vuol dire che allora possiamo cominciare a parlare del condono fiscale, che è un'altra vergogna. *(Commenti dei senatori Nocco e Pastore).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Colleghi, siete pregati di non interrompere. Il Senato riprende i suoi lavori sulla legge finanziaria con delle novità rappresentate da emendamenti di cui si è ampiamente parlato nel Paese e di cui la Presidenza

ha dato conto. Se c'è un oratore per Gruppo che serenamente e pacatamente vuol dire qualcosa al riguardo, mi pare del tutto doveroso che ciò possa accadere. Se il Governo ha qualcosa da dire al riguardo, mi parrebbe non solo opportuno, ma anche utile per il Senato; se non ritiene di farlo, non lo farà. Dopo di che, si procederà come la Presidenza ha già comunicato.

Prego, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo non sul condono edilizio, ma su un altro problema.

Abbiamo comunicato alla Presidenza la nostra disponibilità ad esaminare e votare nella giornata di oggi gli articoli non interessati dagli emendamenti presentati dal relatore: quindi, questo noi faremo nella giornata di oggi. Tuttavia le ricordo, signor Presidente, che l'accordo era relativo alla giornata di oggi e può valere anche per le giornate successive solo a condizione che ci sia, da parte della Presidenza, la garanzia che vi siano tempi adeguati, non alla fine della discussione della finanziaria, ma nella giornata di domani o in quella di mercoledì, per discutere gli emendamenti presentati dal relatore.

Signor Presidente, noi non siamo assolutamente disponibili a passare queste giornate a discutere di altri articoli, anche se sono certamente importanti, quando ormai la discussione politica è concentrata sugli emendamenti del relatore. Vogliamo avere un tempo congruo, farlo quando è il momento opportuno; non so se la Presidenza del Senato vuole concordare con la Presidenza della Commissione bilancio quando questo possa avvenire, ma ribadiamo che non siamo disponibili ad affrontare questi problemi nelle ultime due ore della discussione sulla legge finanziaria.

FIRRARELLO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIRRARELLO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea un argomento già affrontato da diversi colleghi. D'altro canto, pensavo fosse esaustivo il dibattito sul decreto-legge n. 245 del 4 novembre scorso, allorquando si disse che la città di Catania e tutta la Sicilia...

PRESIDENTE. Senatore Firrarello, adesso ci troviamo in un'altra fase. Pertanto, le tolgo la parola.

Poiché ora nessun altro intende intervenire sul disegno di legge finanziaria, proseguiamo i nostri lavori.

Al senatore Ripamonti rispondo che la Presidenza prende atto della questione da lui sollevata. Nell'imminente Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, si esaminerà il problema dei tempi degli interventi alla luce della presentazione dei nuovi emendamenti.

Onorevoli colleghi, riprendiamo dunque le votazioni, dagli emendamenti 4.0.17 (testo 2) e 4.0.18, di contenuto identico, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.17 (testo 2), presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, identico all'emendamento 4.0.18, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.20, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.21, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.22, presentato dai senatori Sambin e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.23, presentato dai senatori Sambin e Nocco.

Non è approvato.

Prima di procedere all'esame degli ulteriori articoli, comunico che la 1ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere sugli emendamenti agli articoli da 22 a 68:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 22 a 68, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni sui seguenti emendamenti:

22.337, 22.338 e 22.339, rilevando l'opportunità di contemplare l'intervento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 nei procedimenti ivi previsti di adozione di provvedimenti volti a definire le condizioni di equilibrio economico finanziario delle Camere di commercio;

35.19, che disciplina con legge statale anche interventi di politica del lavoro di competenza delle Regioni senza prevedere il concerto o il parere degli enti territoriali interessati;

37.31, 37.32 e 37.34, che contemplano degli adempimenti a carico delle Regioni ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), in luogo della formulazione originale e non modificata dalla 5ª Commissione dell'alinea dell'articolo 37, comma 4, che appare più perspicua, prevedendo gli adempimenti a carico delle Regioni ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN;

59.688 e 59.84, che recano disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica di cui è da verificare l'eventuale interferenza con le competenze riconosciute alle Regioni sulla medesima materia;

59.0.102, concernente il conferimento di funzioni in materia di nautica da diporto, e 59.0.160, che interviene sulle competenze degli enti locali in materia di Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Istituti superiori per le industrie artistiche, in merito ai quali appare opportuno verificare la conformità con gli articoli 117 e 118 della Costituzione in relazione alle competenze normative e alle funzioni amministrative rispettivamente attribuite a Regioni ed enti locali;

59.0.127, in relazione al quale appare opportuno verificare la compatibilita con le competenze riconosciute alle Regioni in materia di sviluppo turistico;

59.0.162 e 59.0.163, in relazione ai quali si invita l'Assemblea a valutare se nel procedimento di approvazione delle istituende fondazioni ivi previste – originate dalla trasformazione delle aziende universitarie-ospedaliere di riferimento per le Facoltà di medicina e chinirgia già Policlinici universitari – non debba essere contemplato il concerto o almeno il parere delle Regioni interessate;

59.0.108, il cui comma 7 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a disciplinare nel dettaglio la costituzione di società di trasformazione urbana da parte di Regioni ed enti locali, 59.0.1008, che contempla l'adozione di un regolamento ministeriale per disciplinare interventi di valorizzazione di beni culturali, e 59.0.72, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per disciplinare interventi di sostegno della commercializzazione e dell'esportazione dei vini italiani di qualità, in relazione ai quali, considerando che intervengono in materie di competenza regionale, non risulta compatibile il rinvio alla fonte regolamentare statale con il citato articolo 117, comma sesto, della Costituzione, salvo che per quanto attiene alla disciplina di profili di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

59.0.1, sulla disciplina delle professioni di geometra e perito industriale, di cui appare opportuno approfondire la congruità rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni in materia di professioni.

La Commissione esprime inoltre parere non ostativo sui rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 22 a 68».

Comunico altresì che la 5ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere sugli emendamentì riferiti agli articoli da 13 a 68:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 68, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 19.87 (testo 2), 19.915, 22.338, 37.0.2000 (limitatamente al comma 4), 59.280, 19.904, 20.900 e 59.1005.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 58.900 e 58.901 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che

vengano inserite dopo la parola: «disponibili» le altre: «nella Tabella 1, alla voce legge 7 agosto 1997, n. 266» e. vengano soppresse le parole da: 2 piano di gestione» fino alla fine del periodo, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 67.Tab.D.900 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il riferimento alla Tabella F venga sostituito con quello alla Tabella E.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La 5ª Commissione permanente ha inoltre espresso il seguente parere (su ulteriori emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione di quelli del relatore e dei relativi subemendamenti, per'quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dell'emendamento 22.338 (testo 2) sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo dunque all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, con eccezione degli emendamenti concernenti la disciplina dei videogiochi (dal 5.0.500, a pagina 212, al 5.0.94, a pagina 234), che saranno presi in considerazione successivamente con riferimento all'articolo 12-*bis*, nonché dell'emendamento 5.0.2000 (a pagina 179), che sarà esaminato insieme all'emendamento 12.0.2000, presentato dal relatore.

Con queste precisazioni, invito i presentatori ad illustrare tali emendamenti.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, il mio emendamento 5.0.18 è volto a proporre l'introduzione di una sorta di Tobin *tax*, anche se in realtà va letta come una semplice proposta tendente ad affrontare il tema della tassazione delle transazioni valutarie a breve, in attesa che una misura più consistente possa essere approntata dall'Unione europea.

L'approvazione dell'emendamento avrebbe come significato che il Governo italiano si impegnerebbe a tassare in misura estremamente esigua questi movimenti speculativi di capitale, per quel che riguarda esclusivamente gli scambi che avvengono nel nostro Paese.

Si tratta di una misura molto parziale, che però avrebbe il vantaggio di dare l'impressione di volersi seriamente impegnare non solo ad affrontare un aspetto che riguarda gli equilibri di una finanza particolarmente turbolenta sul piano internazionale, ma anche a mettere effettivamente mano, per la prima volta, alla questione dei paradisi fiscali.

Lo sforzo che viene chiesto è così esiguo da essere sostanzialmente simbolico. Essendo una tassazione particolarmente popolare perché colpisce rendite speculative finanziarie, sarebbe interesse di tutti cominciare ad affrontare la questione per riservare poi ad una legge specifica un intervento più completo che regoli l'insieme della materia e consenta il raggiungimento di risultati a tutti noti.

Se fosse introdotta questa misura, ispirata dal recentemente scomparso professor James Tobin, premio Nobel per l'economia, non solo avremmo una forma di intervento per regolare le turbolenze finanziare internazionali, ma le risorse che potrebbero derivarne sarebbero utili per rispondere ai bisogni sociali e anche, soprattutto, per affrontare la problematica del differenziale dello sviluppo tra Nord e Sud, che ha nella piaga dei debiti dei Paesi del Sud del mondo un elemento che non possiamo assolutamente ignorare, come sembrerebbe peraltro dalle dichiarazioni successive alla Conferenza di Johannesburg, secondo le quali il Presidente del Consiglio sembrerebbe mettere da parte un impegno che l'Italia ha preso.

Tutte le opposizioni hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti in questa direzione, ma credo che anche la maggioranza dovrebbe considerare questo aspetto come un'opportunità. Per tali motivi sostengo la validità di questo strumento molto parziale, che si ispira alla Tobin *tax*, pur non essendo una vera tassazione delle transazioni valutarie che dovrebbe invece essere affrontata soprattutto in sede sovranazionale.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la proposta sottesa dal mio emendamento 15.0.15 attiene all'introduzione molto parziale di una tassazione, la cosiddetta Tobin *tax* (anche se ad essa si rifà soltanto in maniera molto limitata) per quanto riguarda le transazioni valutarie.

Tale imposta riguarderebbe solo i mercati italiani, e sarebbe destinata all'aumento dei fondi per la cooperazione e lo sviluppo, alla riduzione del debito estero, all'incremento dei fondi per lo sviluppo del Mezzogiorno e all'applicazione del Protocollo di Kyoto. È evidente che è solo l'inizio di un dibattito. Avremo poi modo, probabilmente sulla base di un disegno di legge specifico, anche di iniziativa popolare, di discuterne più ampiamente, perché la tipologia di imposta deve essere applicata anche a livello europeo.

Questo sarebbe già un primo segnale estremamente significativo, tanto più che in questa finanziaria ci troviamo di fronte ad un venir meno degli impegni assunti per la cancellazione del debito.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 5.0.4, che ci apprestiamo a votare, riguarda, come è noto, figure di contribuenti per le quali si cerca da molti anni di determinare un quadro normativo segnato da criteri di equità fiscale.

Si sa che la materia è resa delicata dal fatto che essa investe anche un sistema di relazioni con paesi confinanti, con i quali intratteniamo eccellenti rapporti. L'emendamento tende a tutelare i cosiddetti lavoratori frontalieri, che chiedono norme fiscali certe, e quindi garantite, ed ai quali non è lecito chiedere di aggiungere ai sacrifici di un lavoro svolto al di fuori dei confini nazionali il rispetto di un sistema di norme che producono evidenti discriminazioni e, in definitiva, una palese ingiustizia. *(Applausi del senatore Del Turco).*

BARATELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Siamo di fronte ad una pesante manovra da 40.000 miliardi di vecchie lire, tuttavia insufficiente a coprire i bisogni primari: la scuola, la Polizia, gli italiani all'estero, l'università, il Sud, i commercianti e la ricerca; ciononostante, va tutto bene. Lo *slogan* scelto, «finanziaria che dà e non toglie», è miseramente caduto di fronte alle proteste dei Ministri, degli industriali, dei commercianti, nonché dei rettori, che si dimettono in blocco; ma, va tutto bene. La manovra si risolverà, io credo, con un altro maxiemendamento, volto a tacitare le proteste più vivaci; intanto, già sappiamo che ci sarà la sempre smentita manovra correttiva di primavera, sempre che il Governo decida di abbandonare l'ottimismo di maniera e prendere finalmente atto della realtà.

Infatti, in questa finanziaria manca la politica in senso lato, oltre ad una chiara politica industriale. Ci chiediamo dove sia la manovra che ci avvicina alle finanziarie europee; certamente non è questa. Questo è un documento senza idee e contenuti.

Abbiamo provato a dare un contributo con emendamenti migliorativi, che respingerete per miopia politica e per l'arroganza che viene dai numeri parlamentari; ma miopia e arroganza, prima o poi, si pagano.

Signor Presidente, attraverso questo insieme di emendamenti abbiamo inteso fornire al Governo ed alle imprese una lettura diversa dell'interpretazione dei bisogni di settori quali il commercio ed il turismo, che risentono pesantemente di una reale crisi dei consumi in atto nel nostro Paese, prevedendo degli aiuti attraverso sgravi e crediti di imposta.

Mi riferisco, ad esempio, a quelli previsti dall'emendamento 5.0.22, che introduce un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti dai pubblici esercizi per realizzare ed adeguare gli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria, al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, nonché una reiterazione delle misure di deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione dei carburanti... *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, per antica esperienza so che in sede di finanziaria ci sono utili conversazioni da svolgere; le si faccia in modo da non disturbare il dibattito in Aula.

BARATELLA *(DS-U)*...per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi.

Prevediamo inoltre una detrazione dell'IVA ai fini fiscali per favorire il turismo d'affari (che nel nostro Paese, diversamente dal contesto europeo, non conta su alcun sostegno), oltre che le imprese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché una riduzione al 4 per cento dell'IVA sugli audiovisivi, a condizione che sia certificata una reale riduzione del prezzo praticato ai consumatori, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a valutare ed eventualmente sanzionare i comportamenti contrari.

Prevediamo un abbattimento dal 20 al 10 per cento dell'IVA per gli stabilimenti balneari, notoriamente in gravi difficoltà nelle ultime stagioni. Lo stesso vale per le prestazioni musicali dal vivo nelle sale da ballo, al fine di omogeneizzare l'aliquota come già accade nel settore alberghiero.

Chiediamo, ancora, di ripristinare per le imprese turistiche le norme abrogate nel 2001 a tutto il 2003, relative al credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali e per la deducibilità in quote costanti del periodo d'imposta e di sostenimento per l'anno in corso e nei tre periodi successivi; per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, estendendo tale deducibilità all'acquisto degli immobili detenuti in affitto dagli imprenditori turistici.

Non si tratta quindi di misure formali, ma di misure volte ad incentivare e sostenere un'imprenditoria importante poiché crea lavoro e codifica il cosiddetto «prodotto Italia». In questo contesto trovo illogica la riduzione dal 20 al 10 per cento delle aliquota IVA per le imprese balneari, per le case o gli appartamenti per vacanze e per le esecuzioni musicali non dal vivo; anche nel settore delle sale da ballo, delle discoteche e dei pubblici esercizi.

Ci preoccupiamo inoltre di consentire le detrazioni dell'IVA per il turismo d'affari, facendo in modo che le imprese e i liberi professionisti possano detrarre le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, chiedendo inoltre di alimentare il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica per favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali.

Da ultimo, la proposta emendativa propone di introdurre un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo ambientale, sostenute a decorrere dall'esercizio 2002, rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in un progetto di collaborazione internazionale a maggioranza italiana comprendendo Internet, il commercio elettronico e quant'altro. Le risorse stanziate sono pari a 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Come noterà, signor Sottosegretario (anche se non mi sta ascoltando), le proposte sono tese a rilanciare settori fondamentali per la nostra economia, dato che l'industria turistica nel nostro Paese è parte fondamentale nella formazione del prodotto interno lordo.

Riteniamo che in questo particolare periodo il Governo abbia il dovere di considerare seriamente e senza parzialità le nostre proposte. In altro modo ci preoccuperemo di fare presente a queste categorie dove stanno le proposte e dove stanno gli incentivi reali alle imprese. Abbiamo costruito con questo e con i successivi emendamenti una proposta vera, di sostegno alla sicurezza per le imprese, per i crediti alle stesse, essendo conseguenti sul piano politico di un impegno assunto come forza di Governo che oltre ad avere costruito una finanziaria diversa da questa avrebbe proposto politiche di sostegno adeguate e che in parte proponiamo

per cercare di migliorare il testo palesemente inadeguato. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

CHIUSOLI *(DS-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti 5.0.111 e 5.0.144 riguardano il sistema produttivo nazionale, in merito al quale in occasione della discussione dell'articolo 52 esprimerò qualche considerazione più approfondita.

In questo caso si tratta di tentare di dare una risposta – forse modesta, ma sicuramente efficace – a due esigenze caratterizzanti le prospettive di sviluppo di un efficiente sistema imprenditoriale. Parlo degli incentivi agli investimenti in ricerca e sviluppo e al sostegno delle esportazioni.

Di fronte alla desertificazione della politica industriale che il Governo persegue scientificamente (vedi, ad esempio, il collegato di settore approvato dopo un anno e con costanti azioni contraddette dopo poche settimane, come nel settore assicurativo, oppure si veda il recente caso Finmeccanica, nel quale si rischia di svendere un pezzo prezioso del patrimonio industriale nazionale), vogliamo provare a «cucire» una proposta politica complessiva all'interno della quale questi due emendamenti costituiscono significativi tasselli che si propongono di superare la propaganda con proposte realistiche fondate, che si iscrivono nella prospettiva di muovere il Paese dalla palude della stagnazione, nella quale, a dispetto delle fantasmagoriche previsioni dalle quali dopo l'11 settembre avevamo invitato il Governo a retrocedere, è stata ormai trascinata l'Italia.

Un operoso ravvedimento (che si avrebbe votando a favore di questi emendamenti) sarebbe un positivo inizio di inversione di tendenza ed un atto di coraggiosa saggezza. Provateci. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

IOVENE *(DS-U)*. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti relativi alle erogazioni liberali, alle spese di cura per persone non autosufficienti e le misure relative alla destinazione dell'8 per mille.

Si tratta di un pacchetto di misure fortemente sostenute e volute dal terzo settore e da altre realtà del mondo dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale, delle organizzazioni non governative del nostro Paese che, se venisse accettato dal relatore e dal Governo, come io mi auguro, introdurrebbe un sistema di aiuti e di incentivi in grado di far crescere e sviluppare il terzo settore e il mondo del *no profit* nel nostro Paese.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, gli emendamenti da me presentati tendono ad incentivare la possibilità per i privati di concedere alle organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione allo sviluppo con i Paesi del Sud del mondo loro contributi e a fare in modo che questi possano essere dedotti dalle tasse. In Parlamento ci sono da tempo dichiarazioni diverse, sia da parte di Forza Italia che da parte di altre forze del centro-destra, sia da parte del centro-sinistra, che vanno in questa direzione e che potrebbero trovare nell'accoglimento delle nostre proposte

un primo segnale concreto di disponibilità con l'aiuto alle erogazioni da parte di privati nei confronti del terzo settore.

Analoga questione riguarda la deducibilità delle spese di cura. Sappiamo che i servizi alla persona sono ad alta domanda di qualità e contemporaneamente ad alta occupazione; quindi, se incentivate, potrebbero spostare parte della domanda privata verso i servizi alla persona (in questo campo sono particolarmente attive le cooperative sociali e le altre organizzazioni non governative).

Quest'effetto dell'emendamento da noi proposto produrrebbe sicuramente una crescita dell'occupazione e quindi un aumento dell'eventuale gettito fiscale. Si tratta quindi di misure che non solo non incidono sulla finanza pubblica, ma potrebbero produrre, se accolte, risultati positivi.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento da me presentato, questo è relativo alla destinazione di una parte (esattamente la metà) dei fondi relativi all'8 per mille destinati allo Stato. Si chiede che questi fondi vengano vincolati ad un impegno nei confronti di progetti ed attività del mondo del terzo settore e delle organizzazioni non governative. Crediamo che questo darebbe la possibilità a tali organizzazioni ed enti di avere una certezza nella loro meritoria attività nei confronti di tante fasce deboli della popolazione.

Mi auguro quindi che ai pronunciamenti, alle dichiarazioni che spesso si fanno di voler sostenere il terzo settore, si risponda con scelte ed atteggiamenti conseguenti e che il Governo ed il relatore accolgano questi emendamenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, tenendo conto della decisione relativa all'accantonamento di alcune proposte di modifica.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per evitare che nella fretta e nella confusione siano compiuti atti di cui in seguito potremmo pentirci.

Gli emendamenti 5.0.1 e seguenti affrontano il problema della tassazione dei redditi dei lavoratori transfrontalieri, che è oggetto delle nuove proposte emendative presentate dal relatore. Se la decisione è di accantonare le proposte di modifica vertenti su questioni che sono oggetto degli emendamenti presentati dal relatore, è necessario accantonare anche alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 5. Non capisco in base a quale logica

dovrebbero essere respinte in questa sede proposte che almeno in parte saranno accolte da un emendamento del relatore.

PRESIDENTE. La sua richiesta, senatore Morando, mi sembra ragionevole facendo riferimento a quanto disposto rispetto ad una situazione analoga. Pertanto, gli emendamenti da 5.0.1 a 5.0.12 sono accantonati; resta fermo il parere contrario già espresso dal relatore sui restanti emendamenti in esame.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, gli emendamenti possono essere accantonati, ma è anche vero – mi riferisco a quelli presentati dalla maggioranza – che la via più semplice sarebbe quella di ritirarli e trattarli in fase di presentazione di subemendamenti alla proposta del relatore.

Ciò detto, il Governo condivide il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti non accantonati. Su alcuni problemi, come ad esempio la questione della Tobin *tax*, vale la pena di soffermarsi brevemente. È intenzione di tutti, e primariamente del Governo, incrementare gli stanziamenti pubblici a favore dei Paesi in via di sviluppo, tuttavia il meccanismo della Tobin *tax* non è condivisibile perché produce effetti perniciosi.

Esso infatti – così come proposto in alcuni emendamenti – verrebbe adottato solo nel nostro Paese e quindi provocherebbe uno spostamento delle transazioni internazionali e sostanzialmente non solo avrebbe un gettito zero ma allontanerebbe i capitali dall'Italia in un momento in cui invece questi servono per gli investimenti.

Tra l'altro, ha una connotazione – come dire – etica, non si comprende bene, secondo le versioni, se debbano essere colpite le transazioni dei capitali in genere o solo quelle a breve, ma nelle transazioni dei capitali sono ricomprese per esempio anche quelle relative ai fondi di investimento, nei quali rientrano anche i fondi dei piccoli risparmiatori, e i fondi pensione. Allora i guadagni che potrebbero essere realizzati da questi fondi diventano eticamente poco corretti.

Questa credo sia una domanda da porsi prima di valutare complessivamente in senso negativo e – mi si consenta – moralisticheggiante il sistema delle transazioni di capitali. Non è questa la strada giusta per aiutare veramente i Paesi in via di sviluppo e credo che la proposta del Governo italiano, che è stata anche accolta positivamente in relazione alla previsione di una sorta di D-*tax*, sia migliore anche perché, anziché affidare queste risorse a organismi che – come dimostra l'esperienza del passato – non sempre li hanno attribuiti in modo funzionale allo sviluppo dei Paesi del Terzo mondo, lascerebbe una maggiore autonomia e decisione a chi fa le oblazioni.

Quindi sarebbe meglio, creando una sorta di sistema di mercato dei Paesi in via di sviluppo, incentivare veramente gli investimenti produttivi e non magari il sostentamento di qualche «tirannello» locale.

Per quanto riguarda gli emendamenti in materia di sostegno alla ricerca, credo si tratti di una questione già contenuta, forse non in modo soddisfacente per quanto riguarda l'opposizione, comunque in modo piuttosto corposo, in uno degli emendamenti del relatore.

Circa la questione delle erogazioni liberali al terzo settore credo che, più che in sede di legge finanziaria, sia una materia da trattare nell'apposita sede della riforma fiscale che è all'esame del Parlamento; è quella la sede principale per decidere la strutturazione dell'imposta delle detrazioni e delle deduzioni. Quindi, in quella sede dovrebbero più proficuamente essere affrontante quelle questioni, piuttosto che episodicamente come accade con un emendamento alla finanziaria.

Un'ultima questione che è trattata in diversi emendamenti a questo articolo e successivamente è quella dell'utilizzo dell'otto per mille di competenza delle Stato. Vorrei essere molto chiaro: anche se si tratta di una formula di copertura che ha sempre avuto un certo *appeal*, per arrivare a modificare le destinazioni dell'otto per mille, stante che si tratta di modificare gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985, che trae origine dalla legge n. 206 dello stesso anno, che concerneva la ratifica del nuovo accordo di modifica del Concordato lateranense, bisogna agire con una procedura che non è quella della legge ordinaria, perché tutti riconoscono che questa ha assunto le caratteristiche di una legge rinforzata. Quindi, non si può con una legge ordinaria, che non sia contrattata con la controparte e soprattutto nell'ambito della legge finanziaria, arrivare a modificare l'otto per mille.

Pertanto, chiederei caldamente di ritirare tutti gli emendamenti che modificano la destinazione dell'otto per mille altrimenti è ovvio che il parere del Governo non potrà che essere radicalmente contrario a tutti, non perché non si riconosca magari la bontà di una destinazione o di una finalizzazione, ma proprio perché – come ella diceva poc'anzi, signor Presidente – la forma è sostanza per quanto riguarda soprattutto i lavori della finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.17 (testo 2), identico all'emendamento 5.0.18.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere su questo importante emendamento, che riguarda un'ipotesi che si ispira alla Tobin-*tax*, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prendo spunto dall'emendamento 5.0.17 che spero sia accolto dal Governo, anche se nelle dichiarazioni poc'anzi fatte dal sottosegretario Vegas mi è sembrato di cogliere una non disponibilità, per porre all'attenzione dei colleghi senatori ma, soprattutto dei rappresentanti del Governo – vista la presenza del Ministro dell'istruzione, onorevole Moratti – un problema ricollegabile a questo emendamento, pur se indirettamente.

Prima di entrare in Aula ho incontrato, gentile signora Ministro, gli specializzandi che stanno ponendo alla nostra attenzione un problema molto sentito ed importante per il futuro, non solo e non tanto della scuola e della formazione: si tratta di trentamila persone laureate, specializzande nelle branche della medicina e chirurgia, in Italia che segnano il presente e che segneranno il futuro della sanità, quindi della nostra salute.

Mi sono permessa di utilizzare questa forma un po' strana, ma chiedo di porre l'attenzione e di ripensare a questo problema di grandissima civiltà, almeno per due ordini di motivi.

Voglio anche ricordare alla signora Ministro ed al Sottosegretario che è presente tra il pubblico una rappresentanza di tre specializzandi, di cui uno sta svolgendo lo sciopero della fame per richiamare la nostra attenzione. Credo, pertanto, sia degna di attenzione la loro presenza qui tra noi ad ascoltare il dibattito.

Quali sono i due motivi che pongo all'attenzione con uno spirito di profonda collaborazione? Innanzitutto, la formazione di queste persone e l'adeguamento a quanto hanno fatto gli altri Stati europei. Rischiamo infatti che non venga riconosciuta la specializzazione ai nostri medici negli altri Paesi facenti parte dell'Unione europea. Questo è un fatto molto grave. Si tratta pertanto della formazione e della qualità della sanità oltre che del lavoro. Questi medici laureati e specializzandi lavorano, ma non sono tutelati.

Mi permetto pertanto di consegnare alla Presidenza – mi sono fatta portavoce di questo – le firme raccolte da queste persone laureate e specializzande non solo e non tanto all'interno della categoria ma anche tra i cittadini, che chiedono di vedere qualificata la loro formazione e che sia garantita loro la possibilità di svolgere in modo adeguato la professione nell'interesse di tutti i cittadini, qualsiasi età e sesso abbiano, siano donne siano uomini, siano giovani siano anziani.

Ringrazio il Presidente per la disponibilità mostrata. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, potrà consegnare agli Uffici della Presidenza l'elenco delle firme raccolte.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.17 (testo 2), presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 15.0.18, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.19, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.0.20.

PEDRIZZI *(AN)*. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.0.21.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 5.0.21, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alla parola «successivi».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.21 e l'emendamento 5.0.22.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.42, presentato dal senatore Zavoli e da altri senatori, fino alle parole: «sono soppresse».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.42 e gli emendamenti 5.0.43, 5.0.24 e 5.0.25.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.26, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.141, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.156, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.144, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.27, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole: «5.000 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.27 e l'emendamento 5.0.29.

L'emendamento 5.0.2000 è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.30, presentato dai senatori Magnalbò e Barelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.31, presentato dai senatori Minardo e Ferrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.33.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere la votazione mediante procedimento elettronico, per la semplice ragione che, anziché condoni, sanatorie e varie, che tolgono tanta credibilità alle nostre istituzioni, l'emendamento 5.0.33 e il successivo 5.0.34 tendono semplicemente a stabilire delle norme di carattere antielusivo. In particolare, l'emendamento 5.0.34 prevede che non siano opponibili all'amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme tributarie.

Per questi due emendamenti, dunque, chiedo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, richiesta per la quale chiaramente chiedo l'appoggio.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Marino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.33, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.34.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, poc'anzi avanzata dal senatore Marino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.34, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.36, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.40, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.41, presentato dai senatori Comincioli e Barelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.44, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.45, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.139, presentato dai senatori Callegaro e Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.0.46.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, ritengo che questo tipo di problematiche relativo alle imprese turistiche e a quelle che agiscono in un settore importante per la nostra economia sia sottovalutato.

In questo caso, si tratta di estendere l'applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle imprese turistiche che investono nell'ammodernamento dei propri impianti e delle proprie strutture per dare una migliore ricettività ed essere più competitive sul mercato turistico internazionale.

Chiedo, pertanto, che tale emendamento vada sostenuto adeguatamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.46, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alla parola «successivi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.46 e l'emendamento 5.0.48.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.49, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.50, presentato dai senatori Collino e Barelli.**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.51, presentato dai senatori Collino e Barelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.52, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.53, presentato dai senatori Collino e Barelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.54, presentato dalla senatrice Dato e dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.151.

GARRAFFA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, notoriamente i centri storici, sia delle grandi città che dei piccoli centri, si stanno trasformando in *fast food*. C'è pertanto la necessità di garantire, in considerazione del fatto che gli affitti dei locali aumentano in modo vertiginoso, la presenza di forme di imprenditoria artigianale, di piccolo e medio commercio.

L'obiettivo dell'emendamento è di stabilire una sinergia tra il locatore, il locatario e i comuni sui contributi che bisogna concedere sia al locatore che al locatario.

Pertanto, chiedo all'Assemblea di votare a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.151, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.55, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.57, presentato dai senatori Collino e Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.58, presentato dai senatori Collino e Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.59, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.60, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.62.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il Governo ha espresso un parere contrario su questo emendamento e la motivazione indicata potrebbe anche essere condivisibile, se il Governo non facesse il gioco delle tre carte.

In quest'Aula il Governo ha dichiarato che il parere contrario è dovuto anche al fatto che questa norma potrebbe benissimo essere integrata nel provvedimento relativo alla riforma fiscale di cui sta discutendo il Parlamento, solo che in sede di Commissione finanze il Governo si è più volte espresso in senso contrario su tale norma ed è per questo motivo che alcuni senatori hanno poi deciso di portare in Aula questa proposta modificativa nell'ambito dell'esame della legge finanziaria.

In pratica, lo ripeto, nella sede in cui si stava legittimamente discutendo della riforma fiscale, il Governo si era più volte espresso in senso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.62, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.68, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.69, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.72, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.73, presentato dai senatori Battaglia Antonio e Boscetto, fino alla parola «10».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.73 e l'emendamento 5.0.75.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.76, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alla parola «appalto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.76 e l'emendamento 5.0.77.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.79, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alla parola «soppressi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.79 e gli emendamenti 5.0.80 e 5.0.81.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.83, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alla parola «annuo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.83 e l'emendamento 5.0.84.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.85.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento tende ad assegnare risorse certe agli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico.

Abbiamo proposto questo emendamento perché se da una parte vi sarebbe la certezza dei finanziamenti, dall'altra riteniamo che quanto previsto da questa finanziaria, cioè utilizzare una quota percentuale del fondo assegnato per le infrastrutture, sia una misura molto generica che non garantisce la certezza delle risorse.

Per esempio, non è assolutamente chiaro, quando si fa riferimento al fondo per le infrastrutture, se ci si riferisce alle infrastrutture a carattere ordinario o a quelle a carattere straordinario previste dalla legge Lunardi. Il nostro emendamento, invece, prevede una norma più chiara e più certa che garantirebbe di intervenire efficacemente sui beni culturali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.85, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.86, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.88, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 5.0.500 a 5.0.94 sono stati accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.95, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.97, presentato dal senatore Zavoli e da altri senatori, fino alle parole «del funerale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.97 e l'emendamento 5.0.98.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.100, presentato dai senatori Cantoni e Nocco, fino alle parole «è soppresso».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.100 e l'emendamento 5.0.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.102.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.103, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.105, presentato dalla senatrice Toia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.107, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.140, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.109, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.111, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.114, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.116, presentato dal senatore Cicolani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.118.

FORCIERI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI *(DS-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole su questo emendamento intendo richiamare l'attenzione dei colleghi di maggioranza e di opposizione sul significato di ciò che esso tende a ripristinare, in forma diversa e più leggera: l'imposta di successione sui grandi patrimoni.

Si tratterebbe, in sostanza, di esentare i patrimoni che per ciascun erede arrivano fino ad un milione di euro (vale a dire due miliardi di vecchie lire), mentre si prevede un'imposta pari al 10 per cento dell'imponibile per i valori compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro (quindi fino a 10 miliardi di vecchie lire) e un'imposta pari al 30 per cento per i valori al di sopra dei 5 milioni di euro.

Chi eredita grandi patrimoni può – a mio avviso – contribuire con una somma tutto sommato modesta, quale ritorno alla società di quanto in qualche modo ha ereditato.

Si tratta di un emendamento che contiene sicuramente un principio etico, anche per le società liberali e capitaliste; nel nostro caso esso ha però anche una valenza pratica perché consentirebbe di introitare, secondo quanto valutato dal Servizio del bilancio del Senato, circa 50 milioni di euro per il 2003 e 75 milioni per il 2004 che potrebbero essere impiegati, ad esempio, per la ricerca scientifica o per consentire ai pensionati incapienti di poter usufruire di quelle detrazioni fiscali di cui fino ad oggi non hanno potuto beneficiare.

Raccomando quindi ai colleghi di volersi esprimere favorevolmente sull'emendamento in esame.

Chiedo, inoltre, signor Presidente, che esso venga votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Forcieri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.118, presentato dai senatori Forcieri e Caddeo.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere condizionato sugli emendamenti 5.0.501 e 5.0.600. Di conseguenza, per il primo gli importi sono stati ridotti nel senso di portare gli incrementi previsti per gli anni 2003 e 2004 da 200.000 euro a 100.000 euro; per il secondo nel senso di portare le cifre previste per gli anni 2003 e 2004 da 300.000 euro a 200.000 euro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.501 (testo 2).

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, ho riformulato i miei due emendamenti nel senso indicato dalla 5ª Commissione.

L'emendamento 5.0.501 è abbastanza chiaro; esso riguarda l'articolo 13 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, relativa all'imposta sulle successioni.

Vorrei chiarire all'Aula e al Governo, se c'è la possibilità di questo confronto, che noi non vogliamo ripristinare la vecchia tassa sulle successioni; avanziamo una proposta che guarda al lavoro – che peraltro ritengo positivo – svolto nella precedente legislatura quando, di fatto, venne eliminata qualsiasi tassa su successioni con valori inferiori agli allora 350 milioni di lire.

Faccio osservare che ripristinare la tassazione per importi relativi a successioni superiori a quella cifra significherebbe, stando ai dati forniti dal Servizio del bilancio, recuperare dai 120 ai 150 milioni di euro per gli anni 2003-2004.

Voglio segnalare, soprattutto ai colleghi di maggioranza, che in tal modo, con un sistema nient'affatto iniquo e penalizzante per la proprietà privata, per il lavoro delle persone e quant'altro, si potrebbero recuperare risorse per finanziare una serie di esigenze che ha il nostro Paese, a partire da quelle relative al settore della ricerca (è qui presente la signora ministro Moratti che sappiamo con quanta difficoltà e pena molto spesso denunci l'impossibilità di trovare queste risorse).

Onorevole ministro Moratti, mi rivolgo a lei: non si tratta né di imporre balzelli odiosi, né di introdurre misure particolarmente penalizzanti

per i singoli o per le famiglie. Si tratta – come sosteneva il collega Forcieri, presentatore di una proposta che si avvicina a questa – semplicemente di tassare quelle successioni che riguardano importi assai elevati.

Nella precedente legislatura si fissò il limite di 350 milioni di lire. Ripristinando la tassa di successione per importi di gran lunga superiori si fa salvo il lavoro di chi per una vita ha faticato per consentire ai propri figli di avere una casa, un pezzo di terra. È una proposta non contraria alla legalità, non penalizzante nei confronti di chi ha fatto sempre il proprio dovere, che mira a recuperare, in modo trasparente e rispettoso dei principi etici di uno Stato liberale, dai 120 ai 150 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

L'emendamento 5.0.600 (testo 2) propone di destinare tali risorse al rifinanziamento del decreto-legge n. 415 del 1992, concernente gli incentivi alle imprese per le aree deboli del Paese, in particolare quelle meridionali. La proposta non penalizza alcuno, mira soltanto a ripristinare un minimo di equità ed a reperire risorse da destinare ad interventi in settori che si trovano in difficoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.501 (testo 2), presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.600 (testo 2), presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.120, presentato dal senatore Giarretta e da altri senatori, fino alle parole «assistenza fiscale.»

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.120 e gli emendamenti 5.0.121 e 5.0.122.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.123, presentato dal senatore Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.124, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.125, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.127, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.128, presentato dai senatori Ioannucci e Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.130, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.131, presentato dal senatore Eufemi, fino alle parole «dicembre 2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.0.131 e l'emendamento 5.0.133.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.132, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.146, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.147, presentato dai senatori Stiffoni e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.148, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.149, presentato dai senatori Ferrara e Girfatti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.152.

GARRAFFA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(DS-U)*. L'emendamento 5.0.152 riguarda la gestione del credito d'imposta, un tema che ha appassionato la Commissione attività produttive con particolare riguardo ai finanziamenti per il commercio elettronico. È necessaria una riqualificazione della rete distributiva, attraverso scelte innovative come la moneta elettronica.

L'emendamento riguarda anche la svalutazione delle giacenze di magazzino del settore moda. Abbiamo bisogno di rinnovare questo settore, evitando speculazioni da parte della criminalità organizzata. Sulle svendite *bluff* si intessono rapporti tra criminalità e alcuni soggetti dediti al commercio; attraverso la svalutazione si dà l'opportunità di far risparmiare sia i consumatori, evitando le svendite *bluff*, sia gli imprenditori, considerato il fatto che le giacenze di magazzino rappresentano un elemento attivo del reddito.

Invito tutti i senatori a votare a favore di questo emendamento, di cui chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.152, presentato dal senatore Baratella e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.153, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.155, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.950, presentato dal senatore Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.11 è teso ad invitare chi definisce il reddito per il concordato preventivo a tener conto delle particolari situazioni in cui si può colui che svolge un'attività professionale, ad esempio essendo pensionato, senza l'obiettivo di renderla l'oggetto primario dei propri redditi, ma come attività integrativa. Ci sono persone che vanno in pensione e poi svolgono l'attività di libera professione. Gli uffici fiscali attualmente imputano a tali attività un reddito che deriva dagli studi di settore e non tiene conto di questa particolarità.

L'emendamento 6.11 è volto a fare in modo che, qualora l'attività assuma carattere integrativo, l'ufficio delle imposte tenga conto di questa attività. Può darsi che sia scontato, ma nella pratica così non accade.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'articolo 6 viene introdotta una nuova categoria giuridica nel sistema tributario del nostro Paese, quella del concordato preventivo, ovvero un sistema che trasforma un'imposta che deve essere pagata sulla redditività delle imprese (quindi sul loro andamento, sulle entrate che esse riescono a determinare) una sorta di catasto. Pertanto oggi, aprendo un'attività, una persona deve concordare una determinata imposta, senza tenere conto dell'andamento della produzione e delle condizioni strutturali dell'attività che viene considerata.

Ritengo enormemente negativo questo sistema e l'emendamento 6.14 che viene proposto cerca perlomeno di lenire il danno che viene procurato dall'articolo 6 e di fare in modo che il concordato diventi inefficace qualora le condizioni strutturali prese in esame al momento della definizione della redditività dell'impresa siano totalmente difformi dal vero ovvero se nelle dichiarazioni dei redditi vengano accertati fatti che integrano reati prodotti dal titolare della stessa.

In questo modo si cerca almeno di non sanare situazioni incontrollabili per quanto riguarda la redditività delle imprese, di prevedere un sistema di controllo e di non lasciare ad una sorta di catasto generalizzato l'applicazione delle imposte.

Con il sistema del concordato preventivo, a mio giudizio, viene a mancare anche uno dei requisiti fondamentali che presiedono al diritto tributario, sanciti dalla nostra Costituzione. Si deve, cioè, colpire il reddito,

la ricchezza prodotta e non dare luogo ad una sorta di adesione sotto la minaccia generalizzata di eventuali controlli, che, a mio giudizio, rischia di procurare un allontanamento del cittadino e dell'imprenditore da un rapporto serio e di fiducia con il fisco.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 cambiano il concetto alla base del concordato preventivo e cioè che esso dovrebbe sostituire gli studi di settore. A mio avviso, è più pregnante avere un accordo preventivo tra le parti piuttosto che avere un'indicazione costante di imposte obbligatorie.

Poiché gli emendamenti presentati cambierebbero l'impostazione data al disegno di legge finanziaria, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è d'accordo con il relatore, nella considerazione che il meccanismo sancito dall'articolo 6 serve a dare stabilità e una prospettiva alle imprese. Modificarlo significherebbe cambiare il nuovo tipo di rapporto che si vuole instaurare tra fisco e lavoratori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.1.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, la proposta del Governo non serve nel modo più assoluto a dare stabilità, nel senso positivo del termine, al rapporto tra amministrazione finanziaria ed imprese.

La logica del concordato preventivo, di cui si è parlato anche negli anni passati, è sempre stata unicamente pensata per imprese marginali, in fase di decollo: se l'intenzione è, ad esempio, quella di aiutare un giovane all'inizio della propria attività imprenditoriale si prevede un concordato preventivo sui suoi obblighi fiscali e contributivi, anche ridimensionato rispetto agli *standard* normali, per un paio di anni; in tal modo si aiuta la nascita delle imprese.

Qui stiamo parlando di imprese che, dato il limite posto di 10 miliardi di vecchie lire, costituiscono una fascia consistente delle piccole e medie imprese italiane. Il concordato preventivo, riferito ad imprese che possono arrivare fino a 10 miliardi di vecchie lire, significa trasformare il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e le piccole e medie imprese italiane in termini catastali, come ha ricordato poc'anzi il senatore Bona-

vita: passare cioè da un obbligo fiscale contributivo, riferito al reddito, ad un obbligo *una tantum*, prefissato sulla base di parametri che non hanno nulla a che vedere con il reddito e, quindi, con la base costituzionale.

Consentitemi di dire che è totalmente estraneo anche il riferimento alla filosofia degli studi di settore. A parte il fatto che in questo articolo gli studi di settore non sono neppure citati, ricordo che essi non servono a catastizzare il rapporto con i contribuenti bensì ad aiutare un rapporto di confronto tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente; non servono certo a predeterminare per due o tre anni il reddito futuro delle imprese.

L'unica chiave di lettura di questa proposta è la stessa dei condoni: siamo di fronte ad un ulteriore scasso dell'amministrazione finanziaria, ad un ulteriore degrado della filosofia fiscale del Governo; infatti, chi potrà utilizzare un concordato preventivo? In quale logica un contribuente potrà riferirsi al concordato preventivo se non unicamente nella logica di risparmiare rispetto all'obbligo fiscale? Aderirà quel contribuente che riterrà, fatti i suoi conti, di pagare nei futuri tre anni meno di quello che proporzionalmente dovrebbe pagare in relazione alle sue aspettative di entrata e di reddito. Dunque, siamo di fronte ad uno sconto preventivo nei confronti dei contribuenti, di cui non si capisce assolutamente la necessità, non parlando – ripeto – di piccole imprese allo stato nascente ma di piccole imprese in condizioni normali.

Aggiungiamo un altro rischio implicito in questo provvedimento; drammatico è il rischio di un uso elusivo, a fini di terzi, del provvedimento; una volta che il contribuente abbia avuto garantito il suo debito fiscale potrà compiacevolmente emettere fatture nei confronti di terzi, tese ad alleviare il debito fiscale di questi ultimi, sapendo di non avere alcun danno dal proprio punto di vista fiscale.

Quindi, degradiamo complessivamente il rapporto fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, diamo un colpo alla credibilità del sistema fiscale e incoraggiamo futuri evasori. Dal momento che diamo un grosso premio agli evasori passati, cominciamo anche a garantirci la simpatia degli evasori futuri!

Questo è il senso dell'articolo 6 al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione all'articolo 6.

Ci troviamo di fronte alla definizione di un nuovo istituto, che è appunto il concordato preventivo. Noi riteniamo questa previsione più grave e più negativa rispetto al concordato successivo o anche, per esempio, a una norma di condono. Infatti, nel caso il contribuente e l'Amministra-

zione finanziaria dovessero concordare e il contribuente dovesse pagare di più, lo Stato non potrà più chiedere nulla. Quindi, è evidente che chi aderisce a questa opportunità prevista dall'articolo 6 al nostro esame, lo fa solo perché in questo modo pagherebbe di meno rispetto a quello che dovrebbe pagare.

Allora, in primo luogo, si pone il problema che, se questa norma è impostata in tal modo, produce meno gettito di quello previsto dalla relazione tecnica e quindi dovrebbe avere una copertura finanziaria.

In secondo luogo, se è vero questo ragionamento, dovrebbe essere prevista una sorta di clausola di copertura, com'è prevista dal decreto salva-*deficit*. Inoltre, è l'Amministrazione finanziaria che stabilisce quali sono le singole categorie destinatarie delle norme al nostro esame, cioè il Governo – e non il Parlamento – stabilisce chi dovrebbe pagare, sicché il Parlamento si trova in questo caso ad essere completamente bypassato, quando invece tali norme dovrebbero essere varate dal quest'ultimo. È evidente che l'ultimo comma dell'articolo 6 al nostro esame configura una delega nella legge finanziaria che è esplicitamente vietata ma, soprattutto, una delega al buio che espropria completamente il Parlamento.

Per questi motivi chiediamo la soppressione dell'articolo 6 e votiamo a favore di tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione.

È evidente, signor Presidente, che sarebbe opportuno che su una norma di questo tipo la maggioranza garantisse la presenza in Aula, per cui su quest'emendamento chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.1 e l'emendamento 6.3.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dai senatori Girfatti e Nocco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, alcuni colleghi dell'opposizione si sono soffermati sulla natura di catastizzazione di una parte importante dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, che è la conseguenza diretta di questo articolo.

Su tale punto, vorrei limitarmi a ricordare che sulla catastizzazione dei redditi agrari e fondiari si sono accumulate dottrina e giurisprudenza: è stata ammessa la legittimità costituzionale della catastizzazione di quella speciale categoria di redditi, ma a me pare che le giustificazioni a suo tempo addotte non siano replicabili per i redditi di impresa e di lavoro autonomo.

A mio personale giudizio, quindi, questa norma vìola il principio della capacità contributiva, prevista dall'articolo 53 della Costituzione, e pertanto introduce un *vulnus* rilevante riguardo ai princìpi in materia di imposizione fiscale, fissati nella nostra Carta costituzionale. Su questo – immagino – avrà occasione di pronunciarsi la Corte.

Quando parliamo di fisco, vale la pena ricordare un'altra questione. All'origine dei Parlamenti democratici c'è la fissazione del principio secondo il quale i Parlamenti sono chiamati a fissare il livello dell'imposizione fiscale. Con il passare del tempo, si è affermato in modo generalizzato il principio secondo il quale è responsabilità dei Parlamenti fissare non solo il livello dell'imposizione fiscale, ma anche la distribuzione di quel carico fiscale.

Chiedo, in particolare ai colleghi della maggioranza, se ritengono, sulla base dei contenuti dell'articolo 6 ora al nostro esame, di riuscire ad indovinare il livello e la distribuzione del carico fiscale sui soggetti di cui stiamo parlando. Il Governo afferma che stabilirà il livello e la distribuzione: non dice, però, al Parlamento quale sarà quel livello e quale sarà quella distribuzione.

Vorrei esprimere, poi, un'ulteriore considerazione relativamente ad alcune osservazioni di carattere macroeconomico. Il concordato preventivo si applica ai soggetti che hanno fatturato (diciamo così per semplicità) fino a 10 milioni di euro. Ciò vuol dire che – così come formulato l'articolo 6 – si applica a larga parte del lavoro autonomo italiano e ad una parte consistente, ad esempio, del settore commerciale distributivo italiano.

Se è così, allora, questa previsione ha effetti anche di carattere macroeconomico; ne voglio riferire solo due.

Nel nostro sistema e, in realtà, in tutte le economie di mercato, il rischio macroeconomico, cioè il rischio che il tasso di crescita dell'economia sia diverso da quello incorporato nelle previsioni che gli operatori formulano riguardo all'andamento futuro dei loro affari, in parte si carica sul settore pubblico. Ciò vuol dire che, se il tasso di crescita dell'economia sarà inferiore a quello concordemente previsto da tutti, le entrate pubbliche diminuiranno.

Il meccanismo di concordato preventivo, in realtà, scarica larga parte di questo rischio sugli operatori medesimi. Ciò significa che, una volta che si accetta il concordato preventivo, se l'economia nel suo complesso, cioè se le intere entrate di tali settori dovessero essere peggiori rispetto a quanto previsto, questi stessi settori si caricherebbero il rischio.

Dal punto di vista economico e macroeconomico, si tratta di un peggioramento delle condizioni di stabilità della nostra economia, perché scarichiamo un rischio, normalmente addossato al settore pubblico, sul settore privato.

C'è un'altra questione sulla quale il Governo finora non ha fornito chiarimenti. Se è vero che i soggetti che sono potenzialmente inclusi in questo articolo 6 sono tanto numerosi, ciò vuol dire che in realtà le grandezze di riferimento da prendere in considerazione ai fini della formulazione di quest'ipotesi di concordato preventivo, vale a dire l'ipotesi di una dinamica futura dei redditi di questi soggetti, hanno sostanzialmente a che fare con le ipotesi che si formulano riguardo ad alcune grandezze macroeconomiche. Ad esempio, se parliamo del settore commerciale, la grandezza rilevante sarà l'andamento atteso dei consumi delle famiglie.

Ora, nel formulare quest'ipotesi di concordato preventivo – e dunque di dinamiche future dei redditi, ad esempio, del settore del commercio al dettaglio nei prossimi tre anni – bisognerà in qualche modo esplicitare o almeno avere implicito un tasso di crescita dei consumi delle famiglie.

Sulla base di quale previsione, di quale attesa dell'andamento delle variabili macroeconomiche verranno formulate queste aspettative? Sarebbe ragionevole immaginare che il Governo chiarisse al settore del commercio che il tasso di crescita dei redditi, che egli considera affidabile, attendibile, è quello contenuto nelle sue previsioni, cioè quelle inserite nel DPEF e nella finanziaria stessa, e che è sulla base di esse che si aspetta che crescano i redditi di quel settore. Dunque, sulla base di tale dinamica futura di quei redditi dovrebbe avanzare la proposta di concordato preventivo.

Mi chiedo quale contribuente avrà interesse ad accettare un'ipotesi di questo genere, considerato che il *record* del Governo riguardo alle previsioni macroeconomiche è piuttosto fallimentare, nel senso che negli ultimi 18 mesi non ne ha indovinata neanche una e che le previsioni sono sempre risultate sbagliate, nel senso di un eccessivo ottimismo. Mi chiedo come gli operatori possano accettare che questa volta il Governo non si sbagli.

Inoltre, faccio presente che la gran parte degli osservatori indipendenti e degli organismi internazionali formulano prospettive di crescita

sull'economia italiana e sulle variabili macroeconomiche di livello inferiore a quelle previste nei documenti del Governo. Ciò significa che la gran parte degli operatori non avrà interesse ad accettare e ad accedere al concordato preventivo se esso si baserà sulle previsioni di crescita implicite in questi documenti.

Affinché tale operazione riesca, dunque, il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà formulare proposte che includano tassi relativi alle dinamiche delle variabili macroeconomiche di livello inferiore a quelli sui quali si basano il DPEF e la legge finanziaria al nostro esame. In pratica, se il Governo dicesse agli operatori che per l'anno prossimo ci si aspetta una crescita del PIL del 2,3 per cento, credo che la gran parte degli operatori si farebbe una risata perché ormai tutti sanno, salvo il Governo (e lo sa anche la BCE che ha rivisto di recente al ribasso i tassi di crescita previsti), che quel 2,3 per cento non è realistico.

Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze per convincere gli operatori ad accedere a questa proposta dovrà incorporare in essa tassi di crescita delle grandezze macroeconomiche inferiori a quelle che sono alla base dei documenti, ma in tal caso si crea nell'immediato un problema di copertura di questa norma. Il Governo sostiene che la norma non necessita di copertura, ma per essere praticabile necessita che le previsioni di crescita dei redditi futuri siano fatte sulla base di tassi di crescita dell'economia inferiori a quelli che sostengono le previsioni di crescita su cui si basa l'attuale legge finanziaria. Dal punto di vista macroeconomico, in questo caso si crea un grave problema e potenzialmente un buco per la finanza pubblica.

Inoltre – si tratta di un'ultima considerazione di carattere macroeconomico – una delle speranze di fronte alla *débâcle* della finanza pubblica che è stata prodotta dalle politiche sconsiderate di questo Governo, una delle poche speranze che abbiamo di rimettere ordine nei conti, è che l'economia (poiché riparte la ripresa internazionale) cresca un po' più velocemente di quanto ci si aspetti. Insomma, se la ripresa economica fosse forte, in effetti il bilancio pubblico tenderebbe ad aggiustarsi: le entrate aumenterebbero e dunque funzionerebbero gli stabilizzatori automatici, ma un meccanismo come il concordato preventivo impedisce il funzionamento dei suddetti stabilizzatori. Se anche l'economia crescesse molto, le imposte che paga il settore del commercio – era l'ipotesi che facevamo prima – resterebbero sostanzialmente ancorate alle previsioni fatte. Questo meccanismo indebolisce quindi il funzionamento degli stabilizzatori automatici.

Dal punto di vista macroeconomico, questo meccanismo è sbagliato perché riduce le probabilità di risanamento dell'economia italiana e probabilmente accresce la dimensione di disastro finanziario nella quale le scelte irresponsabili di questo Governo hanno fatto precipitare il bilancio pubblico italiano.

Dal punto di vista dell'equità, avendo riferimento in particolare al principio della capacità contributiva affermato in Costituzione, questo al nostro esame è un provvedimento iniquo.

Questo è il motivo per cui annuncio il voto contrario del mio Gruppo all'articolo 6 al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U).*

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, soprattutto di quelli della maggioranza, sulle caratteristiche particolarissime dell'articolo 6 che ci apprestiamo a votare.

Il collega Turci ha già detto che si tratta dell'istituzione di un qualcosa di assolutamente nuovo: il concordato preventivo. Ora, signor relatore e signori del Governo, parliamoci chiaro: a quali condizioni i contribuenti aderiscono ad un concordato preventivo? A meno di non ipotizzare che i contribuenti si comportino in maniera irrazionale e non perseguano il loro interesse, bisogna per forza sostenere che essi aderiranno al concordato preventivo in quanto lo Stato proponga loro di pagare meno di quanto pagherebbero a legislazione vigente, risultando del tutto chiaro che ove lo Stato proponesse di pagare di più, il contribuente non aderirebbe alla proposta.

Se le cose stanno così, signor Presidente, questo articolo, lungi dal garantire quella certezza e quella stabilità delle entrate di cui ha parlato il sottosegretario Vegas, con ogni evidenza deve avere una copertura finanziaria perché oneroso. Del resto, il Servizio del bilancio del Senato, nell'esaminare gli articoli della finanziaria, ha chiaramente paventato l'esistenza di tale rischio.

Signori della maggioranza che vi apprestate a votare a favore, guardate che state votando un articolo che presuppone che i contribuenti aderiscano ad una proposta che farà pagare loro più di quanto pagherebbero a legislazione vigente; ma pensate che i contribuenti italiani siano diventati tutti improvvisamente degli imbecilli, incapaci di fare i conti sopra i loro interessi? No, i contribuenti italiani aderiranno in quanto si proporrà loro di pagare di meno di quanto a legislazione vigente pagherebbero. Se però è così, l'articolo 6 non ha alcuna copertura finanziaria.

Non solo. Signor relatore e signor sottosegretario Vegas, in Commissione, considerando non manifestamente infondata l'osservazione che sto facendo, vi eravate impegnati a prevedere per l'Aula almeno una norma di salvaguardia – che affermasse che la definizione non è impugnabile dal contribuente – esattamente identica a quella che avete previsto al comma 8 dell'articolo 7; a dimostrazione che state gravemente sottovalutando questo impegno che avete assunto, non è stata presentata alcuna proposta.

A conferma che le cose stanno come abbiamo detto, si verificherà addirittura una situazione in cui, non escludendosi l'impugnabilità, se il contribuente che avrà aderito pensando di pagare di meno scoprirà che sta pagando di più, impugnerà l'adesione in sede giurisdizionale.

State quindi scrivendo una disposizione normativa certamente onerosa, che va contro gli interessi della finanza italiana. Volete votarlo? Votatevelo, ma sia chiaro che state venendo meno ad un elementare principio di tutela degli interessi della Nazione. *(Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

MORANDO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Come comunicato in precedenza, passiamo all'esame dell'articolo 10 su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, il testo dell'articolo 10 licenziato dalla Commissione bilancio, quindi con le modifiche apportate in quella sede, appare adeguato. Pertanto, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, però – se non ricordo male – su questo articolo vi era un'ipotesi di riformulazione da parte del relatore per chiarire meglio, dal punto di vista lessicale, la portata del comma 1.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, il Governo chiede una riformulazione dell'articolo 10?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si ricorda che il relatore aveva in animo di presentare una riformulazione del comma 1 di tale articolo; pertanto, chiedo al relatore se questa sia pronta. In ogni caso, ribadisco parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, in questo momento non dispongo del testo della riformulazione che ho consegnato alla Commissione bilancio.

Pertanto, chiedo di accantonare l'articolo 10 per avere il tempo necessario per chiarire cosa si intende con la dizione «macchine storiche e d'epoca».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'articolo 10 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare, ad eccezione dei seguenti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11, che saranno esaminati insieme all'emendamento 12.0.2000, presentato dal relatore. Gli emendamenti ai quali mi riferisco – che pertanto è inutile illustrare – sono quelli che vanno dall'emendamento 11.0.2, a pagina 368, all'emendamento 11.0.8, a pagina 374, nonché dall'emendamento 11.0.30, a pagina 383, all'emendamento 11.0.33, a pagina 385.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 11.14 vorrebbe ovviare a una delle difficoltà presenti nelle zone di montagna, soprattutto in quelle ad alto frazionamento fondiario. Sappiamo che le agevolazioni sui carburanti agricoli sono condizionate al possesso del terreno, oppure alla possibilità di utilizzarlo facendo derivare tale possibilità dall'esistenza di contratti d'affitto o di comodato registrati secondo le norme d'uso.

È assai difficile che, qualora ci siano appezzamenti piuttosto modesti e un rapporto di parentela molto stretto, si ricorra a questo tipo di prova per testimoniare che il terreno rientri nell'azienda familiare. Gli uffici UMA si trovano quindi nella situazione o di escludere questi terreni dalla superficie aziendale per la concessione di agevolazioni, oppure di includerli contravvenendo ad una disposizione di legge.

La lettera *b)* di tale emendamento riguarda la forma con la quale il comodato deve essere attestato. La proposta va nel senso di assumere l'autocertificazione come forma di documentazione dato che, soprattutto nelle zone di montagna, vi sono molti proprietari anziani che non hanno alcuna possibilità e volontà di stipulare contratti, magari sono favorevoli a che tali terreni vengano utilizzati ma senza formalizzare tale rapporto con un contratto.

L'emendamento tenderebbe a far sì che questi terreni vengano inclusi nelle agevolazioni previste. Non credo che serva alcuna copertura, ma comunque ne è stata prevista una che deriva dal fatto che le agevolazioni sulla tassa di possesso di mezzi agricoli (in via derivata sulle assicurazioni) è concessa anche a mezzi classificati come destinati a lavorazioni meccaniche ma che, di fatto, non hanno questa destinazione connessa all'agricoltura. Si elimina, quindi, quell'agevolazione e si compensa questa eliminazione, che non va a beneficio dell'agricoltura, con una che invece rende possibile un beneficio per la stessa.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi della maggioranza sul fatto che in zone montane il pericolo è l'abbandono dei terreni; se noi rendiamo difficile la coltivazione di queste aree, non facciamo il bene che dichiariamo di volere per l'agricoltura.

Gli altri tre emendamenti da me presentati sono rivolti tutti ad un altro problema tipico delle zone di montagna: la necessità piuttosto onerosa, introdotta dalla legge, di chiedere la concessione per l'utilizzo dell'acqua.

Tradizionalmente in montagna i ruscelli, piccoli corsi d'acqua, sono usati per l'alimentazione e l'igiene degli animali al pascolo. Chi abbia un terreno attraversato da un corso d'acqua e lo abbia sempre utilizzato è posto di fronte alla seguente alternativa: chiedere la concessione, pagando una somma di denaro non irrilevante per ottenerla, oppure rischiare di rimanere privo delle acque per gli usi tradizionali degli alpeggi, perché magari qualcuno chiede la concessione. Gli emendamenti 11.15, 11.16 e 11.17 sono proposte alternative che tendono a risolvere questo problema.

L'emendamento 11.0.34 riguarda il regime agevolativo dell'ICI. Il piccolo agricoltore è penalizzato se il suo terreno è incluso in aree edificabili, senza che egli abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per tale destinazione; è penalizzato per il fatto di coltivarlo. L'emendamento non obbliga, ma consente ai comuni di esentare dal pagamento dell'ICI terreni spesso modesti, che magari ospitano orti, e non sono destinati all'edificazione. La natura edificabile del terreno presuppone infatti il cambiamento della base imponibile dell'ICI.

Raccomando al relatore e al Governo di non unificare la valutazione dei singoli emendamenti in un unico parere; gradirei un parere motivato, sperando in un giudizio positivo.

AGONI *(LP)*. Ritiro l'emendamento 11.13 e richiamo l'attenzione del relatore e del Governo sugli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21. Queste proposte tendono a salvaguardare la possibilità per gli agricoltori di usufruire del lavoro di parenti e affini, senza l'obbligo del versamento dei contributi.

Questa possibilità è molto importante, ad esempio, per la viticoltura. Dopo le grandinate che hanno colpito la Franciacorta e altre zone del territorio nazionale, l'unica possibilità per attenuare il danno ricevuto era quella di raccogliere immediatamente l'uva. Ora, poiché le grandinate sono avvenute nel mese di agosto, nessuno era disposto a tornare dalle ferie per raccogliere l'uva; soltanto grazie alla collaborazione dei parenti o dei vicini di casa è stato possibile attenuare il grave danno subìto.

Chiedo pertanto al Governo e al relatore di accogliere questi emendamenti che non hanno altra finalità che quella di aiutare gli agricoltori soprattutto in un momento difficile. *(Applausi dal Gruppo LP).*

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.26 pone la questione della cessione di prodotti per l'agricoltura che i consorzi agrari sono tenuti a cedere sia ai soci sia ai non soci, in base alla legge n. 410 del 1999.

Il decreto legislativo n. 228 del 2001 considera imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, che tra l'altro forniscono mezzi tecnici prevalentemente ai propri soci, ma non considera che per disposizione di legge i predetti consorzi agrari sono tenuti a cedere i prodotti a chiunque, anche ai non soci. Conseguentemente i consorzi agrari, per l'obbligo di concorrere, nelle aree in cui operano, al miglioramento della produzione agricola, svolgono un'attività non solo diretta al soddisfacimento del bisogno dei soci, ma anche alla generalità.

Quindi, l'imposizione della mutualità esterna non può essere penalizzante in relazione al riconoscimento dell'attività che svolgono, la quale è oggettivamente agricola secondo appunto la novella del 2001, il decreto legislativo n. 228. Pertanto, si renderebbe necessario riconoscere la natura di impresa agricola anche ai consorzi agrari che operano in base alla suddetta legge n. 410. Per gli anni successivi al 2003 (lo sottolineo sia al relatore, sia al rappresentante del Governo), entrando in vigore le nuove norme sul diritto societario, non vi sarebbero minori entrate, mentre per il 2003 queste beneficerebbero della minore base imponibile prevista per le cooperative agricole. Per queste considerazioni, conto su una valutazione puntuale da parte del relatore e del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.38, si tratta di una misura agevolativa per il settore della pesca mediterranea e costiera che noi riteniamo debba essere in qualche modo presa in considerazione alla luce delle convenzioni italo-tunisine.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, sono stato chiamato a dare risposte puntuali all'emendamento 11.17, presentato dal senatore Gubert, relativo alle concessioni di uso d'acqua che possono essere esenti da ogni autorizzazione. È impossibile rispondere positivamente per la normativa che regola la gestione delle acque; tutte devono essere autorizzate, mentre il fatto che siano soggette a concessione o meno è una norma che riguarda la provincia o il comune di appartenenza. Quindi, la concessione libera dell'uso delle acque non si può più avere, perché dalla legge Galli in poi va denunciato qualsiasi tipo di prelievo, in qualsiasi punto. Pertanto, il parere è contrario non per il contenuto dell'emendamento, ma perché effettivamente è impossibile.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 11, per l'agricoltura la Commissione ha già apportato una variazione aggiungendo alla proroga di tutte le agevolazioni previste per gli agricoltori una contribuzione di 100.000 euro circa proprio per le zone di montagna per far fronte allo spopolamento e al depauperamento del territorio.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue GRILLOTTI, *relatore)*. Quindi, con le esenzioni, le proroghe concesse, le contribuzioni, in Commissione si è tenuto conto di tutte le necessità e si è fatto tutto quanto era possibile in favore dell'agricoltura, anche se ovviamente si potrebbe fare meglio.

Per quanto riguarda il senatore Agoni, debbo far presente che in uno degli emendamenti presentati dal relatore è prevista la possibilità, in casi eccezionali, di utilizzare parenti entro il secondo grado, nel numero massimo di due, per chiamarli fuori dal rischio del controllo dell'ispettorato del lavoro.

Quanto poi all'eccezionalità evidenziata dal senatore Agoni di prevedere un'apertura in casi particolari e la possibilità di farsi aiutare da chiunque, penso che in caso di necessità ed urgenza questo possa essere fatto. Se si norma la possibilità di disporre di più gente, diventa però difficile distinguere se la si usa in maniera corretta o no. È stato fatto quanto si poteva arrivando fino a due aiutanti, anche se studenti, purché parenti di secondo grado.

Il parere sugli emendamenti, quindi, non può che essere contrario al fine di mantenere l'articolo 11, così come riformulato in sede di Commissione bilancio.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

In merito all'emendamento 11.14, presentato dal senatore Gubert, faccio presente che si tratta di introdurre ulteriori agevolazioni di carattere fiscale che ovviamente si presentano in modo tale da aprire il destro a difficoltà di controllo. Quindi, potrebbe essere un rischio di grande onere: il parere è pertanto contrario.

Faccio, tra l'altro, notare che per quanto riguarda la montagna nel disegno di legge finanziaria di quest'anno sono previsti numerosi interventi, non solo per il settore agricolo ma anche, per esempio, per i piccoli esercizi commerciali di comuni montani. È previsto un insieme di interventi che migliorano notevolmente la vita in quei luoghi e disincentivano la fuga dalla montagna.

Credo, pertanto, che ci si dovrebbe accontentare di quanto previsto quest'anno e non chiedere altro in una situazione finanziaria difficile. Sono perfettamente d'accordo con il relatore sugli emendamenti 11.15 e seguenti, riguardanti lo stesso argomento: è difficile l'esenzione completa per l'utilizzo di acqua.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.19 e seguenti, concernenti lo stesso argomento, nell'emendamento presentato dal relatore è prevista la possibilità di utilizzare parenti. Questo problema, quindi, dovrebbe essere

risolto, ma è difficile andare oltre quanto già stabilito. Invito, pertanto, il senatore Agoni a ritirare gli emendamenti in questione.

Quanto all'emendamento 11.0.26, presentato dal senatore Eufemi, si tratta di dare un trattamento fiscale di favore ai consorzi agrari equiparandoli ad imprenditori agricoli. In realtà, però, non si tratta di imprese agricole ma commerciali. Non si può, quindi, esprimere parere favorevole; altrimenti, tutte le altre imprese commerciali, a ragione, rivolgerebbero una richiesta analoga che ovviamente non sarebbe consentita, se non altro dal codice civile.

Sull'emendamento 11.0.34, presentato dal senatore Gubert, se ci si riferisce a terreni edificabili, bene o male essi incorporano un valore potenziale (ancorché non in atto) superiore al terreno agricolo. Non si capisce pertanto il motivo per cui debbono pagare di meno, incorporando per un valore che potrà essere fatto proprio nel momento in cui il terreno viene edificato.

L'emendamento 11.0.38, presentato dal senatore Eufemi, può essere interessante. Comporta, però, un onere coperto con il taglio delle agenzie fiscali. Sulla parte relativa alla copertura, pertanto, il Governo non può essere favorevole. Colgo, a tale proposito, l'occasione per ricordare che con l'emendamento presentato dal relatore tutte le residue possibilità e, o invenzioni di finanziamento di spese si intendono esaurite. In ogni caso, il Governo non può esprimere parere favorevole ad emendamenti che comportano ulteriori spese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.501, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.14.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, non credo che dobbiamo fare l'elemosina alla montagna: «Abbiamo già dato, accontentati». Si tratta di problemi concreti che vive la gente e che mettono in difficoltà gli uffici UMA, non si capisce perché non si voglia risolverli. Ho

capito che magari qualche emendamento non viene considerato con attenzione, ma a me sembra che questo dovrebbe esserlo.

Inoltre, non c'è nessuna elemosina in più, signor Sottosegretario: si compensa l'onere eliminando altre agevolazioni che invece, dal punto di vista della motivazione, hanno molta minor ragione di essere; infatti, un albergatore che compri un trattore e poi lo utilizzi per sgomberare il piazzale dalla neve viene agevolato per la tassa di possesso ed altro, mentre l'agricoltore che coltiva i campi di chi non li coltiva più viene invece penalizzato perché in qualche misura non ha formalizzato un rapporto di affitto.

Si parla poi di difficoltà di controllo: ma guardate che anche l'Unione europea si basa sull'autocertificazione per concedere le agevolazioni; e poi, in quali altri casi usiamo le autocertificazioni? E perché proprio per questo diventa difficile controllare? L'utilizzo di un terreno è facilissimamente controllabile, basta mandare un ispettore agrario e vedere se è utilizzato o meno.

Mi dispiace quindi di questa ostilità, di questa poca apertura da parte del Governo e del relatore. Io voterò a favore, signor Presidente, e chiedo, se vi sarà l'appoggio, il voto elettronico su quest'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.14, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.23, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.40, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.15.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio chi ha voluto testimoniare con il suo voto l'apprezzamento per l'emendamento 11.14.

Rispetto a quest'emendamento 11.15 si dice che non si può porre in atto un'esenzione rispetto alla legge Galli, ma a me non consta che la legge Galli sia immodificabile: un articolo di tale legge si può modificare.

In ogni caso, mentre gli altri emendamenti erano più impegnativi, l'11.15 dice semplicemente che la concessione è a titolo non oneroso e quindi questo consente a chi da secoli sta nei masi in montagna di usare l'acqua senza dover pagare: non ha mai pagato per generazioni e generazioni, mentre adesso, se vuole garantirsi l'uso di un ruscello, deve pagarlo.

Quindi, signor Presidente, il mio voto è favorevole a quest'emendamento.

MANFREDI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI *(FI)*. Signor Presidente, desidero apporre la mia firma a quest'emendamento e al successivo 11.16.

PRESIDENTE. Senz'altro, senatore Manfredi.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montagnino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.15, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.16.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi spiace, ovviamente, per l'esito, comunque ritiro gli emendamenti 11.16 e 11.17 ed il successivo emendamento 11.0.34, che il relatore ha dichiarato non accoglibile.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.18.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, il Governo ha rinunciato ad esprimere un parere su questo emendamento, sul quale, però, io vorrei dichiarare il nostro voto favorevole, perché ripropone il credito di imposta per le imprese agricole nel Mezzogiorno.

Il 7 luglio scorso è stato abolito il credito di imposta per tutte le imprese e, contemporaneamente, è stato introdotto un contributo a domanda e a risposta discrezionale del Ministro dell'economia e delle finanze. Questo, a sua volta, è stato poi sospeso con un gioco perverso, che tende a stroncare la pazienza delle imprese, affinché non ci pensino neanche più. Neppure questo, però, vale per le imprese agricole, le quali possono utilizzare tale strumento soltanto per investimenti sui fondi comunitari.- Questa limitazione non ha alcun senso e, per tale motivo, ne proponiamo la soppressione.

L'agricoltura meridionale, infatti, ha di fronte a sé tempi alquanto difficili. In sede europea, la revisione nel medio termine dell'Agenda 2000 rischia di penalizzarla molto, come abbiamo visto negli ultimi accordi tra Germania e Francia. Nel 2006 finirà, o forse sarà ridotto, il regime di aiuto dei fondi comunitari e, nei prossimi anni, si svilupperà la concorrenza dell'agricoltura dei dieci Paesi dell'Est a prevalente economia agricola e con costi di produzione inferiori ai nostri; nel 2010, infine, sarà attuata un'area di libero scambio euromediterranea ed i Paesi della sponda Nordafricana faranno una spietata concorrenza di prezzo ai nostri agricoltori meridionali.

Di fronte a tale prospettiva, il Governo non trova di meglio che tagliare le politiche di incentivazione alle imprese del Mezzogiorno: è l'esatto contrario di quanto servirebbe, signor Presidente, ma tant'è. In questo, si nota un'avversità alle esigenze del meridione, di cui però risentirà l'insieme della struttura economica del nostro Paese.

Per questo motivo, chiediamo un ripensamento e un voto favorevole su tale emendamento, per il quale chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore D'Amico).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.18, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Ricordo che c'è un invito al ritiro dell'emendamento 11.19. I presentatori accolgono tale invito?

AGONI *(LP)*. Signor Presidente, vengono ritirati gli emendamenti 11.19, 11.20 e 11.21, riconoscendoci parzialmente nell'emendamento relativo al nuovo articolo 31 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.24, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.26, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.27.

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il relatore e il Governo per avere espresso un parere contrario su questo emendamento, che vuole affrontare in modo sbrigativo, in una finanziaria, l'annoso problema degli usi civici. *(Applausi del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.27, presentato dal senatore Cutrufo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.28, presentato dal senatore Barelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.500, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.30, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.32, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.33, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.34, presentato dal senatore Bastianoni, fino alla parola: «2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.34 e l'emendamento 11.36.

Metto ai voti l'emendamento 11.35, presentato dai senatori Bastianoni e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.37, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.39.

AGONI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI *(LP)*. Signor Presidente, chiedo al relatore e al Governo se possono darmi una risposta in merito a questo emendamento.

Per l'anno 2002 era stato previsto un *tot* di risorse per favorire la rottamazione delle macchine agricole, ma non sono state sufficienti a dare una risposta a tutte le domande pervenute entro il 20 maggio.

Siccome erano stati previsti altri 10 miliardi di lire per l'anno 2003, con questo emendamento si chiede di anticipare quella cifra all'anno 2002 in modo da soddisfare le domande di quest'anno. In caso contrario, chiedo che nel 2003 in primo luogo si soddisfino le domande relative al 2002.

In caso di una risposta contraria potrei anche ritirarlo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono rispondere al senatore Agoni.

GRILLOTTI, *relatore*. Su questa specifica richiesta non posso che rimettermi al parere del Governo.

Personalmente ricordo un emendamento proposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali volto a dirottare risorse – che in questo caso sembrerebbero attinenti alla legge «Sabatini» – su altri interventi relativi al settore agricolo. Non sono in grado di dire quale delle due richieste sia più consona e dunque mi rimetto al parere del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In effetti, si tratta di una norma molto tecnica rispetto alla quale, allo stato attuale, è difficile esprimere un parere con grande sicurezza. Sta di fatto che così come è formulato, da una prima lettura, sembrerebbe che si vogliano utilizzare risorse relative allo scorso anno nell'anno in corso. Ciò ovviamente risulterebbe in contrasto rispetto alla legge di contabilità.

Ove invece fosse da intendere in un altro senso, e in tal senso si prevedono compensazioni, sarebbe oneroso in quanto consente anche per il 2003 di pagare le macchine agricole relative all'esercizio 2002. Vi sarebbe un'espansione del *plafond* annuale e quindi necessiterebbe di una copertura.

Dal momento che le compensazioni, ad avviso del Governo, non sono condivisibili, trattandosi di un'ulteriore spesa ciò comporterebbe un parere contrario. Se successivamente, nel corso dell'anno si dovranno fare ulteriori verifiche lo si potrà anche fare, ma allo stato il parere non può essere favorevole.

AGONI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI *(LP)*. Signor Presidente, vorrei chiarire al rappresentante del Governo che si trattava di soldi già stanziati per il 2003, dunque stanziamenti riferiti all'anno a venire e non al 2001. La richiesta era volta ad utilizzare quegli stanziamenti per l'anno precedente (anche se ciò ovviamente significava una non copertura per il 2003), relativamente alle do-

mande pervenute nel 2002. Nel caso ciò non fosse possibile, ritiro l'emendamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la massa di emendamenti obbliga ad essere rapidi, ma così come è scritto l'emendamento non funziona perché sembra che si possano utilizzare risorse aggiuntive rispetto al *plafond* annuale.

Se l'intenzione è diversa, si può allora presentare un ordine del giorno che, ad esempio, inviti il Governo ad impiegare le risorse disponibili anche per le domande precedenti; forse questo potrebbe risolvere il problema.

AGONI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI *(LP)*. Signor Presidente, stando così le cose, trasformo l'emendamento 11.39 nel seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

«Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo:

a far sì che le risorse finanziarie previste dall'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'esercizio 2003, possano essere utilizzate per le richieste di contributi per l'acquisto di macchine agricole non soddisfatte nell'esercizio 2002».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G11.100, testè presentato.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 11.41, presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.44, presentato dal senatore Firrarello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.45.

MONTALBANO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 11.45 invoca la sospensione degli oneri tributari e i contributi previdenziali per i produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla gravissima siccità che, in Sicilia, ha causato un danno enorme a tante aziende agricole e zootecniche, soprattutto a tante aziende agrumicole, le quali, in modo particolare nella Sicilia occidentale, hanno visto distrutti non solo i prodotti ma anche gli impianti.

Nei giorni scorsi la Commissione agricoltura del Senato si è recata in Sicilia ed ha fatto visita alle prefetture di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per «toccare con mano» la gravità di questi eventi calamitosi.

Il minimo che il Senato potrebbe fare è accogliere con un gesto di sensibilità questo emendamento, poiché esso richiede soltanto una rateizzazione successiva e quinquennale di tali oneri. Se poi gli interventi e i sopralluoghi della Commissione agricoltura del Senato servono a far fare delle gite ai parlamentari, è allora evidente che una ricaduta politica positiva non c'è.

Chiedo inoltre che il Senato si esprima con una votazione a scrutinio simultaneo su questo emendamento, assolutamente importante per le sorti di tali produttori agricoli e zootecnici.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montalbano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.45, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.46, presentato dal senatore Bongiorno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Budin e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11, dall'11.0.2 fino all'11.0.8 incluso, sono accantonati in quanto andranno esaminati insieme all'emendamento 12.0.2000 del relatore.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.11, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.13, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.14, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.15, presentato dai senatori Barelli e Fabbri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.16, di cui verrà votato in primo luogo il comma 2.

BONGIORNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, qualora l'emendamento 11.0.16 venisse approvato, ritirerei il successivo di cui sono primo firmatario, vale a dire l'11.0.19.

Desidero puntualizzare che in effetti esso non ha una particolare portata innovativa rispetto alla legge vigente, ma, con riferimento al comma 1, dà la possibilità di interpretare e applicare più facilmente norme già approvate dal Parlamento.

Per quanto riguarda il comma 2, esso consente in maniera più estesa l'applicazione e il godimento delle norme approvate subito dopo gli eventi calamitosi e la siccità verificatisi in Sicilia. Mi rendo conto che il Gruppo deve tenere un atteggiamento conforme alla maggioranza, però, vista la portata dell'emendamento, dichiaro il voto favorevole e mi auguro che l'Aula voglia sostenere tale impostazione.

In ogni caso, desidero apporre la mia firma su questo emendamento e preannunciare che, nel caso in cui i presentatori decidessero di ritarlo, lo farei mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 2 dell'emendamento 11.0.16, presentato dal senatore Ferrara e da altri senatori.

Non è approvato.

Risultano pertanto precluse le restanti parti dell'emendamento 11.0.16 e l'emendamento 11.0.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.18.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, anche su un'altra questione il Governo non si è espresso, ma intendiamo soffermarci su di essa in quanto riguarda una riforma da noi ritenuta importante: quella della Tremonti-*bis*, una legge oggi inutile per lo sviluppo e troppo costosa per il bilancio dello Stato, tant'è che il Ministro rifiuta ancora di presentare in Parlamento un resoconto della sua applicazione.

Proponiamo dunque di modificare ed applicare la Tremonti-*bis* per promuovere la ricerca, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuovi prodotti per l'innovazione dei cicli produttivi finalizzati al minore impatto ambientale e per il miglioramento dell'efficienza energetica. Desideriamo

– ripeto – cambiare quella legge; il problema è quello della perdita di competitività della Nazione.

Lo abbiamo visto in questi giorni: perdiamo rispetto agli altri Paesi europei e ciò è attestato dallo scalino dell'inflazione, di un punto percentuale superiore rispetto al resto d'Europa. Ora, è possibile porre rimedio a questa situazione con uno scatto, utilizzando le grandi risorse di cui disponiamo: l'università, la ricerca e la capacità di utilizzare risorse private in questa direzione. Un contributo può darlo proprio l'impresa che ha utili e che può investire.

Cambiamo, quindi, la Tremonti-*bis*, signor Presidente. Chiediamo all'impresa e all'Italia del Nord, dove c'è più impresa che produce e che guadagna, uno sforzo in questa direzione. La Tremonti-*bis* non può essere una generica riduzione fiscale; essa può essere uno strumento per la ricerca e l'innovazione tecnologica del nostro Paese. Al Sud diamo invece il credito d'imposta, come prima chiedevamo, per sviluppare ed accrescere la competitività complessiva del nostro apparato produttivo; assieme, se ben orientati, possono dare un contributo alla Nazione.

Vi invito, dunque, a riflettere e ad approvare l'emendamento 11.0.18. Per questo motivo chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.18, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.23, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.0.26, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, fino all'accantonamento relativo all'anno 2005.

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 11.0.26 e il successivo emendamento 11.0.27.

Ricordo che i successivi emendamenti 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32 e 11.0.33 sono stati accantonati e verranno esaminati insieme all'emendamento 12.0.2000, presentato dal relatore.

Ricordo che l'emendamento 11.0.34 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.36, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.38.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, quest'emendamento e il successivo 11.0.39 sono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.42, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.44.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.44 è analogo all'emendamento 11.45, presentato dal senatore Montalbano, intervenuto per dichiarazione di voto. Differisce però da quell'emendamento per due aspetti; in primo luogo, il periodo: l'emendamento 11.0.44 infatti si riferisce al 2002, mentre quello presentato dal senatore

Montalbano si riferiva sia al 2001 che al 2002; la platea dei contribuenti è comunque la stessa, cioè i produttori agricoli che hanno subìto danni derivanti dalla siccità.

La seconda differenza riguarda la misura. In quest'emendamento è previsto l'esonero dagli oneri contributivi e tributari relativi al 2002, mentre nell'emendamento presentato dal senatore Montalbano vi era la sospensione e, quindi, la rateizzazione degli stessi.

Spero che i senatori siciliani vogliano porre particolare attenzione a questo emendamento e che insieme all'opposizione, e a quanti della maggioranza vorranno dare il loro appoggio, possano contribuire alla sua approvazione.

Chiedo infine, signor Presidente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montagnino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.44, presentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6 trattano un tema molto controverso, che tocca la sensibilità di molti, travalicando le appartenenze partitiche e di schieramento. Insieme ai senatori Eufemi e Gubert, che hanno sottoscritto queste proposte, ho ritenuto importante dare una testimonianza, che occasiona qualche riflessione.

Durante il dibattito presso la Camera dei deputati è stato affermato che tassare la produzione pornografica equivarrebbe a legittimarla. Ciò, secondo alcuni, violerebbe i princìpi di un fisco etico. Se le cose stessero così, il Parlamento dovrebbe vantarsi di rinunciare ad un'entrata consistente, peraltro in tempi di grave scarsità di risorse, soltanto per affermare un principio etico. A tale conclusione non sono arrivati né gli Stati fondamentalisti, né gli Stati teocratici.

Presso l'altro ramo del Parlamento è stata respinta una proposta analoga alla nostra, volta a tassare la produzione pornografica in modo differenziato rispetto alle altre produzioni, in particolare per la resistenza delle reti televisive che trasmettono un certo tipo di programmi. Da parte dei soggetti che avrebbero dovuto pagare l'imposta maggiorata e dei loro sostenitori è stato affermato che il fisco non può esigere un tributo perché una produzione non è etica e, qualora dovesse colpirla, finirebbe per riconoscerla e legittimarla di fatto.

Quindi – si è detto – si colpiscono tutte le attività etiche e normali, ma certamente non la nostra. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

È molto curioso che l'etica venga difesa da chi, dichiarando di violarla perché produce materiale pornografico, ne vorrebbe ottenere un beneficio fiscale. È strano che si voglia difendere in questo modo l'etica e si pretendano benefici fiscali dichiarando espressamente di violare l'etica producendo quel tipo di materiale.

Questo sussulto di etica parlamentare mi pare – ed è chiaramente rilevabile – non regga né dal punto di vista morale, né dal punto di vista logico. Infatti, bocciando la tassa che noi proponiamo, ci guadagna la pornografia e ci perde lo Stato. Eppure – si dice – in questo modo la morale è salva ed è salva perché – si è detto – uno Stato laico non dovrebbe ricorrere al fisco per interventi etici e quindi per andare a colpire qualcosa che etico non è.

Ma allora ci si dovrebbe rifiutare di istituire, recepire e raccogliere le tasse sull'ecologia, cioè le ecotasse, perché in questo modo si legittimerebbe chi inquina. Non ci dovrebbe nemmeno essere la tassa sul fumo, perché in questa maniera si incentiverebbe l'acquisto di sigarette. In pratica, signor Presidente, dovremmo sbaraccare anche il monopolio di Stato perché produce le sigarette, che danneggiano i fumatori. È una bella logica, evidentemente.

In conclusione, solamente le attività etiche e legittime dovrebbero essere penalizzate con le imposte, mentre quelle non etiche dovrebbero godere di immunità fiscale. Ma imboccando questa strada ed accettando questa logica, se mi si permette perversa, dovremmo esentare dalle tasse e quindi accordare ai produttori di questo materiale dei veri e propri privilegi: tutte le attività non lecite e non etiche non sarebbero tassate, mentre le attività lecite ed etiche verrebbero tassate.

Quindi, in conclusione, dovremmo avere carichi fiscali sempre più forti e più alti proprio per le attività lecite e normali, esentando invece dalle tasse le attività illecite. Penso che questo nemmeno uno Stato etico come i produttori di materiale pornografico vorrebbero se lo può permet-

tere in una situazione di crisi economica come quella che stiamo attraversando. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12, in quanto tendono ad aumentare le tasse. L'aliquota del 4 per cento è pertanto ritenuta corretta. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.48 e 12.0.201 e contrario sui restanti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con riferimento emendamenti illustrati dal senatore Pedrizzi, segnatamente il 12.0.5, ricordo che si tratta della cosiddetta «porno-*tax*». È un problema di cui si è discusso alquanto ampiamente presso la Camera dei deputati; il voto, al quale credo ci si debba attenere, fu teso ad escludere questo tipo di tassazione nell'ambito della legge finanziaria per una serie di motivi e principalmente per il fatto che, in quella sede, veniva presentata come una tassazione di carattere etico, come un aumento dell'imposizione riferito ad una valutazione etica.

Aumenti delle accise o dell'imposizione specifica esistono da sempre, come nel caso dei superalcolici e del tabacco, per compensare una esternalità negativa che deriva dall'utilizzo di una certa sostanza: ad esempio, se ingerisco quantità eccessive di alcool, posso provocare danni alla persona o incidenti stradali, quindi costi per la collettività. In questo senso è motivata l'imposizione di una sorta di tassazione aggiuntiva per l'uso di quei beni. Tale conseguenza non sembrerebbe invece, a prima vista, riscontrarsi direttamente con l'utilizzo del materiale pornografico. Inoltre, uno scoglio alquanto arduo, emerso alla Camera, era la precisa definizione dell'ambito di applicazione di questa imposta. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, vi è troppo brusìo in Aula. Il Governo deve manifestare chiaramente i suoi orientamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Grazie, signor Presidente: è in effetti il settantaseiesimo giorno di discussione del disegno di legge finanziaria.

Il problema è identificare precisamente dove colpirà questa imposta perché la definizione presta il destro ad alcune difficoltà.

Invito pertanto il senatore Pedrizzi a ritirare l'emendamento, perché credo che di questo tema si debba discutere un po' più ampiamente in sede parlamentare prima di dare una definizione compiuta.

Circa l'emendamento 12.0.48, che peraltro è identico al 12.0.46, il Governo si rimette all'Assemblea, mentre sul 12.0.201 il parere è favorevole, però, attenzione, limitatamente al primo periodo del comma 2, che

va a modificare lo statuto dei diritti del contribuente prevedendo esclusivamente la durata degli incarichi, mentre per il resto sarebbe opportuno non modificare la norma.

Faccio presente che, sia per quest'emendamento sia per quello precedente, su cui si è espresso favorevolmente il relatore, non vi è questione di copertura perché il primo è interpretativo e questo secondo riguarda la durata di un incarico.

Sugli altri emendamenti ovviamente il parere è sfavorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 12.0.5?

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, voglio solamente dire al Governo che, accanto ai danni materiali, esistono anche i danni morali che un certo tipo di produzione può portare, e questi andrebbero quantificati.

Per quanto riguarda poi la definizione di «materiale pornografico», potremmo eventualmente modificarla. Io proporrei al Governo di restringere la fattispecie a tutte quelle visioni che, *apertis verbis*, presentano l'atto sessuale: potremmo racchiudere in questa definizione tutta la descrizione che noi abbiamo riportato.

Sarei disponibile a ritirare l'emendamento e il successivo, soltanto se il Governo li accoglie trasformati in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo mi pare dia cenni di assenso.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque, gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6 sono ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G12.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.1.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'articolo 12 prevede la riproposizione delle norme relative all'emersione delle attività detenute all'estero. Noi ne abbiamo proposto la soppressione per diversi motivi.

Intanto, ci sembrano eccessive le previsioni di entrata: secondo la relazione tecnica, si tratta di 100.000 miliardi di vecchie lire anche in questa occasione. Ripeto, noi riteniamo questa una previsione azzardata; il Governo in Commissione ha motivato la correttezza di queste previsioni dicendo che, dal momento che sono state centrate le previsioni relative alla

prima versione dello «scudo fiscale», in questo modo saranno centrate anche le previsioni relative a quanto, appunto, prevediamo in legge finanziaria.

Io credo che sia esattamente il contrario, cioè, proprio perché sono rientrati con la precedente norma 100.000 miliardi di vecchie lire, appare azzardato prevedere che si possa far emergere o regolarizzare altri 100.000 miliardi con la norma al nostro esame.

Inoltre, voglio ricordare che questa procedura era stata motivata dal Governo non solo con ragioni di cassa, ma anche con la necessità di utilizzare questi capitali rientrati in Italia per accelerare un processo di investimenti nel nostro Paese. Ciò non si è realizzato, anzi, questi capitali sono stati regolarizzati e il giorno dopo sono, diciamo, spariti di nuovo e sono usciti di nuovo dal nostro Paese.

È una norma moralmente inaccettabile, perché vengono premiati i furbi; è una norma che premia i cosiddetti «benefattori» della nostra economia nazionale, cioè quelli che, per non pagare le tasse, hanno esportato i soldi all'estero; per di più, vengono mantenuti, per questi «benefattori» della nostra economia nazionale, anonimato e impunità.

Per questi motivi noi chiediamo la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.1 e l'emendamento 12.2.

Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dai senatori Tarolli e Gubert, identico agli emendamenti 12.26, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori e 12.27, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dal senatore Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*con le altre*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.4 e gli emendamenti da 12.980 a 12.207.

Metto ai voti l'emendamento 12.30, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.32, presentato dal senatore Salerno e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.33, presentato dai senatori Nania e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.34, presentato dai senatori Nania e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.35, presentato dai senatori Nania e Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, voglio svolgere una breve dichiarazione di voto contraria all'articolo 12.

È il caso di dire che perseverare è diabolico. Quando il Governo ha varato le norme per il rientro dei capitali dall'estero, di cui questo articolo costituisce una proroga, disse che serviva ad incassare dei soldi e anche per accrescere il volume degli investimenti in Italia, perché queste risorse finanziarie rientrate in Italia avrebbero accresciuto il volume degli investimenti produttivi e, affluendo nelle imprese, ne avrebbero accresciuto il grado di capitalizzazione rendendole più solide e più sicure.

Abbiamo di fronte a noi l'evidenza del fatto che nel periodo di vigenza delle norme per il rientro dei capitali dall'estero, che oggi si intenderebbe prorogare, il volume degli investimenti produttivi in Italia si è ridotto. È uno degli anni peggiori nella storia dell'Italia *post*-bellica riguardo l'andamento degli investimenti, in particolare quelli produttivi, per i macchinari e le attrezzature.

Abbiamo l'evidenza del fatto che il grado di capitalizzazione delle imprese italiane non è affatto cresciuto, anche perché nel frattempo il Governo andava verso il superamento della DIT, cioè dello strumento fiscale che incentivava le imprese a rafforzare la capitalizzazione, favorendo in realtà il ricorso al debito con una manovra di politica economica assolutamente incomprensibile. Nessun Paese, in un periodo di recessione, pensa che sia opportuno incentivare il ricorso al debito anziché la capitalizzazione.

La verità è che misure di questo genere, come quella che il Governo propone ora al Parlamento di prorogare, non modificano la convenienza relativa ad investire, quindi determinano un rientro momentaneo di quei capitali che, nella invarianza della convenienza ad investire in Italia e all'estero, non determina alcun afflusso permanente di risorse finanziarie e di capacità di accumulazione in Italia. Le scelte di portafoglio dei soggetti interessati resteranno le medesime, se non cambiano le convenienze ad investire.

Soprattutto, Presidente, vorrei farle presente che qui si crea un grave e ulteriore problema di copertura. Sostanzialmente, a cosa è servita la norma per il rientro dei capitali? Cosa si comprava pagando quel 2,5 per cento?

Si comprava il diritto di opporsi al fisco, nel momento in cui il fisco fosse venuto dal contribuente a chiedere ragione di disponibilità finanziarie non riconducibili ai profitti prodotti. Il contribuente aveva il diritto di dire che aveva pagato il 2,5 per cento su queste somme e che di queste somme era legittimamente in possesso. Sostanzialmente era una forma di assicurazione di fronte ad eventuali accertamenti fiscali futuri.

Ora, il Governo, o meglio il relatore perché questa è la formula che ci è stata presentata, sta proponendo al Parlamento – e ne discuteremo nei prossimi giorni con gli emendamenti agli articoli che sono stati per il momento accantonati – un condono fiscale.

Secondo il Governo, quel condono fiscale garantirà un certo volume di entrate, ma i contribuenti sono i medesimi. I contribuenti che beneficeranno del condono fiscale e che quindi in virtù di esso disporranno già di un'assicurazione, potranno obiettare al fisco che non ha il diritto di accer-

tare alcunché perché il condono è già avvenuto. Non si comprende perché dovrebbero pagare nuovamente questo ulteriore quattro per mille che in buona sostanza corrisponde, come già accaduto in passato, ad un'assicurazione contro gli accertamenti del fisco.

Pertanto, il miliardo di euro di entrate previsto dall'articolo 12 era già assolutamente improbabile, come è già stato detto da diverse fonti, ma diventa assolutamente impossibile da realizzare in presenza di un condono fiscale generalizzato. Oggi, ammesso che le stime di entrata previste dall'articolo 12 fossero state corrette *a priori*, diventano assolutamente irrealistiche in presenza del condono fiscale generalizzato previsto dagli emendamenti del relatore Grillotti e che la maggioranza, mi sembra di capire, intende approvare.

Sulla base dei motivi indicati, esprimiamo dunque una forte contrarietà all'articolo 12 e su di esso voteremo in senso contrario. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e DS-U).*

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, siamo contrari a questa proroga così come siamo stati contrari alcuni mesi fa alla prima edizione dello scudo fiscale. Gli esiti modesti che ne sono derivati non compensano la gravità dell'avvio di un ciclo di condoni e sanatorie di cui in questa finanziaria abbiamo la celebrazione al massimo dei livelli ipotizzabili. Peraltro, gli emendamenti che avevamo presentato su questo articolo erano stati da noi pensati prima di sapere che il Governo avrebbe presentato il maxi condono tombale e soprattutto che avrebbe esteso lo scudo fiscale anche alle imprese.

Con la prima edizione dello scudo fiscale le imprese furono espressamente escluse e quando noi accusammo il Governo di aprire in qualche modo la strada al condono fiscale dei fondi neri delle imprese, ci fu risposto con sdegno dal ministro Tremonti che mai ciò sarebbe accaduto.

Esattamente sei mesi dopo, invece, tale misura viene estesa alle imprese, con una percentuale, addirittura, del 2,5. A questo punto mi viene uno scrupolo, ma di segno opposto a quello per cui mi sono opposto al provvedimento in esame. Io avevo proposto di elevare la percentuale almeno al 6 per cento, ma di fronte ad un Governo che propone il 2,5 per cento per i fondi neri delle imprese, qualche scrupolo di equità, seppure fra evasori, mi viene.

In ogni caso, ribadisco la contrarietà del Gruppo cui appartengo non solo all'articolo ma a tutto l'impianto che sorregge la manovra fiscale del Governo.

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto assolutamente favorevole del mio Gruppo.

Lo scudo fiscale si è rivelato uno strumento senza dubbio di valore per permettere il rientro di capitali dall'estero. Era stato considerato, quando fu proposto dal Governo, come uno strumento che non avrebbe ottenuto i risultati previsti. Invece, le entrate sono state superiori a quelle valutate e dunque la prosecuzione dell'intervento ci fa ben sperare per il recupero alle finanze nazionali di risorse che in altri tempi, per motivi riconducibili ad un'azione di Governo non paragonabile a quella attuale, avevano trovato la via dell'estero, una via fatta di interventi non possibili, che non è quella che noi auspichiamo e per la quale stiamo lavorando.

Lo scudo fiscale viene riproposto e migliorato ed è un intervento che noi condividiamo e per il quale noi voteremo favorevolemente. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Battaglia Antonio e da altri senatori, fino alle parole «settembre 2003».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.2 e l'emendamento 12.0.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.4.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, visto che la materia verrà affrontata anche in sede di esame dell'articolo 37, chiedo che l'emendamento in questione venga accantonato per essere esaminato successivamente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.7, presentato dal senatore Cavallaro, fino alle parole «n. 917».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.7 e gli emendamenti 12.0.8, 12.0.9 e 12.0.10.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.0.13.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo, desidero invitare i colleghi a considerare l'importanza di questo emendamento, con il quale si intende portare l'aliquota IVA per le autoriparazioni dal 20 per cento ordinario al 10 per cento. Questo, con una doppia finalità, da una parte far emergere la base contributiva, dall'altra favorire indirettamente gli utenti, perché le imprese di assicurazione in caso di sinistro potrebbero valutare l'ipotesi di abbassare i premi.

In pratica, questa misura è favorevole nei confronti dell'utenza, nei confronti delle assicurazioni, che vedrebbero quindi diminuire i loro esborsi, e nei confronti delle imprese di autoriparazioni, che potrebbero svolgere il loro lavoro con piena soddisfazione.

Per queste ragioni, sono a chiedere il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.13, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «31 dicembre 2004».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.13 e gli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15.

AZZOLLINI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per porre due questioni. È stato espresso parere favorevole sugli emendamenti 12.0.46 e 12.0.48, di identico tenore. Tuttavia, dopo una discussione ampia, siamo giunti alla conclusione che, ove i presentatori li mantenessero e si intendesse votarli, le compensazioni non sarebbero adeguate. Voglio quindi che se ne tenga conto qualora li si dovesse votare.

Altrettanto dicasi per l'emendamento 12.0.201. Questa è stata una nostra valutazione, che va sottoposta all'Aula. Spetterà poi ai presentatori prendere le relative determinazioni.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.17, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.18, presentato dalla senatrice D'Ippolito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.24, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «per kWh».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.24 e l'emendamento 12.0.25.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.40, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.59.

FRANCO Paolo *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, l'emendamento vuole portare l'attenzione sul problema del fermo amministrativo, che in questo caso noi valutiamo in ordine alle imposte sul reddito, però intendo fare una considerazione sull'istituto nel suo complesso.

Deve esserci una proporzione fra azione e reazione, cioè tra l'offesa fatta dal cittadino nel momento in cui non paga l'imposta sul reddito – ma per estensione anche altri tributi, ad esempio, riguardanti gli enti locali – e la reazione, cioè il modo attraverso il fermo amministrativo di bloccare un bene mobile del cittadino per un valore enormemente superiore al *quantum* su cui il cittadino e l'amministrazione hanno da contendere.

Per fare un esempio che non riguarda l'imposta sul reddito ma i tributi locali, capita frequentemente che, per il fatto che a qualsiasi ragione, a torto o anche con delle motivazioni, il cittadino non abbia pagato un importo modesto – 100 o 200 euro – gli venga sottoposto a fermo amministrativo un autoveicolo del valore di 30.000-40.000 euro.

Secondo queste considerazioni, credo che l'istituto debba essere rivisto, a partire dall'efficacia che ha nel contesto proprio dell'emendamento che come Lega Nord abbiamo proposto. Si tratta di un emendamento di modesto valore dal punto di vista strettamente finanziario, ma molto esteso per quanto riguarda il rispetto dei cittadini, che si vedono privati

dell'uso di un autoveicolo di un determinato valore a fronte di un dovuto estremamente modesto.

Pertanto, la Lega Nord chiede all'Aula di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.59, presentato dai senatori Franco Paolo e Vanzo.

Non è approvato.

MONTALBANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. No, era assolutamente evidente il voto contrario.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.27, presentato dal senatore Curto e da altri senatori, fino alle parole «a kWh».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 12.0.28.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.0.31, presentato dalla senatrice D'Ippolito e da altri senatori, fino alle parole «della presente legge».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.0.31 e l'emendamento 12.0.34.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.39, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.41, presentato dai senatori Battaglia Antonio e Eufemi, sostanzialmente identico agli emendamenti 12.0.42, presentato dal senatore Eufemi, 12.0.43, presentato dai senatori Eufemi e Battaglia Antonio, e 12.0.44, presentato dal senatore Battaglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.67, presentato dai senatori Barelli e Cicolani.

Non è approvato.

Chiedo alla presentatrice se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 12.0.46.

D'IPPOLITO *(FI)*. Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro, però proporrei la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, se è possibile.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se sono d'accordo con tale proposta.

GRILLOTTI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accetto la trasformazione e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.48.

Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere su questo emendamento.

GRILLOTTI, *relatore*. Sull'emendamento esprimo parere contrario, mentre sarei favorevole a che i presentatori lo ritirassero, presentando un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accolgono l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ribadisco come agli atti risulti anche il parere favorevole su questo emendamento da parte del relatore di maggioranza. Per noi l'emendamento ha una sua validità, ed insistiamo perché sia messo ai voti con il procedimento elettronico.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, su questo emendamento il Governo si era rimesso all'Aula perché, ad una prima lettura, sembrava che esso non comportasse oneri. Poi, il Presidente della Commissione bilancio è intervenuto, affermando che l'onere è da valutare, e comunque la compensazione così com'è non funziona. Pertanto, il parere del Governo non può essere che contrario.

PRESIDENTE. È chiaro: originariamente vi era stata una diversa valutazione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Scalera, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.48, presentato dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.49.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, svolgerò una dichiarazione di voto sugli emendamenti 12.0.49 e 12.0.51.

Con questi due emendamenti proponiamo di reintrodurre il *bonus* sull'occupazione ed il *bonus* sugli investimenti al Sud. Il meccanismo che noi proponiamo è quello che è già stato apprezzato negli anni precedenti, cioè l'introduzione di un incentivo automatico.

Abbiamo infatti verificato che quanto proposto dal Governo, cioè un sistema molto accentrato e burocratico, non permette di stimolare né gli investimenti né l'occupazione; anzi, al contrario, si verifica una situazione per la quale si accentua il controllo burocratico e l'intermediazione politica sugli investimenti effettuati nel Sud. È un meccanismo che noi non condividiamo perché significa il ritorno al passato. Infatti, l'imprenditore al Sud per poter accedere agli incentivi deve rivolgersi al politico locale e da questo punto di vista riprendere tutta la trafila per poi ottenerli.

Noi insistiamo sull'automaticità, perché questo meccanismo ha permesso di invertire la tendenza che ha sempre caratterizzato il Sud dal

punto di vista dello sviluppo e della crescita. Grazie agli incentivi che noi abbiamo proposto, questo meccanismo si è invertito e fino ai primi mesi del 2001 l'occupazione è cresciuta più al Sud rispetto al Nord, e perciò noi riteniamo che questa misura vada riproposta.

È stata una norma molto positiva anche ai fini dell'emersione del lavoro nero; chiediamo pertanto all'Assemblea di valutare con attenzione la nostra proposta.

Per effettuare investimenti, gli operatori economici hanno bisogno di regole certe; la normativa proposta dalla finanziaria è di difficile comprensione e di difficile applicazione, sembra fatta apposta per creare un meccanismo che non permetta l'utilizzo dei fondi stanziati.

A questo proposito, vorrei ricordare che il meccanismo del fondo unico è micidiale, aumentando l'intermediazione politica. Contrariamente a quanto afferma il Governo, i fondi non sono aumentati; saranno aumentati soltanto alla fine del triennio, mentre occorrerebbe imprimere una spinta rilevante nel 2003, per aumentare le occasioni di sviluppo e di crescita, in particolare nel Sud.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.49, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.51, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.55, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.56, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.200, presentato dai senatori Grillo e Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.63.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, considerata l'importanza dell'emendamento, credevo avrebbe ricevuto maggiore attenzione da parte del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.63, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.58.

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 12.0.58 e, se il sentore Manzione lo consente, 12.0.60.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

DEMASI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI *(AN)*. Signor Presidente, desidero anch'io sottoscrivere gli emendamenti 12.0.58 e, con il permesso del senatore Manzione, 12.0.60, anticipando a titolo personale il mio voto favorevole.

GRILLO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(FI)*. Signor Presidente, richiamo il Governo ad un dovere di coerenza; questa proposta emendativa trae origine da un disegno di legge già approvato in Commissione alla Camera dei deputati, che prevede la soppressione della tassa di stazionamento per le imbarcazioni.

Segnalo che il gettito annuale della tassa di stazionamento non è superiore ai 16 miliardi di vecchie lire. Il disagio che l'applicazione di questa tassa reca a tutti i diportisti giustifica la proposta e chiedo ai colleghi di confortarla con un voto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.58, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.60, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.61, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.62, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.64, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.65, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.68, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.71, presentato dal senatori Filippelli e Giaretta.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.201.

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, poiché il Presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Azzollini, ha fatto presente che manca di copertura, sarei dell'avviso di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, se il relatore e il Governo si dichiareranno favorevoli, proprio per evitare tale problema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi in merito.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, che viene accolto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.200 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.840.

BRUNALE *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo emendamento che riguarda i pensionati, in modo particolare gli incapienti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.840, presentato dal senatore Brunale e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.2000 e gli articoli 12-*bis* e 13 sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 14.101.

Le restrizioni apportate dal decreto legislativo n. 385 del 1992 e dal decreto legislativo n. 157 del 1995 si applicano solo alle concessionarie con maggioranza di capitale pubblico, lasciando fuori la società Autostrade ed altri concessionari privati. In questo modo, Autostrade S.p.a., nonostante abbia un oggetto sociale di interesse generale, può continuare ad assegnare i servizi a trattativa privata alle sue partecipate. Al contrario, altre società con maggioranza di capitale pubblico, partecipate delle Regioni e delle province del Nord, anche se hanno lo stesso identico oggetto sociale della società Autostrade, sono costrette ad effettuare comunque le gare per l'assegnazione degli appalti, delle forniture e, in modo particolare, dei servizi, venendo meno in tal modo la convenienza di ingrandirsi con un giro di partecipate.

Con questo emendamento, intendiamo risolvere tale anomalia del mercato. Mi auguro che il relatore ed il Governo accolgano favorevolmente questa proposta di modifica.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 14.48. La Camera dei deputati ha già escluso le cooperative sociali dall'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 14. Con questo emendamento si specifica meglio il fatto che sono esclusi da tale obbligo i servizi sociosanitari alla persona, proprio per la particolarità del tipo di servizio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. L'articolo 14 è stato concepito per conseguire un risparmio di spesa pubblica nell'acquisto di beni e servizi. È evidente che ogni cambiamento di tale impostazione rende difficile mantenere saldi i conti riferiti a questo articolo.

Per facilitare la vita agli enti locali, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni, adottando il prezzo medio delle convenzioni della CONSIP, possano fare aste al ribasso. Quindi, in quel caso, si garantisce sia il risparmio preventivato nella finanziaria, sia la libertà d'azione.

Pertanto, confermo l'articolo 14 nella sua interezza ed esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

Mi soffermo brevemente sugli emendamenti che sono stati illustrati. Per quanto riguarda l'emendamento 14.48, illustrato dalla senatrice De Petris, è chiaro che se ci riferissimo a prestazioni di carattere sanitario queste sarebbero per la loro stessa natura escluse da quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, laddove la definizione di servizi sociosanitari è talmente vasta che comprende anche i servizi di pulizia o altri di questo genere, che invece sono inclusi.

Ritengo quindi che il testo al nostro esame già garantisca la prestazione di quei servizi che forse la senatrice De Petris voleva indicare. Ma una precisazione come quella contenuta nell'emendamento 14.48 escluderebbe dal novero dei servizi regolamentati dall'articolo 14 servizi che invece ne fanno parte.

Invito quindi a ritirare l'emendamento per evitare possibili incomprensioni su un testo di per sé molto chiaro.

Sull'emendamento 14.101, faccio presente che si tratta di una materia molto specifica, che probabilmente andrebbe affrontata nella sede opportuna e non nella legge finanziaria, perché si tratta di una questione che riguarda sostanzialmente il meccanismo degli appalti nella costruzione di strade e autostrade. Tra l'altro, è in parte materia regolamentata dalle normative dell'Unione europea. Pertanto, riassuntivamente, l'argomento può essere degno di interesse, però allo stato attuale difficilmente potrei esprimere un parere che, esulando dalla materia tipica della finanziaria, sia articolatamente favorevole.

Invito quindi il senatore Moro, che ha illustrato l'emendamento, a ritirarlo o a farne oggetto di un ordine del giorno (perché con un ordine del giorno si può anche vedere in sede interpretativa la normativa), diversamente non posso essere che costretto a esprimermi negativamente.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 14.48?

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Sì, signor Presidente, infatti avevo precisato che in qualche modo era già intervenuta una modifica alla Camera che aveva escluso dall'obbligo le cooperative sociali. È evidente comunque, sottosegretario Vegas, che nella definizione di servizi sociosanitari non si pensava fossero compresi i servizi di pulizia ed altri del genere. Tuttavia, con le precisazioni che lei ha fornito, aderisco all'invito al ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Moro, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 14.101?

MORO *(LP)*. Signor Presidente, ascoltate le motivazioni del Governo, trasformo l'emendamento 14.101 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.3, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «*commi 1 e 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.3 e gli emendamenti 14.5, 14.8 e 14.12.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.14, presentato dai senatori Cavallaro e Cambursano, fino alle parole «di servizi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.14 e l'emendamento 14.15.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.67, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «50.000 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.67 e gli emendamenti fino al 14.21.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.22 presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.22 e gli emendamenti 14.24, 14.25 e 14.27.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.28, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole «leggi regionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.28 e l'emendamento 14.29.

Metto ai voti l'emendamento 14.32, presentato dai senatori Pellicini e Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.33, presentato dai senatori Turroni e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.35, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.39, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 14.42, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.43, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «e sociali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.43 e l'emendamento 14.49.

Metto ai voti l'emendamento 14.44, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.45, presentato dal senatore Falcier e da altri senatori, fino alle parole: «n. 267».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.45 e gli emendamenti 14.46 e 14.47.

Ricordo che l'emendamento 14.48 è stato ritirato.

Ricordo che l'emendamento 14.49 è precluso dalla votazione dell'emendamento 14.43.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.51, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole: «*comma 3*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.51 e l'emendamento 14.53.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.56.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, costringere anche le Regioni e gli enti locali, nonostante l'autonomia loro costituzionalmente garantita dal vecchio Titolo V (non solo dal nuovo Titolo V), ad adeguarsi alle convenzioni CONSIP, anche quando queste non sono più favorevoli delle condizioni a cui essi acquisiscono oggi i servizi (penso, per esempio, a quelli di pulizia delle aule scolastiche in un piccolo comune) non soltanto è incostituzionale, e pertanto non reggerà al vaglio della Corte costituzionale, ma non riduce neanche i costi, anzi li aumenta.

Un piccolo comune di montagna che commissiona le pulizie di una scuola dovrà adesso adeguarsi alle convenzioni CONSIP, che sono evidentemente stipulate in condizioni del tutto diverse. A me sembra francamente una follia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.56, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «con l'esclusione di comuni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.56 e l'emendamento 14.58.

Metto ai voti l'emendamento 14.59, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.61, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.62.

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, non capisco perché il relatore e il Governo abbiano espresso un parere non favorevole sugli emendamenti 14.61 e 14.62.

Si tratta, nel caso dell'emendamento 14.61, di sostituire alle parole «i citati enti» le altre: «le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali»; nel caso dell'emendamento 14.62 di sostituire le medesime con le altre: «gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 488».

Vorrei sapere per quale motivo abbiano espresso parere negativo.

PRESIDENTE. Il relatore o il Governo intendono rispondere?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 14.62 in parte fa riferimento a una delle leggi citate all'inizio del comma 3, quindi o è superfluo o limita l'applicazione solo a questo tipo di enti, di conseguenza può essere rischioso e restrittivo. Se lasciamo la dizione così com'è, il testo è comprensibile, non cambia nulla.

PRESIDENTE. A seguito delle precisazioni fornite dal Governo, i presentatori mantengono l'emendamento?

NANIA *(AN)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.62, presentato dal senatore Nania e da altri senatori.

È approvato.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, nella votazione precedente abbiamo approvato un emendamento che prevede una delle compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale. Bisogna, quindi, che si chiarisca quale compensazione di Alleanza Nazionale l'Aula ha appena votato.

In ogni caso, dal punto di vista della finanza pubblica, gli effetti sono devastanti, come ho avuto modo d'illustrare in precedenza. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Zavoli).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare che l'esito della votazione è stato chiaro; ho chiesto espressamente chi fosse favorevole e ho potuto verificare che hanno alzato la mano in tanti, a cominciare dal senatore Nania che ha dato indicazione di votare. *(Commenti del senatore Morando)*. Ho chiesto con estrema chiarezza, dopo l'indicazione fornita dal Governo, se il senatore Nania manteneva l'emendamento. Dal momento che ha ribadito di volerlo mantenere, ho indetto la votazione chiedendo a chi fosse favorevole di esprimersi in tal senso. Oltre al senatore Nania hanno alzato la mano altri colleghi, della destra, del centro e della sinistra, in proporzione tale da dar luogo ad un voto favorevole.

Questo è quanto è accaduto. Se ciò poi determina problemi in sede di compensazione, non posso che chiedere al Governo un parere al riguardo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Intervengo per cercare di sdrammatizzare la situazione. Il Governo non si è espresso in termini di favore entusiastico all'emendamento, ritenendolo sostanzialmente superfluo perché con un riferimento normativo chiariva quanto già espresso nel testo.

Ergo, implicitamente la compensazione, che è un *quid pluris* che si aggiunge all'emendamento e che serve a dare copertura ove esso risultasse non coperto, è nei fatti superflua (e chiedo scusa se non ho detto esplicitamente che lo era). Quindi quando si procederà ad un riscontro nell'ambito della relazione tecnica potrà essere tranquillamente cancellata.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Presidente, intervengo per contrastare l'opinione appena espressa dal rappresentante del Governo. Quale che sia l'effetto finanziario di quell'emendamento – e riconosco in partenza che è molto limitato – l'emendamento è stato ammesso perché recava la compensazione, altrimenti sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Non è possibile sezionare il nostro voto all'indietro escludendo la compensazione. L'Aula ha votato una delle compensazioni di Alleanza nazionale. Posso concedere che non sia quella di maggiore impatto finanziario in termini negativi, ma non si può concedere di più. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Per ciò che riguarda la Presidenza, l'emendamento è stato votato. Poi ci sono altre sedi nelle quali eventualmente se il Governo ritiene di dover intervenire lo potrà fare, come nel caso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, quando il provvedimento tornerà in quella sede.

PIZZINATO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO *(DS-U)*. Signor Presidente, non è in discussione l'approvazione dell'emendamento. Siccome è stato approvato l'articolo 1 e abbiamo fissato i saldi finanziari, bisogna indicare qual è concretamente la copertura finanziaria. Non può essere un altro ramo del Parlamento a dirlo, ma dobbiamo indicarla noi. Compete al Governo e al relatore.

PRESIDENTE. Non è detto che ciò debba accadere in questo istante.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. A questo punto sono possibili due soluzioni, ammesso che l'emendamento abbia un onere, che comunque sarebbe molto modesto.

Una strada è procedere ad una verifica a chiusura della finanziaria, nell'ambito della relazione tecnica, al momento della quadratura dei conti; un'altra è quella, che può anche essere accolta immediatamente, di prevedere una breve sospensione per la quantificazione dell'emendamento e per stabilire a che parte della copertura presentata dal Gruppo di Alleanza nazionale può essere riferito in modo da chiarire definitivamente la questione. Sta all'Aula decidere.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà ad aderire, in via di fatto, alla proposta del senatore Vegas; tuttavia, sottolineo che essa può essere accolta nel senso che per l'apertura della seduta di domani mattina il Governo e la maggioranza ci porteranno una proposta di soluzione di questo problema.

Di interruzioni dei lavori la maggioranza ne ha già richieste troppe e noi non vorremmo aiutarla troppo. Adesso, si va avanti, sottosegretario Vegas.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto penso si possa procedere.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.64, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole: «per l'amministrazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 14.64 e l'emendamento 14.65.

Metto ai voti l'emendamento 14.66, presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.69, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «*commi 4*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 14.69 e gli emendamenti da 14.70 a 14.82.

Metto ai voti l'emendamento 14.83, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.84, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 5*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 14.84 e gli emendamenti 14.85, 14.91 e 14.92.

Metto ai voti l'emendamento 14.96, presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.97, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 14.101 è stato trasformato nell'ordine del giorno G14.100. Dal momento che quest'ultimo è stato accolto dal Governo, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 9*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 14.102 e l'emendamento 14.103.

Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.111, presentato dai senatori Nocco e Nessa.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.113.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, credo che questo emendamento sia opportuno, perché finalizzato a delegare il Governo ad emanare un regolamento per considerare nell'affidamento degli appalti pubblici, non solo gli aspetti economici, ma anche quelli sociali, che riguardano, soprattutto, le categorie più deboli, quindi le donne e i disabili. Tutto ciò è coerente con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici.

Considerato che su tale emendamento il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, sarei disposto, qualora loro fossero d'accordo, a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 14.113.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, il parere sarebbe favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno.

GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 14.114, identico all'emendamento 14.113.

PRESIDENTE. Senatore Gaburro, l'emendamento 14.113 è stato trasformato in odine del giorno. Lei che intende fare?

GABURRO *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, allora aggiungo la firma all'ordine del giorno del senatore Montagnino e ritiro l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.200 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Nania e Bevilacqua.

Non è approvato.

MARITATI *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti, compreso quello che trasformerò in un ordine del giorno.

Gli emendamenti nascono tutti dalla constatazione che, dopo avere promesso grandi investimenti per l'innovazione e l'informatizzazione (tutti ricordano le tre «I» della campagna elettorale), il Governo concede al ministro Stanca non 100 milioni di euro come appare nella finanziaria, ma molto meno, perché tale cifra è quasi interamente trovata riducendo dell'8 per cento gli stanziamenti per l'informatica di tutti gli altri Ministeri; al netto, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie dispone di 30 milioni di euro contro i 900 milioni di euro del precedente bilancio del Sottosegretariato per l'innovazione.

Tale quadro trova riscontro proprio nella comunicazione odierna della Commissione europea che indica che l'Italia, insieme a Spagna, Grecia e Portogallo, è nel gruppo dei Paesi meno innovatori, ma negli ultimi dodici mesi è il Paese meno innovatore anche rispetto alle stesse Spagna, Portogallo e Grecia, cioè perde terreno persino nel gruppo dei Paesi fanalino di coda.

Fornirò solamente un dato, il numero di brevetti per milione di abitanti che viene preso a riferimento per la definizione di tutti gli *standard* internazionali: 49,5 brevetti a milione di abitanti negli Stati Uniti, la media europea è di 27, l'Italia è al 6, superiore solo a Grecia e Portogallo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* PASSIGLI). Questa è la situazione e mi sembra chiaro che sia pateticamente insufficiente un Ministero che ha a disposizione fondi di queste dimensioni.

Con l'emendamento 15.12, che ritiro e trasformo in un ordine del giorno proprio per trovare il più ampio consenso possibile, proponiamo la creazione di un Ministero per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica che assommi le competenze oggi disperse fra vari Ministeri. Oltretutto l'innovazione tecnologica non è solo informatica: ci sono le biotecnologie, i grandi investimenti nella robotica, nell'aerospaziale, e così via.

La creazione di questo Ministero avrebbe il vantaggio di scindere i fondi per la ricerca da quelli dell'università – cosa che fanno molti Paesi europei, quindi si tratta in questo caso di assumere il modello europeo – e poi quello di non limitare gli investimenti al settore dell'informatica.

Con l'emendamento 15.15 proponiamo di aumentare i fondi a disposizione del ministro Stanca, perché non abbiamo nulla contro il Ministro come persona, ma giudichiamo la sua azione del tutto insufficiente.

Con l'emendamento 15.49 proponiamo la creazione di un fondo per la modernizzazione tecnologica.

Con gli altri emendamenti, infine, proponiamo di reintrodurre il prestito d'onore e investimenti nella banda larga e nella rete per la ricerca universitaria.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, i miei emendamenti 15.40 e 15.68 vanno nella stessa direzione e propongono almeno di consultare la Conferenza che rappresenta le Regioni e gli enti locali quando si interviene in materie che li riguardano. Non si può pensare che il Governo decida senza sentire l'orientamento degli enti locali.

L'emendamento 15.82 tende invece a favorire l'informatizzazione nei piccoli comuni. Si tratta spesso di comuni distanti e che non comunicano facilmente fra di loro. Se si incentiva l'informatizzazione e i servizi informatici si possono più facilmente superare difficoltà che sono proprie di taluni ambienti, come ad esempio la montagna dove questo tipo di comuni è più diffuso.

L'emendamento 15.93 si propone di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica, anche attraverso forme di finanziamento diverse da quelle predisposte dal Governo.

MODICA *(DS-U)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 15.105, 15.108, e 15.115, presentati all'articolo 15 da me e da altri colleghi, che riguardano le università.

L'articolo 15 introduce un comma 5 che prevede una formula di accreditamento per il rilascio di titoli a distanza. Quello dell'accreditamento è un problema molto importante ed è molto curioso introdurlo solo in questa forma e con il rischio notevole – mi rivolgo ai colleghi universitari, che conoscono bene la problematica – che, attraverso questa finestra, come è già capitato in moltissimi altri Paesi d'Europa, entrino le cosiddette *franchising university*. Infatti, accreditare non impedisce, anzi, favorisce questo tipo di entrata nel nostro mercato della formazione superiore.

La nostra proposta è quella o di sopprimere il comma 5, o di chiarire che esso si riferisce solo alle università italiane, oppure ai consorzi (alla fine dell'emendamento 15.108, come riportato nel fascicolo, vi è un errore, e la parola «concorsi» va intesa come «consorzi») tra università.

Infine, l'emendamento 15.115 prevede che in questo articolo che riguarda l'innovazione tecnologica venga considerata, senza specifici finanziamenti ma per la sua importanza, la rete della ricerca italiana, da estendere anche alle scuole: è una vera iniziativa di innovazione tecnologica già attuata, che va semplicemente inserita tra quelle di interesse nazionale. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, quanto al problema lamentato dal senatore Gubert, il comma 3 prevede che tutti gli interventi di in-

novazione tecnologica o di automazione coinvolgano la Conferenza unificata.

Per quanto riguarda la ricerca, è stato fatto uno sforzo nel finanziamento predisposto nel maxi emendamento. Penso che l'attuale formulazione dell'articolo 15 sia soddisfacente, se considerata congiuntamente alle altre proposte contenute nell'emendamento presentato dal Governo.

Esprimo dunque parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15.12.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Si tratta di finanziamenti che, ancorché con la riduzione di altre spese, sono considerati in misura cospicua dalla finanziaria. Credo che l'incentivo dell'informatizzazione del Paese non venga meno, ma sia cospicuamente rafforzato dall'articolo 15. Il parere non può dunque essere favorevole a nessuno degli emendamenti presentati.

Mi limiterei a constatare che l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Modica e da altri senatori, trattando una materia molto specifica, potrebbe più opportunamente essere trasformato in un ordine del giorno che il Governo accoglierebbe.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Passigli, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 15.12, il Governo può accoglierlo come raccomandazione – sempre che sia un invito e non un impegno – non senza rilevare che, dopo l'accorpamento un po' frettoloso dei Ministeri operato nella scorsa legislatura – non mi riferisco a quello cui si fa riferimento, bensì ad altri Dicasteri –, nella consapevolezza dei danni che in nuce si sarebbero prodotti al sistema italiano, adesso giustamente si torna indietro.

Ringrazio il senatore Passigli per l'onestà intellettuale; mi dispiace che qualche danno sia stato prodotto più o meno intenzionalmente da chi ci ha preceduto.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Passigli se intende accedere alla proposta avanzata dal Sottosegretario, volta ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo atto del fatto che il Governo accoglie l'ordine del giorno come invito e non come un impegno; quindi si tratta di un ordine del giorno e non di una semplice raccomandazione.

Devo però precisare che l'accorpamento tra università e scuola non è in discussione, perché la proposta mira ad accorpare la ricerca e l'innovazione tecnologica, come è stato fatto in molti altri Paesi. È evidente che rimane un unico Ministero della formazione, da quella primaria all'alta formazione universitaria. Non vi è dunque una contraddizione con precedenti provvedimenti.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G15.100 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «lettere *a)* e *b)*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 15.4 e gli emendamenti 15.6, 15.7 e 15.8.

Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.14.

CADDEO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.14, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.15.

CADDEO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.15, presentato dai senatori Passigli e Morando.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.17.

CADDEO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.17, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.26, presentato dal senatore Nania e da altri senatori, fino alle parole «Conferenza unificata».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.26 e gli emendamenti da 15.31 a 15.40.

Metto ai voti l'emendamento 15.43, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.45, presentato dai senatori Cortiana e Ripamonti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.49, presentato dai senatori Passigli e Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.55, presentato dai senatori Veraldi e Scalera, fino alle parole «pubblico-privato»».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.55 e l'emendamento 15.56.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.65, identico agli emendamenti 15.67, 15.68 e 15.69.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, devo dare atto al relatore che le sollecitazioni avanzate in Commissione bilancio sugli emendamenti sono state tenute in conto. Ritiro, dunque, gli emendamenti che ho presentato a questo articolo, perché sono stati accolti non nella forma, ma nella sostanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.65, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.67, presentato dai senatori Labellarte e Caddeo, e 15.69, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.63, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.71, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.72, presentato dalla senatrice Dato e dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.78, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alla parola «servizi».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.78 e gli emendamenti da 15.79 a 15.83.

Metto ai voti l'emendamento 15.84, presentato dai senatori Cicolani e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.85, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.88, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole «stato di previsione del Ministero dell'interno».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.88 e gli emendamenti da 15.89 a 15.93.

Metto ai voti l'emendamento 15.300, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.95, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.500, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «autonomie locali».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.500 e gli emendamenti da 15.501 a 15.101.

Ricordo che l'emendamento 15.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dai senatori Cavallaro e Scalera.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 15.105.

CADDEO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 15.105, presentato dal senatore Modica e da altri senatori, fino alle parole «*comma 5*».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 15.105 e l'emendamento 15.106.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.109.

ASCIUTTI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, inviterei il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere da loro espresso sull'emendamento 15.109, in quanto la dizione «istituti universitari» è erronea: sarebbe piuttosto opportuno utilizzare l'espressione «istituzioni universitarie». Si tratta di un semplice emendamento di natura tecnica.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in votazione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.115.

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Signor Presidente, dal momento che il relatore ed il Governo avevano chiesto ai presentatori... *(Il senatore Asciutti conversa con alcuni colleghi)*. Senatore Asciutti, sto parlando di una questione che interessa anche lei, per cui la invito ad ascoltarmi. *(Richiami del Presidente)*.

Dicevo, il Governo ha chiesto ai presentatori di trasformare l'emendamento 15.115 in un ordine del giorno, affermando che esso contiene un impegno di spesa. Sono anche d'accordo sulla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, però vorrei precisare al sottosegretario Vegas che i compiti previsti in questo emendamento rientrano nel novero di quelli già attribuiti al Ministero per l'innovazione, nell'ambito dello stanziamento di 100 milioni di euro. Non si tratta quindi di compiti e di spese aggiuntive.

Comunque, se il Governo ritiene che ci sia un impegno di spesa aggiuntivo, accogliamo la proposta di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.200 non viene posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 15.116 (testo 2).

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame mirava a risolvere il problema dell'inadeguatezza degli stanziamenti per l'università e per la ricerca, ricorrendo alla quota non espressa dai cittadini nella destinazione dell'8 per mille, una *vexata quaestio* che il sottosegretario Vegas ben conosce.

Di fronte alle modifiche introdotte dal Governo a proposito dell'aumento dei contributi per l'università e per la ricerca, ritiro questo emendamento anche se ritengo che quello della destinazione della quota non espressa dell'8 per mille rimanga un problema di fondo su cui dobbiamo ancora riflettere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.117, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.118, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.2, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori, fino alle parole «e di innovazione tecnologica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.2 e l'emendamento 15.3.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.800, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.7, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.8, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.9, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori. *(Il senatore Asciutti chiede ripetutamente di parlare).*

Non è approvato.

Senatore Asciutti, su cosa intende intervenire?

ASCIUTTI *(FI)*. Signor Presidente, avrei voluto intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 15.0.9.

PRESIDENTE. Interverrà sul prossimo.

ASCIUTTI *(FI)*. E cosa c'entra il prossimo?

PRESIDENTE. Non posso annullare la votazione e comunque si può anche chiedere per tempo di intervenire sui propri emendamenti.

ASCIUTTI *(FI)*. Presidente, mi guardo bene dal fare polemica, ma precedentemente per una dichiarazione di voto è stato modificato un parere. Vorrei evitare di parlare due volte.

PRESIDENTE. Comunque, per correttezza non posso darle la parola.

Passiamo all'esame dell'articolo 15-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.*bis*.1, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.*bis*.2.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.*bis*.2 e ne propongo la trasformazione in ordine del giorno. Ritiro altresì l'emendamento 15.*bis*.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.*bis*.4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.*bis*.5, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.*bis*.6, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.*bis*.7 (testo 2), presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Passigli, che ne è firmatario, a dare lettura dell'ordine del giorno G15-*bis*.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 15-*bis*.2.

PASSIGLI, *segretario*.

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 2003 (Atto Senato 1826),

premesso che

l'articolo 15-*bis* del presente disegno di legge prevede l'utilizzazione dei fondi residui del programma «PC per gli studenti», di cui alla legge n. 388 del 2000, per il finanziamento del programma «PC ai giovani» del Ministero per l'innovazione e le tecnologie;

il presente articolo non contiene specificazioni sulle modalità di realizzazione del programma,

impegna il Governo

a definire nel dettaglio, nell'ambito del decreto attuativo del programma:

le modalità di accesso alle agevolazioni, con particolare riguardo alla necessità di favorire la diffusione delle nuove tecnologie tra gli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti e più svantaggiate;

l'indicazione delle migliori condizioni di prezzo possibili per l'acquisto degli strumenti informatici e digitali;

i requisiti delle imprese fornitrici e le caratteristiche tecniche degli strumenti oggetto del programma, anche al fine di evitare l'obsolescenza tecnologica;

il coinvolgimento degli istituti scolastici nella promozione dell'iniziativa;

il rinnovo dell'accordo tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana di cui alla legge n. 388 del 2000, che ha permesso la realizzazione del programma «PC per gli studenti».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su quest'ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, questo ordine del giorno sarebbe accoglibile a condizione di cambiare il verbo «impegna» con «invita» e poi, nell'ultimo periodo, dove si parla del rinnovo dell'accordo tra Governo e ABI, sostituire le parole: «il rinnovo dell'accordo» con le altre: «la valutazione dell'opportunità di rinnovare l'accordo». *(Cenni di assenso del senatore Passigli).*

PRESIDENTE. Poiché il senatore Passigli concorda, l'ordine del giorno G15-*bis*.100 (testo 2) si intende accolto dal Governo con le modifiche testé proposte e pertanto non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15-*bis.*

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei fare un commento generale su questi emendamenti, tutti rifiutati dal Governo. Erano proposte di modifica che intendevano specificare meglio il programma sui *personal computer* per i giovani, che fa parte della finanziaria e che riprende un progetto varato dal precedente Governo. Tale programma però è enunciato nella finanziaria in termini estremamente vaghi; infatti, si parla genericamente di giovani e non di studenti delle scuole medie superiori o inferiori, che sono nell'età in cui deve avvenire l'alfabetizzazione informatica.

Non si specifica che tipo di apparecchiature e di PC vogliamo dare a questi giovani; si non specificano gli strumenti attraverso i quali vengono dati. Precedentemente, vi era una convenzione con l'ABI, l'Associazione bancaria italiana, che forse varrebbe la pena di riprendere, che si avvaleva di 18.000 sportelli, ad esempio, di 5.000 rivenditori; al programma precedente partecipavano venti imprese, non le massime imprese multinazionali, le quali non partecipavano perché il prezzo che il Governo aveva individuato per questi PC era contenuto, calmierato e le grandi imprese sostenevano di non poter vendere in Italia a prezzi diversi da quelli a cui vendevano in Francia, in Germania e in altri Paesi; ma questo faceva l'interesse delle altre venti imprese, aumentava la concorrenza; noi vorremmo sapere cosa il Governo intende fare in questo progetto.

Quindi, rifiutare questi emendamenti significa semplicemente dare una carta bianca per fare delle gare per fornire PC a chi, come, con quali bandi? Ecco, questo è quello che ci sorprende.

Ultima considerazione. Noi abbiamo proposto anche di tornare a varare una carta di credito formativa, cioè un prestito d'onore per la formazione dei giovani. Anche su questo, senza nessuna motivazione, ci è stato risposto di no. Chiudo dicendo che questi erano progetti che si autofinanziavano, perché erano finanziati dall'IVA sull'acquisto di questi beni ed

era l'IVA, quindi, che finanziava questi acquisti che, senza questi progetti, non vi sarebbero. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

FERRARA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole all'approvazione dell'articolo 15-*bis*, anche per un minimo di vanità, visto che l'articolo recepisce un emendamento da me proposto in Commissione che in principal modo propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 103 della legge n. 388 del 2000. Infatti, rispetto all'osservazione fatta dal senatore Passigli, quella è una legge che non ha dato conseguenze, che non ha funzionato e che non ha permesso di ottenere lo scopo che si era proposta, mentre con un nostro emendamento noi sosteniamo che questo possa essere fatto; sosteniamo che finalmente il progetto di un PC ai giovani possa diventare realtà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15-*bis.*

È approvato.

Come comunicato ad inizio seduta, passiamo ora all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, spendo qualche parola sul primo degli emendamenti, il 17.3, per una illustrazione complessiva degli emendamenti relativi a tutto il settore delle autonomie locali e Regioni. Poi ci soffermeremo su alcuni di quelli più importanti.

È bene ricordare che, prima dell'esame della finanziaria, la maggioranza ha imposto al Senato l'esame della *devolution*, nonostante i lavori in Commissione non fossero ancora compiuti.

Ci si poteva aspettare, dunque, una riconsiderazione in senso federalista e autonomista delle norme contenute nella finanziaria approvata dalla Camera, che invece non c'è stata. Si è confermato, quindi, l'impianto duramente centralista di questa finanziaria nonostante la manifestazione unitaria di Regioni, provincie, comuni e comunità montane del 4 dicembre scorso, che avevano avanzato proposte del tutto ragionevoli e – voglio dire – sulle quali si erano registrati consensi da parte di colleghi della maggioranza.

Ciò vale a smentire del tutto ogni parentela, ancorché lontana, tra federalismo e *devolution*. Questo Governo è profondamente anti-federalista, anti-autonomista e usa la *devolution*, pericolosa per l'unità nazionale, come merce di scambio interna alla maggioranza.

Motivo la mia affermazione illustrando gli emendamenti. Anzitutto chiediamo una modifica del modo con il quale, anche quest'anno, si intende applicare il Patto di stabilità interna che deriva dai Trattati dell'U-

nione europea. Il concetto di disavanzo finanziario, come quello della finanziaria 2002 relativo al tetto delle spese correnti, si espone alla fondata critica di incostituzionalità e difficilmente reggerà di fronte ai ricorsi presentati alla Corte costituzionale poiché – come è noto – il nuovo articolo 119 della Costituzione prevede autonomia di entrata e di spesa per le Regioni e gli enti locali.

Chiediamo dunque che l'intero comparto di spesa di autonomie locali e Regioni venga considerato al pari del comparto della pubblica amministrazione centrale. Entrambi devono rispettare i vincoli esterni, come avviene in Germania, recuperando lo spirito di collaborazione che era presente nelle precedenti finanziarie e senza alcuna interferenza indebita nell'autonomia degli enti locali.

Questa concezione sbagliata del Patto di stabilità ha portato alla grave e incomprensibile penalizzazione delle provincie, solo parzialmente e in modo del tutto insufficiente attenuata dalla modifica apportata al testo dalla Commissione.

Come ha sottolineato il presidente dell'Unione province italiane Lorenzo Ria in una lettera inviata a tutti i senatori, e di cui prego anche i senatori della maggioranza di tener conto, resta incomprensibile la ragione per cui le provincie devono sottostare a regole diverse da quelle dei comuni per il Patto di stabilità, il cosiddetto miglioramento del 7 per cento sul disavanzo 2001, rischiando concretamente di portare tutto il sistema delle autonomie fuori dai vincoli che sono apposti. L'approvazione dei nostri emendamenti consentirebbe di sanare questa disparità.

Per i comuni, continuano i tagli ai trasferimenti accompagnati dal vincolo sull'addizionale IRPEF, si riducono i servizi per i cittadini soprattutto nei comuni di piccola dimensione, aumentano le tariffe vanificando completamente i benefici prodotti per le famiglie dalle riduzioni delle aliquote IRPEF contenute in questa finanziaria.

Per alleggerire i bilanci degli enti locali è indispensabile, almeno, prevedere la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e l'allungamento della situazione debitoria da venti a trenta anni, come si è impegnato a fare il Governo; ma non basta un ordine del giorno, è necessaria l'approvazione degli emendamenti che sono stati presentati.

Per quanto riguarda le comunità montane (voglio ricordare che gran parte del nostro territorio è dei comuni montani) va previsto l'incremento del fondo ordinario a favore delle medesime per far fronte agli incrementi contrattuali e alle esigenze derivanti dalle ulteriori funzioni trasferite.

Infine, le Regioni. Anche in questo caso, la contraddittorietà tra i proclami sulla *devolution* e la realtà ipercentralista della finanziaria non potrebbe essere più clamorosa, visto che i presidenti delle Regioni si sono dichiarati ancora oggi pienamente insoddisfatti delle proposte contenute in finanziaria.

Le Regioni hanno avanzato tre proposte: la restituzione dell'IVA sui trasporti; il finanziamento di nuove competenze trasferite con le cosiddette leggi Bassanini; le risorse necessarie alla sanità in ottemperanza al patto

siglato l'8 agosto del 2001. Vi sono emendamenti a sostegno di queste proposte.

Se la maggioranza o il Governo ritengono che le considerazioni che noi senatori dell'opposizione avanziamo a proposito del centralismo di questa finanziaria siano false, hanno di fronte un'opportunità, vale a dire di sostenere questi emendamenti. Sicuramente sarà coerente con i prìncipi dell'autonomia e del federalismo contenuti nella nuova Costituzione e sarà soprattutto un restituire servizi adeguati ai cittadini che non si vedranno imposti tagli che aggraverebbero le loro condizioni complessive. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Prima che qualche collega lasci l'Aula, vorrei ricordare che l'ordine del giorno della seduta odierna prevedeva il termine dei lavori alle ore 22. Credo che, sempre che i lavori proseguano in termini corretti, si possa tranquillamente arrivare ad una chiusura dei nostri lavori alle ore 21.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, la valutazione sull'approccio della finanziaria alle autonomie l'ho già esplicitata nel mio intervento in discussione generale. Credo che si sia fatto un passo verso un vincolo più forte di quello realizzato in passato dal centro-sinistra, con obiettivi solo in parte condivisibili.

In particolare, segnalo un errore materiale sull'emendamento 17.7. La parola «decorso» va sostituita con «concorso». Nel merito si vorrebbe ripristinare quello che è stato da sempre l'obiettivo di questi limiti, vale a dire il concorso del Patto di stabilità fissato in relazione agli obblighi comunitari per l'entrata nell'euro, ma non di garantire la tutela dell'unità economica della Repubblica. Non si capisce perché questa tutela dell'unità economica verrebbe messa in crisi.

Se l'obiettivo è solo quello di costringere con motivazioni più forti gli enti locali ad obbedire, mi sembra che ciò rappresenti un'*escalation* oltre ogni ragionevolezza. Comunque si tratta solo di una questione di sensibilità autonomistica che con l'emendamento ho voluto sottolineare.

L'emendamento 17.167 si illustra da sé, mentre l'emendamento 17.178 prevede un'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni ed enti locali, con riferimento agli interventi che adotta lo Stato rispetto alle modalità con cui gli enti locali devono comunicare i loro andamenti contabili. Credo che almeno l'intesa sia necessaria. Mi domando poi se non esistano altre forme di controllo, se non quelle di uniformare tutto e obbligare tutti a rendere conto al Governo ogni tre mesi di questi andamenti.

L'emendamento 17.203 si pone la finalità di attenuare le sanzioni che anche in passato, nel caso di inadempienze, agivano *a posteriori* e comunque erano caratterizzate da decurtazioni di trasferimenti di fondi. Qui addirittura si prevede il blocco di ogni attività di investimento e di assunzione di personale. Mi sembra eccessivo.

L'emendamento sul quale vorrei attirare maggiormente l'attenzione del Governo è il 17.263, laddove si tende a tutelare il patto realizzato tra Governo, Parlamento e Regioni autonome per la definizione delle norme finanziarie. Questo patto prevede che le Regioni concorrano certamente alla riduzione del debito pubblico e agli obiettivi di finanza dello Stato, però in ogni caso questo concorso si situa in un rapporto di negoziazione. Ora, invece, il Governo sostanzialmente stabilisce che se questo rapporto di negoziazione non si conclude entro una certa data, il Governo procede autonomamente.

Presidente, lei comprende che nel caso in cui due soggetti contrattino e uno dei due sa che comunque alla fine vincerà, basta che passi il tempo, é come se lo Stato avesse il coltello dalla parte del manico e le Regioni dalla parte della lama. Speravo che da parte di un Governo autonomista o che comunque sostiene di ispirarsi a valori di autonomia, vi fosse una maggiore sensibilità.

L'emendamento successivo 17.800 rappresenta un compromesso tra le due cose e dunque se il Governo fosse più disponibile ad accettare quest'ultimo aggiungerei la firma e ritirerei quello precedentemente illustrato. In caso contrario, mantengo l'emendamento 17.262.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, con gli emendamenti all'articolo 17 vogliamo mettere in discussione il Patto di stabilità, come stiamo facendo da tempo, insieme a tanti altri in Italia e in Europa, perché le vicende di fondo del Patto stesso rischiano di rappresentare un alibi per il Governo per adottare una serie di politiche restrittive, alibi che, a nostro avviso, deve essere rimosso.

Da parte dell'intera Europa si discute della possibilità di modificare il Patto di stabilità perché, soprattutto in una fase di congiuntura così drammatica per l'economia mondiale ed europea, rischia di essere, e lo è nei fatti, una gabbia per lo sviluppo e la ripresa qualificata dello stesso scenario europeo.

A maggior ragione, siamo contrari al Patto di stabilità interno, che rischia di scaricarsi direttamente sulla pelle dei cittadini, perché taglia la spesa sociale ed i servizi. È per questa ragione che riteniamo non più sopportabile questo costo e ne chiediamo l'abrogazione, in maniera del tutto conforme a quanto abbiamo, seppur telegraficamente, illustrato in sede di discussione generale.

Abbiamo poi a scalare una serie di emendamenti che mirano a ridurre i vincoli sulle amministrazioni locali, soprattutto sulle amministrazioni provinciali, che sono particolarmente colpite da questa finanziaria, e ad evitare che ciò si traduca sulle popolazioni amministrate in costi sociali insopportabili per i lavoratori e le fasce sociali più deboli. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

SCALERA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi sembra che anche attraverso l'articolo 17 la manovra finanziaria finisca per smarrire l'itinerario faticosamente raggiunto attraverso l'accordo, diretto a costruire un si-

stema coerente di federalismo fiscale, del 20 giugno 2002 tra Governo e autonomie locali. In questo senso, è la conferma di come su questo piano la linea del Governo non tenga assolutamente conto delle osservazioni che già l'anno scorso, nell'ambito del nostro dibattito parlamentare, avemmo modo di sviluppare. In quel dibattito l'opposizione aveva indicato un percorso chiaro e, al tempo stesso, evidente: soddisfare, da una parte, l'esigenza di contenimento della spesa degli enti territoriali, salvaguardare, dall'altra, l'autonomia degli enti locali.

Con il Governo Ciampi, giova ricordarlo, si stabilì che il saldo finale costituiva un criterio per la definizione di vincoli. Questa indicazione è stata successivamente revocata. Infatti, nello scorso anno il Governo ha introdotto una norma, che sembra estremamente lesiva per l'autonomia locale, che stabiliva i limiti massimi di spesa e che, paradossalmente, finiva per comportare una violazione dei tetti di spesa. Si tratta, in effetti, di una prescrizione che ha finito per impedire anche a quei comuni rispettosi del limite legato al saldo finale, di aumentare le spese per fornire servizi aggiuntivi ai cittadini stessi.

Si tratta, a nostro avviso, di un'impostazione di tipo neocentralistico, che certamente non possiamo condividere, anche perché appare sostanzialmente incoerente con l'attuale evoluzione dell'ordinamento costituzionale in senso federalista.

Ecco perché riteniamo ancora opportuno un complessivo, utile ripensamento da parte del Governo sull'intero impianto dell'articolo 17.

FERRARA *(FI)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.21, la parte afferente alla compensazione è ritirata.

Do poi per illustrato l'emendamento 17.64.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, signor Ministro per i rapporti con le Regioni, signori Sottosegretari, colleghi, l'emendamento 17.801, che è simile all'emendamento 17.800, ci riporta al Patto di stabilità relativamente alle Regioni a statuto speciale e delle province autonome.Non si discute del merito, cioè se anche le Regioni e le province autonome devono concorrere o meno, ma del metodo.

Dalla formulazione di cui al testo della Commissione risulterebbe che, nel caso di una mancata intesa fra il Governo e la Regione o la provincia autonoma, gli uffici del Ministero dell'economia procedono a determinare le norme a cui anche le Regioni a statuto speciale e le province autonome debbono attenersi.

Credo che questo sia un grave limite nei confronti dei rispettivi statuti: non dobbiamo dimenticarci che stiamo regolamentando una materia tra Regioni e province autonome dotate di statuto speciale e il Governo nazionale, c'è un rapporto pattizio che va salvaguardato e non si può lasciare la definizione alla semplice volontà di direttori generali, ci vuole sempre una negoziazione perché si parla di enti che hanno una sovranità.

L'emendamento 17.801, analogo nella sostanza all'emendamento 17.800, cerca di riportare la negoziazione ad un decreto del Ministro, strumento che riteniamo essenziale per dirimere una questione del genere.

Anche il senatore Gubert ha affrontato la vicenda con una proposta diversa, ma lo spirito va sempre nel senso di non lasciare che siano organi amministrativi, fatti da funzionari, a dirimere questioni che riguardano aspetti che ineriscono rapporti pattizi tra Regioni, province autonome e Governo centrale.

Se l'Esecutivo ha una soluzione diversa rispetto a quella da noi prospettata va bene, altrimenti chiedo un accantonamento per ricercare una definizione più puntuale e che non si presti ad eventuali ricorsi davanti alla Corte costituzionale, eventualità che non è nell'interesse di nessuno. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 17.800, analogo a quello appena illustrato dal senatore Tarolli, che ritengo rivesta un'importanza notevole per le autonomie speciali.

Infatti, come ha detto il senatore Tarolli, ciò che noi non mettiamo in discussione è la partecipazione delle Regioni a statuto speciale al Patto di stabilità e crescita, anche se sotto questo profilo vi sarebbe molto da dire e da discutere, perché il modo con il quale anche il comma 18 dell'articolo 17 chiama le Regioni a statuto speciale all'osservanza del Patto per l'Italia rappresenta un sistema di intervento dello Stato nella gestione delle Regioni a statuto speciale. D'altra parte, ci rendiamo conto che può diventare quanto mai difficile trovare altri sistemi, e quindi altre modalità, o comunque altri parametri, perché gli uni e gli altri possano convenire sul Patto di stabilità.

Dobbiamo peraltro riconoscere che le modalità con le quali si chiamano le Regioni a statuto speciale all'osservanza del Patto sono comunque ispirate ad un principio pattizio, quindi ad una intesa. Ciò che noi critichiamo in questo momento delle disposizioni che sono state introdotte nell'articolo 18 è proprio il modo con il quale questa intesa in un certo senso viene compromessa nel momento in cui si stabilisce che, nel caso di mancato accordo, lo Stato possa provvedere alla determinazione dei flussi di cassa in maniera autonoma, sia pure con riferimento ai parametri che afferiscono gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005.

Ora noi comprendiamo, signor Presidente – mi rivolgo naturalmente anche al sottosegretario Vegas – che può anche succedere che qualche Regione, ma magari anche lo Stato, si trovi nella condizione di non poter raggiungere questo accordo. Ed allora sappiamo, o comunque abbiamo intravisto in questa disposizione, una modalità per costringere in un certo senso all'accordo.

E allora anche noi conveniamo, con grande senso di responsabilità, con un emendamento che in un certo senso non ponga nell'ambito del rapporto pattizio lo Stato in una condizione di preminenza assoluta, ma che invece definisca una procedura che consenta sia allo Stato che alle Regioni a statuto speciale di convenire gradualmente. Cioè, se entro il 30

di marzo non vengono forniti gli elementi per la determinazione dell'accordo, il Ministro dell'economia, con un proprio decreto, può provvedere, seppur nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica per il 2003-2005, ma non vi provvede come dispone l'attuale articolo, in maniera definitiva; lo può fare fino a quando l'accordo non viene raggiunto. Noi riteniamo che questo sia un compromesso, ma un compromesso onorevole, per osservare il principio di parità, cioè il principio che sottostà, appunto, ad un rapporto pattizio fra i due enti.

Preciso, infine, signor Presidente – e mi rivolgo sempre al Sottosegretario – che nel caso in cui il Governo sia contrario a questo emendamento, come a quello presentato dal collega Tarolli, che è identico (non si tratta evidentemente di una questione di schieramento), chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 17.263 del senatore Gubert, perché è ben evidente che sotto il profilo di una disciplina istituzionale la sanzione non può trovare domicilio; conseguentemente l'emendamento è molto più coerente di quanto non sia il compromesso di cui all'emendamento 17.800, per quanto riguarda, appunto, lo scenario complessivo istituzionale nell'ambito dei rapporti fra Stato e Regioni.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Spenderò alcune brevi considerazioni sull'emendamento 17.221 che ho sottoscritto insieme ai senatori Gaburro, Marano e Iervolino. L'emendamento assume per noi un grande significato politico. La questione è stata oggetto di un ampio dibattito in Commissione bilancio e voglio augurarmi che le motivazioni addotte possano portare un utile contributo alla decisione che sarà assunta.

Si tratta di consentire agli Istituti comunali per i servizi sociali di procedere alle assunzioni per rispettare i parametri regionali cui sono vincolati. Ciò non è consentito, purtroppo, dal Patto di stabilità interno, che lega questi Istituti al comune cui fanno riferimento.

Ciò accade nonostante gli Istituti abbiano un bilancio autonomo, quindi piena autonomia finanziaria; anche se il loro bilancio viene rispettato, sono trascinati dall'ente territoriale di appartenenza in responsabilità che non hanno, con conseguenze in termini di efficienza nell'erogazione dei servizi. Abbiamo una forte contraddizione tra domanda di efficienza e impossibilità di soddisfarla.

È questo il punto della questione che sottopongo all'attenzione del relatore e del sottosegretario Vegas. Per evitare questo schiacciamento non si tratta di allentare il vincolo di bilancio, ma di rispettare pienamente e usare in modo intelligente la norma che salvaguarda l'autonomia degli Istituti comunali nello svolgimento di attività di servizi alla persona. Tutti devono essere chiamati alla responsabilità, ma non questi soggetti, la cui azione sarebbe diversamente mutilata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, condividendo gli emendamenti 17.800 e 17.801, vorrei sottoscrivere, insieme ai senatori Rotondo, Montalbano e Garaffa, entrambe le proposte.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, mi chiedo perché sia stato ammesso alla votazione l'emendamento 17.221, testé illustrato dal senatore Eufemi, che, pur recando un onere finanziario, non indica la compensazione.

Colgo l'occasione per fare una precisazione in relazione alla possibilità, da lei annunciata, che la seduta pomeridiana si concluda prima delle ore 22. Lei sa, signor Presidente, che in questi giorni ci sono state ripetute decisioni da parte della maggioranza di sospendere i lavori della finanziaria, mentre l'opposizione voleva proseguirne l'esame.

Resto dell'avviso che, avendo il Governo una gran voglia di porre la questione di fiducia, l'opposizione debba comportarsi in maniera tale da porre le condizioni affinché il Governo non riesca in questo intento. A tal fine dobbiamo procedere nei lavori; preannuncio dunque la contrarietà del mio Gruppo ad un'eventuale proposta di chiusura anticipata della seduta.

PRESIDENTE. Colleghi, mi ero permesso di fare quella comunicazione perché attraverso rapporti diretti, senza esclusione alcuna, avevo recepito da tutti questa indicazione. Sembrava cioè eccessivo proseguire i nostri lavori fino alle ore 22. Ciò non toglie che si possano proseguire i lavori fino alle ore 21 e quindi riconsiderare il problema, se di un problema si tratta.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, la maggioranza ha fatto numerosi sforzi, apportando numerose variazioni al Patto di stabilità per andare incontro alle esigenze degli enti locali. Credo che si sia arrivati al limite con un ulteriore emendamento presentato oggi dalla Commissione, volto a chiarire che gli enti debitori dello Stato possono chiedere il rimborso decennale, in luogo di quello triennale. È stato chiarito che anche queste spese sono al di fuori della percentuale calcolata per rispettare il Patto di stabilità.

Se fosse stato possibile, si sarebbe tentato anche di rivedere il punto cruciale degli emendamenti, il famoso 7 per cento: evidentemente, non si

è potuto fare di più e di meglio. Siamo quindi giunti alla massima disponibilità possibile.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.21 (naturalmente considerandolo senza compensazione, anche in relazione all'intervento già svolto dal presentatore, senatore Ferrara), teso a sostituire le parole «disavanzo finanziario», riportate ai commi 6 e 7, con la parola «saldo». Ricordo che anche l'emendamento 17.47 è mirato a sostituire la parola «saldo» con la parola «disavanzo», al comma 7 dell'articolo: rilevo, però, che nell'emendamento 17.47 è prevista una compensazione, quindi devo esprimere su di esso parere contrario. L'emendamento 17.47, peraltro, fa parte di un gruppo di emendamenti di contenuto analogo. Esprimo – ripeto – parere favorevole sul solo emendamento 17.21, presentato dal senatore Ferrara, da cui è stata espunta la compensazione.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 17.801, presentato dal senatore Tarolli, analogo all'emendamento 17.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, sul quale ultimo mi rimetto al Governo.

Esprimo, infine, parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo 17, in quanto peggiorativi dei saldi. Nel testo dell'articolo 17 viene contemperato il massimo sforzo possibile a favore degli enti territoriali con riferimento al vincolo del Patto di stabilità.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per fugare ogni timore del senatore Morando, il quale ha detto che il Governo è desideroso di porre la questione di fiducia, preciso che il Governo non è affatto desideroso di porre la fiducia e sono convinto che non lo farà, perché conta su una solida maggioranza.

Comunque, se l'opposizione vuole accelerare i nostri lavori, la ringrazio e la ringrazierò ancora di più se vorrà ritirare i molti emendamenti presentati.

PAGANO *(DS-U)*. Noi ne abbiamo presentati solo 50 e la maggioranza 140, quindi lo chieda a loro!

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Alla maggioranza l'ho chiesto prima, adesso ho l'occasione per chiederlo anche all'opposizione.

Vorrei fare alcune precisazioni relativamente all'articolo 17 e al Patto di stabilità. Innanzitutto, mi fa piacere notare che al Senato, rispetto alla Camera, il tono sia sostanzialmente cambiato, perché questo articolo è risultato ampiamente modificato rispetto al testo iniziale, anche per il concorso della componente degli enti locali.

L'articolo 17 mira a fissare un principio imprescindibile, in base al quale, se il sistema Paese, cioè l'Italia, deve rientrare nelle regole del Patto di stabilità europeo, questo principio vale per tutti e quindi deve essere esteso anche all'interno. Questa, d'altronde, non è una novità, perché

già nelle finanziarie degli anni passati (non solo in quella dell'anno scorso, ma anche in quelle dei due anni precedenti) esisteva questo principio.

Il problema è che, nel corso degli anni, il principio si è andato assestando e modificando. Con questo testo, dando una prospettiva per il 2003-2004 e una prospettiva a regime per il 2005, riteniamo che in qualche modo il principio possa trovare una collocazione normativa definitiva nella prospettiva triennale, al fine di evitare ulteriori contestazioni e modifiche in corso d'opera, che determinano una scarsa certezza per gli enti locali su come deve essere la loro gestione. Indicando quale debba essere la prospettiva da qui al 2005, nella quale è incluso il complesso delle entrate e quello delle spese, credo si faccia un'opera di chiarezza.

Naturalmente, prima di arrivare al 2005, deve essere compiuto qualche aggiustamento, tant'è vero che si prevedono alcune esclusioni di spese e di entrate diverse, che in qualche modo devono portare a questo obiettivo finale.

Quando abbiamo iniziato questa discussione, nel mese di luglio, i rappresentanti degli enti locali avevano osservato che si poteva assestare il Patto di stabilità interno su un criterio diverso, valutando il disavanzo complessivo del sistema Paese per ripartirlo tra grandi aggregati di spesa.

Tale soluzione è intellettualmente affascinante, però non funziona in concreto (d'altronde, anche i rappresentanti degli enti locali non hanno portato una proposta concreta in merito), per cui sostanzialmente siamo tornati al vecchio meccanismo di blocco sui saldi, in modo da mantenere un sistema conosciuto e più o meno efficace. Quest'anno, lo abbiamo un po' depurato di alcuni tipi di spese e lo abbiamo semplificato.

Il senatore Vitali ha fatto un'osservazione condivisibile, chiedendo per quale motivo esista un sistema diversificato tra comuni e province; sarebbe stato meglio prevedere un sistema unitario. Questo sicuramente risponde a criteri di logica, tuttavia le province avevano canali di entrata e di spesa differenziati rispetto ai comuni. Per esempio, nell'ultimo anno, esse hanno avuto trasferimenti molto cospicui per funzioni delegate e bisognava tener presente questo fatto.

Per tale motivo, nel fissare i criteri per il Patto di stabilità (che quest'anno vale solo sui saldi e tende a rendere stringente questo comparto di spesa, conferendo però la massima autonomia possibile), i comuni sono differenziati dalle province.

Faccio presente che non esiste un problema di tagli – soprattutto al sistema dei servizi sociali – perché quello previsto nella finanziaria dell'anno scorso non viene aumentato (si prevede un aumento con riferimento all'inflazione programmata) e dunque questi enti possono ben calibrare (avrebbero potuto comunque farlo) il loro livello di spese (secondo una proiezione già consentita dalla legge dell'anno scorso) e diminuire le spese di gestione o comunque le spese che riguardano settori in cui si può tagliare indirizzando la spesa verso il settore dei servizi sociali. Dunque, è nella loro autonomia decidere dove e come spendere, quindi dire che è il

Governo a voler tagliare la spesa sociale francamente è un fuor d'opera assoluto.

Pertanto, da una parte, con questo tipo di normativa assicuriamo il mantenimento degli obiettivi europei e, dall'altra, diamo la massima autonomia possibile agli enti locali. Ci si rende conto che qualche difficoltà operativa può derivare soprattutto per le province; tuttavia, esistono valvole di sfogo: mi riferisco, ad esempio, al prolungamento della durata dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, (questione che si potrebbe risolvere con un ordine del giorno, peraltro già presentato in Commissione), che potrebbe servire a diminuire la pressione su questo tipo di spesa e ad utilizzare risorse per altri settori. *(Applausi del senatore Chirilli).*

Detto questo, esprimo molto sinteticamente il parere sugli emendamenti presentati.

L'emendamento 17.3 e gli altri illustrati dal senatore Vitali vedono un parere contrario del Governo.

Sull'emendamento 17.7 il parere è contrario perché è cambiata la sostanza: non possiamo accogliere un testo tralaticcio, in quanto abbiamo una Costituzione nuova che all'articolo 120 prevede il principio della salvaguardia dell'unità economica del Paese; se non ne tenessimo conto, andremmo contro la Costituzione. Che poi sia un bene o un male, il giudizio spetta a ciascuno di noi; però, in quanto esiste, dobbiamo applicarla.

Tra l'altro, faccio presente che il 2003, anche in base all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, costituisce l'anno ponte per il passaggio ad un vero e proprio federalismo fiscale; quindi, nel frattempo, cerchiamo di unificare i flussi, semplifichiamo il meccanismo di inclusione ed esclusione, accentriamo il meccanismo dei trasferimenti e andiamo verso un passaggio in cui è meglio individuabile la quantità di risorse necessaria al funzionamento degli enti locali; successivamente, con i princìpi che verranno definiti nell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, passeremo ad un sistema di federalismo vero e proprio.

È un passaggio inevitabile per applicare veramente il nuovo Titolo V della Costituzione, il quale contiene anche l'articolo 120, che prevede il principio dell'unità economica: è questo il principio su cui si basa l'insieme dei rapporti reciproci tra autonomie locali, Regioni, Stato e Comunità europea, altrimenti sarebbe difficilmente comprensibile qualche limitazione, pur necessaria, richiesta all'attività e all'esposizione finanziaria di questi enti.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.21 e altri che tendono a sostituire le parole «disavanzo finanziario» con le altre «saldo finanziario», devo precisare che il parere è contrario perché la dizione corretta e sempre utilizzata è quella di «disavanzo finanziario»; quindi inviterei i presentatori a ritirare questi emendamenti, avendone già parlato in Commissione.

PRESIDENTE. Quindi, il parere sull'emendamento 17.21 è contrario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In caso di non ritiro sì; lo stesso dicasi per gli emendamenti analoghi.

L'emendamento 17.167 tende a sopprimere il comma 13, che però è indispensabile per il monitoraggio e non impatta assolutamente sull'autonomia degli enti; inoltre, se non conosciamo con esattezza i dati, non siamo in grado di vedere qual è il livello di sfondamento eventuale e quindi di stare nell'ambito dei Patti europei.

Il motivo per cui il Governo è contrario anche all'emendamento 17.203 è che valuta le sanzioni solo *a posteriori*, mentre è opportuno non chiudere le porte della stalla quando i buoi sono scappati, ma cercare, nei limiti del possibile, di anticipare questo rischio e quindi di instaurare un meccanismo virtuoso che porti gli enti locali a stare nelle regole, cosa che tra l'altro il Governo non crede comporti problemi, perché fino ad ora la maggioranza degli enti locali si è attenuta alle regole e quindi non ci sono motivi per dubitare e temere un'eventuale applicazione delle sanzioni.

L'emendamento 17.221 è non coperto e quindi il parere non può che essere contrario, ma faccio presente che, se si tratta di istituti comunali, per loro natura essi attengono all'ente comune e quindi non possono avere un trattamento diverso da quello riservato ai comuni. Non si tratta di società per azioni esterne e quindi il regime relativo al personale e a tutti gli altri meccanismi previsti in questa legge non può che applicarsi anche a questi enti.

Gli emendamenti 17.263, 17.800 e 17.801 riguardano le Regioni a statuto speciale e le province autonome. Poiché, ovviamente, si tratta di una questione seria, come affrontata in questi emendamenti, ma che deve tener conto della varietà delle situazioni dei diversi organismi, credo che si potrebbe risolvere il problema se i presentatori degli emendamenti acconsentissero ad una modifica.

Al comma 18, sostituire le parole: «in caso di mancato accordo entro la predetta data» con le altre: «fino a quando non si sia raggiunto l'accordo». In questo modo si salvaguarderebbe l'autonomia degli enti, si consentirebbe un periodo transitorio del tutto eventuale ove non si raggiungesse l'accordo e sostanzialmente si otterrebbe di compensare i diversi interessi.

Se il senatore Tarolli ci tiene particolarmente, dopo le parole: «i flussi di cassa verso gli enti sono determinati», si possono anche inserire le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». In sostanza, è esattamente quello che accade, non cambia niente e, quindi, può andare bene.

Se i presentatori sono d'accordo, potremmo adottare questa formulazione, che dovrebbe salvaguardare le diverse posizioni rappresentate.

Non credo di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Visto che questi emendamenti saranno esaminati più avanti, credo che la Presidenza abbia la necessità di ricevere un testo definito nel momento in cui andremo a votarlo.

Invito pertanto i presentatori, assieme al Sottosegretario, a redigere l'emendamento e a presentarlo alla Presidenza in forma completa.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.7 (testo corretto).

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole mio e del mio Gruppo sull'emendamento 17.7, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Colgo l'occasione per ringraziare il senatore Gubert, il quale ha sostenuto che questa finanziaria introduce per le autonomie locali e le Regioni vincoli ben peggiori di quelli presenti nelle finanziarie dei Governi di centro-sinistra. È una conferma di quanto abbiamo finora sostenuto, cioè che ci troviamo di fronte ad una svolta neo-centralista che in questa finanziaria si trova pesantemente ribadita.

In più, vorrei avanzare due considerazioni al sottosegretario Vegas. La prima. Egli sa bene che per gli enti locali e le Regioni vi sono spese obbligatorie (spese per il personale, e spese di funzionamento), per cui l'esistenza di un *trend* discendente dei trasferimenti non può che comportare un decremento dei servizi non obbligatori – quelli di carattere sociale – che vengono resi ai cittadini. Anche se il Governo non lo scrive nelle finanziarie, l'effetto sarà quello di diminuire i posti negli asili nido, il numero di anziani assistiti e tutti questi tipi di servizi, perché sugli altri è ben difficile poter intervenire. Basta aver fatto gli amministratori locali per saperlo e rendersene conto.

La seconda riguarda il federalismo fiscale. È ben curiosa la tesi che ci troveremmo di fronte ad un anno di transizione verso la famosa alba del federalismo fiscale. Se il Governo e la maggioranza avessero davvero voluto intraprendere questa strada, avrebbero dovuto presentare un disegno di legge di attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale e sul coordinamento della finanza pubblica.

Guarda caso, lo stesso disegno di legge del ministro La Loggia – sul quale peraltro abbiamo espresso parere favorevole e che avremmo voluto discutere prima di ogni altra proposta di modifica della Costituzione – non interviene sull'articolo 119. Ciò significa che c'è un interesse ben scarso da parte del Governo per un aspetto fondamentale per l'attuazione di uno Stato davvero autonomista e federale in questo Paese.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto su una questione di principio.

Mi auguro che la dizione «Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica» non venga interpretata come un potere di interferire, in maniera estremamente penetrante, negli equilibri finanziari degli enti locali autonomi, una volta che dovesse essere approvato l'ordinamento federale. Se così fosse e se questo principio legittimasse un potere di controllo così penetrante, vorrebbe dire che a questo principio diamo una portata che nessuno ha mai voluto dargli. Sarebbe stato molto più coerente ammettere che ci siamo impegnati con l'Europa a controllare la finanza anche degli enti locali e che intendiamo controllarla in questo modo.

È in virtù di quell'impegno che possiamo assumere qualche decisione, ma non in virtù della garanzia dell'unità della Repubblica. Non credo che la Repubblica si disgreghi se le province hanno una certa autonomia nel decidere le proprie spese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.7 (testo corretto), presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dai senatori Barelli e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.14, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.15, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.17, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole: «per investimenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 17.902, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.1061, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole: «7 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.802.

Metto ai voti l'emendamento 17.901, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.900, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole: «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.16 (testo 2)/2.

Metto ai voti l'emendamento 17.803, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1064, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1066, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.804, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.18, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.21 (testo 2), presentato dal senatore Ferrara, fino alla parola: «saldo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.24, 17.25, 17.28 e 17.30.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.29, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «aumentato del».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.35, 17.36, 17.39 e 17.41.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.31, presentato dal senatore Liguori, fino alla parola: «2001».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.32 e 17.33.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.45, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alla parola: «saldo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.47 e 17.51.

Metto ai voti l'emendamento 17.57, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.61, presentato dal senatore Kappler e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.62, presentato dal senatore Kappler e da altri senatori, fino alla parola: «interno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.64.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.68, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alla parola: «naturali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.75.

Metto ai voti l'emendamento 17.77, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.83, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «finanziamenti statali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.85.

Metto ai voti l'emendamento 17.88, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.89, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori, fino alla parola: «2001».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.92.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.96, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori, fino alla parola: «spese».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.101, 17.100, 17.98, 17.102, 17.103 e 17.93.

Gli emendamenti 17.121 e 17.118 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.104, presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alla parola: «stabilità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.106.

Metto ai voti l'emendamento 17.111, presentato dal senatore Boscetto.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.112, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alla parola: «regionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 17.113.

Metto ai voti l'emendamento 17.125, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.124, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.127, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.128, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alla parola: «2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.131, 17.132 e 17.133.

Metto ai voti l'emendamento 17.134, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.123, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.135, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori, fino alle parole: «*commi 11*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 17.137, 17.138, 17.144 e 17.147.

Metto ai voti l'emendamento 17.140, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.149, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Nocco, fino alle parole «economico-finanziaria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.149 e l'emendamento 17.150.

Metto ai voti l'emendamento 17.152, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti, identico agli emendamenti 17.153, presentato dai senatori Labellarte e Battafarano, 17.154, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 17.155, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.161, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori, fino alle parole «*comma 12*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.161 e l'emendamento 17.163.

Metto ai voti l'emendamento 17.164, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.167, presentato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 17.168, presentato dai senatori Labellarte e Battafarano, 17.169, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 17.170, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.171, presentato dai senatori Labellarte e Battafarano, identico agli emendamenti 17.172, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 17.174, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.177, presentato dai senatori Kappler e Balboni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.176, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.184, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.181, presentato dai senatori Labellarte e Battafarano, 17.185, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 17.178, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.191, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.192, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.194, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «*comma 15*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.194 e gli emendamenti 17.199 e 17.200.

Metto ai voti l'emendamento 17.201, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.223 (testo corretto), presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «delle sanzioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.223 (testo corretto) e gli emendamenti 17.202, 17.203, 17.206 e 17.207.

Metto ai voti l'emendamento 17.210, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.218, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «gli investimenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.218 e l'emendamento 17.219.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.221 (testo corretto).

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, per insistere su questo emendamento, che credo meriti un voto positivo dell'Aula.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.221 (testo corretto), presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.225 e 17.226 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 17.228, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.237, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.232, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.234, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 17.235, presentato dai senatori Labellarte e Battafarano, e 17.903, presentato dai senatori Vitali e Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.236, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.238, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «*comma 17*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.238 e l'emendamento 17.239.

Metto ai voti l'emendamento 17.241, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico agli emendamenti 17.243, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 17.244, presentato dal senatore Labellarte, 17.245, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 17.904, presentato dai senatori Vitali e Maritati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.905, presentato dal senatore Vanzo e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.246 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.249, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.252, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.262, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*secondo periodo*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 17.262 e gli emendamenti 17.263 e 17.906.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.800.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, accetto la proposta del sottosegretario Vegas, che ringrazio per l'attenzione che ha posto sulla questione. Mi pare che la via del compromesso abbia senso, anche se la mia era più radicale. Intendo comunque aderire all'emendamento che il Governo o il relatore proporranno.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, condivido il suo «piuttost che nient, l'è megl piuttost»...

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorremmo conoscere il testo e sapere che cosa ci apprestiamo a votare.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le spiace ribadire il testo da lei letto?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, si tratta dell'emendamento 17.1000, che così recita: «Al comma 18, sostituire le parole: «in caso di mancato accordo entro la predetta data», con le altre: «fino a quando non si sia raggiunto l'accordo»; dopo la parola: «determinati », inserire le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, vuole intervenire sull'emendamento 17.801? Come mai si trova da quella parte dell'Aula?

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi trovo da questa parte dell'Aula, perché ci sono rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano, della provincia autonoma di Trento e della regione Sicilia e sto cercando un punto di equilibrio. Siccome mi sembra di averlo individuato, chiedo di sospendere per cinque minuti.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, intanto che lei raggiunge l'accordo, noi discutiamo dell'orario di chiusura.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il discorso della chiusura della seduta alle ore 21 nasceva dal fatto che, mentre le sedute che si concludono alle ore 22 iniziano alle ore 16,30, quella odierna è iniziata alle ore 15 e credo che sette ore consecutive possano essere anche troppe. *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).*

A questo si deve aggiungere che l'indicazione nel calendario delle ore 22 per il termine della seduta odierna ha sorpreso effettivamente tutti,

perché in sede di Conferenza dei Capigruppo si era deciso di concludere alle ore 21. Io stesso ero stato un sostenitore delle ore 22 e ricordo perfettamente di essermi trovato in minoranza.

Pertanto, credo sia ragionevole definire i restanti emendamenti e votare l'articolo 17.

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, l'osservazione che faceva il collega Morando sull'orario di conclusione della seduta era relativa al fatto che avevamo inteso inizialmente che alle ore 21 si sarebbe riunita la Commissione bilancio per riprendere l'esame del suo lavoro, poi abbiamo acclarato tramite il presidente Azzollini che invece la Commissione si riunisce domani mattina alle 8,15; poi avevamo inteso, forse male, che alle ore 21 il Governo sarebbe venuto a riferire sulla questione, sollevata per primo dal collega Lauria e poi da altri colleghi, relativa all'agibilità dell'aeroporto di Catania e alla sua eventuale chiusura, ma apprendiamo di fatto che neanche questa seconda ipotesi di lavoro che avevamo prefigurato si realizzerà.

PRESIDENTE. Senatore Angius, è presente in Aula il ministro La Loggia che ci dirà qualcosa al riguardo, anche se non potrà essere risolutivo per stasera, risolveremo rapidamente il problema di Catania.

ANGIUS *(DS-U)*. La preoccupazione che ha manifestato il collega non è relativa soltanto all'andamento dei nostri lavori (chiudere un'ora o mezz'ora prima, sentire anche il ministro La Loggia sulla vicenda dell'aeroporto di Catania, le ragioni, le motivazioni, l'opinione del Governo, aspetti pure importanti), ma ad un fatto politico.

Noi dell'opposizione abbiamo votato anche la settimana scorsa a favore della prosecuzione dei lavori d'Aula e la maggioranza, su proposta del Governo, ha lavorato per non proseguire in Aula l'esame della legge finanziaria.

Forse a sospettare si sbaglia, a sospettare troppo si sbaglia anche di più, però l'ipotesi circolata della possibile fiducia che il Governo avrebbe potuto porre sulla legge finanziaria, è questione che non è stata, a nostro giudizio, smentita in maniera convincente.

Allora, siccome c'è un problema di tempi per la chiusura dei lavori e dell'esame della legge finanziaria qui in Senato e successivamente anche alla Camera, vorremmo sapere orientativamente dalla Presidenza quando si può pensare di concludere l'esame e la votazione finale della legge finanziaria in Senato, e soprattutto dal Governo se si può prefigurare da parte sua la posizione della questione di fiducia sulla legge finanziaria. Noi vogliamo essere tranquillizzati su questo punto e poi proseguire serenamente il nostro lavoro.

Signor Presidente, come lei ha inteso bene e come comprende dall'andamento dei lavori, non stiamo facendo alcuna azione ostruzionistica di alcun genere, siamo i primi ad essere interessati a discutere nel merito di questa legge; abbiamo, però, la sensazione che il primo interessato a non discutere di questa legge sia, non tanto la maggioranza qui presente, quanto il Governo.

Da qui nascono, signor Presidente, i nostri piccoli sospetti, che saranno sicuramente privi di fondamento; vorremmo però avere qualche chiarimento a proposito.

PRESIDENTE. Senatore Angius, rispondendole come Presidente, non posso che farle presente che i nostri lavori si concluderanno una volta esauriti i tempi e le votazioni degli emendamenti al nostro esame. Come senatore, potrei ritenere che nella giornata di giovedì prossimo potremmo concludere i nostri lavori. Ma, ripeto, come senatore; come Presidente questo non mi è consentito.

Il sottosegretario Vegas è intervenuto poco fa riguardo alla possibilità che il Governo ponga la questione di fiducia, e mi sembra che abbia dichiarato che l'intenzione del Governo non sia assolutamente quella. Se mi permettete, anche le modalità con le quali sono stati presentati gli emendamenti non dovrebbero far propendere per questa soluzione: vede, io sono una persona ottimista.

TOFANI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, non voglio assolutamente intervenire sui temi politici che il collega Angius ha voluto richiamare in riferimento all'ora di chiusura di questa seduta. Voglio solamente testimoniare un errore, che indubbiamente si è determinato nel definire l'orario della seduta di oggi.

Il collega Angius ricorderà, come tutti gli altri colleghi che hanno partecipato alla Conferenza dei capigruppo, che all'inizio si prevedeva per l'odierna seduta l'orario dalle 17 alle 22. Quest'orario è stato poi modificato nel senso di tenere i nostri lavori dalle 15 alle 21.

Quindi, al di là degli aspetti politici posti dal collega Angius, sui quali ha già avuto risposte e sulla qual cosa non voglio entrare, io tengo a precisare che questo è quanto è stato deciso. Tanto che all'inizio della seduta ho chiesto al dottor Castiglia di verificare questo fatto, dopodiché l'ho chiesto al Segretario generale, e credo che entrambi abbiano convenuto su questa linea. Il mio era solo un intervento volto a chiarire quanto era stato detto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo passare alla votazione degli emendamenti 17.800 e 17.801; il Governo ha poi avanzato una propria proposta, che prevede che al comma 18 siano sostituite le parole «in caso di mancato accordo entro la predetta data», con le altre «fino a quando non si sia raggiunto l'accordo».

Chiedo ai presentatori degli emendamenti di pronunciarsi sulla proposta del Governo.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, rispetto alla formulazione proposta dal Governo, su cui concordiamo, andrebbe a nostro avviso introdotta una ulteriore specificazione: «fino a quando non è raggiunto l'accordo, per gli enti che non predispongono gli elementi per la definizione dello stesso accordo, i flussi di cassa verso gli stessi sono determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze...».

Proponiamo cioè questo inciso per gli enti che non predispongano gli elementi per la definizione dello stesso accordo; vale a dire, il Governo si troverebbe non nella facoltà, ma nel diritto di procedere, qualora gli enti non abbiano fatto ciò che il Governo chiede loro di fare.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non sono d'accordo con l'integrazione proposta dal senatore Tarolli, signor Presidente, perché un conto è l'elemento materiale che l'accordo sia o meno raggiunto, e da questo devono discendere gli effetti.

La predisposizione di elementi è una caratteristica propedeutica rispetto all'accordo, quindi un ente può predisporre degli elementi che magari non funzionano: e allora che cosa succede? La questione riguarda se vengano o meno fatti gli accordi e perciò ritengo che la formulazione che mi sono permesso di proporre sia tutto sommato quella migliore, altrimenti rischiamo di introdurre degli elementi spuri che non portano da nessuna parte.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Faccio presente che lasciando immutata la dizione potrebbe accadere che il Governo o la Regione non facciano l'accordo. Se entrambi vogliono definire l'accordo, il problema non

esiste. Il problema si pone quando uno dei due soggetti non vuole fare l'accordo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È ovvio.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, la questione non può diventare oggetto di una conversazione.

MICHELINI *(Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, vorrei precisare che se il Governo permane nella sua proposta non possiamo essere d'accordo.

Rispetto ad una condizione che prevede la partecipazione delle Regioni e dello Stato per definire un accordo, le parole «fino a quando è raggiunto l'accordo» pongono il Governo in una posizione di preminenza. Il Governo si attribuisce una delega in bianco e questo è uno dei motivi per i quali l'accordo può non essere raggiunto.

Occorre tenere presente che i flussi di cassa non afferiscono all'accordo, che prevede i livelli di spesa e di pagamento, ma sono definiti dalle norme di attuazione. Le modifiche proposte dal Governo, secondo il nostro giudizio, sono viziate dal punto di vista della legittimità costituzionale.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la proposta non è chiara. A me sembra che, essendo interesse di tutti arrivare all'accordo, ad esso si debba fare riferimento, evitando di introdurre il concetto di predisposizione di elementi. Con l'introduzione di nuovi concetti, alla fine non si capirà nulla a discapito di tutti. Credo che la formulazione più semplice sia come al solito la migliore. Ricapitolando, il parere sul testo originario degli emendamenti è contrario e il Governo non considera di buon occhio l'ultima proposta di modifica avanzata dal senatore Tarolli.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Presidente se si crede alla pari dignità dei soggetti che definiscono un accordo non si può prevedere che in mancanza dell'accordo uno dei due soggetti può decidere autonomamente.

Se si crede alla pari dignità, ciascuna parte predispone gli elementi e quindi si cerca l'accordo, come è sempre accaduto in passato. Le uniche inadempienze sono venute da parte di chi non predisponeva gli elementi, ma non è mai accaduto che l'accordo non sia stato raggiunto.

Inviterei il Governo a non alterare le regole, che sono state sempre seguite finora, previste dalle norme di attuazione.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, lei mi chiede la parola per la quinta volta. All'inizio dell'esame dell'articolo 17 ho sollecitato a definire le questioni non chiarite per evitare di arrivare al punto in cui siamo invece giunti. Ha facoltà di parlare.

TAROLLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, chiedo scusa; non c'è volontà di rottura, si sta cercando una convergenza. Se non siamo in grado di trovarla *ad horas*, le chiedo di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Colleghi, avete avuto tre quarti d'ora di tempo per risolvere la questione e giungere alla definizione di un articolo che poteva essere approvato.

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sulla proposta di accantonamento.

GRILLOTTI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, se non si è raggiunto l'accordo, si va avanti e si conclude l'esame dell'articolo 17. *(Applausi del senatore Specchia).*

Metto ai voti l'emendamento 17.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.801, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.269, presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.270, presentato dai senatori Nania e Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Vitali, ma stiamo già votando l'articolo. Quando vedo che chiede di intervenire, le do sempre la parola.

Colleghi, basta chiedere la parola richiamando l'attenzione del Presidente o del funzionario. L'articolo 17 è stato ormai votato. Il senatore Vitali svolgerà l'intervento sul successivo articolo.

È approvato.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi dispiace, ma lei è passato alla votazione dell'articolo 17 ed io ho richiamato la sua attenzione prima che decretasse l'esito della votazione medesima.

In ogni caso, dichiaro il mio dissenso rispetto al contenuto dell'articolo 17 a causa del mancato rispetto dell'autonomia speciale.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, il senatore segretario Passigli conferma che avevo già posto in votazione l'articolo 17.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 17.0.2 è precluso a seguito della reiezione della prima parte dell'emendamento 17.17.

Rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, ha chiesto di parlare il ministro la Loggia in merito alle richieste, avanzate da più colleghi, di avere informazioni su quanto sta avvenendo all'aeroporto di Catania.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, ho sentito pochi minuti fa il collega ministro Lunardi, il quale sta raccogliendo tutte le informazioni sul caso, ma ha anche assunto alcune inizia-

tive sulle quali vorrebbe poter venire a riferire domani in Senato, così come è stato richiesto. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, credo che i contenuti che sta esprimendo il Ministro richiedano attenzione e serietà, in quanto la questione esaminata è estremamente preoccupante.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Come dicevo, il ministro Lunardi vorrebbe venire domani a riferire, come è stato richiesto da diversi senatori qui in Senato, ovviamente in orario da concordare con la Presidenza.

Nel frattempo, posso comunque comunicare che l'aeroporto di Catania è agibile, che alcune compagnie stanno effettuando i loro voli ed altre non lo stanno facendo; proprio su questo è giusto che venga fatta tutta la chiarezza possibile, anche in relazione alle iniziative che il Governo sta assumendo – proprio in queste ore – per risolvere un problema veramente complicato, che sta realmente creando parecchio disagio a diverse province della Sicilia, in special modo a quella di Catania.

Quindi, se domani ci sarà un contatto fra il Ministro e la Segreteria generale del Senato, il collega Lunardi verrà a riferire dettagliatamente sulle iniziative assunte.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 17 dicembre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 17 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (1827) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876) *(Approvato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).*

II. Comunicazioni del Governo sulla chiusura dell'aeroporto di Catania *(alle ore 21).*

La seduta è tolta *(ore 21,16).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,45 del giorno 17-12-2002

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

EMENDAMENTO 4.0.17 E SEGUENTI, TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.17 (testo 2)
Scalera, Bedin, Righetti, Marino
Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

4.0.18

Vitali, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Id. em. 4.0.17

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Le aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore di cui alla stessa legge, limitatamente agli anni 2003, 2004, 2005, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.

2. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C ridurre di 2.700.000 euro l'autorizzazione di spesa prevista per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43, riguardante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

4.0.20

Turci, De Petris, Scalera, Giaretta, D'amico, Ripamonti, Morando, Marino, Marini, Montagnino, Cavallaro

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Reintroduzione della Dual Income Tax*)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;

c) nella tabella allegata sono soppressi i numeri l, 3, 5 e 8.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

4.0.21

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Pizzinato, Montagnino

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge tutti i soggetti che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992 n. 257 ed alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per le spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata e che, in ogni caso, dovrò essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, quantificato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

4.0.22
SAMBIN, NOCCO
Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 sostituire "2002" con "2003"; al comma 2, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2003" e le parole "30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2004"; al comma 3, le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

4.0.23
SAMBIN, NOCCO
Respinto

*Dopo l'articolo 4***,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

L'articolo 5 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Bettamio, Boscetto, Tomassini, Bianconi, Manfredi, Maffioli, Ferrara, Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Corrado, Menardi, Magnalbò Balboni, Ciccanti, Zanoletti, Scarabosio, Peterlini, Malan, Kofler, Pellicini, Tarolli, Falcier

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.2

Bettamio, Boscetto, Tomassini, Bianconi, Manfredi, Maffioli, Ferrara, Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti, Pedrazzini, Monti, Corrado, Menardi, Magnalbò Balboni, Ciccanti, Zanoletti, Scarabosio, Peterlini, Malan, Kofler, Pellicini, Tarolli, Falcier

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.3

Balboni, Kappler, Barelli

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. – Agenzia delle entrate - capp. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.4

Zavoli, Marini, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun modo essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

5.0.5

Zavoli, Marini, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000.

5.0.6

Giaretta

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica ammini-

strazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.7

Longhi, Pizzinato, Malabarba, Bonavita

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, alla tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

5.0.9

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.10

Toia, Danieli Franco, Baio Dossi, Cambursano, Cavallaro, Giaretta

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.12

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Iovene

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.15

De Petris, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. A partire dal 1º gennaio 2003 è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani. Ai fini del presente comma, costituiscono transazioni valutarie, se effettuati nei mercati italiani, i contratti, sia a contanti che a termine, gli *swap* e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto scambio di valute. L'aliquota è stabilita, per ciascuna delle parti, nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di accertamento e riscossione dell'imposta.

2. Il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è suddiviso in parti uguali tra tre fondi, da istituirsi presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I Ministeri di cui al comma 2 provvedono a destinare i fondi al finanziamento di programmi realizzati in concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socioeconomiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale».

5.0.17 (testo 2)

Cavallaro, Baio Dossi, Toia, Bedin

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

5.0.18

Sodano Tommaso, Malabarba, Piatti, Longhi, Calvi, Di Siena, Maconi, Maritati, Rigoni, Vicini, Filippelli, Fassone, Togni, Viserta Costantini, Battaglia Giovanni

Id. em. 5.0.17 (testo 2)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale».

5.0.19

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 dei citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.20

Pedrizzi, Collino, Kappler, Salerno, Barelli

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al Fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione e il ricambio d'aria, l'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, è finanziato mediante stanziamento in tabella A.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di le deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Conseguentemente alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

5.0.21

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «di imposta successivi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.22

Chiusoli, Garraffa, Maconi, Baratella, Caddeo, Morando

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'oc-

cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il l gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge- e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.42

Zavoli, Marini, Marino

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «sono soppresse» respinte; seconda parte precluse

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali)

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: »a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali«, sono soppresse.

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b)* della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento», *all'articolo 67, alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscalì (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 150.000;

2005: – 100.000.

5.0.43

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali)

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali", sono soppresse. 2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b)* della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3. di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.24

Battaglia Antonio, Barelli

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

3. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-*bis.* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

5. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblic a26 ottobre 1972, n. 633*,* e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.25

Maconi, Giaretta, Chiusoli, Garraffa, Bastianoni, Baratella, Caddeo, Morando, Scalera, Bedin

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1 lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi e ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.

3. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.

4. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

«121-*bis.* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

5. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento.

Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti con esclusione, anche parziale, di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata».

5.0.26

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)

1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.141

Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Soliani, Acciarini, D'andrea, Passigli, Falomi, Bonavita, Caddeo, Ripamonti, Cortiana

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per centro nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltrepreviste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di Know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuat in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizoni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.156

Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1º ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di elimenti e bevande e alle impre turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai snesi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni id lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso conle modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsti ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.144

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese)

1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "che svolgono attività industriali ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile", aggiungere le seguenti: "artigianale e di servizio";

b) al comma 4, sono soppresse le parole; "nei limiti dello stanziamento di bilancio";

c) al comma 7, le parole: "lire 90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "104 milioni di euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.27

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «5.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 13-*bis*, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da

adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.29

BATTAGLIA Antonio, BARELLI

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Deducibilità delle spese di intermediazione immobiliare)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 13-*bis*, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b*-bis) le spese di intermediazione immobiliare pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.2000

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, BOSCETTO, TATO'

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Accisa sui tabacchi)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2003 è aumentata l'aliquota dell'accisa sui tabacchi lavorati nella misura del 10 per cento.

2. Il gettito di tale aumento è destinato:

a) per il 40 per cento ad incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n.537;

b) per il 30 per cento ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio l999, n. 297 – (Tab.D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-u.p.b. 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca - cap. 9000/P);

c) per il 20 per cento ad incremento del fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1 – cap. 2300 – ricerca scientifica;

d) per il 7 per centro per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

e) per il 3 per cento per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C, voce Ministero istruzione, università e ricerca-u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio cap. 5517».

5.0.30

Magnalbò, Barelli

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 10 lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate e alle zone non metanizzate del capoluogo anche se situate all'interno del centro abitato nelle quali è ubicata la sede municipale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.31

Minardo, Ferrara

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera *a)* del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.33

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f*-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003».

5.0.34

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici divesi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di ese, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affisione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostnute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c),* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b);* della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento".

8. All'articolo 13-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

"*e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro";

c) al comma 1, dopo la lettera *i),* sono aggiunte le seguenti:

"*i*-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e), f)* e *i*-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone

indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e), f)* e *i*-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera *e),* ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modlità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti".

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2003.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla su base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commerciali o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'Imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma".

16. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzzione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza".

11. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime".

12. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda

fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino 7.500 euro";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a 6.000 euro";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 6.000 euro", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 7.500 euro";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 9.000 euro";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a 9.000 euro";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a 3.000 euro";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 7.500 a 15.000 euro";

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a 7.500 euro".

13. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

14. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalle seguente:

"*i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;".

15. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro del-

l'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate dall'articolo 12.

16. Il SIS si articol in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

17. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dgli ordinamenti diprovenienza; l'incarico non è rinnovabile.

18. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

19. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

20. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

21. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

23. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b);*

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con modalità di cui alla lettera *c);*

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrtivo-contabile o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestivoa comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisice le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento allinizio di precedimenti disciplinari a all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

24. Le indagini patrimoniale possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi

siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

25. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano o comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

26. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attivtà debbono essere specificamente verbalizzate.

27. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservnza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

28. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

29. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

30. I soggetti di cui comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

31. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancato osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

32. Il SIS acquisisce elementi, dati informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi normativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

33. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

34. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 4001 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

5.0.36

Maconi, Ripamonti, Giaretta, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Michelini, Marino, Marini, Scalera, Castellani, D'amico, Bonavita, Morando, Brunale, Pasquini, Battaglia Giovanni, Stanisci, Coviello, Cambursano

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana"».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.40

Tirelli, Vanzo, Moro

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Tasse automobilistiche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 (Recepimento della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote) l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 85,14 euro».

5.0.41

Comincioli, Barelli

Respinto

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifica della tassa di possesso dei veicoli a motore da rapportarsi all'uso)

1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1º marzo 2003. Sono contestualmente soppresse le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d'anno o per frazione d'anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'Automobil Club d'Italia (ACI)».

5.0.44

Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo, Stanisci

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

"120-*bis)* case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135".

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.45

Garraffa, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere, il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)

1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

"121-*bis)* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità

competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.139

Callegaro, Tarolli

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Iva sul canone di locazione di unità immobiliari adibite ad uso abitazione principale)

1. Il canone di locazione relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.0.46

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «periodi successivi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo

d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.48

Zavoli, Marini, Marino

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003, ed anche per l'acquisto degli immobili detenuti in affitto dai predetti soggetti. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento». *All'articolo 67, alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze *voce* Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;
2004: – 150.000;
2005: – 100.000.

5.0.49

Alberti Casellati, Ferrara

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione dell'aliquota ICI per i locatori a studenti universitari)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "i comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.50

Collino, Barelli

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Abolizione delle dichiarazioni/comunicazioni ICI ai Comuni da parte degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis)* Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni avranno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti».

5.0.51
Collino, Barelli
Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)

1. Alla Tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

«32-*bis)* in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 mano 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995 n. 122 concernente »Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni« e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio Euro 10.33».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.52
Caruso Antonino, Bucciero, Bobbio Luigi, Consolo, Nocco
Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di registro)

1. All'articolo 1 della tariffa – parte I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento, con o senza corrispettivo, avviene a favore di un soggetto che agisce nella qualità di *trustee* di un *trust* ed opera a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461 ..... euro 129,11"».

Alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

5.0.53

COLLINO, BARELLI

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Agevolazioni in materia di imposta di registro per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)

1. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"*II-ter)* Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di Euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.54

Dato, Giaretta

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente lettera: *l)* i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

3. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività".

4. All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dopo il periodo "... dalla stipula del contratto di affitto..." si aggiungano le parole "... nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*".

5. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni... euro 129,11". Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: "Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni... euro 129,11"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.151

Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni per i locatori di immobili commerciali)

1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiante di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.55

Eufemi, Iervolino

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. All'art. 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituibili dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a

partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'art. 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.0.57

Collino, Boscetto

Respinto

Dopo l'articolo 5,aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)

1. Riduzione IVA al 10 per le manutezioni ordinarie di immobili ad uso abitativo da parte di Istituti autonomi comunque denominati: il n.*127-duodecies)* detta tabella A parte terza allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: *"127-duodecies)* prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica."»

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.58

COLLINO, BOSCETTO

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per gli IACP comunque denominati)

1. Alla tabella a parte seconda allegata la DPR 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente: *"21-ter)* case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati."»

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.59

GARRAFFA, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Esclusione dall'imponibile ai fini IRPEF, IRPEG e ICI, dei redditi dei fabbricati della città e della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)

1. I redditi dei fabbricati della città e dei comuni della provincia di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002, di cui all'Ordinanza 3250 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva rimessa in sicurezza degli edifici, o comunque non oltre il 31 dicembre 2004, a condizione che vengano allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso le certificazioni fornite dal Comune del danno grave e significativo documentato dai rilievi o dagli interventi effettuati dal Comune medesimo, o dalla Protezione Civile, o dai Vigili del Fuoco,

o dalla Sopraintendenza ai Beni culturali e ambientali, tra il 6 settembre 2002 e la data di pubblicazione della predetta Ordinanza.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.60

Eufemi, Izzo, Giuliano, Cherchi, Iervolino

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei fabbricati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2003, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto. Il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 54, 57 e 66 del citato testo unico delle imposte sui redditi, anche ai terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché ai fabbricati posseduti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice aventi per oggetto prevalente od esclusivo le attività di costruzione, compravendita, gestione immobiliare e l'attività del settore agricolo o agrituristico.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è determinata nella misura del 4 per i terreni e del 3% per gli altri immobili, da calcolarsi sul valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2003.

4. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2003. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli in-

teressi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

5. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della medesima ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2003.

6. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto dei beni di cui ai commi 1 e 2 nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

7. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e degli immobili di cui ai commi da 1 a 6 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.»

5.0.62

Iovene, Cortiana, Boco, Toia, Martone, Piatti, Caddeo, Giaretta, Marino, Marini, Ripamonti, Morando, Baio Dossi, Bonavita

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti variazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i*-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 2500 euro";

c) all'articolo 13, comma 1, lettera *i*-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite le seguenti: "a 2500 euro"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.68

Castellani, De Petris, Turci, D'amico, Toia, Dato, Giaretta, Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Baio Dossi, Bastianoni

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 1 3-*bis,* comma 1, dopo la lettera *i*-quater è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'importo massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004;

e) all'articolo 65, comma 2, concernenti oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c*-undecies) è aggiunta la seguente:

c-dodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti del terzo settore di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i soggetti rappresentativi del terzo settore, fino a concorrenza dell'irnporto massimo di 25 milioni di euro per il 2002, di 25 milioni di euro per il 2003 e di 25 milioni di euro per il 2004».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni.*

2002: – 100.000;
2003: – 66.000;
2004: – 50.000.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.69

Ripamonti, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini, Franco Vittoria, D'andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo)

1. Alla fine del comma *c*-nonies del comma 2 dell'art 65 (Oneri di utilità sociale) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni aggiungere le seguenti parole: "Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342"».

5.0.72

Angius, Caddeo, Guerzoni

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

(Disposizione in materia di deducibilità delle spese per la promozione di eventi culturali)

1. All'articolo 65, comrna 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernenti oneri di utilità sociale, la lettera c-nonies) è così modificata:

"*c*-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni libe-

rali; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.73

BATTAGLIA Antonio, BOSCETTO

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «cifra: "10"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Elevazione dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)

1. All'articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: "8,50" è sostituita dalla cifra: "10"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.75

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Elevazione dell'aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio)

1. All'articolo 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 la cifra: "8,50" è sostituita dalla cifra: "10"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.76

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «contratto di appalto» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite i generi di monopolio)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 10 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.77

Battaglia Antonio, Boscetto

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione una tantum per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: "Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al

precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 10 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra è ragguagliata al 5 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n.25 sono sostituiti dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 10 per cento dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.79

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «sono soppressi» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione una tantum *per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.80

Battaglia Antonio, Boscetto

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione una tantum *per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.81

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Caddeo, Morando

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Riduzione una tantum *per rinnovo concessione delle rivendite di generi di monopolio)*

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.83

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «sopra canone annuo,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Soppressione del sopracanone a carico delle rivendite di generi di monopolio)

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 è soppresso il comma 3;

b) all'articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: ", dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.84

Battaglia Antonio, Boscetto

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Soppressione del sopracanone a carico delle rivendite di generi di monopolio)

1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 è soppresso il comma 3;

b) all'articolo 30, comma 1, sono soppresse le parole: ", dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo,"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.85

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Marino

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 150 milioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.86

Franco Vittoria, D'Andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore, Caddeo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, è così riformulato:

"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le Attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non inferiore a 260 mi-

lioni di euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico"».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.88
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

"1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. 1 comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali"».

5.0.500 (già 9.0.10)
Eufemi
Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di assicurare la razionale ed efficiente gestione unitaria delle competenze previste in materia dei giochi di cui al comma 5 e 6 art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'obiettivo di assicurare le maggiori entrate erariali, nonchè per la più efficiente pre-

venzione ed il più efficace contrasto del gioco illecito, è istituito un regime autorizzatorio per la loro produzione, importazione e installazione, e una anagrafe relativa alla loro distribuzione e gestione.

2. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, quinto comma, del citato testo unico, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110 quinto comma, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'effettuazione della verifica tecnica ed il rilascio della apposita certificazione.

3. Per assicurare le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori, agli importatori ed ai gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 e 6 dell'art 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di apparecchi e congegni di cui al comma 5 i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione.

Per gli apparecchi di cui al comma 6, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'art 110 del TULPS e che sono muniti di dispositivi che garantiscono la immodificabilità di funzionamento e distribuzione dei premi.

I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

4. I gestori degli apparecchi e congegni di cui al comma 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 richiedono il nulla osta all'Agenzia del Gioco, attestando la ricorrenza ai requisiti di cui agli artt. 11, 86 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. - *(Apparecchi da divertimento e intrattenimento).* – 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo, è effettuato con rate mensili, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 3.000 euro.

4. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è stabilito ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti un imponibile medio forfetario annuo di 1.500 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, verrà stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi e congegni meccanici di ogni tipo e per gli apparecchi e attrazioni per bambini, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

6. Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili di cui ai precedenti commi ridotti ad un terzo.

7. Il Ministro dell'Economia destina annualmente parte dei prelievi fiscali previsti dal presente articolo a finalità sociali di interesse generale".

6 All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma quinto è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco lecito quelli che si attivano unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna, a cinquanta centesimi di euro e che distribuiscono vincite limitate in denaro, ciascuna di valore non superiore a 10 Euro, erogate dall'apparecchio subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche, in tal caso, le vincite computate dall'apparecchio e dal

congegno in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 20.000 partite devono risultare non inferiori al 70% delle somme giocate".

Il comma sesto è sostituito dal seguente:

"Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quelli elettromeccanici attraverso i quali il giocatore può esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio, che non può essere convertito in denaro e non può realizzare alcun fine di lucro, non è superiore a 10 euro".

Il comma settimo è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, quelli che come unico incentivo addizionale ed in funzione della abilità del giocatore, consentono eventualmente il prolungamento o le ripetizioni della partita stessa".

Il comma ottavo è sostituito dal seguente:

"L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al quinto comma è vietato ai minori di anni 18.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel quinto e sesto comma ovvero per i quali non è stata ottenuta la certificazione o il nulla osta di cui agli artt. 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è inoltre prevista a carico dei soggetti sopraindicati, la configurazione del reato di truffa, come indicato dall'articolo 640 c.p. nonché di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex articolo 483 c.p. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni che devono essere distrutti".

Il comma decimo è abrogato:

Al comma 11 sostituire il termine "riscontrate" con il termine "accertate", la frase da "il periodo di sospensione" a "comunicazione all'Amministrazione finanziaria" viene abrogato.

Inserire i seguenti commi:

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma 5 in numero non superiore a due.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma 5 in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a dieci.

Disposizioni transitorie

7. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi non corrispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni luogo pubblico o aperto al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Con l'entrata in vigore del presente articolo devono intendersi espressamente abrogate tutte le norme con essa non compatibili».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.145
Girfatti, Nocco
Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

"1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: "i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti":

"5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da

un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali".

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'art.86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-*ter.*

(Modifiche all'articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)

L'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a

quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'art. 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto cornrna dell'art.110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'art. 110 TULPS. d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'art.110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo».

Art. 5-*quater.*

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'art.110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'art.110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.

Art. 5-*quinquies.*

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

5.0.89

Salerno, Kappler, Balboni

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

"i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

5 . Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderati rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partire, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate, la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'art. 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola

oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti.

Art. 5-*ter.*

*(Modifiche all'articolo 14-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)*

L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchia di cui al comma quinto dell'art. 1101 ULPSW;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

e) Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo.

Art. 5-*quater.*

(Limite di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, il cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco Iecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi;

3. Il comma 11 dell'art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.

Art. 5-*quinquies.*

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in contrasto con la presente legge.

5.0.134

Valditara, Balboni

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad in euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro.

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e

la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-*ter.*

*(Modifiche all'articolo 14-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)*

1. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14-*bis*. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimento, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'articolo 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera *c)* del sesto comma dell'articolo 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-*quater.*

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.

Art. 5-*quinquies.*

1. Il gettito derivante dalla imposta di cui all'art. 66-*ter* è destinato:

a) per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;

b) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 diritto allo studio – cap. 5517;

c) per una quota non inferiore a 15 milioni di euro ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca u p b. 4.1.5 7. – scuole non statali;

d) per una quota non inferiore a 20 milioni di euro per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

e) per una quota non inferiore a 45 milioni d euro ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 5-*sexies.*

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in contrasto con gli articoli 66-*bis*, 66-*ter*, 66-*quater* e 66-*quinquies* della presente legge.

5.0.135
Valditara, Balboni
Accantonato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche al Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il corso della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque» anche in parte, le sue regole fondamentali.

Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente Testo Unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di pic-

cola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 10 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abllità del giocatore ed il costo della singola partita non può essere superiore a cinquanta centesimi di euro;

c) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungarnento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rirnossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale gíochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al cornma quinto in nurnero non superiore a tre. Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

Art. 5-*ter.*

*(Modifiche all'articolo 14-*bis *del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640)*

1. L'articolo 14-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14-bis. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'irnponibile medio forfetario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati doo il 1º aprile.

Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimento, la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al cornma quinto dell'articolo 110 TULPS;

b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'articolo 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili, come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-*quater.*

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma quinto dell'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 10.000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza; in caso di recidiva, il Questore provvderà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'articolo 110 del Testo Unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato.

Art. 5-*quinquies.*

1. Il gettito derivante dalla irnposta di cui all'art. 66-ter è destinato:

a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all'articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-u.p.b. 25.2.3.7. Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 9000/P);

b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;

c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero del-

l'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n.537;

d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517;

e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scúole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca- u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali;

f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unifieata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola".

Art. 5-*sexies*

(Norma di abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies della presente legge».

5.0.137
Bobbio Luigi
Accantonato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. 5-*bis.*

(Modifiche al testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

"I commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, quelli che si attivano

solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a otto secondi e distribuiscono esclusivamente vincite in monete metalliche, da erogare subito dopo la conclusione della partita per un importo massimo di 20 euro. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio o congegno in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare, come da idonea perizia giurata redatta da un ingegnere elettronico iscritto all'albo, non inferiori all'80% delle somme giocate; la perizia deve altresì certificare la presenza di un dispositivo di sicurezza che blocca il gioco in caso di manomissione del software, facendo apparire sullo schermo o congegno il relativo tentativo. In ogni caso, tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita da un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro;

b) quelli di puro divertimento, basati sulla sola abilità del giocatore che non distribuiscono premi e per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a un euro;

c) quelli automatici semiautomatici ed elettronici da trattanimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica non superiore ad un euro, nei quali l'elemento abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte e la durata di ciascuna partita non è inferiore ai dodici secondi. Dal 31 dicembre 2003 tali apparecchi dovranno cessare di funzionare e contestualmente essere rimossi da ogni esercizio pubblico o circolo privato.

7. In ogni locale pubblico o aperto al pubblico o circolo privato, ad eccezione delle sale giochi, è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al comma quinto in numero non superiore a tre.

Nelle sale giochi è consentita l'installazione di apparecchi di cui al comma quinto in rapporto di uno ogni dodici metri quadrati di superficie utile, e comunque in numero non superiore a venti".

«Art. 5-*ter*.

*(Modifiche all'art. 14-*bis *del DPR 26 ottobre 1972, n. 640)*

L'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 onobre 1972, n. 640 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai successivi commi è effettuato in un'unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.247, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º aprile.

2. per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS, come modificato dalla presente legge, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, la misura dell'imponibile medio forfettario annuo, per essi previsto alla data del 1ºgennaio 2003 è per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 6600 euro per gli apparecchi di cui al comma quinto dell'art. 110 TULPS. b) di 1735 euro per gli apparecchi di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

c) di 800 euro per gli apparecchi di cui alla lettera b) del sesto comma dell'art. 110 TULPS;

d) di 3000 euro, e solo fino al 31 dicembre 2003, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del sesto comma dell'art. 110 TULPS.

Per gli apparecchi installati in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili come sopra stabiliti, ridotti ad un terzo".

Art. 5-*quater*.

(Limiti di età e disposizioni sanzionatorie)

"1. L'utilizzo degli apparecchi di cui al comma quinto, di cui all'articolo 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è vietato ai minori di anni 18.

2. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi delle disposizioni del codice penale concernenti il gioco d'azzardo, il responsabile dell'installazione e dell'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito non rispondenti alle caratteristiche e prescriziorìi indicate nel comma quinto dell'art. 110 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-

ria da 5000 a 10000 euro. L'Organo accertatore provvederà a dare comunicazione, della relativa infrazione, alla Questura di competenza, in caso di recidiva, il Questore provvederà a sospendere la licenza del trasgressore per un periodo da uno a sei mesi.

3. Il comma 11 dell'art. 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 è abrogato".

Art. 5-*quinquies.*

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e quelle della legge 23 dicembre 2000 n.388 in contrasto con la presente legge».

5.0.138

Eufemi, Salzano, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Ciccanti, Cirami, Compagna, Cutrufo, D'Onofrio, Danzi, Forlani, Forte, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano Calogero, Sudano, Tarolli, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Accantonato

All'articolo 59, dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-*bis.* Per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi conclusi in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e autorizzata la spesa di *50* milioni di euro per l'anno 2003.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica – Art 5, comma 1, Costituzione fondo finanziario ordinario delle università, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: 200.000

Alla tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto Legislativo n. *502* del 1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria – Art. 12, Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione, *apportare le seguenti variazioni:*

2003 + 50.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *Qggiungere la voce:* Legge n. *448* del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 – Fondo investimenti: Decreto-legge 23 no-

vembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463:

– Art. 8-*nonies,* c 1, lett. a): finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p), *con i seguenti importi:*

2003: 100.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *voce:* Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori – Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Fino al 30 giugno 2003, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, si applicano i seguenti imponibili forfettari medi:

a) per il periodo 1º giugno 2001- 31 dicembre 2001: 1.750 euro;

b) per l'anno 2002: 3.000 euro;

c) per il periodo 1º gennaio 2003 – 30 giugno 2003: 1.500 euro.

2. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti riferita ai periodi indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile 2003, senza applicazione di interessi e sanzioni Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti riferita al periodo indicato nella lettera c) del medesimo comma 1, deve essere effettuato in unica soluzione, con le medesime modalità, entro il 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.90

Valditara, Balboni

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione di una tassa sui videopoker e sugli altri videogiochi)

1. A decorrere dall'anno 2003, è istituita una imposta di 6.000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili e di 1000 euro per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato:

a) per il 28% ad incremento del fondo agevolazione per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Tabella D – voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – u.p.b. 25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca-cap. 9000/P);

b) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b. 2.1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;

c) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993, n. 537;

d) per il 2% per interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 147, Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b. 25.1.2.7 – diritto allo studio – cap. 5517;

e) per il 3% ad integrazione del finanziamento destinato alle scuole non statali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – u.p.b. 4.1.5.7. – scuole non statali;

f) per il 5% per il rimborso, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti della scuola;

g) per il 5% ad interventi di edilizia scolastica, secondo criteri e priorità definiti da appositi accordi in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

h) per il 25% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola.

Con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categoria indicate,

definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

5.0.91

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

Accantonato

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti da videogiochi)

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, le parole: "per i primi cinque mesi dell'anno 2001," sono soppresse».

5.0.93

COZZOLINO, DEMASI, TATÒ, DANIELI Paolo, SEMERARO, BEVILACQUA, BONATESTA, COLLINO

Accantonato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Imposta sui videogiochi)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita una imposta di 1000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e di 500 euro all'anno per gli altri videogiochi il cui gettito è destinato nella misura del 25% per lo stanziamento di fondi per la copertura di contratti di formazioni e lavoro a tempo determinato per i medici specialisti in formazione, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, in recepimento delle direttive comunitarie 82/76 è 93/16 CEE».

5.0.94

Bonatesta, Cozzolino, Barelli

Accantonato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta pari al 10 per cento.

2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versati al 50% al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati al finanziamento delle attività di ricerca di cui alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché delle attività di sperimentazione; il restante 50% dovrà essere utilizzato per intervenire a favore dei disabili, delle pensioni sociali e delle pensioni di guerra a sostegno delle famiglie».

5.0.95

Iovene, Cortiana, Toia, Baio Dossi, Martone, Piatti, Caddeo, Giaretta

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Deducibilità per le spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3000 euro, relative a prestazioni sociosanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi

dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.97

Zavoli, Marini, Marino

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «in occasione del funerale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Servizi funebri e cimiteriali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento»;

all'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *alla voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: –100.000;
2004: – 75.000;
2005: – 50.000.

5.0.98

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Servizi funebri e cimiteriali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.582 euro".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, il numero 27) è soppresso.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: 41-*quinquies*. Prestazioni di servizi funebri, cimiteriali e per la cremazione, nonché forniture di beni in occasione del funerale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.100

Cantoni, Nocco

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «numero 75, è soppresso» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Imposta sulla pubblicità)

1. Al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'at-

tività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;";

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera *a)*;";

c) nell'articolo 17 il comma 1-*bis* è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000.

5.0.101
Bastianoni, Giaretta, Dato, Pizzinato
Precluso

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Imposta sulla pubblicità)

1. Al Capo l del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite

dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;";

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio come definite nella precedente lettera *a)*;";

c) nell'articolo 17 il comma 1-*bis* è soppresso.

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non è dovuto.

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003:–25.000;
2004:–25.000;
2005:–25.000.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.102

Valditara, Servello

Ritirato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola "insegne";

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti;

"*a)* la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio"».

2. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non è dovuto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi alle fattispecie di cui ai commi I e 2, risultanti dal conto consuntivo 2002 debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2003. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 54.000;

2004: – 54.000;

2005: – 54.000.

5.0.103

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento"».

5.0.105

Toia, Baio Dossi, Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Caddeo, Bonavita, Giaretta

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Detraibilità per le spese di formazione)

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a.549, 37 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.107

Iovene, Cortiana, Martone, Piatti, Toia, Caddeo, Bonavita, Morando, Brunale, Pasquini

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

b) al comma 3 le parole "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2"».

5.0.140

Baio Dossi, Toia, Liguori, Gaglione, Giaretta

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

2-*bis*. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale».

Conseguentemente al comma 3 le parole di cui al comma precedente sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 2.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.109

Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

b) al terzo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo comma"».

Compensazione del Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.111

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Ripamonti, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Scalera, Castellani

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Misure fiscali a favore degli esportatori)

1. Le imprese esportatrici che abbiano realizzato nei mercati extracomunitari, negli ultimi tre anni, almeno il 25 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2002 abbiano registrato un decremento del loro fatturato realizzato nei medesimi mercati, confrontato a quello realizzato nel primo semestre 2001, almeno pari al 20 per cento, in alternativa alla richiesta di rimborso ai fini IVA ed al fine di recuperare il credito d'imposta di cui al comma 2, possono computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Possono altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano

le disposizioni degli articoli 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

2. Alle imprese esportatrici di cui al comrna 1, è attribuito un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità di cui al comma 1, nella misura del 5 per cento del volume d'affari ai fini I.V.A. realizzato nel corso dell'anno 2001. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.0.114

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin, Garraffa, Baratella, Chiusoli, Maconi

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Attribuzione di un bonus fiscale forfetario ai fini dello sviluppo dei consumi)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei consumi a ciascun contribuente è attribuito un bonus fiscale forfetario di importo pari a 50 euro per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 quale anticipazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, l'attribuzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2003.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2002 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo attribuito deve essere indicato nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile

successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2002.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.116

Cicolani, Chirilli, Nocco

Respinto

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-*bis.*

(Rideterminazione della dividente demaniale)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, predispone un progetto per la rideterminazione della linea di confine del pubblico demanio marittimo, sulla base della cartografia catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni. Il progetto è redatto secondo criteri fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, che tengano conto delle caratteristiche morfologiche dei beni di cui agli articoli 28 e 29 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché della loro concreta idoneità a soddisfare pubblici interessi».

5.0.118

Forcieri, Caddeo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'art. 13 e il comma 1 dell'art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n.383 sono abrogati. 2. Al decreto legislativo 31 Ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7, comma 2, le parole "i 350 milioni di lire" sono sostituite con le parole "1 milione di euro" È aggiunto, infine, il seguente periodo: "per i valori compresi tra un 1 milione di euro e 5 milioni, l'imposta è pari al 10 per cento dell'imponibile; per i valori al di sopra dei 5 milioni di euro, l'imposta è pari al 30 per cento"»

5.0.501 (testo 2)

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, apportare le seguenti variazioni (*):

2003: + 100.000;
2004: + 100.000.

(*) Le cifre sono determinate nel limite della copertura.

5.0.600 (testo 2)
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema
Respinto

Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive, decreto-legge n. 415 del 1992, sostituire le cifre:

2003: 100.000
2004: 100.000
2005: 500.000

con le altre (*):

2003: 200.000
2004: 200.000
2005: 500.000

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato».

(*) Le cifre sono determinate nel limite della copertura.

5.0.120
Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin
Le parole da: «*Dal comma 5*» a: «assistenza fiscale» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute e rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.121

Falomi, Baratella, Chiusoli, Maconi, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.122
Battaglia Antonio, Boscetto
Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive locali)

1 È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari su emittenti radiofoniche e televisive di ambito locale, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo? del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.0.123
Ciccanti
Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Valutazione secondo il valore di mercato presunto delle rimanenze nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per gli esercenti attività di commercio nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non

venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:

1° anno: 100 per cento del costo;
2° anno: 70 per cento del costo;
3° anno: 50 per cento del costo;
4° anno: 30 per cento del costo;
5° anno e succ.: 10 per cento del costo.

5.0.124

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)

1. A partire dal 1° luglio 2003 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del fondo di cui alla lettera *a)* del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.125

Eufemi

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il limite massimo di compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.127

Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Giaretta, Scalera

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Compensazioni delle minori entrate IRAP)

1. Alle minori entrate delle regioni e delle province autonome derivanti dagli articoli 5 e 11 si fa fronte con corrispondente incremento dell'aliquota IVA riservata alle regioni a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.128

Ioannucci, Ferrara

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. All'articolo 81, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere le seguenti parole: «nonché quelli derivanti da attività svolte da soggetti titolari di redditi di natura subordinata, anche se iscritti ai relativi Albi Professionali e per i quali sia obbligatoria l'autorizzazione del datore di lavoro».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.130

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per i investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Onere (in migliaia di euro)

2003 + 500.000;
2004: + 500.000;
2005: + 500.000).

Compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani (v. emend. 2.62).

5.0.131

Eufemi

Le parole da: «*Dopo l'articolo 5*» a: «dicembre 2003» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.133

Bonavita, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Proroga della applicazione delle aliquote ridotte IVA per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.132

Eufemi

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Le disposizioni contenute all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano anche nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.0.146

STIFFONI, VANZO, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco e l'U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dal pagamento della TOSAP (tassa comunale occupazione suolo abusiva)».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 2.4).

5.0.147

STIFFONI, VANZO

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni riguardanti le pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco e l'U.N.P.L.I. nelle sue diverse ramificazioni (comitato nazionale, comitati regionali e provinciali) sono esenti dall'IVA per forniture e le prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti da IVA, IRPEG, ILOR per le operazioni derivanti da attività commerciale aventi il requisito di marginalità di cui al D.M. 25-05-1995 pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 1995».

Compensazioni del Gruppo Lega Padana 1 a 7 (v. emend. 2.4).

5.0.148

Giaretta, Toia, Baio Dossi, Gaglione, Liguori, Veraldi, Ripamonti, Bonavita

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Nuove norme in materia di agevolazioni fiscali per i veicoli modificati per disabili)

1. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina» sono sostituite dalle seguenti «di cilindrata fino a 2. 500 centimetri cubici, se con motore a benzina».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.0.149

Ferrara, Girfatti

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. L'esercizio delle concessioni per l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'accettazione di scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, rispettivamente attribuite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174 e successive modificazioni e regolato dalle disposizioni seguenti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all'articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l'esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONL procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

3. Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione. L'articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato».

4. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l'utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Nei glomi di svolgimento delle corse dei cavalli le scommesse ippiche a totalizzatore possono essere accettate presso gli sportelli degli ippodromi anche sulle corse in svolgimento su altri ippodromi Per l'esercizio del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all'UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L'ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall'anno 2002, il canone dovuto dai concessionari ippici ai sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all'UNIRE.

5. L'aliquota di imposta unica prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b) punto 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell'incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all'autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato annualmente dell'aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale.

7. Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l'esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere trasferito in altri locali nell'ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse,. ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all'anno 2003, i- locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente.

8. Entro sessanta giomi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.4.1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.4.1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:

a) recepire le disposizioni della presente legge;

b) assicurare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari;

c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l'accettazione di giochi e concorsi pronostici e l erogazione di servizi connessi all'esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori;

d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell'autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773;

e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONL dell'UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente I evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l'efficienza della rete di accettazione;

f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l'agenzia concessionaria, disciplinandone l'attività.

9. Entro sessanta giomi successivi dalla ridefinizione delle convenzionitipo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l'atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all'uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All'atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.

10. A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l'atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fomire la prova dell'avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell'integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005.

11. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall'amministrazione.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.0.152

Baratella, Chiusoli, Garraffa, Maconi, Caddeo, Stanisci

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Incentivi per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003. A tal fine, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis.* Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-*ter.* Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003".

3. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

4. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

a) primo anno, 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 70 per cento del costo;

c) terzo anno, 50 per cento del costo;

d) quarto anno, 30 per cento del costo;

e) quinto anno, 10 per cento del costo;

f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

5. Per le finalità di cui al comma 5, al fondo di cui all'articolo 52, comrna 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

6. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «l'ammodernamento di impianti esistenti» aggiungere le seguenti: ", l'acquisto dell'immobile nel quale e esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto".

7. Per le finalità di cui al comrna 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

9. Per le finalità di cui al comma 9, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.0.153

Maconi, Ripamonti, Chiusoli, Scalera, Baratella, Garraffa, Caddeo, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Castellani Pierluigi, D'amico

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo

spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comrna 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, owero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, owero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma *3-bis,* lettera *b).*

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend 2.195).

5.0.155

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al fine di agevolare la conversione del parco auto circolante verso modalità meno inquinanti, le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1 e 2, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 sono prorogate al triennio 2003-2005, esclusivamente per chi acquista un'autovettura a metano o a GPL».

Compensazioni del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.0.950

Budin, Bonfietti, Iovene, De Zulueta, Salvi, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al me di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle manze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale im-

posta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO

Art. 6.

Approvato

(Concordato preventivo)

1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

6.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Le parole: «*Sopprimere l'articolo*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

6.3

D'amico, De Petris, Turci, Ripamonti, Castellani, Giaretta, Morando

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

6.5

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» *con le seguenti:* «cinquecentomila euro».

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

6.7

Battaglia Antonio

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» *con le seguenti:* «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

6.8

Giaretta, Scalera, Bastianoni, Bedin, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Morando, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» *con le seguenti:* «50 mila euro. Per le imprese commerciali, l'accesso al concordato di cui al presente articolo è ammesso entro il limite di 100 mila euro per i ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di definizione del concordato».

Compensazioni del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.10

De Petris, Turci, Castellani, D'amico, Giaretta

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque milioni di euro» *con le seguenti:* «cinquantamila euro».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

6.11

Gubert

Ritirato

Al comma 1, dopo il secondo periodo, sostituire il seguente: «Qualora l'attività di impresa o di lavoro autonomo assuma carattere integrativo di redditi di lavoro dipendente o di pensione, il concordato può prescindere dal reddito presunto dagli studi di settore.»

6.13

Cavallaro, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il concordato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell'attività considerate all'atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

6.14

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il concordato diviene inefficace se le condizioni strutturali dell'attività considerate all'atto della sua definizione non risultano corrispondenti al vero o vengono significativamente modificate ovvero se per l'anno precedente al triennio interessato vengono accertati fatti che integrano i reati di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

6.15

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: «imponibili fino alla fine del comma con le seguenti: o minori imponibili saranno oggetto di conguaglio nel primo periodo di imposta successivo al triennio».

6.17

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino, Giaretta

Respinto

Al comma 2, dopo la cifra «400» è inserita la seguente frase: «d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni»

6.19

Bonavita, Cavallaro, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «n. 400» *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano».

6.20

Girfatti, Nocco

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Per ciascun dei versamenti dell'imposta unica di cui al 23 dicembre 1998, n. 504, relativamente ai quali il termine è scaduto entro il 30 settembre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, l'imposta unica, può essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. La definizione di cui al comma 1 avviene con il pagamento di un importo pari al 20% dell'imposta non versata. Le controversie sull'imposta in oggetto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non più impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 40 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.2

Tarolli, Ciccanti, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Cirami, Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi, Sodano Calogero, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti, Nocco, Vizzini

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Regolarizzazione contributiva)

1. Le associazioni e gli enti non commerciali, debitori per contributi e premi previdenziali, assicurativi ed assistenziali omessi o non versati, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione di domanda entro 60 giorni dalla dati di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate consecutive di pari importo, di

cui la prima da versare entro il 31 ottobre 2003, la seconda da versare entro il 31 dicembre 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2004, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento. a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rete. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 ed i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;

b) al comma 5-*bis*, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2004».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

4. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.

5. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera *i),* della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

6. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

7. Al comma 6-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».

8. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2003».

EMENDAMENTI

11.5

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Ruvolo, Salzano, Frau

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il minor gettito derivante dall'anno 2002 alla regione Valle d'Aosta per l'applicazione del presente comma è assunto a carico dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

11.501

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «con esclusione delle permute».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.13

Agoni, Vanzo

Ritirato

Al comma 6, le parole: «Per l'anno 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dal 1º gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

11.14

Gubert, Moro

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Alla fine del comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, aggiungere le parole seguenti: "Sono altresì ammessi all'agevolazione le lavorazioni da effettuare:

a) su terreni di proprietà di parenti entro il 2º grado dei soggetti di cui all'articolo 2 lettera *a);*

b) su terreni lavorati a titolo di comodato, anche verbale, di durata almeno annuale, da soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a)* limitatamente a colture a prato, pascolo e arativo di superficie non superiore ad un ettaro, elevata a tre ettari per terreni situati in zone svantaggiate ai sensi del regolamento C.E. n.1275/99. La condizione in comodato e la sua durata devono essere attestate dalla documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal conduttore".

A compensazione delle eventuali teoriche minori entrate si aggiunga il periodo seguente: "Con l'anno 2003 cessa l'esenzione della tassa di possesso di mezzi agricoli destinati esclusivamente a lavorazioni meccanico-agrarie di proprietà di coloro che non sono iscritti al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria e agricoltura"».

11.23

Ronconi, Ognibene, Ciccanti, Tarolli, Vizzini, Lauro

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1º gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies,* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500.000;
2004: – 2.000.000;
2005: – 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.40

Ronconi, Ognibene, Ciccanti, Tarolli

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000.000;
2004: – 2.000.000;
2005: – 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

11.15
Gubert, Moro
Respinto

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «Il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o la concessione preferenziale di cui al R.C. n. 1775/1933 relative ad acque pubbliche non iscritte negli appositi elenchi avviene a titolo non oneroso qualora l'uso sia a scopo alimentare e igienico al servizio di uomini e animali domestici in insediamenti temporanei siti in zone montane a destinazione agricola e forestale.

Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.16
Gubert, Moro
Ritirato

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono considerate acque pubbliche quelle non iscritte negli appositi elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933 o in successivi elenchi suppletivi tradizionalmente usate al servizio alimentare e igienico di uomini e animali domestici in insediamenti temporanei siti in aree montane a destinazione agricola o forestale fino a quando non intervenga tale iscrizione. Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.17
Gubert, Moro
Ritirato

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'utilizzazione a fini alimentari e igienici di fonti d'acqua al servizio di uomini e animali domestici presenti in insediamenti temporanei (masi, maggenghi, ecc.) in zone montane a destinazione agricola o forestale e per le quali non è in corso uti-

lizzazione pubblica non necessita di concessione. Fino a compensazione delle eventuali minori entrate sono elevati gli oneri per le altre concessioni».

11.18

Balboni, Salerno, Kappler, Pedrizzi

Respinto

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* Sino al riordinamento del regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, gli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, possono essere assoggettati, in luogo del trattamento previsto dal comma 4 dell'artico 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al regime sostitutivo di cui al presente comma. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è applicata con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 del citato testo unico n. 917 del 1986 per il primo scaglione di reddito dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella riscossione degli utili. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera *c*-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico n. 917 del 1986 mediante comunicazione sottoscritta rilasciata ai soggetti di cui a periodo precedente che intervengono nella riscossione degli utili dalle persone fisiche residenti che attestino di avere i requisiti di cui al presente comma. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. La presente disposizione ha effetto relativamente agli utili percepiti successivamente al 1º aprile 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.19

Agoni, Vanzo, Moro, Bianconi

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n.441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della

legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" è inserito il seguente: "2003"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

11.20
Agoni, Vanzo, Moro, Bianconi
Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: "In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni" sono soppresse».

11.21
Agoni, Vanzo, Moro, Bianconi
Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388 sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

11.22
Basso, Flammia, Vicini, Murineddu, Piatti, Caddeo, Battaglia Giovanni
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 è sostituito dal seguente:

"I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire, sostituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicando la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali idi compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente

hanno realizzato un volume di affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma, cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.24

Bonatesta, Pace, Bongiorno, Lauro

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1º gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies,* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 1.000;
2004: – 1.000;
2005: – 500.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.26

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo, Tonini, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002,138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modificazione:*

2003: – 104.000

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.27

Cutrufo

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Sulle terre di fatto silvo-pastorali restano salvi i diritti di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, mentre le terre di diversa natura sono trasferite al patrimonio disponibile degli enti di gestione (Comuni, Frazioni, Comunanze e Università Agrarie, eccetera). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissariati agli usi civici. Con proprio decreto il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti Commissariati ed enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del ministero stesso. I procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge presso gli uffici dei Commissari sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio».

11.28

Barelli, Bianconi, Favaro, Cicolani, Chirilli

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Lo svolgimento di attività sportive in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle normative urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche.

Alle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».*

11.500

Ruvolo, Salzano, Ognibene, Sodano Calogero

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis.* Le aziende agricole che hanno subito danni verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono esentate dal pagamento dei contributi previdenziali e consortili e degli oneri fiscali per l'anno 2002 entro il limite di spesa di 5.000.000 di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

11.30

Ruvolo, Salzano, Ognibene, Sodano Calogero

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis.* Alle aziende agricole che hanno subito danni per almeno tre annate consecutive verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002 dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali viene sospeso il pagamento dei contributi previdenziali e consortili e degli oneri fiscali per gli anni 2000, 2001e 2002 fino al 2004».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2003 l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento.

11.32

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aggiunto il seguente periodo: "Il credito è concesso anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, anche in virtù dell'aumento occupazionale misurato in numero di giornate lavorative"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.33

Piatti, Basso, Murineddu, Vicini, Flammia, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Il termine di cui all'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre

1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.34

Bastianoni

Le parole da: «*Dopo il comma 8*» a: «fino al 2005» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003", sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005". Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.35

Bastianoni, Bedin

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pe-

sca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

i) gestiscono impianti di pesca;

j) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

k) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

l) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.36

Bastianoni

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 11.34

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.37

Piatti, Basso, Murineddu, Vicini, Flammia, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: "In sede di sperimentazione" fino a: " due anni"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.39

Agoni, Vanzo, Moro

Ritirato e trasformato nell'odg. G11.100

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Le risorse finanziarie previste dall'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per l'esercizio 2003, possono essere utilizzate per le richieste di contributi per l'acquisto di macchine agricole non soddisfatte nell'esercizio 2002».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

11.41

Bongiorno, Bonatesta, Pace

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 250.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.42

De Petris, Ripamonti, Boco, Cortiana, Carella, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.44

Firrarello, Vizzini, Ferrara

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "31 marzo 2003" con le seguenti: "30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.45

Montalbano, Garraffa, Rotondo, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli oneri tributari ed i contributi previdenziali relativi agli anni fiscali 2001 2002 a carico dei produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla eccezionale siccità verificatasi nel corso degli anni 2001 e 2002 nel territorio della Regione siciliana sono sospesi. Ai relativi pagamenti si provvederà con apposita rateizzazione quinquennale a decorrere dall'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

11.46

Bongiorno, Bonatesta, Pace, Lauro

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.100

Budin, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 12.000.

ORDINE DEL GIORNO

G11.100 (già em. 11.39)

Agoni, Vanzo, Moro, Boldi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo a far sì che le risorse finanziarie previste dall'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'esercizio 2003, possano essere utilizzate per le richieste di contributi per l'acquisto di macchine agricole non soddisfatte nell'esercizio 2002.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.2

D'Ippolito, Gaburro, Lauro, Bianconi

Accantonato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.3

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Accantonato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

11.0.4

Crema, Marini, Del Turco, Casillo, Labellarte, Manieri, Budin, Basso, Fabris

Accantonato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.7

Bevilacqua, Lauro

Accantonato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n.288, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 2002, ai sensi di

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a.4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, il termine e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003,.per il periodo del 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre

2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.0.8

Cambursano, Veraldi, Scalera

Accantonato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroghe in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, alla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità an-

che per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1º agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1º febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.11
Greco
Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Regolazione contributiva in agricoltura e cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2002";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1º aprile 2003";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda, da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

2. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui al comma precedente.

3. Nei confronti delle aziende agricole che si avvalgono della regolarizzazione di cui al comma 1 i concessionari della riscossione esattoriale sospendono gli effetti e l'esecutività delle cartelle già notificate e la notifica delle cartelle non ancora notificate.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.13
Ferrara
Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

"6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei docu-

menti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.14

Minardo

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Cartolarizzazione dei crediti e regolamentazione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.15

Barelli, Fabbri

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 65 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.16

Ferrara, Basile

Le parole da: «*Il comma 4*-ter» a: «30 giugno 2003» respinte; restanti parti precluse

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche da apportare ai commi 4-bis *e 4*-ter *dell'articolo 13 della legge 8 agosto 2002 n. 178)*

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*4*-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità in uno degli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo".

2. Il comma 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*4*-ter. Alle imprese di cui al comma 4-*bis,* sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-*octies* del presente articolo, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

11.0.19

Bongiorno, Izzo

Precluso

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

*(Modifiche all'articolo 4-*ter *dell'articolo 13 della legge 9 agosto 2002, n. 178)*

1. Il comma 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"*4*-ter. Alle imprese di cui al comma 4-*bis*, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-*octies* del presente articolo, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

11.0.18

Caddeo, Ripamonti, Scalera, Michelini, Marino, Marini, Castellani, D'amico, Morando, Giaretta, Stanisci, Garraffa, Iovene, Pascarella, Battaglia Giovanni, Maritati, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera *b)* è soppressa;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel comma 1, le parole: «nonchè alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999» *sono soppresse.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.20

Ripamonti, Caddeo, Scalera, Michelini, Marino, Marini, Castellani, D'amico, Morando, Giaretta, Stanisci, Garraffa, Iovene, Pascarella

Respinto

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»*, e il decreto interdirigenziale del 1º agosto 2002 recante* «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»*, sono abrogati.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.23

Caddeo, Ripamonti, Scalera, Michelini, Marino, Marini, Castellani, D'amico, Morando, Giaretta, Stanisci, Garraffa, Iovene, Pascarella, Battaglia Giovanni, Maritati

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"*4.* È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.26

Eufemi, Izzo, Iervolino

Le parole da: «*Dopo l'articolo 11*» a: «2005:-» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2 milioni di euro;
2004: – ;
2005: – .

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.27

Bedin

Precluso

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2 milioni di euro;
2004: – ;
2005: – .

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

11.0.30

Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Andreotti, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 27.000;

2004: – 27.000;

2005: – 27.000.

11.0.31

Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Andreotti, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 26.000;
2004: – 26.000;
2005: – 26.000.

11.0.32

Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Andreotti, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 6.000;
2004: – 6.000;
2005: – 6.000.

11.0.33

Thaler Ausserhofer, Rollandin, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Ruvolo, Salzano, Andreotti, Marino

Accantonato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Proroga in materia di agevolazioni fiscali per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;
2004: – 12.000;
2005: – 12.000.

11.0.34

Gubert

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. I regimi agevolativi dell'ICI di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 9 comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere dai comuni estesi a tutti i proprietari di terreni edificabili sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento di animali purché e fintanto che da essi traggano reddito agricolo».

11.0.36

Crema, Marini, Del Turco, Casillo, Labellarte, Manieri, Budin

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. Alle ONLUS iscritte nei registri regionali del volontariato operanti nel settore sanitario è accordato un contributo per l'acquisto delle apparecchiature medicali utilizzate dalle stesse esclusivamente per le attività istituzionali nel settore della diagnostica e della terapia oncologica e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Il contributo è pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione delle suddette apparecchiature ed è erogato attribuendo al cedente un credito d'imposta pari a tale ammontare, con funzione sostitutiva della rivalsa di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il predetto credito d'imposta è utilizzato dal cedente nella liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto in cui è computata l'operazione che fruisce del contributo. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni per individuare le ONLUS e le apparecchiature medicali ammesse al contributo suddetto, per verificare l'effettiva utilizzazione delle apparecchiature stesse per le predette attività istituzionali e per disciplinare le modalità di applicazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

11.0.38
Eufemi
Ritirato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. L'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene così sostituito:

"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30 nel reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e di navi che esercitano la pesca mediterranea e costiera è compresa la plusvalenza realizzata mediante cessione della nave sia ai fini Irap sia ai fini Irpeg e Irpef"».

Conseguentemente, ridurre per gli importi occorrenti, alla tabella C, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775).

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.39
Eufemi, Lauro, Battaglia Giovanni
Ritirato

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

1. Al fine di incentivare l'associazionismo locale nell'ambito del settore della pesca, gli armatori di navi da pesca associati in strutture locali aventi un numero di associati tale che i motopesca rappresentati siano in numero non inferiore a trenta sono esonerati dal pagamento:

a) di qualsiasi diritto, tributo tassa o imposta che oggi viene pagato per l'imbarco e lo sbarco del personale sia comunitario che extracomunitario;

b) del bollo per tutte le istanze da produrre in capitaneria e per i relativi certificati dalla stessa rilasciati.

2. Al fine di ottenere il predetto beneficio l'armatore produrrà alla Capitaneria di Porto una attestazione del Presidente della Associazione locale riguardante la qualità di associato.

Conseguentemente, ridurre per gli importi occorrenti, alla tabella C, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - capp. 7775).

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

11.0.42

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche delle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: "imprese estrattive" inserire la seguente: "agricole"».

Conseguentemente, modificare la tabella C, come segue: Ministero dell'economia e delle finanze: legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P):

2003: – 4.500;

2004: – 4.500.

11.0.44
Montagnino, Lauria, Battaglia Giovanni
Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Misure a sostegno dei produttori agricoli e zootecnici)

1. I produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 nel territorio della Regione siciliana sono esonerati per l'anno fiscale 2002 dagli oneri tributari e contributivi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Emersione di attività detenute all'estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonchè dell'articolo 1, comma 2-*bis,* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del ci-

tato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonchè per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonchè la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprechè detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma1».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi».

6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

12.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole: «*Sopprimere l'articolo*»; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

12.2

Ripamonti, Bonavita, Giaretta, Brunale, Pasquini, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Cambursano

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.24

Tarolli, Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.26

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano, Andreotti

Id. em. 12.24

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.27

Gubert

Id. em. 12.24

Al comma 1, lettera a)*, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «l'imposta è dovuta in misura pari al 4 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.100

Budin, Bonfietti, Iovene, De Zulueta, Salvi, Battaglia Giovanni, Caddeo

Respinto

Alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri*, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 500.000;
2004: + 500.000;
2005: + 500.000.

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera *a),* sostituire le parole: «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» con le seguenti: «la somma da versare è pari al 5 per cento dell'importo dichiarato»;

b) alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

c) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 350.000;
2004: – 350.000;
2005: – 350.000.

d) alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 (articolo 9-*ter* Fondi di riserva) apportare le seguenti modifiche:

2003: – 100.000;
2004: – 100.000;
2005: – 100.000.

12.9

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni, Morando

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «la somma» *fino a:* «dichiarato» *con le seguenti:* «l'imposta è dovuta in misura pari al 5 per cento dell'importo dichiarato ed è contabilizzata tra le entrate tributarie del bilancio dello Stato».

12.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «con le altre» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «25 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

12.980

Turci, Giaretta, Vitali, Brunale, Castellani, De Petris, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni, Cambursano, Forcieri, Guerzoni

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato fino a 500 milioni di euro nei limiti delle maggiori entrate».

12.7

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

12.8

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5,5 per cento».

12.10

Garraffa, Ripamonti, Scalera, Chiusoli, Baratella, Maconi, Caddeo, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Castellani, D'amico

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive – Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo: articolo 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8 – Cap. 7420)*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 400.000;

2004: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.11

Chiusoli, Ripamonti, Scalera, Baratella, Garraffa, Maconi, Caddeo, Michelini, Marino, Marini, Giaretta, Castellani, D'amico

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Alla tabella D, alla voce Ministero attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge n. 488 del 1992: rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – articolo 1, comma 3: interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 400.000;

2004: + 400.000;

2005: + 400.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.12

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni, Pascarella, Pagano, Gruosso, Nieddu, Iovene, Battafarano

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis.*

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2003 i trattamenti di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità di cui all'articolo 78, commi 15, 29 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248, di seguito specificati:

a) trattamento di mobilità per i lavoratori della società Velcarta di Salerno;

b) trattamento di disoccupazione per i lavoratori edili già operanti nelle aziende per la costruzione della Metropolitana di Napoli;

c) trattamento di disoccupazione per i lavoratori già dipendenti dalla Interklim di Potenza e da alcune aziende operanti nell'area della Val Basento;

d) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni i lavoratori della Enichem di Ottana (NU) e Fosfotec di Crotone e Manfredonia (FG);

e) trattamento di mobilità e disoccupazione speciale per l'edilizia per i lavoratori già dipendenti delle imprese di appalto già impegnati nella costruzione della Centrale Elettrica ENEL del Sulcis (CA);

g) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori dipendenti da aziende in fallimenti, in concordato preventivo del Gruppo Belleli, operanti in Taranto;

h) trattamento di cassa integrazione straordinaria guadagni e di mobilità per lavoratori provenienti da aziende situate in aree di crisi dove siano stati stipulati accordi con il Governo o le Regioni per la reindustrializzazione delle aree medesime di cui all'articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 28 novembre 1996;

i) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Isotta Fraschini di Gioia Tauro (RC);

j) cassa integrazione straordinaria guadagni per i lavoratori della Società Olivetti Synthesis di Massa Carrara;

k) trattamento di mobilità per i lavoratori della Cartiera di Arbatax (CA), ivi compresi coloro il cui trattamento è cessato nel corso del 2002;

l) trattamento cassa integrazione straordinaria guadagni e mobilità per aziende commerciali con più di 50 addetti e per i lavoratori di agenzie

di viaggio e turismo e operatori turistici, per i lavoratori delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e per i lavoratori di aziende appaltatrici di impianti telefonici;

m) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende minori, dove non trova applicazione la legge n. 223 del 1991, affine di favorirne il reimpiego;

n) contratti di solidarietà destinati ai lavoratori delle aziende minori ed artigiane, di cui all'articolo 5 della legge n. 236 del 1993.

2. L'onere derivante, pari a 230 milioni di euro, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'Occupazione, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 230 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.36
Zavoli, Marini
Precluso

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-*bis.*

(Misure a favore del trasporto rapido costiero)

«1. Per favorire lo sviluppo del trasporto rapido costiero su gomma nella tratta Rimini-Ravenna il Fondo di cui alla legge n. 211 del 1992, recante interventi nel settore del sistema di trasporto rapido di massa è integrato con la somma di 516.000 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 250.000.

12.13

Zavoli, Marini

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 300.000;
2004: – 225.000;
2005: – 150.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*, aggiungere la seguente voce:*

Legge n. 388 del 2000: articolo 144, comma 117 – attuazione dei programmi stralcio nel campo della depurazione delle acque.

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.

12.202

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso

Al comma 1 lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.203

Labellarte

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato nei limiti delle maggiori entrate.

12.16

Dettori, Cambursano, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Cavallaro, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento», *con le altre:* «5 per cento».

Conseguentemente, il rimborso IVA per il trasporto pubblico locale è assegnato alle Regioni e agli enti locali territoriali senza la decurtazione della compartecipazione all'IVA delle Regioni e della quota dovuta alla Unione Europea.

Conseguentemente, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il rimborso IVA per i contratti di acquisto del servizio di trasporto pubblico locale è elevato di 500 milioni di euro.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.22

Dettori, Battisti, Cambursano, Baio Dossi, Cavallaro, Bedin, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento», *con le altre:* «5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.20 (testo 2)

Vitali, Turci, Marino, Marini, Michelini, D'amico, Giaretta, Brunale, Villone, Castellani, De Petris, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni, Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Montagnino, Lauria

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le parole:* «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-*bis.*

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa, nei limiti delle maggiori entrate, per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.204

Labellarte

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le altre:* «4,5 per cento».

Conseguentemente, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.205

Vitali, Turci, Marino, Marini, Michelini, D'amico, Giaretta, Brunale, Castellani, De Petris, Ripamonti, Pedrini, Scalera, Battisti, Morando, Iovene, Bonavita, Labellarte, Pasquini, Righetti, Battaglia Giovanni, Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Pizzinato, Montagnino, Lauria

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «4 per cento» *con le parole:* «4,5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente

«Art. 32-*bis.*

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa, nei limiti delle maggiori entrate, per la prosecuzione dell'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni».

12.206

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al 4 per cento» *con le seguenti:* «al 4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti delle maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.207

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Precluso

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento», *con le altre:* «4,5 per cento».

Conseguentemente, nei limiti della maggiori entrate per l'anno 2003 è rifinanziato il reddito di reinserimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.

12.30

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 1, lettera e)*, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere la parola: «sostitutiva».

12.500

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

12.32

Salerno, Kappler, Balboni, Pedrizzi, Lauro

Respinto

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis.* Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. Per il calcolo il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.33

Nania, Lauro

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto il seguente comma:

"6-*ter.* Qualora le attività finanziarie rimpatriate siano costituite da quote di partecipazione in società estere il cui patrimonio è formato esclusivamente da beni immobili situati in Italia, le assegnazioni ai soci degli immobili medesimi effettuate entro il 30 giugno 2003 sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.34
Nania, Lauro
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", salvo che per il denaro di accertata provenienza lecita e versato presso regolari depositi bancari,"».

12.35
Nania, Lauro
Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, al comma 2-*ter,* dopo le parole: "come tali dall'ordinamento", aggiungere le seguenti: "e alle violazioni valutarie e fiscali constatate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1
Ferrara, Zorzoli
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Dichiarazione dei redditi prodotti o detenuti all'estero da parte di società residenti o non residenti)

1. I redditi prodotti e detenuti all'estero da società commerciali residenti dell'Italia e non indicati nelle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 e quelli prodotti in Italia, anche tramite soggetti non residenti dell'Italia o loro stabili organizzazioni fittiziamente interposte, e detenuti all'estero, che non sono stati indicati nelle dichiarazioni presentate

fino al 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2003. Entro il 31 luglio 2003 deve essere effettuato il pagamento di un importo pari al venti per cento dell'importo dichiarato.

2. I redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti e non indicati nelle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 dicembre 2001 possono essere dichiarati e le relative imposte versate con le stesse modalità previste dal comma 1.

3. La dichiarazione del reddito effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 preclude il suo accertamento anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi di tale reddito da parte dell'Ufficio.

4. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce causa di estinzione del reato ed è efficace anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante considerati possessori effettivi del reddito.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative, pur non costituendo elemento probatorio utilizzabile in alcun modo ed in alcuna sede contro il dichiarante, nei limiti dei maggiori importi dichiarati e della franchigia esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516 e dal decreto legislativo 10 aprile 2000, n. 74.

6. Per il recupero degli importi non versati nei termini di cui al comma 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si procede secondo le norme ordinarie.

7. L'integrazione non è consentita se, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del contribuente o dei suoi amministratori o rappresentanti è stata esercitata l'azione penale per i reati indicati al comma 5. L'integrazione non è altresì consentita se, alla data del 31 ottobre 2002, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziale. Tuttavia, nel caso degli avvisi di accertamento o di rettifica parziali l'integrazione è ammessa se il contribuente provvede a versare tutto quanto preteso con tali atti entro il 30 aprile 2003.

8. Gli avvisi di accertamento o di rettifica, anche parziali, notificati dopo il 31 ottobre 2002 perdono efficacia se gli importi oggetto di contestazione risultano assorbiti dalle dichiarazioni integrative.

9. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle entrate sono previste le modalità tecniche, anche di natura telematica, di attuazione delle presenti disposizioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.2

Battaglia Antonio, Lauro, Eufemi

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «30 settembre 2003» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1º gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge

28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.3

Eufemi

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1º gennaio-30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione ri-

servata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

12.0.4

Eufemi, Gaburro, Iervolino

Accantonato

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti entro il 15 gennaio 2003, l'aumento sino al livello massimo del 62 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate:

a) per il 40 per cento al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – U.P.B. 2.1.2.1. – CAP 2300 – ricerca scientifica;

c) per il 20 per cento ad incrementò del Fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo S del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

d) per il 20 per cento ad incremento del Fondo per gli investimento istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – U.P.B. 2.1.2.1.CAP 2300 – ricerca scientifica».

12.0.5

Pedrizzi, Eufemi, Gubert

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12.0.6, nell'odg G12.100

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*ter.*

(Modifiche del regime IVA applicabile alle pubblicazioni pornografiche)

1. Il primo e il secondo periodo della lettera *c)* del primo comma dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: «per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, esclusi quelli pornografici, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

12.0.6

Pedrizzi, Eufemi, Gubert

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 12.0.5, nell'odg G12.100

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico)

1. Ferma restando la disciplina di carattere penale, è istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forme di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma i non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. L'elusione del prelievo di cui al presente articolo comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio di quanto dovuto a titolo di imposta.

4. Al di fuori delle deroghe previste dal presente articolo, al prelievo speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

5. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera o parte di opera letteraria, artistica, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonchè i giornali quotidiani e periodici, e i relativi supporti integrativi e cataloghi, che rechino descrizione o rappresentazione di temi o immagini offensive per il buon costume. Gli spettacoli cinematografici e teatrali ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro per i beni e le attività culturali acquisisce il parere delle commissioni previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5, le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

12.0.7

CAVALLARO

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «n. 917» respinte; seconda parte precluse

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.8

Cambursano, Bastianoni, Scalera, Bedin, Cavallaro, Righetti, Bonavita, Brunale

Precluso

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.10

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti

Precluso

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di Iva).

1. Nell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonchè le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.13

Scalera, Bastianoni, Bedin, Cambursano, Dato, Righetti

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «dicembre 2004» respinte; seconda parte precluse

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.14

D'Ippolito, Girfatti

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.15

DATO

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).

1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.17

CAVALLARO

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione aliquota IVA sulle prestazioni di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure)

1. Le prestazioni di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, degli istituti di bellezza e di manicure e pedicure sono soggette all'imposta su valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.18

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di imposta di bollo)

1. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2002, n. 448 sono infine aggiunte le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali e società di persone"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.24

Cambursano, Bastianoni, Scalera, Bedin

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «euro per kWh» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)* della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0.46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.25

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Addizionali locali per l'energia elettrica)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *c)* della legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: "lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh", sono sostituite dalle seguenti: "0.46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,65 centesimi di euro per kWh"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.40

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b),* capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell'85 per cento" con la seguente: "massima"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.59

Franco Paolo, Vanzo

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

1. All'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo di euro 1.000"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

12.0.27

Curto, D'Ippolito, Zanoletti, Girfatti

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «euro a kWh» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.28

Scalera, Bastianoni, Bedin, Cambursano

Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Riduzione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 16 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: all'allegato I, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali inferiori a 2.400.000 kWh: 0 euro al kWh per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi annuali superiori a 2.400.000 kWh: 0,0031 euro a kWh"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.31

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti, Curto

Le parole da: «*Dopo l'articolo 12*» a: «presente legge» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.34
CURTO
Precluso

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'intero periodo di imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti. "nei due periodi di imposta successivi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.39
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Le misure previste dall'articolo 8 della legge 25 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.41

Battaglia Antonio, Eufemi

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.42

Eufemi

Id. em. 12.0.41

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*ter.*

(Comunicazione tra intermediari)

1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 350 del

2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente».

12.0.43
Eufemi, Battaglia Antonio
Sost. id. em. 12.0.41

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*quater.*

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

12.0.44
Battaglia Antonio
Sost. id. em. 12.0.41

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-*bis,* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73».

12.0.67

Barelli, Cicolani

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Capo IV

ALTRI INTERVENTI

«Art. 12-*bis.*

(Misure di incentivazione per il settore turistico balneare)

1. Le porzioni di aree demaniali alienabili in concessione ad imprese turistiche, così come individuate dall'articolo 7 della legge n. 135 del 2001, sulle quali insistono manufatti possono essere acquistati in proprietà dai titolari delle relative concessioni. Le attuali destinazioni d'uso dei manufatti non possono essere modificate e permangono i diritti di servitù, i limiti ed i vincoli edilizi ed urbanistici previsti. La proprietà è soggetta ad esproprio per i motivi di pubblica utilità e di sicurezza ambientale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.46

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti

Ritirato e trasformato nell'odg G12.101

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

12.0.48

Bastianoni, Scalera, Bedin, Cambursano, Cavallaro

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Interpretazione dell'articolo 16, lettera e), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radiazioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.49

Turci, Castellani, De Petris, D'amico, Scalera, Ripamonti, Morando, Battaglia Giovanni, Brunale, Bonavita, Stanisci, Pasquini, Caddeo, Garraffa, Montalbano, Rotondo, Pagano, Pascarella, Battafarano, Iovene, Gasbarri

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al i gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni im-

materiali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta

che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Compensazione dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.0.51

Castellani, Turci, De Petris, D'amico, Scalera, Ripamonti, Morando, Battaglia Giovanni, Caddeo, Brunale, Garraffa, Stanisci, Pasquini, Montalbano, Rotondo, Pagano, Pascarella, Iovene, Gasbarri, Battafarano

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del con-

tratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 32 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevola-

zioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

12.0.55

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3, articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "Euro 495,80", con le seguenti: "euro 991,600" e sostituire le parole: "euro 247,90» con le seguenti: "euro 455,80"».

4. All'articolo 10, lettere *c)*, del decreto del Presidente della Repuibblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: "loro funzioni" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi dell'articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000.000;
2004: – 100.000.000;
2005: – 100.000.000.

12.0.56
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituto dell'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: "agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finchè non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

all'articolo 8, come sostituto dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 4, le parole: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè agli alloggi degli istituti autonomi per le casi popolari". Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finchè non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definiti, se contestati negli importi e negli immo-

bili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilatazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

12.0.200

Grillo, Lauro

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Tasse portuali)

1. Il gettito della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce entrata di ciascuna Autorità Portuale nella misura del 70 per cento per l'anno 2003 e nella misura del 100 per cento per l'anno 2004. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 sono ridotti rispettivamente di 14,5 milioni di euro e di 20,80 milioni di euro.

12.0.63

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis.*

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

12.0.58

Grillo

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Tassa di stazionamento).

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi degli anni 2003 e 2004 e 2005 sono ridotti rispettivamente di 9.5 milioni di euro.

12.0.60
Manzione
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Istituzione della Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare)

1. È autorizzata per l'anno 2003 l'effettuazione di una lotteria nazionale denominata "Lotteria nazionale delle Repubbliche marinare".

2. Alla lotteria di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Tale lotteria si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 722 del 1955.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, un terzo degli utili derivanti dalla lotteria è devoluto al Comune di Amalfi, con l'obbligo di utilizzo per il perseguimento di attività educative, culturali, e conservazione e recupero del patrimonio artistico, nonchè di potenziamento delle strutture turistiche e sportive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

12.0.61
Veraldi
Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", afferente le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sui veicoli, è riservato attraverso la presentazione delle richieste nel relativo P.R.A., alla provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di com-

pera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi viene attribuito il gettito della tassa automobilistica"».

Conseguentemente, la rubrica del capo III del titolo II diventa: «Proroghe e disposizioni varie».

12.0.62

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede l'avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (*leasing*), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa automobilistica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.64

Ripamonti, Scalera, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000».

12.0.65

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2003 la tassa di concessione governativa concernente licenza di porto di fucile anche per uso di caccia annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, è stabilita nella misura di 250 euro».

12.0.68

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BATTAGLIA Giovanni, BATTAFARANO, PIZZINATO, STANISCI

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter.* Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.71

FILIPPELLI, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Proroga dei requisiti massimi di anzianità per la nomina a giudice di pace)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: "70 anni" sono sostituite dalle seguenti: "77 anni"».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

12.0.201

Pedrizzi, Magnalbò Bevilacqua

Ritirato e trasformato nell'odg G.12.200

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)

1. All'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*1.* In ogni capoluogo di regione è istituita l'Autorità del Garante, organo collegiale operante in piena autonomia ed indipendenza funzionale. È organo di tutela delle legalità ed equità orizzontale mediante inviti, comandi, disposizioni, richiami e segnalazioni di errori e vizi di legittimità nell'emissione di atti, provvedimenti, avvertenze e altro da parte degli uffici finanziaria; accede agli uffici tributari ed enti per accertarsi sulla funzionalità del servizio di assistenza e di informazione al contribuente. È organo consultivo della giustizia ordinaria, tributaria e contabile nel campo contabile-fiscale, Il Ministero dell'economia e finanza fornisce al Garante regionale risorse materiali ed umane secondo la estensione e la popolazione della regione.

2. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presente professionalità, produttiva ed attività gi svolta. Con relazione annuale fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel capo della politica fiscale».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

12.0.840

Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, Battaglia Giovanni, Bonavita, Battafarano, Pizzinato

Respinto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Importo aggiuntivo per i pensionati)

1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato fino a 250 euro nei limiti delle maggiori entrate. Tale importo aggiuntivo è corrispo-

sto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato» *con le seguenti:* «la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato».

12.0.2000

Il Relatore

Accantonato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2000, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo,

fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma a, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n, 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'«*orimulsion*», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese amatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Il comma 1-*quater* dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-

sferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".

12. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. Nell'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi della legge 1º dicembre 1986, n. 870, come modificate dall'articolo 405, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso».

Conseguentemente, nella tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5., comma 1, lettera *a)*: Fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507/p), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003:+170.000;

2004:+170.000;

2005:+170.000;

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003:+20.000;

2004:+20.000;

2005:+20.000;

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-*ter* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare le seguenti modificazioni:*

2003:+100.000.

ORDINI DEL GIORNO

G12.100 (già emm. 12.0.5 e 12.0.6)

Pedrizzi, Eufemi, Gubert, Moncada

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dagli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6, ove per materiale pornografico si debba intendere immagini relative all'atto sessuale rappresentato direttamente senza alcuno schermo.

(*) Accolto dal Governo.

G 12.101 (già em. 12.0.46)

D'Ippolito, Girfatti, Zanoletti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 12.0.46.

(*) Accolto dal Governo.

G12.200 (già em. 12.0.201)

Pedrizzi, Magnalbo', Bevilacqua

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, in ogni capoluogo di regione, un organo denominato Autorità del Garante di carattere regionale, destinato a svolgere le funzioni di cui all'emendamento 12.0.201.

(*) Accolto dal Governo.

N.B. Gli articoli 12-bis *e 13 e i relativi emendamenti sono stati accantonati*

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato con un emendamento

(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C al-

legata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

EMENDAMENTI

14.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l'articolo 14.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.3

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Le parole: «*Sopprimere i commi 1 e 2*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.5

Scalera, Bastianoni, Cambursano, Mancino, Battisti, Baio Dossi, Cavallaro, Dettori, Bedin

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.8

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Brunale

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.14

Cavallaro, Cambursano

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «di servizi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.15

Bassanini, Battisti, Ripamonti, Cavallaro, Vitali, Boco, Petrini, Pizzinato, Villone, De Petris

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e degli appalti pubblici di servizi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.67

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «50.000 euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro» *e sopprimere i commi 4 e 5.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.16

Ripamonti, Scalera, Boco, Carella, Cavallaro, Cortiana, Longhi, Battaglia Giovanni, Vitali, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «CONSIP spa» *aggiungere le seguenti:* «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso»; *indi sopprimere i commi 4 e 5.*

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.17

Longhi, Battaglia Giovanni, Vitali

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.18

Scalera, Cavallaro, Cambursano

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.19

Nania, Kappler, Balboni, Bevilacqua

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche quando il valore del contatto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.21

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.22

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Frau, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano, Andreotti

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «*con le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 50.000 euro» *con le seguenti:* «superiore a 249.681 euro».

14.24

Bastianoni, Scalera, Cambursano, Mancino

Precluso

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «superiore a 50.000 euro», *con le seguenti:* «superiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.25

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso

Sostituire alla fine del comma 1, le parole: «superiore a 50.000 euro», *con le seguenti:* «superiore a 180.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

14.27

Monti, Pedrazzini, Tirelli, Vanzo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a 50 mila euro» *con le seguenti:* «al controvalore in euro di 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP).

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

14.28

Turci, Baratella, Caddeo, Iovene

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «leggi regionali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «50.000 euro« *aggiungere le parole:* «salvo quanto disposto dalle leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.29

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «50.000 euro» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto disposto da leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.32

Pellicini, Bevilacqua

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 12, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale".

1-*ter.* all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, dopo le parole: "finanziari", è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

14.33

Turroni, Ripamonti

Respinto

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo capoverso».

14.35

Nania, Kappler, Balboni, Bevilacqua

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* i comuni e le province».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.39

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Alla fine del comma 2, lettera b), *dopo la parola:* «n. 488» *aggiungere le seguenti:* «ovvero procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni quadro di cui sopra come base d'asta al ribasso».

14.42

Nania, Kappler, Balboni, Bevilacqua

Id. em. 14.39

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ovvero procedono in materia autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso;».

14.43

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «sociali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.44

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) la prestazione di servizi alla persona di competenza di comuni, provincie e regioni, la cui puntuale individuazione è definita dal governo sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.45

Falcier, Nocco, Tarolli

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «n. 267» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.46

Giaretta, Scalera

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.47

Tarolli

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

14.48

De Petris, Cavallaro, Toia, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) i servizi socio-sanitari alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.49

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 14.43

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.51

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Le parole: «*Sopprimere il comma 3*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.53

Bassanini, Battisti, Boco, Caddeo, Petrini, Villone, Vitali, Ripamonti, Scalera, Cambursano

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.56

Bassanini, Battisti, Battaglia Giovanni, Boco, Caddeo, Petrini, Villone, Vitali

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «l'esclusione di comuni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali» *aggiungere le seguenti:* «con l'esclusione di comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni, province, regioni».

Compensazione dei Gruppi di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.58

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «gli enti pubblici istituzionali», *aggiungere le seguenti:* «con esclusione dei comuni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.59

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» *con la seguente:* «possano».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.61

Nania, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio Luigi, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Fisichella, Florino, Kappler, Magnalbò Massucco, Meduri, Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara, Zappacosta

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i citati enti» *con le seguenti:* «le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.62

Nania, Balboni, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Bobbio Luigi, Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi, Fisichella, Florino, Kappler, Magnalbò Massucco, Meduri, Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara, Zappacosta

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «i citati enti» *con le seguenti:* «gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, legge 23 dicembre 2001, n. 488».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.64

Bassanini, Ripamonti, Battisti, Vitali, Boco, De Petris, Caddeo, Petrini, Villone, Pizzinato

Le parole da: «*Al comma 3*» a: «per l'amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.65

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.66

Monti, Pedrazzini, Tirelli, Vanzo

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

14.69

Ripamonti, Scalera, Cambursano, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Dettori, Baio Dossi, Bedin, Martone, Turroni, Zancan

Le parole: «Sopprimere i commi 4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

14.70

Nania, Kappler, Balboni, Bevilacqua

Precluso

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

14.71

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.72

Bianconi, Vizzini, Ferrara, Pellegrino, Forte, Cicolani, Ciccanti, Tarolli, Gubert

Precluso

Sopprimere il comma 4.

14.73

Bassanini, Battisti, Vitali, Boco, Cavallaro, Cambursano, Caddeo, Petrini, Villone, Forcieri, Dettori, Baio Dossi, Bedin

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.78

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.82

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Precluso

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.83

Bassanini, Battaglia Giovanni, Battisti, Boco, Caddeo, Petrini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora il dipendente abbia stipulato contratti a condizioni più favorevoli di quelle dalla Consip spa, il 50 per cento del risparmio realizzato viene attribuito al dipendente che ha sottoscritto il contratto come premio di produttività».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.84

Bianconi, Vizzini, Ferrara, Forte, Cicolani, Pellegrino, Ciccanti, Tarolli, Gubert

Le parole: «*Sopprimere il comma 5*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.85

Giaretta

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.91

Pedrazzini, Monti, Tirelli, Vanzo

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

14.92

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

14.96

Monti, Pedrazzini, Tirelli, Vanzo

Respinto

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatta salva la disciplina per l'affidamento degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

14.97

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «solo» *con le seguenti:* «a fronte di condizioni provatamente più vantaggiose e».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

14.101

Pedrazzini, Tirelli, Monti, Vanzo, Moro

Ritirato e trasformato nell'odg G14.100

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* I concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o organismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».

14.102

Bianconi, Vizzini, Ferrara

Le parole: «*Sopprimere il comma 9*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

14.103

Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Petrini, Villone, Caddeo, Pizzinato

Precluso

Sopprimere il comma 9.

Compensazioni dei Gruppi DS-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

14.106

Calvi, Mascioni, Tonini, Iovene, Chiusoli, Vitali, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis.* Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7 i servizi socio sanitari educativi alla persona di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

14.111

Nocco, Nessa

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis.* Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del D.M. Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai

comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000"».

14.113

Montagnino, Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.114, nell'odg G14.200

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE del 28 novembre 2001) introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

14.114

Cutrufo, Tarolli

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 14.113, nell'odg G14.200

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Ferma restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C338/08, in GUCE "C333 del 28 novembre 2001") introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici».

ORDINI DEL GIORNO

G14.100 (già em. 14.101)

Pedrazzini, Tirelli, Monti, Vanzo, Moro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 14.101.

(*) Accolto dal Governo.

G14.200 (già em. 14.113 e 14.114)

Montagnino, Iovene, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni, Gaburro, Cutrufo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria per il 2003,

considerato che lo Stato italiano adegua le normative nazionali degli appalti pubblici alle regole europee;

che accanto agli aspetti economici occorre introdurre, all'interno delle procedure di affidamento dei servizi pubblici, gli aspetti di carattere sociale per le fasce svantaggiate, secondo gli orientamenti contenuti nella comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici (2001/C 338/08, in GUCE "C" 333/27, del 28/11/2001),

impegna il Governo

a definire un regolamento per introdurre, all'interno delle procedure di affidamento dei servizi pubblici, le tematiche di carattere sociale per le fasce svantaggiate, sulla base della comunicazione della Commissione di cui in premessa.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1

NANIA, BEVILACQUA

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis.*

(Interventi per favorire lo sviluppo dell'informatica del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare il potenziamento e il completamento del sistema informatico nel Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000».

ARTICOLO 14-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14-*bis.*

Approvato

(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme

riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 13, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonchè di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera *a)* ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;

h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie.

3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun *courseware*;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di *teletutoring*;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi *e-learning* in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

EMENDAMENTI

15.1

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.4

Ripamonti, Scalera, Cambursano, Bedin, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan, Battisti, Demasi, Cavallaro, Baio Dossi

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «lettere *a) e b)*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 7» *aggiungere le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» *aggiungere le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

15.7

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» *aggiungere le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

15.8

Labellarte, Scalera

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «comma 7» *aggiungere le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

15.9

Cortiana, Acciarini, Betta, Manieri, Pagliarulo, Soliani, Togni, D'andrea, Franco Vittoria, Modica, Monticone, Pagano, Tessitore, Caddeo, Falomi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di progetti di innovazione tecnologica» *con le seguenti:* «di progetti innovativi nel settore informatico,».

15.10

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,» *con le seguenti:* «con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2003,».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.12

Passigli, Morando

Ritirato e trasformato nell'odg G15.100

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.14

Bassanini, Battisti, Petrini, Vitali, Villone, Boco, Battaglia Giovanni, Caddeo, Ripamonti, Cortiana, De Petris

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato».

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

15.15

Passigli, Morando

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «riduzione dell'8 per cento» *a:* «dello Stato», *con le seguenti:* «del corrispondente stanziamento del Fondo rotativo per le opere pubbliche, di cui all'articolo 51, comma 2 della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.17

Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Villone, Petrini, Pizzinato, Caddeo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e quota parte» *fino alla fine del periodo.*

Compensazione dei Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo.

15.26

Nania, Kappler, Balboni, Bevilacqua, Ciccanti, Ferrara, Gubert, Tarolli

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Conferenza unificata» respinte; seconda parte precluse

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

15.31

Ferrara

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

15.32

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze», *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.33

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

15.35

Bedin, Battisti, Cambursano, Cavallaro, Scalera, Baio Dossi

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.37

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.38

Fabris, Dentamaro, Filippelli

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.39

Labellarte, Marino

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.40

Gubert, Ciccanti

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di natura non regolamentare» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.43

Cortiana, Acciarini, Falomi, Giaretta, Toia, Iovene, Vitali, Gasbarri

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare», *aggiungere le seguenti:* «i quali devono prevedere l'utilizzo di *software* libero o di *software* a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a software proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto presentato tramite equivalenti *software* liberi o a sorgente aperto».

15.45

Cortiana, Ripamonti

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «individua i progetti da finanziare» *aggiungere le seguenti:* «privilegiando l'utilizzo di *software* libero o di *software* a sorgente aperto, ovvero di entrambi».

15.49

Passigli, Morando

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* È altresì istituito il Fondo per la modernizzazione tecnologica del Paese sotto la responsabilità del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, con una dotazione di 200 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.55

Veraldi, Scalera

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «pubblico-privato» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, dopo la parola:«inefficienze,» *aggiungere le seguenti:* «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.56

Curto, Semeraro

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «inefficienze» *aggiungere le seguenti:* «consolidando le collaborazioni pubblico-privato,».

15.65

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.67

Labellarte, Caddeo

Id. em. 15.65

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.68

Gubert, Tarolli

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.69

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino

Id. em. 15.65

Al comma 2, dopo le parole: «il Ministro per l'innovazione e le tecnologie» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.63

Bassanini, Battisti, Vitali, Boco, Petrini, Villone, Caddeo

Respinto

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

15.71

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «privilegiando comunque la sperimentazione e gli interventi a cominciare dalle regioni dell'Obiettivo 1».

15.72

Dato, Scalera

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) nell'ambito della pianificazione e definizione delle aree di intervento e di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, viene definita una graduatoria speciale per i progetti delle amministrazioni comunali della provincia di Campobasso e della stessa provincia».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.78

Battisti, Baio Dossi, Cavallaro, Cambursano, Scalera, Bedin, Dettori

Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a: «centri servizi» respinte; seconda parte precluse

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.79

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.81

Labellarte

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un

piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.82

Gubert

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.83

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 15.78

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito delle risorse stanziate dal comma 1 e della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi».

15.84

Cicolani, Lauro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del precedente comma avranno priorità i progetti di innovazione tecnologica finalizzati all'ottenimento del possesso della certificazione di qualità».

15.85

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.88

Cambursano, Battisti, Cavallaro, Baio Dossi, Bedin, Scalera, Dettori, Brunale

Le parole da: «*Sostituire*» a: «previsione del Ministero dell'interno» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001,

n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.89

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-*bis.* Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n.26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-*ter.* Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.91

Labellarte

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.92

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle fi-

nanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

3-*bis.* Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-*ter.* Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.93
GUBERT
Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità delle attività o dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ove necessario, a prestare idonee garanzie alle operazioni finanziarie.

4. Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai ser-

vizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.300

Schifani, Nania, D'onofrio, Moro, Lauro

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, anche attraverso il ricorso all'esternalità dei soli compiti strumentali, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;

b) contributi di privati interessati a forme di promozione;

c) ricorso alla finanza di progetto;

d) operazioni di cartolarizzazione».

15.95

Bassanini, Vitali, Battisti, Boco, Petrini, Villone, Battaglia Giovanni

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «Ministri per l'innovazione e le tecnologie», *aggiungere le seguenti:* «per la funzione pubblica,».

15.500

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «autonomie locali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno» *aggiungere le altre:* «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis.* Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

3-*ter.* Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 7013, concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.501

Maritati

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno» *aggiungere le altre:* «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*bis.* Per il finanziamento di specifici progetti comunali volti a sperimentare la carta d'identità elettronica quale strumento per l'accesso ai servizi, come previsto dall'articolo 2-*quater* della legge 28 febbraio 2001, n. 26 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, è autorizzata una ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

4-*ter.* Agli oneri derivanti, per l'anno 2003, dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella A del Ministero dell'interno e le relative somme sono imputate all'unità previsionale di base 7013, concernente i progetti finalizzati, istituita nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

15.99

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.100

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.101

Labellarte, Marino

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.102

Gubert, Tarolli

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «e dell'interno», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

15.104

Cavallaro, Scalera

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-*bis.* Alle imprese che collaborano con le pubbliche amministrazioni alla realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica di cui ai

commi 1, 2 e 3, è riconosciuto un credito di imposta di 1.500 euro per l'esercizio di imposta relativo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

15.105

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, Acciarini, Pagano, D'andrea, Monticone, Soliani, Cortiana, Caddeo, Passigli, Bonavita, Falomi

Le parole: «*Sopprimere il comma 5*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.106

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Precluso

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

15.109

Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli, Lauro

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «degli istituti universitari abilitati», *con le seguenti:* «delle istituzioni universitarie abilitate».

15.108 (testo corretto)

Modica, Tessitore, Manieri, D'andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Pagano, Cortiana, Caddeo, Bonavita, Falomi

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «degli istituti universitari», *con le seguenti:* «delle università italiane e dei consorzi tra università», *e le parole:* «gli istituti», *con le altre:* «le università e i consorzi».

15.115

Modica, Tessitore, Franco Vittoria, Manieri, D'andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Pagano, Cortiana, Caddeo, Passigli, Falomi

Ritirato e trasformato nell'odg G15.200

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce il sostegno finanziario al funzionamento, all'innovazione tecnologica, ai collegamenti internazionali della rete telematica della ricerca italiana (GARR-G), ancorché al suo ampliamento per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitario».

15.116 (testo 2)

Del Pennino, Izzo

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5. In via straordinaria e in deroga al disposto di cui agli articoli 47, comma 3, e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l'anno finanziario 2003, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui non è stata data indicazione dal contribuente, non viene assegnata in proporzione alle scelte espresse, ed è destinata invece al Fondo finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993, fino al ripristino dei valori previsti dalla legislazione vigente per il 2002, nonché alla copertura dell'incremento stipendiale del 4,31 per cento già deliberato per il personale universitario sgravando conseguentemente i bilanci delle università, e per le somme rimanenti al Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB)».

15.117

Acciarini, D'andrea, Betta, Cortiana, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore, Scalera, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di qualificare la spesa pubblica per l'attività di ricerca in ambito universitario, i consorzi interuniversitari che possiedono il rico-

noscimento del Ministero dell'università e della ricerca, dalla entrata in vigore della presente legge:

a) possono partecipare, come soggetti ammissibili, a tutti i bandi pubblici per attività di ricerca a cui partecipano le singole università (PRIN-Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale; legge n. 297 del 1999 - Promozione della ricerca industriale);

b) ricevono, nel quadro della stessa legge n. 297 del 1999, analogo trattamento normativo regolamentare delle università».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

15.118

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* I decreti e i provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali».

15.2

Eufemi, Gaburro, Iervolino

Le parole da: «*Nella rubrica*» a: «e di innovazione tecnologica» respinte; seconda parte preclusa

Nella rubrica, sostituire le parole: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con le seguenti:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica»; *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato per la programmazione e il coordinamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato. Tale organismo si avvale, per gli aspetti di valutazione della ricerca, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIUR) di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 204 del 1998».

Compensazione del senatore Eufemi.

15.3

D'andrea, Acciarini, Betta, Cortiana, Franco Vittoria, Manieri, Modica, Monticone, Pagano, Pagliarulo, Soliani, Tessitore, Scalera

Precluso

Nella rubrica, sostituire il titolo: «Disposizioni in materia di innovazione tecnologica» *con il seguente:* «Disposizioni in materia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100 (testo 2) (già em. 15.12)

Passigli, Morando

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria 2003 (Atto Senato 1826)

considerato che:

la ricerca scientifica e tecnologica è una risorsa strategica per lo sviluppo del Paese e la crescita della sua competitività;

l'Italia è uno dei Paesi, tra quelli più avanzati, che destina meno risorse alla ricerca scientifica e possiede il minor numero di ricercatori;

il potenziamento delle attività di ricerca deve rivolgersi sia alla ricerca di base che a quella applicata;

gli ambiti della ricerca scientifica e dell'università sono distinti, sebbene vi siano tra di essi strette correlazioni, e hanno peculiarità proprie;

si avverte da più parti la necessità di coordinare gli interventi per la ricerca scientifica e di collegarli ai processi di innovazione del tessuto economico-produttivo del Paese,

invita il Governo:

a proporre al Parlamento, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un provvedimento per l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione in cui siano riunite le specifiche competenze attualmente divise tra diversi Ministeri.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la parola evidenziata che sostituisce l'altra: "impegna".

G15.200 (già em. 15.115)

Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Manieri, D'andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Pagano, Cortiana, Caddeo, Passigli, Falomi, Moncada

Non posto in votazione (*)

Il Senato

impegna il Governo a definire di concerto tra il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il sostegno finanziario al funzionamento, all'innovazione tecnologica, ai collegamenti internazionali della rete telematica della ricerca italiana (GARR-G) nonché al suo ampliamento per renderla fruibile per le iniziative di formazione a distanza e di interazione tra sistema scolastico e sistema universitario.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.3

Cortiana, Iovene, Acciarini, Falomi, Vitali, Morando

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

1. È istituito il programma "carta di credito formativa". Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto secondo specifica convenzione di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede

le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.800

Passigli, Morando, Ripamonti, Giaretta, Michelini, Caddeo, Castellani, Marino, Marini

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Carta di credito formativa)

1. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001 e del 2002, di cui al comma 3, articolo 103, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 16, articolo 52, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estensibile ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2003. A tale programma sono destinate risorse pari a 25 milioni di euro, in aggiunta alle disponibilità non utilizzate del fondo istituito dalle suddette leggi.

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 4568 del 1978 – Articolo 9-*ter*: Fondo di ri-

serva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2 – Altri Fondi di riserva – Cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000».

15.0.4

Iovene, Cortiana, Gasbarri, Montino, Battaglia Giovanni, Acciarini, Vitali, Falomi

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Istituzione del Programma "Lotta al Digital Divide internazionale")

1. È istituito a partire dal 1º gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato "Lotta al Digital Divide internazionale" le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

creare e valorizzare una industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

a promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un Centro tecnico di sostegno e di un Comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si arti-

cola per piani operativi. Entro il 1º aprile di ogni anno, con decreto del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del Centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del Comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il Centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il Centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del Programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre armi. Il Centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo, ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata

esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato "fondo per la lotta al digital divide internazionale" destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.0.7

Cortiana, Acciarini, Falomi, Iovene, Vitali, Giaretta, Soliani

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Istituzione del fondo "Sapere Aperto" per il finanziamento di progetti inerenti il software *libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)*

1. È istituito un fondo, denominato "Fondo Sapere Aperto", dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete Internet. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

15.0.8

Ferrara

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Nuove tecnologie in favore dei disabili)

1. I siti Internet ed i servizi forniti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici e telematici devono essere accessibili ed utilizzabili anche da portatori di *handicap.*

2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie informatiche in favore degli anziani e dei disabili"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

15.0.9

Asciutti, Favaro, Bianconi, Barelli

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Pubblicazione delle decisioni sulla rete Internet)

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria e contestuale pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

ARTICOLO 15-*BIS* INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15-*bis.*

Approvato

(Progetto «PC ai giovani»)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

EMENDAMENTI

15.bis.1

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «i giovani» *fino a* «nel 2003», *con le seguenti:* «gli studenti iscritti alle scuole secondarie superiori».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.bis.2

PASSIGLI

Ritirato e trasformato nell'odg G15-bis.100

Al comma 1, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

15.bis.3

PASSIGLI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie», *aggiungere le seguenti:* «e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

15.bis.4

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta», *con la seguente:* «sessanta».

15.bis.5

Passigli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge», *aggiungere le seguenti:* «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.bis.6

Passigli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «degli interessati», *aggiungere le seguenti:* «i prodotti tecnologici oggetto del programma, le modalità di acquisto, i requisiti delle imprese fornitrici».

15.bis.7 (testo 2)

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: "prevedendo" *a:* "amministrazione".

ORDINE DEL GIORNO

G15-bis.100 (testo 2) (già em. 15-bis.2)

Passigli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 2003 (AS 1826),

premesso che:

l'articolo 15-*bis* del presente disegno di legge prevede l'utilizzazione dei fondi residui del programma pc per gli studenti, di cui alla legge n. 388 del 2000, per il finanziamento del programma "pc ai giovani" del Ministero per l'innovazione e le tecnologie;

il presente articolo non contiene specificazioni sulle modalità di realizzazione del programma,

invita il Governo

a definire nel dettaglio, nell'ambito del decreto attuativo del programma:

le modalità di accesso alle agevolazioni, con particolare riguardo alla necessità di favorire la diffusione delle nuove tecnologie tra gli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti e più svantaggiate;

l'indicazione delle migliori condizioni di prezzo possibili per l'acquisto degli strumenti informatici e digitali;

i requisiti delle imprese fornitrici e le caratteristiche tecniche degli strumenti oggetto del programma, anche al fine di evitare l'obsolescenza tecnologica;

il coinvolgimento degli istituti scolastici nella promozione dell'iniziativa;

la valutazione dell'opportunità di rinnovare l'accordo tra il Governo e l'Associazione bancaria italiana di cui alla legge 388 del 2000, che ha permesso la realizzazione del programma "pc per gli studenti".

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono, rispettivamente, le altre: "impegna" e: "il rinnovo dell'accordo".

(*) L'articolo 16 e i relativi emendamenti sono stati accantonati.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato con un emendamento

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonchè alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.

7.Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonchè quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

8. Il secondo periodo del comma 4-*bis* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.

9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n.448 del 2001, le parole da: «Per l'anno 2002, qualora l'ente» fino alla fine del comma sono soppresse.

10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;

d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.

12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.

13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire società consortili con le locali strutture specialistiche universitarie,

di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.

14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.

18.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. In caso di mancato accordo entro la predetta data, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati in

coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

17.3
Muzio, Marino, Pagliarulo, Vitali
Respinto

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.7 (testo corretto)
Gubert, Ciccanti
Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica» *con le seguenti:* «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica».

17.9
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del conseguimento del comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario delle regioni a statuto ordinario computato ai sensi del comma 2-*bis,* non può essere superiore a quello dell'anno 2001, aumentato del 3,6 per cento. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di cui la comma 4» *con le seguenti:* «di cui ai commi 2 e 4».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.11

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «programmato», *fino alla fine del comma con le seguenti:* «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.12

Barelli, Nocco

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «autonome», *aggiungere le seguenti:* «e dagli enti ed aziende regionali.

2-*ter.* Per il completamento del decentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'esenzione da ogni onere relativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 si applica anche ai trasferimento di beni effettuati dalle regioni alle società o fondazioni costituiti dalla medesime».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.14

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.15

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «ordinario», *aggiungere la seguente:* «non».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.17

Scalera, Mancino, Bastianoni, Cambursano

Le parole da: «*Dopo il comma 3*» a: «per investimenti» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In caso di mancato conseguimento degli obbiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli Enti locali, gli Enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.902

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Le province sono esenti dal rispetto del patto di stabilità interno».

Compensazione Gruppo Rifondazione comunista (v. emend. 2.16).

17.1061

Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali, Cambursano

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «7 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sopprimere le parole: «migliorato del 7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.901

Battisti, Petrini, Mancino, Cambursano, Scalera, Cavallaro, Toia

Respinto

Al comma 4, in fine, sostituire la parola: «migliorato» *con la seguente:* «aumentato».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.802

Giaretta, Ripamonti, Caddeo, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali, Cambursano

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.1061

Al comma 4, sopprimere le parole: «migliorato del 7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.900

Battisti, Petrini, Mancino, Cambursano, Scalera, Cavallaro, Toia

Le parole da: «*Al comma 4*» a: «*con le seguenti*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, in fine, sostituire le parole: «migliorato del 7 per cento» *con le seguenti:* «aumentato del 3,6 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.16 (testo 2)

Caddeo, Ripamonti, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali, Giaretta

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «7 per cento» *con le seguenti:* «4,7 per cento».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.803

Ripamonti, Caddeo, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali, Giaretta

Respinto

Al comma 5, alla lettera d), *sopprimere le parole da:* «derivanti» *fino a:* «amministrative».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.1064

Cambursano, Ripamonti, Caddeo, Giaretta, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali

Respinto

Al comma 5, lettera d) *sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.1066

Cambursano, Ripamonti, Caddeo, Giaretta, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali

Respinto

Al comma 5, lettera e) *del comma 5 dopo le parole:* «statali o regionali», *inserire le seguenti:* «anche sotto forma di compartecipazione a imposte o tributi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.804

Caddeo, Ripamonti, Scalera, Marino, Marini, Michelini, Vitali, Giaretta, Cambursano

Respinto

Al comma 5, alla lettera e) *dopo le parole:* «statali o regionali» *aggiungere le seguenti:* «nonchè le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.18

Villone, Bonavita, Iovene

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, l'avanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere inferiore a quello dell'anno 2001, ridotto dell'1 per cento. Per i medesimi fini, il disavanzo finanziario degli enti, calcolato secondo gli stessi criteri, non potrà essere superiore a quello del 2001, accresciuto dell'1 per cento. Per entrambe le ipotesi, nel computo del saldo non è tenuto conto, tra le entrate, delle compartecipazioni IRPEF.»

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.21 (testo 2)

Ferrara

Le parole da: «*Al comma 6*» a: «saldo;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo»; *al comma 7, sostituire le parole.* «disavanzo finanziario» *con la seguente:* saldo».

17.24

Alberti Casellati, Nocco

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.25

Bedin, Giaretta, Cambursano

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.28

Kappler, Balboni, Tofani

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «disavanzo» *con la seguente:* «saldo».

17.29

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Le parole da: «*Al comma 6*» a: «aumentato del» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentato del 7,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.30

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso dalla reiezione dell'em. 17.21

Al comma 6, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo».

Al comma 6, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001»*con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 7, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» con la seguente: «saldo».

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Al comma 7, lettera d), *dopo le parole:* «le spese per interessi passivi», *aggiungere le parole:* «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.31

Liguori

Le parole da: «*Al comma 6*» a: «2001» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001», *sono sostituite dalle seguenti:* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

I commi 11 e 12 sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.32

Kappler, Balboni

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

17.33

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene, Scalera, Cavallaro, Cambursano, Manzione, Ripamonti, Michelini, Marini, Marino

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «non può essere superiore a quello dell'anno 2001» *con le seguenti.* «deve essere migliorato nella misura del 4,7 per cento rispetto a quello dell'anno 2001».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.35

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.29

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 10, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i commi con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 11, 12, 17.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.36

Crema, Scalera

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.29

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «aumentato del 3,6 per cento».

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Il comma 10, è sostituito dal seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i commi con popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria».

Sopprimere i commi 11, 12, 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.39

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.29

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato del 4,7 per cento per le province».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.41

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.29

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «aumentato dell'1,4 per cento per i comuni».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.45

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «saldo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con la seguente:* «saldo», *indi, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.47

Alberti Casellati, Nocco

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.51

Kappler, Balboni, Tofani

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «disavanzo finanziario» *con le seguenti:* «saldo finanziario».

17.57

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.61

Kappler, Balboni, Tofani

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 2001».

17.62

Kappler, Balboni, Tofani

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «stabilità interno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, lettera d) *dopo le parole:* «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.64

Ferrara

Precluso

Al comma 7, lettera d) *dopo le parole:* «le spese per interessi passivi» *aggiungere le seguenti:* «le spese per trasferimenti dovuti agli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.68

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «calamità naturali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, lettera d) *sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.75

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 7, lettera d)*, sopprimere le parole:* «derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.77

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 7 lettera d)*, sostituire la parola:* «amministrative» *con le parole:* «di qualsiasi natura e di *referendum* non locali».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.83

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «finanziamenti statali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

d-ter) le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.85

Crema, Mancino, Cambursano

Precluso

Al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferire o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali e regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.88

Giaretta

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d*-bis) le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.89

Alberti Casellati, Nocco, Gaburro, Bergamo

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «del 2001» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regola valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n. 488 del 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.92

Bedin, Giaretta, Cambursano

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nella misura delle corrispondenti entrate accertate direttamente connesse all'esercizio delle funzioni stesse, nonchè le entrate e le spese relative a finanziamenti con vincolo di specifica destinazione provenienti da enti che partecipano al patto di stabilità interno. Le suddette regole valgono anche ai fini del conteggio di cui all'articolo 24 della legge n,. 448 del 2001».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.96

Battaglia Giovanni, Vitali, Brunale, Basso, Iovene, Forcieri

Le parole da: «*Al comma 7*» a: «le spese» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.101

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.100

Mancino, Bastianoni, Scalera, Cambursano

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese finanziate con risorse provenienti da progetti mirati alla lotta all'evasione dei tributi locali per quanto attiene l'attività propria di liquidazione e accertamento dei medesimi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.98

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialemte Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.102

Cambursano, Scalera, Bastianoni, Mancino

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese per i costi del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.103

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*d*-bis) le spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.93

Manzione, Battisti, Cambursano, Cavallaro, Bedin, Baio Dossi, Scalera, Dettori

Precluso

Al comma 7, inserire la seguente lettera:

«*e)* le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.121

Muzio, Marino, Pagliarulo

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.118

Bedin, Battisti, Cambursano, Cavallaro, Scalera, Dettori, Baio Dossi

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis)* Nel comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "per l'anno 2002 – fino a – rispettato i medesimi limiti"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.104

Baio Dossi, Battisti, Bedin, Cavallaro, Cambursano, Scalera, Dettori

Le parole da: «*Dopo il comma 7*» a: «patto di stabilità» respinte; seconda parte precluse

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.106

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*) Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.111

Boscetto

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.112

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «statali o regionali» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole Per l'anno 2002, qualora l'ente fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

"sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.113

Scalera, Cambursano, Cavallaro, Ripamonti

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 è soppresso.

Al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 sopprimere da le parole Per l'anno 2002, qualora l'ente fino alla fine del comma.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 viene così modificato:

"sono escluse dall'applicazione dei due precedenti commi le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dal-

l'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.125

VILLONE, BONAVITA, IOVENE

Respinto

I commi 10, 11, 12 sono soppressi.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.124

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Sostituire i commi 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno finanziario 2003 ai comuni e alle province non è fatto più obbligo di rispetto e condivisione del fatto patto di stabilità interno».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.127

CREMA, CAMBURSANO, MANCINO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.128

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Le parole da: «*Al comma 10*» a: «2005» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 10 sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le parole:* «per gli anni 2004 e 2005 sopprimere commi 9 e 10».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.131

Kappler, Balboni, Tofani

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.132

Viviani, Maconi, Caddeo

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le parole:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.133

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «per l'anno 2004» *con le seguenti:* «per gli anni 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.134

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «disavanzo finanziario» *inserire le parole:* «di ciascuna regione a statuto ordinario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.123

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole da: «programmato» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «reale aumentato del 3 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.135

Manzione, Scalera, Giaretta, Cambursano, Bedin

Le parole: «*Sopprimere i commi 11*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 11 e 12.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.137

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere i commi 11 e 12.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.138

Kappler, Balboni, Tofani

Precluso

Sopprimere i commi 11 e 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

17.144

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.147

Crema, Mancino, Cambursano

Precluso

Sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.140

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Sostituire i commi 11, 12 con il seguente:

«11. Per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico finanziaria».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.149

Alberti Casellati, Nocco

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «economico-finanziario» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.150

Giaretta, Cambursano, Bedin

Precluso

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2005 il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2004 incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziario».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.152

Gubert, Ciccanti

Respinto

Al comma 11 sopprimere la lettera b).

17.153

Labellarte, Battafarano

Id. em. 17.152

Al comma 11 sopprimere la lettera b).

17.154

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 17.152

Al comma 11 sopprimere la lettera b).

17.155

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema, Marino

Id. em. 17.152

Al comma 11 sopprimere la lettera b).

17.161

Alberti Casellati, Gaburro, Bergamo

Le parole: «*Sopprimere il comma 12*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.163

Crema, Mancino, Cambursano

Precluso

Sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.164

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 12, dopo le parole: «comma 11», *inserire le parole:* «di ciascuna regione a statuto ordinario».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.167
Gubert
Respinto

Sopprimere il comma 13.

17.168
Labellarte, Battafarano
Id. em. 17.167

Sopprimere il comma 13.

17.169
Muzio, Marino, Pagliarulo
Id. em. 17.167

Sopprimere il comma 13.

17.170
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema
Id. em. 17.167

Sopprimere il comma 13.

17.171
Labellarte, Battafarano
Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per

la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.172

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Marino, Crema

Id. em. 17.171

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.174

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 17.171

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13) La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, Anci e Upi.

Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri del Tesoro e dell'Interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

17.177

Kappler, Balboni

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «e delle finanze» *inserire le seguenti:* «sentite Anci e Upi».

17.176

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «in attuazione del comma 11-*bis*» *dopo le seguenti:* «Dipartimento della ragioneria generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'Anci e all'Upi».

17.184

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole da: «sentiti la conferenza» *fino a:* «281» *con le altre:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

17.181

Labellarte, Battafarano

Id. em. 17.184

Al comma 13, sostituire le parole da: «sentiti la conferenza» *fino a:* «281» *con le altre:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

17.185

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Id. em. 17.184

Al comma 13, sostituire le parole da: «sentiti la conferenza» *fino a:* «281» *con le altre:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni, Enti locali di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

17.178

Gubert

Id. em. 17.184

Al comma 13, sostituire le parole da: «sentiti la conferenza» *fino a:* «281» *con le altre:* «e d'intesa con la Conferenza unificata Stato, Regioni Enti locali di cui al decreto legislativo n.281 del 1997».

17.191

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* I presidenti delle Giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le Regioni interessate informano tempestivamente il governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo ed adottano i provvedimenti conseguenti. Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti Comuni. Le amministrazioni dello Stato che raccolgono dati riguardanti anche i compiti previsti per le province e i Comuni nel punto 2 del comma 11-*bis* sono tenute a fornire le loro informazioni in osservanza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000».

17.192

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.194

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole: «*Sopprimere il comma 15*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.199

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso

Sopprimere il comma 15.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

17.200

Kappler, Balboni, Tofani

Precluso

Sopprimere il comma 15.

17.201

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. La Conferenza Unificata stabilisce, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, le azioni conseguenti al mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.223 (testo corretto)

Battisti, Scalera, Cavallaro, Bedin, Baio Dossi, Cambursano, Dettori

Le parole da: «*Al comma 15*» a: «e delle sanzioni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, sostituire il periodo da: «non possono procedere ad assunzione di personale» *fino a:* «mancato conseguimento degli obiettivi» *con i seguenti:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del Patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministro dell'economia può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzione di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentare sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.202

Labellarte, Battafarano

Precluso

Al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 16, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.203

Gubert

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 16, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.206

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Precluso

Al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 16, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.207

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «di cui al comma 16, i predetti enti» *sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole:* «sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

17.210

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 15, sopprimere le parole da: «a qualsiasi titolo» *sino a:* «per il periodo di riferimento: «e le parole: «Gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.218

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «*Al comma 15*» a: «investimenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.219

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 15, sopprimere le parole: «e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

17.221 (testo corretto)

Eufemi, Gaburro, Marano, Iervolino

Respinto

Al comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli Istituti comunali per i servizi sociali che gestiscono servizi alla persona con totale gestione autonoma per i servizi assegnati non rientrano nei vincoli del Patto di stabilità comunale e possono assumere in organico il per-

sonale necessario alla propria attività avendo come unico vincolo il rispetto del bilancio previsionale approvato».

Compensazione del sen. Eufemi (v. emend. 2.139).

17.225
Alberti Casellati, Nocco
Ritirato

Al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

17.226
Giaretta, Cambursano, Bedin
Ritirato

Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il secondo e terzo periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.228
Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano
Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-*bis.* Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettua ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale.

L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione

delle zone censorie ovvero alla predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

17.237
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto

Al comma 16, premettere le parole: «in attuazione del comma 11-*bis*» *dopo le parole:* «al Ministero dell'interno» *aggiungere le seguenti:* «all'Anci e all'Upi».

17.232
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema
Respinto

Al comma 16, dopo le parole: «nè dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e della propria associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.234
Muzio, Marino, Pagliarulo
Id. em. 17.232

Al comma 16, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le seguenti»* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.235
Labellarte, Battafarano
Id. em. 17.232

Al comma 16, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.903

Vitali, Maritati

Id. em. 17.232

Al comma 16, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *aggiungere le parole:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale» *e sopprimere l'ultimo capoverso.*

17.236

Battisti, Cavallaro, Baio Dossi, Scalera, Cambursano, Dettori, Bedin

Respinto

Al comma 16 sostituire le parole: «al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente» *con le seguenti:* «all'ente che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero dell'interno e alla propria Associazione nazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.238

Sodano Tommaso, Malabarba, Marino

Le parole: «*Sopprimere il comma 17*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.239

Crema, Mancino, Cambursano

Precluso

Sopprimere il comma 17.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.241

Vitali, Brunale, Baratella, Longhi, Caddeo, Iovene

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sostituire le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato *con le parole:* «all'ente».

17.243

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Crema

Id. em. 17.241

Al comma 17, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sostituire le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *con le seguenti:* «all'ente».

17.244

Labellarte

Id. em. 17.241

Al comma 17, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *sostituire le seguenti* «all'ente».

17.245

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 17.241

Al comma 17, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» *sostituire con la seguente:* «all'ente».

17.904

Vitali, Maritati

Id. em. 17.241

Al comma 17, dopo le parole: «ne dà comunicazione» *sopprimere le parole:* «oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Di-

partimento della Ragioneria generale dello Stato» *sostituire con le parole:* «all'ente».

17.905
Vanzo, Franco Paolo, Tirelli, Peruzzotti, Pirovano, Chincarini, Moro
Respinto

Al comma 17 sopprimere l'ultimo periodo.

17.246
Muzio, Marino, Pagliarulo
Ritirato

Al comma 17, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «e dell'Anci e dell'Upi».

17.249
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto

Al comma 17 sostituire la parola: «2001» *con la seguente:* «precedente».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.252
Battisti, Scalera, Cavallaro, Cambursano, Baio Dossi, Bedin, Dettori
Respinto

Al comma 17,sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «Attraverso le loro Associazioni, gli enti locali concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 11, 14 e 15 sono trasmesse anche all'ANCI e all'UPI».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

17.262

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole: «*Al comma 18, sopprimere il secondo periodo*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.263

Gubert

Precluso

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

17.906

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

17.800

Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano

Respinto

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli enti che non predispongono gli elementi per la definizione dell'accordo entro la predetta data, Il Ministro dell'economia e delle finanze determina i flussi di cassa verso gli enti stessi in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 con proprio decreto che cessa la sua efficacia al conseguimento dell'accordo di cui alla prima parte del presente comma».

17.801

Tarolli

Respinto

Al comma 18 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove la Regione o la Provincia autonoma interessata non proponga gli elementi per la definizione dell'accordo entro la predetta data, il Ministro dell'economia e delle finanze determina i flussi di cassa verso gli enti stessi in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 con proprio decreto che cessa la sua efficacia al conseguimento dell'accordo di cui alla prima parte del presente comma».

17.1000

Il Governo

Approvato

Al comma 18, sostituire le parole: "in caso di mancato accordo entro la predetta data" *con le altre:*

«Fino a quando non si sia raggiunto l'accordo», *e dopo le parole:* "determinati" *inserire le seguenti:* "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

17.269

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Caddeo

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istruzione dei propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito netta gestione dei fondi riguardanti al Feoga-Garanzia è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali*, apportare la seguente variazione:*

2003: – 22.000;
2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

17.270
Nania, Curto
Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis.* Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti colpiti dagli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise, il non rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se dovuto al ritardato pagamento di imposte, tariffe e tasse concesso per legge, non comporta sanzioni a carico degli stessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ". Sono in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

17.0.2

Crema, Mascioni, Vicini, Bonfietti, Baratella, De Petris, Veraldi, Pizzinato, Brunale, Marino, Piatti, Fabris, Basso, Filippelli, Gasbarri, Bedin, Iovene, Cavallaro, Longhi, Marini, Labellarte, Manieri, Casillo, Del Turco

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 17.17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno da parte del comparto degli enti locali, gli enti che non rispettano i parametri riferiti al disavanzo non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento per investimenti».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1826. Emendamenti 5.0.17 (testo 2) e 5.0.18, Cavallaro e altri; Sodano T. e altri	199	197	006	065	126	099	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1826. Prima parte em.5.0.21, Giaretta e altri	200	198	004	076	118	100	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1826. Em.5.0.33, Marino e altri	202	200	001	076	123	101	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1826. Em.5.0.34, Marino e altri	196	192	002	067	123	097	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1826. Em. 5.0.118, Forcieri e Caddeo	189	187	001	074	112	094	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1826. Em. 5.0.152, Baratella e altri	198	196	001	076	119	099	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.14, Gubert e Moro	211	209	002	095	112	105	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.15, Gubert e altri	215	213	007	089	117	107	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.18, Balboni e altri	210	208	002	079	127	105	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.45, Montalbano e altri	222	220	002	090	128	111	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.0.18, Caddeo e altri	214	213	002	078	133	107	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1826. Em. 11.0.44, Montagnino e altri	223	222	003	096	123	112	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0302 del 16-12-2002

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1826. Em. 12.0.48, Bastianoni e altri	213	211	001	079	131	106	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1826. Em. 12.0.840, Brunale e altri	218	215	002	081	132	108	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1826. Em. 15.14, Bassanini e altri	203	202	003	068	131	102	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1826. Em. 15.15, Passigli e Morando	202	200	002	068	130	101	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1826. Em. 15.17, Bassanini e altri	204	203	002	066	135	102	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1826. Prima parte em.15.105, Modica e altri	213	212	003	073	136	107	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1826. Em. 17.221 (testo corretto), Eufemi e altri	193	191	001	070	120	096	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO	A	F	F	F	F	F							F	F				F	
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C								C				C	C	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
AZZOLLINI ANTONIO							C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F				F		F	F	F	F	F			F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F		F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F				F						F		F	F		F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F				F	
BONFIETTI DARIA													F	F	F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C		C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO							F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	A	C				C	C	C	C	C	C	C	C	A	
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F			A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F				F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO		F			F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALVI GUIDO							F	F		F		F		F	F	F	F	F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F						F	F	F		F	F	F	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO			C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F					F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO										C	C	C							
CASILLO TOMMASO	F	R	F	R	F	R	R	F		F			R	F					
CASTAGNETTI GUGLIELMO								C	C	C	C	C		C					
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO							F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F		F		F			F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO						C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C				C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO ALFREDO			C	C			C							C					
D'AMICO NATALE						F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO													F	F	F	F	F	F	F
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANZI CORRADO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DATO CINZIA		F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F		F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C			C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO												C	C	C	C	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F					

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	A							
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F						F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
DETTORI BRUNO	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.													F						
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABRIS MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASOLINO GAETANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F			F	F					
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO						F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	A				C			C	C	C	F			C	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO							P	P	P	P	P	P	P	P					
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
FORLANI ALESSANDRO			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO										F	F	F	F	F		F	F	F	F
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F		F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIARETTA PAOLO	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F						
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			C	C	
GRECO MARIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C			C		C	C	C
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUBERT RENZO	C	C	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F
GUBETTI FURIO							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERZONI LUCIANO					F	F	F	F	F	F	F	F							F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE							C	C	C	C	C	C							
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA													C	C	C	C	C		C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C				C	C
KAPPLER DOMENICO	C	A	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
KOFLER ALOIS	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	F
LABELLARTE GERARDO	R	F	R	F	R	F	F	R	F	R			F	R					
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	
LAURIA MICHELE	A	A	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGHI ALEANDRO	F	F				F				F	F	F	F	F					
MACONI LORIS GIUSEPPE		F		F		F		F		F		F				F		F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F		F	F										F
MAGNALBO' LUCIANO			C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F					
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCINO NICOLA			F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C		C	F	F		C	C	C	C	C		C	C		C
MANIERI MARIA ROSARIA	F		F	F	F	F						F							
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C				C	C		C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F					F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C		C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F
MONTALBANO ACCURSIO					F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	F	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MONTINO ESTERINO							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F			
MUZIO ANGELO							F	F							F	F	F	F	
NANIA DOMENICO							C	C	C	C		C	C						C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F					F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F					
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F	F	F		F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F
PALOMBO MARIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASCARELLA GAETANO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F					
PASSIGLI STEFANO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	
PEDRIZZI RICCARDO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C		C					C	C	C	C	C	C	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR																	A	A	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	F	F						F			F	F		F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	F		F		F		F		F		F		F	F	F		F		
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
SALERNO ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C
SALVI CESARE	P	P	P	P	P	P													
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C					
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C								C								C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERVELLO FRANCESCO															C	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C			F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SOLIANI ALBERTINA			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO													C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO											F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	A	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F					F	F			F	F	F	F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
TURCI LANFRANCO	C		F	F	F	F				F	F	F	F	F	F		F		F
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

Seduta N. 0302 del 16-12-2002 Pagina 10

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 19																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
Sen. MANCINO Nicola, BORDON Willer, ANGIUS Gavino, BOCO Stefano, MARINI Cesare, MARINO Luigi, MALABARBA Luigi, BAIO Emanuela, BASSANINI Franco, BASSO Marcello, BASTIANONI Stefano, BATTAFARANO Giovanni Vittorio, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN Tino, BETTA Mauro, BRUTTI Massimo, BONFIETTI Daria, CADDEO Rossano, CALVI Guido, CAMBURSANO Renato, CASTELLANI Pierluigi, CAVALLARO Mario, COLETTI Tommaso, CORTIANA Fiorello, COVIELLO Romualdo, CREMA Giovanni, DALLA CHIESA Fernando, D'ANDREA Giampaolo Vittorio, DATO Cinzia, DEL TURCO Ottaviano, DE PETRIS Loredana, DI GIROLAMO Leopoldo, DINI Lamberto, DONATI Anna, FALOMI Antonio, FASSONE Elvio, FLAMMIA Angelo, FRANCO Vittoria, GARRAFFA Costantino, GIARETTA Paolo, GIOVANELLI Fausto, GRUOSSO Vito, GUERZONI Luciano, IOVENE Antonio, LONGHI Aleandro, MACONI Loris Giuseppe, MAGISTRELLI Marina, MANZIONE Roberto, MARITATI Alberto, MICHELINI Renzo, MODICA Luciano, MONTAGNINO Antonio Michele, MONTICONE Alberto Adalgisio, MONTINO Esterino, MORANDO Antonio Enrico, MURINEDDU Giovanni Pietro, MUZIO Angelo, OCCHETTO Achille, PAGLIARULO Gianfranco, PASCARELLA Gaetano, PETERLINI Oskar, PETRUCCIOLI Claudio, PIATTI Giancarlo, PILONI Ornella, PIZZINATO Antonio, RIGONI Andrea, RIPAMONTI Natale, SODANO Tommaso, SOLIANI Albertina, STANISCI Rosa, TOIA Patrizia, TREU Tiziano, TURCI Lanfranco, TURRONI Sauro, VERALDI Donato Tommaso, VILLONE Massimo, VISERTA COSTANTINI Bruno, VITALI Walter, VIVIANI Luigi, VIZZINI Carlo, ZANCAN Giampaolo, ZAVOLI Sergio Wolmar
Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento. (1888)
(presentato in data **13/12/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271-B)
Derivante da stralcio art. da 1 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 del DDL C.2122
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
C.2122-BIS approvato dalla Camera dei Deputati; S.1271 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.2122-BIS-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **13/12/02**)

12ª Commissione permanente Sanità
Sen. LIGUORI Ettore ed altri
Inquadramento del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale (744)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz.
(assegnato in data **16/12/02**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 2º e 4º riunite

in data 13/12/2002 i Relatori CIRAMI MELCHIORRE e PELLICINI PIERO hanno presentato la relazione unica sui disegni di legge:

Sen. GUERZONI Luciano
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia» (413)

Dep. CARLI Carlo ed altri
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell' occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti» (1529)
C.973 approvato dalla Camera dei Deputati;

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (n. 165).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 25 gennaio 2003. La 1ª Commissione permanente e – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dottori Angelo Balducci, Daniela Barbato, Francesco Saverio Campanale, Donato Carlea, Valentino Chiumarulo, Vincenzo Cinelli, Michele Colistro, Paolo Di Berardino, Amedeo Gargiulo, Giovanni Grimaldi, Cesare Iafrate, Pietroantonio Isola, Renato Maria Li Bassi, Celestino Lops, Aldo Mancurti, Marcello Mauro, Luciano Novella, Valeria Olivieri, Gerardo Pelosi, Maria Giovanna Piva, Emanuele Filiberto Radogna, Clara Ricozzi, Roberto Sabatelli, Michele Biagio Tagliaferri.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 11 dicembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma unico, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione, per l'anno 2001, sullo stato di attuazione della legge medesima, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» (*Doc.* CXL, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni

TURRONI, BOCO, DE PETRIS, DONATI, CARELLA, ZANCAN, RIPAMONTI, MARTONE, CORTIANA, ZAVOLI. – Il Senato,

premesso che:

il recente naufragio della vecchia petroliera monoscafo Prestige al largo delle coste della Galizia, richiama l'urgenza dell'adozione di misure immediatamente efficaci per ridurre i forti rischi derivanti all'ecosistema dal traffico delle petroliere nel Mediterraneo, mare attraverso il quale transitano, via nave, oltre 360 milioni di tonnellate annue di idrocarburi, pari ad un quarto di tutti i traffici mondiali;

l'olio combustibile pesante altamente tossico, qualora riversato accidentalmente in mare, può rilasciare per decenni sostanze cancerogene e mutagene, distruggendo gli habitat e le specie dei fondali marini, mentre anche gli effetti a lungo termine sull'ecosistema sono estremamente gravi dal momento che il gasolio della contiene alte percentuali di idrocarburi policiclici aromatici che tendono ad accumularsi nei sedimenti e a degradarsi molto lentamente, entrando nella catena alimentare;

il bacino del Mediterraneo, presenta condizioni del tutto peculiari, quali un lentissimo ciclo di ricambio delle acque ed una dimensione relativamente assai ridotta, che lo rendono ancor più fragile rispetto agli oceani ed al Mare del Nord, situazione aggravata dal cosiddetto «inquinamento volontario», cioè dal riversamento di 600.000 tonnellate annue di idrocarburi prodotte dai cicli operativi della navigazione (lavaggio delle cisterne, scarico delle acque di zavorra e sentina ecc...);

ogni anno nei porti italiani sono movimentate circa 120 milioni di tonnellate di idrocarburi, il 70 per cento dei quali nei soli porti di Genova, Trieste, Cagliari ed Auguta-Priolo, Ravenna e Venezia;

i Paesi europei attualmente non dispongono di strumenti giuridici per obbligare i proprietari delle petroliere che hanno causato disastri all'ecosistema marino simili a quello determinato dalla Prestige a risarcire il danno ambientale, dal momento che le convenzioni internazionali prevedono che vengano rimborsate solo le «misure tecnicamente ragionevoli»;

a fronte di questa situazione ed a seguito del naufragio della petroliera italiana Erika, che si era spezzata in due nel dicembre 1999 disperdendo 13.000 tonnellate di gasolio al largo delle coste della Francia nordoccidentale, nel nostro Paese si era segnata una netta inversione di tendenza, tanto che negli ultimi due anni erano stati intrapresi notevoli passi in avanti sulla via della predisposizione di un sistema giuridico e tecnico finalizzato al controllo dei traffici marittimi ed alla messa in sicurezza del trasporto via mare di idrocarburi;

il 4 agosto 2000, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, aveva approvato un documento sul traffico delle petroliere nel Mediterraneo, riconoscendo la necessità di un maggiore coordinamento tra le diverse Amministrazioni interessate al problema ed impegnandosi ad assumere una serie di iniziative a livello nazionale, europeo ed internazionale per realizzare un sistema coordinato di controllo e sorveglianza della navigazione marittima, per coinvolgere le Regioni nella prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare, per imporre *standard* sempre più elevati per la navigazione nel bacino del Mediterraneo e prevedere la responsabilità dei proprietari delle petroliere in caso di rilascio di sostanze pericolose in mare;

in sede IMO (International Maritime Organization, organismo specializzato delle Nazioni Unite istituito con la Convenzione di Ginevra del 6 marzo 1948), l'Italia si era attivata per una più rapida messa al bando delle petroliere monoscafo, ponendosi all'avanguardia nelle politiche internazionali di tutela dell'ambiente marino rispetto ai rischi derivanti dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, contribuendo in particolare alla stipula, nel marzo 2001, della Convenzione cosiddetta «Bunker Oil» per la assicurazione dei danni prodotti dal carburante delle navi;

la legge 23 marzo 2001, n. 93. «Disposizioni in campo ambientale», ha portato all'istituzione della Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale dei trasporti marittimi di sostanze pericolose, ed è stato adeguato lo Statuto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnolo-

gica applicata al mare (ICRAM) per la ricerca in materia di minimizzazione dell'impatto ambientale del trasporto marittimo di idrocarburi;

negli ultimi due anni erano state state emesse direttive ordinanze finalizzate alla riduzione coattiva del traffico marittimo di sostanze pericolose in alcuni tratti di mare (come Venezia), prevedendo maggiori controlli delle Capitanerie di Porto;

la legge 7 marzo 2001, n.51, «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo» all'articolo 5 ha modificato il Codice della navigazione prevedendo in capo al competente Ministero il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale anche per motivi di protezione dell'ambiente marino, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

a seguito delle iniziative legislative e finanziarie si era riusciti a conseguire l'obiettivo di avere metà delle navi in servizio con doppio scafo;

a completamento di tale politica di tutela, in data 1º giugno 2001 è stato firmato un Accordo volontario tra il Governo, rappresentato dai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione, e le maggiori associazioni ambientaliste, Confindustria, Assoporti e le Organizzazioni sindacali, per l'attuazione di una serie di interventi finalizzati al conseguimento di più elevati *standard* di sicurezza ambientale in materia di trasporti marittimi di sostanze pericolose;

il suddetto accordo volontario accordo prevedeva all'articolo 2 l'anticipazione delle date per il non utilizzo e la dismissione delle navi petroliere di categoria 1 sia per il trasporto di petrolio greggio (entro il 31 dicembre 2003) che di prodotti finiti (31 dicembre 2005), nonché restrizioni particolari per il traffico di Venezia e vietandolo nelle Bocche di Bonifacio;

considerato che:

dal giugno 2001 non si registra alcuna importante iniziativa politica del Governo sul tema della tutela dell'ambiente marino dai rischi derivanti dal traporto di idrocarburi e sostanze pericolose, segnando con ciò una brusca interruzione della politica virtuosa attivamente perseguita nell'anno 2000 e nella prima metà del 2001;

le strutture tecniche ministeriali che erano state previste risultano fortemente indebolite, da un lato per il trasferimento ad altri incarichi dei tecnici ministeriali impegnati su questo argomento nelle sedi comunitarie e internazionali (IMO), dall'altro per l'esiguità del personale della Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale dei trasporti marittimi, che da più parti si rileva come non abbia spesso neppure le sufficienti competenze tecniche curriculari;

l'ICRAM ha rischiato di essere sostanzialmente soppresso ed accorpato all'APAT;

nonostante l'avvenuta registrazione della Corte dei Conti già dal mese di agosto del 2001, l'Accordo volontario non risulta aver avuto seguito alcuno;

non risultano essere state attivate le procedure di coordinamento, monitoraggio (in particolare in Adriatico) e controllo che il Governo italiano si era impegnato ad attuare per la sicurezza del trasporto marittimo di sostanze pericolose nei porti e nei mari italiani;

non risulta assunta nessuna iniziativa di rilievo in sede comunitaria ed internazionale per rendere operativa l'Agenzia europea di sicurezza marittima, per adottare misure di sicurezza addizionali per le navi che trasportano «carburanti pesanti» , correggere il vigente sistema di responsabilità legale per i disastri marittimi, intensificare i controlli nei porti e le ispezioni delle società di classificazione , realizzare un sistema per fronteggiare le emergenze ambientali in mare e dismettere le 6.800 navi a scafo singolo ancora in servizio,

impegna il Governo:

a riattivare le iniziative di pressione sulla comunità internazionale (IMO) e l'Unione europea per introdurre concretamente il principio «chi inquina paga» e riconoscere il danno ambientale in sede comunitaria, prevedendo la responsabilità della proprietà del naviglio e, solidalmente, degli utenti industriali per il caso di danni all'ecosistema marino;

a introdurre in Italia la responsabilità solidale delle imprese che ordinano i trasporti di carburanti e sostanze pericolose trasportate via mare;

a confermare e completare gli attuali strumenti incentivanti la dismissione e la demolizione del naviglio obsoleto e delle navi cisterna non aventi il doppio fasciame;

a conseguire, anche in sede comunitaria, la messa al bando delle navi costruite dal oltre 15 anni che siano state oggetto di due provvedimenti di fermo nell'ultimo biennio da parte delle autorità di controllo;

a rafforzare la sorveglianza sulle società di classificazione che verificano su delega degli Stati di bandiera la stabilità strutturale del naviglio;

a dare immediata e concreta attuazione alle misure ed alle iniziative di cui all'Accordo volontario del 1º giugno 2001 tra il Governo, Confindustria (Confitarma, Assocostieri, Federchimica, Unione Petrolifera) Assoporti, WWF, Legambiente, Italia Nostra, Amici della Terra, Mare Vivo, CGIL, CISL, UIL e UGL, per conseguire più elevati standard di sicurezza ambientale;

a mettere al bando in tempi più rapidi l'utilizzo di navi di categoria 1 come definite dalla Convenzione Marpol, Annesso I e successive modificazioni, per il trasporto del petrolio greggio, nonché l'accelerazione dei tempi di messa al bando della medesima categoria di naviglio per il trasporto di prodotti finiti;

a combattere l'inquinamento legato a sversamenti di acque di lavaggio delle cisterne o di acque di zavorra nel Mar Mediterraneo, dotando tutti i porti e terminal petroliferi di adeguate stazioni di ricezione;

a dare corso con la massima rapidità alle procedure di ratifica della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni derivanti da inquinamenti determinati dal carburante delle

navi (Bunker Oil) che prevede l'obbligo per il proprietario della nave di stipulare adeguata copertura assicurativa;

a verificare la professionalità tecnica degli organismi ministeriali preposti alla sicurezza ambientale dei trasporti marittimi, assicurando un adeguato assetto delle politiche di difesa del mare nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e rilanciando anche il ruolo dell'ICRAM in questa materia;

a dare attuazione alle politiche di coordinamento tra regioni, autorità portuali (Capitanerie di porto, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato ecc..) e Ministeri (Ambiente e tutela del territorio, Infrastrutture e trasporti, Difesa, Esteri, Attività produttive e Politiche agricole e forestali) senza il quale le iniziative e le misure di tutela resterebbero sulla carta;

ad attuare il sistema di controllo e sorveglianza della navigazione marittima (VTS) ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 647/1996;

ad avviare il sistema cosiddetto di «Port State control» di cui al decreto interministeriale del 19 aprile 2001 dei Ministri dei trasporti e dell'ambiente;

ad attivare in sede internazionale (IMO, UNEP, trattati di cooperazione economica bilaterali e multilaterali) ed in sede comunitaria tutte le iniziative per imporre *standard* di protezione ambientale sempre più elevati per il transito nel bacino del Mediterraneo di sostanze pericolose;

ad intraprendere iniziative urgenti e formali per la previsione nelle convenzioni vigenti del danno ambientale tra i nocumenti risarcibili a seguito di rilascio di idrocarburi o sostanze pericolose in mare;

ad attivare i passi necessari in sede comunitaria per ottenere l'anticipo al 2003 delle misure previste per il 2005 in materia di dismissione e divieto di utilizzo del naviglio monoscafo, anticipando l'entrata in vigore di tale misura nell'ordinamento nazionale.

(1-00108)

Interrogazioni

DI GIROLAMO, NIEDDU. – *Al Ministro della salute*. – Considerato che:

la ditta farmaceutica Aventis ha immesso in commercio a partire dalla metà del 2000 in Germania, negli USA dal maggio 2001 ed in Inghilterra dall'agosto 2002 una nuova insulina ad azione lenta, denominata Lantus;

tale prodotto, insulina a lunga azione, ha una azione maggiormente prevedibile rispetto ad altri preparati, determinando così un rischio minore di ipoglicemia notturna e livelli di glicemia più stabili con effetti positivi sia sulla salute dei pazienti diabetici, sia sulla tempistica delle somministrazioni;

ad oggi tale prodotto non è disponibile nelle farmacie italiane, costringendo così pazienti che ne hanno bisogno a rifornirsi presso farmacie di Stati esteri con naturali disagi organizzativi ed un notevole esborso economico considerando anche l'alto costo del farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione, se si stia adoperando per mettere a disposizione questo farmaco innovativo anche dei pazienti italiani, se nel frattempo non ritenga giusto, venendo incontro alle esigenze di questi malati, autorizzare le ASL a rimborsare il costo del Lantus a quei pazienti che lo acquistino su indicazione specifica dei Centri di Diabetologia individuati dalle Regioni.

(3-00777)

BATTAFARANO, CREMA, DATO, RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che nella giornata del 13 dicembre 2002 si è svolto uno sciopero dei dipendenti del pubblico impiego e in particolare della sanità, degli enti locali e del parastato e dei Ministeri, che ha registrato in tutto il Paese una massiccia e motivata adesione;

che la protesta dei dipendenti pubblici nasce dalla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto e dal mancato inserimento in finanziaria delle risorse aggiuntive richieste a questo scopo;

che i sindacati confederali segnalano che il Ministero del lavoro sta chiedendo in queste ore i nomi dei partecipanti allo sciopero del 13 dicembre e che quest'operazione sarebbe stata avvalorata da una circolare emanata con questo obiettivo nei giorni precedenti dal Dipartimento della funzione pubblica;

che questa iniziativa, se confermata, appare come estremamente lesiva del diritto allo sciopero, garantito dalla Costituzione e come un gesto di intimidazione nei confronti dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se quanto fatto presente dai sindacati corrisponda al vero;

se realmente il Ministero stia procedendo alla raccolta dei nominativi dei lavoratori che aderiscono alla protesta e se a questo scopo sia stata emanata una circolare;

quali iniziative si intenda adottare per l'immediata revoca della circolare stessa.

(3-00778)

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'Ente Poste Italiane S.p.A. ha in atto un piano di ristrutturazione che prevede riduzione di personale, concentrazione e chiusura di molti uffici postali, in particolare in molti piccoli comuni;

le carenze di personale e le disfunzioni di servizio sono state oggetto di numerose e pubbliche proteste da parte delle organizzazioni sin-

dacali dei dipendenti postali che hanno evidenziato violazioni del contratto di lavoro e carenza di personale, fino ad ipotizzare il ricorso alla Magistratura per eventuali interruzioni di pubblico servizio derivanti dalla situazione sopra richiamata;

tale situazione risulta essere particolarmente grave nella provincia della Spezia in cui si è anche ipotizzata la soppressione di molti uffici postali nei comuni della Val di Vara, zona montana in cui i collegamenti sono difficili soprattutto nel periodo invernale;

i più penalizzati da questa decisione sarebbero i cittadini anziani che, di fatto, si troverebbero privati dei servizi postali;

di fronte alla richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati di lasciare aperti questi uffici l'Amministrazione delle Poste si è detta disponibile a patto che i Comuni stessi ne sostenessero le spese;

questa situazione ha sollevato le proteste delle popolazioni e dei Sindaci che, con le norme contenute nella legge finanziaria per l'anno 2003, avranno difficoltà a garantire i servizi erogati e non potranno certamente contribuire alle spese dell'Ente Poste;

verrebbero discriminati così i cittadini residenti in piccoli comuni rispetto a quelli delle grandi città,

l'interrogante chiede di sapere se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per far sì che il servizio postale sia assicurato in modo uniforme e paritario per tutti i cittadini, a partire da quelli residenti nei piccoli comuni e nelle «aree deboli» del nostro paese come sono certamente le zone montane dell'Appennino Ligure, garantendo la sopravvivenza degli uffici postali dei piccoli comuni e l'eliminazione delle carenze presenti nell'organico dell'Ente Poste.

(3-00779)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BASSO, VIVIANI, BARATELLA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, prevede, all'articolo 1, che, entro la data dell'11 novembre 2002, chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa, abbia occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, alla proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare può denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura;

tale denuncia deve avvenire mediante presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali;

ai fini della ricevibilità della dichiarazione è allegato, fra l'altro, un attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore;

la CGIL Metropolitana di Venezia, zona Veneto Orientale, in un comunicato, ha denunciato, sulla base delle rivelazioni di coloro che si sono rivolti al sindacato, il fatto che alcuni imprenditori abbiano reclamato dagli stessi lavoratori extracomunitari un compenso che sarebbe andato dai 1000 ai 2500 euro, in cambio della presentazione della domanda di regolarizzazione;

le modalità della corresponsione di tale compenso sarebbero le più svariate: alcuni datori di lavoro avrebbero preteso immediatamente il versamento della somma, altri effettuerebbero una trattenuta sulle buste paga dei lavoratori;

a parere della CGIL il fenomeno è ben più vasto di quanto non appaia, poiché moltissimi lavoratori, tra cui anche molte lavoratrici extracomunitare, le cosiddette badanti, non troverebbero il coraggio di sporgere denuncia, preoccupati delle annunciate ritorsioni;

a giudizio del sindacato, nel territorio del Veneto Orientale, in particolare, le domande di regolarizzazione presentate sono notevolmente inferiori rispetto al numero reale di occupati irregolari e durante la fase di regolarizzazione molte famiglie hanno licenziato le lavoratrici domestiche,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno effettuare nel Veneto un'indagine specifica al fine di accertare l'entità del fenomeno illegale denunciato;

quali iniziative i Ministri intendano adottare al fine di evitare ogni forma di ritorsione nei confronti dei lavoratori che hanno denunciato le irregolarità subite e per tutelare ogni altro soggetto che intenda, a sua volta, denunciare imprenditori senza scrupoli che hanno approfittato della condizione di debolezza dei lavoratori extracomunitari.

(4-03557)

BETTAMIO. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

il Piano Strategico dell'Azienda USL di Rimini per il triennio 2000-2002 prevede due strutture complesse di Chirurgia Generale, una per il trattamento dell'emergenza chirurgica e l'altra orientata alla chirurgia elettiva del tratto gastroenterologico;

il reparto chirurgia d'urgenza è privo del Primario e momentaneamente ricoperto da un Primario facente funzioni;

soprattutto nel periodo maggio-ottobre, a causa dei flussi turistici, l'emergenza chirurgica è molto sollecitata;

il Pronto Soccorso si è rivelato più volte inadeguato alla crescente domanda di interventi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso le autorità regionali competenti per rimuovere le cause che finora hanno ostacolato la realizzazione di una delle priorità del Piano Strategico dell'Azienda.

(4-03558)

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Considerato che:

nel programma di sviluppo delle tecnologie didattiche per il triennio 1997-2000 sono stati stanziati fondi consistenti, come si può constatare dal seguente prospetto:

Anno	*Totale (miliardi)*
1997	158.150
1998	267.892
1999	132.020
2000	182.700
Totale . . .	740.762

con la legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono stati disposti, per il triennio 2000-2002, finanziamenti destinati all'acquisto delle attrezzature informatiche nelle scuole, pari a 350 miliardi complessivi, con la seguente cadenza:

2000	69,5 miliardi
2001	119,5 miliardi
2002	180 miliardi

nel 2001, oltre ai fondi della legge n. 306 del 2000, sono stati stanziati anche 105 miliardi in parte riservati dalle spese di funzionamento, in parte da fondi CIPE;

per il 2002 non sono stati previsti fondi ulteriori oltre quelli della legge 306/200; tali fondi sono stati, tra l'altro, erogati in grande ritardo; la circolare relativa è, infatti, del 24 ottobre 2002 e presumibilmente potranno essere spesi solo nell'anno successivo;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2001 la Presidenza del Consiglio ha assegnato al Ministero della pubblica istruzione 150 miliardi per il progetto per la formazione informatica e tecnologica dei docenti; i corsi previsti sono programmati per tutto il 2003;

non esistono prospettive concrete di finanziamento nella legge finanziaria per il 2003 ed è chiaro che la richiesta di 1700 milioni di euro in cinque anni, effettuata per il potenziamento del settore dal ministro Moratti, è rimasta lettera morta;

allo stato attuale il Ministero sta distribuendo finanziamenti e realizzando attività già deliberati e finanziati, nel 2000 e 2001, dal precedente Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire che siano disponibili i fondi necessari al proseguimento del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche anche per evitare un arretramento rispetto ai livelli già raggiunti grazie all'attività dei precedenti governi di centrosinistra;

se non si rilevi una qualche contraddizione fra il comportamento del Ministero e le proposte elettorali su cui si è impegnato lo schieramento politico che sostiene l'attuale Esecutivo in carica.

(4-03559)

TOFANI. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso:

che con decreto 8 novembre 2002 il Ministro in indirizzo, accogliendo l'istanza presentata a conclusione del procedimento di vendita del ramo d'azienda di detergenza della Scala S.p.A. alla Deco S. Coop. a r.l., ha autorizzato il trasferimento della stessa;

che, nel corso dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi presso lo stabilimento di Castrocielo, le parti hanno redatto un'ipotesi di accordo nel quale la promissaria acquirente si impegna, sulla base di un piano industriale appositamente predisposto, a proseguire per almeno un biennio le attività del ramo d'azienda oggetto di trasferimento e a salvaguardare per lo stesso periodo minimo i livelli occupazionali che essa reputa adeguati per lo svolgimento efficiente delle attività medesime;

che l'organico a tal fine proposto dalla Deco è di 52 unità su 187, con le articolazioni per categorie e qualifiche previste dal piano industriale;

che, in base a quanto sopra, 52 unità della Scala S.p.A. saranno assunte dall'acquirente, contestualmente al trasferimento del ramo d'azienda; relativamente alle medesime, il passaggio dal vecchio al nuovo datore di lavoro avverrà, subordinatamente al loro consenso, senza soluzione di continuità dei rapporti, con accollo, da parte della Deco, del debito della Scala per il trattamento di fine rapporto; il trattamento economico e normativo di detti lavoratori continuerà ad essere disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria chimica e dai contratti integrativi aziendali in vigore;

che per i lavoratori attualmente occupati non assunti dall'acquirente Scala S.p.A. dovrà procedere alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro per cessazione delle predette attività, salvo le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge n.223 del 1991;

che l'accordo prevede, altresì, all'interno delle strutture dell'azienda, l'immediata creazione di una piattaforma logistica che servirà alla Deco, produttrice di generi alimentari, da deposito per stoccare tutti i prodotti e smistarli nel centro-sud;

che la creazione della «piattaforma» prevede 6 assunzioni, di cui 3 nel primo anno di attività e 3 nel secondo. Sembrerebbe essere stata ventilata altresì la possibilità di un allargamento ai produttori locali;

che le altre 129 unità di personale verranno poste in cassintegrazione per 12 mesi, prorogabili a 18;

che tale situazione penalizzerebbe ulteriormente un territorio già fortemente provato dalla crisi FIAT, ivi compreso l'enorme indotto,

l'interrogante chiede di sapere:

se per cessione di ramo d'azienda s'intenda la cessione dell'intera struttura, ivi comprese adiacenze e pertinenze, oltre allo stesso marchio;

se sia previsto che i 52 lavoratori assunti dovranno «obbligatoriamente», in seguito, diventare soci della Cooperativa Deco;

quali prospettive siano state previste per i rimanenti 129 lavoratori i quali, terminato il periodo di cassintegrazione, di fatto, si troverebbero disoccupati.

(4-03560)

DETTORI, BATTISTI, VALLONE. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

al fine di dare attuazione agli interventi e alle opere infrastrutturali ambientali ed energetiche previsti dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti del bacino della Valle del Sacco e del versante orientale dei Colli Albani, nel 1998 è stata stipulata un'apposita Intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Colleferro, il Comune di Valmontone e la società Gaia;

il suddetto Piano prevedeva la realizzazione di opere a forte impatto paesaggistico e ambientale, in prossimità di un'area urbana già caratterizzata da un'alta densità di insediamenti industriali, come estesamente rilevato anche dal Servizio di igiene ambientale della ASL RM G, nell'ambito della Relazione tecnica richiesta dall'amministrazione comunale di Colleferro;

il Piano provinciale di smaltimento prevedeva infatti:

a) la costruzione, in prossimità di Colleferro Scalo, di due impianti di termovalorizzazione, funzionanti a combustibile derivante da rifiuti (CDR), di potenza complessiva pari a 20 Mwe;

b) la costruzione, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto «decreto Ronchi»), di un impianto di preselezione e pretrattamento dei rifiuti per il recupero, il riciclaggio e la produzione del combustibile CDR necessario ad alimentare gli impianti stessi;

c) la realizzazione delle necessarie opere di infrastrutturazione viaria di servizio per i due impianti;

d) la realizzazione, in una zona agricola confinante con il parco naturale della Selva di Paliano, di una discarica di rifiuti solidi urbani, di capacità idonea a soddisfare le esigenze di smaltimento di ben 38 comuni;

tale Piano ha immediatamente destato, presso la popolazione di Colleferro e delle aree contigue ai previsti impianti, legittime e giustificate apprensioni per la salute pubblica e per l'integrità ambientale, che si sono espresse anche in una richiesta d'intervento diretto del Ministro dell'ambiente;

in recepimento di tale istanza fu allora istituita, presso il Ministero dell'ambiente, un'apposita Commissione tecnica incaricata del riesame del Piano; la Commissione riconobbe l'inopportunità dell'ubicazione degli impianti nell'area prevista, in quanto eccessivamente prossima al centro urbano, stimando al contempo in 36 miliardi di lire gli oneri per la delocalizzazione degli impianti;

ad oggi, i lavori di costruzione dei due termovalorizzatori e della discarica di rifiuti solidi urbani sono stati ultimati, senza che tuttavia risultino realizzate né le previste opere infrastrutturali viarie, né l'impianto di pretrattamento dei rifiuti previsto dal «decreto Ronchi»; inoltre, non risulta a tutt'oggi programmata la costruzione di un impianto di inertizzazione delle ceneri – altamente inquinanti – prodotte dalla combustione del CDR;

ad aggravare la prospettiva di emergenza ambientale e sanitaria sono intervenuti ulteriori fatti, evidentemente non sufficientemente valutati nel loro effetto combinato:

nel dicembre 2001, la società Italcementi ha presentato un progetto per la costruzione di una centrale turbogas a ciclo combinato, della potenza di 800 Mwe, da ubicarsi in prossimità del fiume Sacco, in una zona agricola di interesse naturalistico e archeologico;

dopo pochi mesi anche la società Fiat Avio ha presentato un analogo progetto per una seconda centrale turbogas di analoga potenza, da realizzarsi all'interno della zona industriale, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal centro urbano di Colleferro;

nel corso del 2002 la società Fisia Italimpianti ha presentato un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali – tossici e non – di valenza nazionale, nelle immediate vicinanze degli impianti di termovalorizzazione, e dunque a sua volta a poche centinaia di metri dal quartiere di Colleferro Scalo;

infine, nell'ambito del Patto territoriale di sviluppo per la zona Colli Albani, Monti Prenestini e Monti Lepini, è stata prevista la realizzazione di un centro intermodale per lo stoccaggio e la movimentazione merci – per un volume di 2,5 milioni di metri cubi – in un'area agricola nei pressi del Parco naturale della Selva di Paliano,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che debba essere valutato, con la massima attenzione e sollecitudine, l'impatto complessivo di tali interventi su un'area già satura di insediamenti industriali, quale quella del comune di Colleferro e del bacino della Valle del Sacco, a sua volta contigua a centri abitati e ad aree di pregio naturalistico e archeologico;

se non si ritenga di disporre a tal fine una ricognizione tecnica complessiva dell'insieme delle opere realizzate (la discarica per rifiuti solidi urbani e i termovalorizzatori) e di quelle in via di realizzazione (le centrali elettriche a turbogas, la discarica per rifiuti pericolosi, l'impianto di pretrattamento e di inertizzazione), per verificarne la compatibilità ambientale, anche in relazione ai profili sanitari e demografici;

in generale, se non si ritenga che interventi di tale portata, destinati a provocare nel giro di pochi anni una completa mutazione nella vocazione socio-economica e nell'identità paesaggistica e ambientale di un territorio, debbano essere preventivamente sottoposti alla valutazione della popolazione direttamente interessata, attraverso adeguate forme di partecipazione democratica alle scelte di gestione del territorio.

(4-03561)

MANFREDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 23 gennaio del 2002, il Comitato di Gestione Fondo Speciale per il volontariato in Piemonte ha approvato il bando per l'istituzione di nove Centri di Servizio per il Volontariato, uno per ciascuna delle provincie piemontesi e due per la provincia di Torino, e che il medesimo bando è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2002;

un gruppo di associazioni novaresi, espressione del territorio provinciale, perfettamente in grado di gestire un proprio Centro di Servizio per il Volontariato senza dipendere da altre realtà – come da bando di gara – si era organizzato per questo scopo, presentando un programma adeguato, basato sull'analisi dettagliata dei problemi del volontariato locale e raccogliendo per questo un parere positivo da parte dell'Amministrazione provinciale;

considerato che:

il predetto progetto delle associazioni novaresi era stato valutato, dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato riunito nella seduta del 3 aprile 2002, migliore di quello presentato dall'associazione CSV di Biella sotto tutti i profili: il punteggio finale decretava 652 punti per Novara contro i 412 di Biella;

il Comitato di Gestione, ciò non ostante, ha deliberato di istituire, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266/91 e del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997 il Centro Servizi per il Volontariato di Biella per le province di Biella, Novara Vercelli;

risulta, inoltre, che il CSV di Biella abbia utilizzato, nel bilancio 2001, cifre notevoli per le spese di gestione (dipendenti e collaboratori, organizzazione e territorio) e ben minori in favore delle associazioni di volontariato (rimborsi volontari, mondo *no profit)*,

l'interrogante chiede di conoscere:

secondo quali parametri o criteri il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato sia giunto alla conclusione di aggiudicare la vittoria al CSV di Biella, tra l'altro invitando lo stesso a costituire nelle province di Biella, Novara e Vercelli i gruppi provinciali e se ciò costituiva requisito essenziale per la partecipazione *ex ante* al bando;

la destinazione particolareggiata dei fondi a disposizione del CSV di Biella nell'esercizio finanziario 2001;

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire nel caso illustrato, approfondendo nel merito le ragioni di inadempienze e scorrettezze talmente grossolane da indurre il gruppo di associazioni novaresi ad adire il Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento della delibera del suddetto Comitato.

(4-03562)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00777, dei senatori Di Girolamo e Nieddu, sulla mancata disponibilità in Italia di una nuova insulina ad azione lenta.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-02921, del senatore Magri.